Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 402/12
di iniziativa della Giunta regionale recante:
"Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)"
relatore: P. STRAFACE (Deliberazione di Giunta n. 329 del 26/6/2025);

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/6/2025
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	30/6/2025
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 02/07/2025

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 402/XII pag. 4

"Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)". Approvazione disegno di legge"

Normativa citata

Legge 17 luglio 1890, n. 6972 pag. 28

"Sulle Opere Pie"

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 pag. 145

"Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza a carattere regionale ed infraregionale"

Legge 8 novembre 2000, n. 328 pag. 148

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 pag. 187

"Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n.328"

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 pag. 207

"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)"

Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 pag. 232

"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)."

Regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 1 pag. 243

"Regolamento di attuazione del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 per la istituzione del registro delle persone giuridiche private e relative modalità di iscrizione"

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 pag. 257

"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"

Documentazione citata

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 364 del 2009 pag. 379

"Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di zona - Triennio 2007-2009"

Giurisprudenza Costituzionale

Corte Costituzionale - Sentenza 396/1988 pag. 490

"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE"

Normativa comparata

Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (agg. 2024) - Lazio pag. 500

"Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)"

Legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (agg. 2024) - Abruzzo pag. 520

"Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)"

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 329 **della seduta del** 26 GIU. 2025

Oggetto: "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)". Approvazione disegno di legge.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: (*timbro e firma*) [redacted] (CAPPONI)

Relatore (se diverso dal proponente): (timbro e firma) [redacted]

Dirigente/i Generale/i: (*timbro e firma*) [redacted]

Dirigente Dell'UOA: (*timbro e firma*) [redacted]

Dirigente del Settore 1:(*timbro e firma*) [redacted]

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente		X
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCIOLO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente		X
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 471158 del 26 GIU. 2025

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 recante "*Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*", come successivamente modificata dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 284;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 recante "*Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale*";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- il D. Lgs 4 maggio 2001, n. 207 recante "*Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328*";
- la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, recante "*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)*" e, in particolare l'art. 15 rubricato "*Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)*";
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 364 del 2009 recante "*Piano degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di zona - Triennio 2007-2009*";
- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 avente ad oggetto "*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*";
- Regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 1 "*Regolamento di attuazione del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 per la istituzione del registro delle persone giuridiche private e relative modalità di iscrizione";*
- il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";*
- *la legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 recante "Statuto della Regione Calabria" e, in particolare, gli artt. 34, 39 e seguenti in materia di procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti;*

PREMESSO CHE:

- il principale provvedimento normativo in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B) è rappresentato dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 (cd. Legge Crispi), come successivamente modificata dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 284, con la quale sono state identificate le opere benefiche presenti sul territorio impegnate in attività solidali di sostegno alla parte più fragile della popolazione locale;
- la legge sopra citata ha determinato una vera e propria rivoluzione nell'ordinamento degli enti benevoli, prevedendo la trasformazione degli stessi da enti di diritto privato a Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (Ipab), con la conseguente uniformazione dei criteri di funzionamento, della disciplina amministrativa e del sistema dei controlli;
- la Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo - 7 aprile 1988, n. 396 (in G.U. 1° s.s. 13/04/1988, n. 15), ha dichiarato "*l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") nella parte in cui non prevede che le I.P.A.B. regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata*";
- con il D.P.C.M. 16 febbraio 1990 sono state impartite alle regioni le direttive in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale;
- il predetto Decreto ha trovato fondamento nella delega alle Regioni disposta dall'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, rispetto all'esercizio delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile (successivamente abrogato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), che operino, tra l'altro, nella materia dell'assistenza e della beneficenza pubblica e le cui finalità statutarie si esauriscano nell'ambito delle regioni;
- successivamente, con l'art. 10 della legge novembre 2000, n. 328:

  - il Governo è stato delegato ad emanare un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;
  - è stato previsto l'inserimento delle IPAB che operano nel campo socio-assistenziale nella rete locale dei servizi e delle prestazioni, il loro coinvolgimento nella programmazione regionale, nonché la possibilità di trasformare le IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato;
- da ultimo, con D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 è stato attuato il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, prevedendo la loro trasformazione in "aziende pubbliche di servizi alla persona" oppure in "persone giuridiche di diritto privato" ed individuando i criteri per addivenire a detta trasformazione;

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione della legge n. 328 del 2000 e del D. Lgs 4 maggio 2001, n. 207, la Regione Calabria, nell'ambito della più ampia operazione di riordino del sistema integrato degli interventi in materia sociale e assistenziale, ha adottato la legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003, dedicando alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) l'intero art. 15 che recita testualmente: "*La regione considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fondi su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociale*".
- alla L.R. 23/2003 è seguita la deliberazione n. 364/2009, con cui il Consiglio Regionale, nell'approvare il "Piano degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di zona - Triennio 2007-2009", ha ulteriormente evidenziato il forte ruolo sociale delle IPAB, riconoscendo la riforma di detti istituti quale "priorità di sistema" per l'amministrazione regionale, rispondente alle esigenze degli ambiti territoriali;

RITENUTO, pertanto, necessario, per le motivazioni esposte, approvare il disegno di legge recante "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.)", allegato alla presente deliberazione, unitamente agli allegati "A" Relazione Illustrativa e "B" Relazione tecnico finanziaria", per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il suddetto disegno di legge è stato redatto con il supporto tecnico giuridico del Settore "Ufficio Legislativo - Miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione";

VISTI l'allegato "A" Relazione Illustrativa e l'allegato "B" Relazione tecnico-finanziaria che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO che:

- il Dirigente generale ed il Dirigente dell'UOA del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale ed il Dirigente dell'UOA del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- il Dirigente generale ed i Dirigenti della U.O.A. del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

DEL PRESIDENTE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Welfare, prof.ssa Caterina Capponi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. **di approvare** il disegno di legge recante "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)", allegato alla presente deliberazione, unitamente agli allegati "A" Relazione Illustrativa e "B" Relazione tecnico-finanziaria", per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di trasmettere** al Consiglio regionale, a cura della segreteria di Giunta, il disegno di legge e i relativi allegati, conformemente a quanto previsto dagli artt. 34, lett. g) e 39 e seguenti dello Statuto della Regione Calabria;
3. **di disporre** a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.C. ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 art. 20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 art. 20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE [redacted]

VICE

IL PRESIDENTE [redacted]

(PIETROPAOLO)

allegato alla deliberazione n. 329 del 26 GIU. 2025

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 471158 del 26/06/2025

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale
tramite sistema documentale

dott. Tommaso Calabrò
Dirigente generale
del dipartimento "Salute e Welfare"
tramite sistema documentale

Avv. Sabina Scordo
Dirigente del Settore
Segreteria di Giunta
tramite sistema documentale

e p.c.

Prof. Caterina Capponi
Assessore al Welfare
tramite sistema documentale

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale *"Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) approvazione disegno di Legge."*. Riscontro nota prot. 468443 del 25/06/2025.

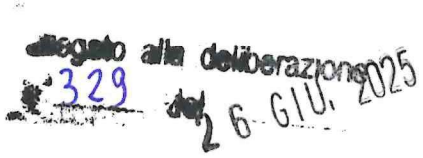
A riscontro della nota prot. 468443 del 25/06/2025, relativa alla proposta deliberativa *"Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) approvazione disegno di Legge."*, di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente Generale ed il Dirigente dell'UOA del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento *"non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale"*, si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

FILIPPO DE CELLO REGIONE CALABRIA

Viale Europa snc - Località Germaneto – 88100 Catanzaro
Cittadella Regionale Jole Santelli – 8° piano area Greco
0961.856200 – dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

Allegato… alla deliberazione di Giunta regionale n. …. del…….



Disegno di legge: <<Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)>>

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e successive modifiche, disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio della Regione Calabria.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle IPAB che svolgono attività con finalità socio-educative.

Art. 2
(Riordino delle IPAB)

1. Il riordino delle IPAB avviene attraverso la trasformazione nella forma di:
   a) Azienda Pubblica di Servizi alla persona, di seguito Azienda, alla quale si applicano le disposizioni di cui al capo II della presente legge;
   b) persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, alla quale si applicano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, e del capo III della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con regolamento:
   a) i requisiti minimi di carattere organizzativo, dimensionale ed economico-finanziario dell'Azienda, anche al fine di assicurare un'uniforme presenza sul territorio, in coerenza con la programmazione socio sanitaria regionale;
   b) i requisiti minimi di attività istituzionale obbligatoria delle persone giuridiche di diritto privato;
   c) il procedimento di trasformazione delle IPAB in Azienda o in persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro;
   d) il procedimento di estinzione delle IPAB.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le IPAB sono tenute a trasformarsi in Azienda o in persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro.

Art. 3
(Trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla persona)

1. Si trasformano in Azienda le IPAB che hanno i seguenti requisiti:
   a) presenza di un volume di bilancio delle attività e servizi erogati pari o superiore a Euro 300.000,00;
   b) presenza di un patrimonio mobiliare ed immobiliare di valore pari o

superiore a Euro 500.000,00.

2. Le IPAB deliberano la richiesta di trasformazione e la trasmettono entro quindici giorni, unitamente alla proposta di statuto della costituenda Azienda, al Dipartimento regionale competente per materia.
3. Acquisito il parere del comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale in cui ha sede l'IPAB, o, in mancanza del medesimo, decorsi trenta giorni, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, provvede all'approvazione della trasformazione dell'IPAB e dello schema di statuto. La Giunta con il medesimo provvedimento nomina il commissario straordinario per gli adempimenti di cui all'art. 4, con oneri a carico dell'Ente commissariato.
4. La trasformazione in Azienda è esclusa quando ricorrono le condizioni per l'estinzione ai sensi dell'art. 6.
5. È ammessa la fusione di due o più IPAB in un'unica Azienda quando le dimensioni dell'istituzione non giustificano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico o nel caso in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio risultano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto, valutate le eventuali specificità nei servizi offerti, l'esperienza settoriale maturata, gli standard qualitativi.
6. In caso di fusione delle IPAB, lo statuto dell'ente che ne deriva deve prevedere il rispetto delle finalità istituzionali previste dalle IPAB originarie, con particolare riferimento alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento, nonché ai vincoli di destinazione dei beni. Nel procedimento di fusione deve essere assicurato il mantenimento degli standard delle rispettive istituzioni originarie, privilegiando, ove possibile e nel rispetto degli ambiti territoriali, le fusioni tra IPAB che abbiano finalità analoghe o convergenti.

Art. 4
(Disposizioni transitorie per la trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla persona)

1. Gli organi delle IPAB restano in carica fino alla nomina del Commissario straordinario di cui all'art. 3, comma 3.
2. Il commissario, in qualità di amministratore straordinario dell'Azienda, pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio dell'Azienda fino all'insediamento dei relativi organi.
3. Il commissario straordinario approva lo statuto dell'Azienda sulla base dello schema adottato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5
(Trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato)

1. Le IPAB che non hanno i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3, se ricorrono le condizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale), si trasformano in persone giuridiche di

diritto privato senza fini di lucro secondo il procedimento disciplinato nel regolamento di cui all'art. 2, comma 2, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) e della normativa regionale vigente in materia.

Art. 6
(Estinzione delle IPAB)

1. Le IPAB sono estinte quando non hanno i requisiti per la trasformazione in Azienda o in persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro oppure quando risultano inattive da almeno due anni, ovvero risultano esaurite, o non più conseguibili, le finalità previste negli statuti o nelle tavole di fondazione.
2. L'estinzione è dichiarata dalla Giunta regionale su richiesta delle IPAB o del comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale in cui hanno sede legale.
3. Il patrimonio residuo dell'IPAB estinta è attribuito ad altra IPAB con le medesime finalità ed operante nello stesso ambito territoriale sociale o, in mancanza, previa accettazione, al comune capofila dell'ambito territoriale sociale in cui l'ente ha sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali.
4. Il personale in essere presso l'IPAB estinta è assegnato, con il provvedimento di estinzione, all'ente al quale è attribuito il patrimonio.
5. Nel caso di IPAB in condizioni di grave dissesto, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale competente per materia, dell'IPAB medesima o del comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando, contestualmente, un commissario liquidatore con oneri a carico del medesimo ente commissariato, per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni.

Art. 7
(Poteri Sostitutivi)

1. Nel caso in cui l'IPAB non abbia attivato le procedure necessarie per la trasformazione in Azienda o in persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, entro il termine di cui all'art. 2, comma 3, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere da parte del Dipartimento regionale competente per materia, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente commissariato, per provvedere, in via sostitutiva, alla trasformazione sulla base dei criteri e delle modalità stabilite con la presente legge e con il regolamento previsto all'art. 2, comma 2.
2. Il commissario ad acta di cui al comma 1, valuta l'eventuale sussistenza delle condizioni previste per l'estinzione ai sensi dell'art. 6.

Art. 8
(Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali)

1. Le Aziende e le persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro partecipano al sistema integrato dei servizi di cui alla Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 nelle forme e con le modalità previste dagli strumenti di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

CAPO II

DISPOSIZIONI SULLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 9
(Autonomia e organizzazione)

1. L'Azienda ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia giuridica e amministrativa, in particolare statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica e non ha scopo di lucro; informa la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ed è sottoposta alla vigilanza del comune capofila dell'ambito territoriale sociale in cui ha sede legale l'Azienda.
2. L'organizzazione e l'attività dell'Azienda si conformano ai principi sanciti nell'art. 6 del d.lgs. n. 207/2001.
3. L'Azienda subentra alle IPAB in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, ai sensi del comma 1, dell'art. 4 del D. lgs. 207/2001.

Art. 10
(Organi)

1. Gli organi dell'Azienda sono:
   a) il Presidente;
   b) il Consiglio di Amministrazione;
   c) il Direttore;
   d) il Revisore Unico.

Art. 11
(Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda e la rappresenta in giudizio.
2. La nomina e le funzioni del Presidente sono definite nello statuto che disciplina, altresì, le modalità di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Art. 12

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è l'organo di programmazione, indirizzo e controllo ed è composto da tre membri, compreso il Presidente, così nominati:
   a) un componente nominato dalla Giunta regionale;
   b) un componente nominato dal comune capofila dell'ambito territoriale sociale in cui ha sede legale l'Azienda;
   c) un componente nominato dagli originari fondatori o loro discendenti o comunque da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori.
2. È fatta salva la possibilità per lo statuto di prevedere un organo di amministrazione composto da cinque membri, di cui due nominati dalla Giunta regionale, due nominati dal comune capofila dell'ambito territoriale sociale in cui ha la sede legale l'Azienda e uno nominato dagli originari fondatori o loro discendenti o comunque da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori.
3. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
   a) l'elezione del Presidente e, ove previsto dallo statuto, del vicepresidente;
   b) la nomina del direttore e del revisore unico;
   c) la definizione di obiettivi, priorità e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione del sistema integrato dei servizi;
   d) l'individuazione e l'assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;
   e) l'approvazione dei bilanci e del conto economico;
   f) la verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
   g) la deliberazione dei programmi di dismissione, conservazione, valorizzazione ed acquisto di beni immobili nel rispetto delle prescrizioni regionali;
   h) l'approvazione dello statuto e le relative modifiche, i regolamenti interni di organizzazione e contabilità e le relative modifiche;
   i) l'autorizzazione del Presidente a rappresentarla in giudizio;
   j) la deliberazione della fusione delle Aziende;
   k) la deliberazione dell'estinzione dell'Azienda;
   l) ogni altra funzione attribuita dallo statuto.
4. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso, l'atto di decadenza è adottato dal comune che opera la vigilanza sull'Azienda di servizi alla persona, dandone tempestiva comunicazione alla Regione ed ai comuni interessati.

Art. 13
(Cause di incompatibilità e di inconferibilità)

1. Sono incompatibili con la carica di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione i dirigenti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che operano nel territorio nel quale l'Azienda ha la sede legale,

nonché i dirigenti delle strutture private convenzionate con l'Azienda sanitaria locale, ferme restando le cause di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

2. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore dell'Azienda o dall'accertamento della causa di incompatibilità sopravvenuta. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica di amministratore dell'Azienda. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza, provvede il comune che esercita la vigilanza sull'Azienda.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione:
    a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
    b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
    c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
    d) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che hanno cagionato il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
    e) coloro che hanno una lite pendente con l'Azienda o versano in stato di morosità verso la stessa, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori e i dipendenti con potere di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda.

Art. 14
(Direttore)

1. La gestione dell'Azienda e la sua attività amministrativa è affidata ad un Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, sulla base dei requisiti e dei criteri definiti dallo statuto.
2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il conferimento di incarichi dirigenziali, per la nomina a Direttore dell'Azienda sono comunque richiesti il possesso del diploma di laurea e una comprovata esperienza professionale e funzionale, adeguata allo svolgimento dello specifico incarico.
3. Si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.
5. Il Direttore dell'Azienda cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,

compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e risponde dei risultati della gestione e della propria attività al medesimo Consiglio. L'esito negativo della valutazione è condizione per poter procedere alla revoca dell'incarico di Direttore da parte del Consiglio di amministrazione. Il Direttore svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi di governo dell'Azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e partecipa, secondo la programmazione definita dall'ente, ad attività di formazione e aggiornamento inerenti alle proprie competenze.

Art. 15
(Revisore unico)

1. Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico, nominato dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
2. Il Revisore resta in carica quanto il Consiglio di amministrazione e può essere confermato una sola volta.
3. Il Revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme inerenti all'amministrazione, alla contabilità e a quelle fiscali, controlla che la gestione dell'Azienda sia improntata a criteri di efficienza e di efficacia, nonché alla tutela dell'interesse pubblico.
4. Il Revisore trasmette al Presidente i risultati della sua attività e relaziona annualmente sugli esiti delle verifiche effettuate.
5. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli altri organi dell'Azienda e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal direttore e dai dipendenti dell'Azienda.
6. Il revisore non può assumere incarichi o consulenze presso l'Azienda o presso organismi dipendenti dalla stessa.

Art. 16
(Fusione)

1. La fusione tra Aziende può avvenire mediante la costituzione di una nuova Azienda o mediante incorporazione.
2. La fusione è deliberata da ciascuna Azienda che vi partecipa e lo statuto della nuova Azienda deve prevedere il rispetto delle originarie finalità statutarie degli enti.

Art. 17
(Estinzione)

1. Nel caso in cui venga a mancare il fine perseguito o non sussistono più le condizioni economiche e finanziarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale, il Consiglio di amministrazione delibera l'estinzione dell'Azienda. La deliberazione è trasmessa, entro sessanta giorni, al comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale in cui ha sede legale l'Azienda e alla Regione.
2. Nell'ipotesi in cui l'Azienda non abbia deliberato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale, su richiesta del comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale in cui ha sede l'Azienda, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente commissariato, per il compimento degli adempimenti finalizzati alla dichiarazione di estinzione.
3. L'Azienda che si trova in condizioni economiche di grave dissesto è soppressa e posta in liquidazione sulla base dei principi desumibili dalla legge del 4 dicembre 1956, n. 1404.
4. Il patrimonio residuo è attribuito prioritariamente ad altra Azienda operante nello stesso ambito territoriale sociale dell'Azienda estinta ovvero, in mancanza, previa accettazione, al comune capofila dell'ambito territoriale sociale in cui l'Azienda ha la sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali.

Art. 18
(Vigilanza)

1. Il comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale in cui ha sede legale l'Azienda esercita la vigilanza sull'Azienda stessa. In particolare:
   a) sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento delle stesse sia conforme alla normativa vigente e alle indicazioni della programmazione dell'ambito territoriale sociale;
   b) sui risultati di gestione. A tal fine, l'Azienda trasmette annualmente, al comune, il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, nonché una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti.
2. Nell'ambito dei poteri di vigilanza, il comune può sciogliere, previa diffida, gli organi dell'Azienda e può nominare un commissario con oneri a carico dell'ente commissariato qualora gli amministratori di essa compiano gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o qualora si riscontrino gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, ovvero casi di irregolare costituzione dell'organo di governo, nonché in caso di accertata inattività dell'Azienda. Gli organi sono ricostituiti entro novanta giorni dallo scioglimento.

Art. 19
(Contabilità)

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Aziende si informa al principio del pareggio di bilancio.

2. Si applicano i principi contabili disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
3. Ciascuna Azienda, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, adotta un regolamento di contabilità per la disciplina del proprio sistema contabile, prevedendo, in particolare, l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa, nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche dei risultati raggiunti, anche da parte del revisore unico di cui all'art. 15.

Art. 20
(Patrimonio)

1. I beni mobili e immobili che l'Azienda destina ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma 2, del codice civile. Gli stessi non possono essere alienati o ceduti a qualsiasi titolo se non, previa autorizzazione del comune capofila dell'ambito territoriale sociale in cui ha la sede legale l'Azienda, mediante sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.
2. La gestione del patrimonio disponibile dell'Azienda pubblica si esercita in piena autonomia e si ispira ai seguenti principi:
   a) conservazione per quanto possibile della dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale;
   b) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore;
   c) incremento della redditività annua ai fini di un miglioramento economico e gestionale;
   d) conservazione, manutenzione, ristrutturazione e adeguamento del patrimonio immobiliare.

Art. 21
(Personale)

1. La trasformazione delle IPAB in Azienda non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro. Il personale dipendente a tempo indeterminato mantiene il trattamento giuridico ed economico, fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ha natura privatistica e si applica il contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO

Art. 22
(Disposizioni generali)

1. Le associazioni e fondazioni in cui si trasformano le IPAB sono persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale.
2. Trovano applicazione le disposizioni del Codice del Terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) alle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro che erogano servizi sociali.
3. Le persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro subentrano alle IPAB in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, ai sensi del comma 1, dell'art. 4 del D.lgs. n. 207/2001.

Art. 23
(Personale)

1. La trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente. Eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza.
2. I dipendenti delle persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro sono soggetti agli istituti economici e giuridici previsti dalla disciplina contrattuale applicabile.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

allegato alla deliberazione 329 del 6 GIU. 2023

Allegato "B" alla deliberazione di giunta n. ____del_____

Relazione tecnico-finanziaria

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale"
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente

Con il presente disegno di legge, la Regione Calabria interviene per riformare e riorganizzare le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) esistenti, assicurando una concreta e puntuale attuazione della normativa vigente. Tale intervento ha come obiettivo quello di completare il percorso di riforma avviato con la L.R. n. 23/2003 e preservare e valorizzare al contempo il ruolo fondamentale che le IPAB hanno svolto in passato e svolgono tuttora all'interno del sistema di welfare locale.
Il disegno di legge in argomento si compone di **n. 25 articoli** di carattere ordinamentale che disciplinano il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) con sede legale nel territorio della Regione Calabria. Ispirandosi ai principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e successive modifiche, il presente disegno di legge traccia il percorso di trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona oppure in persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro, individuando i criteri e le modalità per la loro trasformazione.
Tra gli articoli che compongono il disegno di legge, l'art. 24 del CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI recante "Clausola di invarianza finanziaria" prevede in modo specifico che l'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, poiché trattasi di una mera legge di riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1 - Ambito di applicazione	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, poiché disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio della Regione Calabria. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
2 - Riordino delle IPAB	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, poiché introduce le modalità di riordino delle IPAB, indicandone forma giuridica e tempistiche La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
3 - Trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla persona	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, che disciplina la trasformazione delle IPAB in Azienda Pubblica di Servizi alla persona declinandone requisiti e modalità. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale

Allegato "B" alla deliberazione di giunta n. ____del_____

4 - Disposizioni transitorie per la trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla persona	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale recante le disposizioni transitorie per la trasformazione delle IPAB in Azienda pubblica di servizi alla persona. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
5 - Trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che disciplina la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
6 - Estinzione delle IPAB	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale. Definisce i casi e le modalità di estinzione delle IPAB. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
7 - Poteri Sostitutivi	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che prevede l'attivazione dei poteri sostitutivi attraverso la nomina di un commissario ad acta, incaricato di intervenire nei casi di inerzia da parte delle IPAB nel loro processo di trasformazione. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
8 - Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale poiché prevede la partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali di cui alla L.R. 23/2003 delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
9 - Autonomia e organizzazione	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che sancisce l'autonomia giuridica, amministrativa, statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica dell'Azienda Pubblica di Servizi. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
10 - Organi	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale poiché individua gli organi delle aziende pubbliche di servizi alla persona, i cui oneri sono a carico del bilancio delle Aziende medesime. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
11 - Presidente	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che riconosce il Presidente delle aziende pubbliche di servizi alla persona quale legale rappresentante delle stesse e le rappresenta anche in giudizio. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale

Allegato "B" alla deliberazione di giunta n. ____del_____

12 - Consiglio di amministrazione	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale con la quale vengono disciplinati la composizione, i poteri, le funzioni e le cause e le modalità di decadenza del Consiglio di Amministrazione. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
13 - Cause di incompatibilità e di inconferibilità	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che indica le cause di incompatibilità e inconferibilità del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, stabilendo anche le ipotesi di decadenza. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
14 - Direttore	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che disciplina poteri, le funzioni e le responsabilità del Direttore dell'azienda pubblica di servizi alla persona. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
15 - Revisore unico	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che prevede un revisore unico nominato dal Consiglio di Amministrazione, declinando poteri, funzioni e durata dell'incarico. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
16 - Fusione	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale la quale prevede la fusione tra Aziende pubbliche di servizi alla persona mediante la costituzione di una nuova Azienda o mediante incorporazione. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
17 - Estinzione	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che prevede le ipotesi di estinzione delle aziende pubbliche di servizi alla persona. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
18 - Vigilanza	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che attribuisce al comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale in cui ha sede legale l'Azienda i poteri di vigilanza. Le attività svolte dal comune capofila vengono effettuate con le risorse umane e strumentali già in dotazione presso lo stesso e nei limiti delle risorse disponibili. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
19 - Contabilità	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale poiché contiene i principi a cui si deve informare la contabilità delle Aziende, nonché l'adozione di un regolamento contabile che prevede un'organizzazione per centri di costo. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

Allegato "B" alla deliberazione di giunta n. ____del_____

20 - Patrimonio	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che disciplina il patrimonio delle Aziende, descrivendo i principi a cui si ispira la gestione del patrimonio disponibile. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
21 - Personale	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che indica le modalità di gestione del personale nel processo di trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla persona. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
22 - Disposizioni generali	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, poiché introduce disposizioni generali sulle persone giuridiche di diritto privato. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
23 - Personale	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, indica le modalità di gestione del personale nel processo di trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
24 - Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che dispone in modo specifico che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
25 - Entrata in vigore	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, poiché prevede l'entrata in vigore della legge. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione**: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica**: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa**: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione**: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;

Allegato "B" alla deliberazione di giunta n. ____del_____

- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Missione/Programma / capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//

allegato alla deliberazione n. 329 del 26 GIU. 2025

Allegato "A" alla deliberazione di giunta n. _____del_____

Disegno di legge recante "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ai sensi dell'art. 39 dello Statuto

Con l'acronimo IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) si identificano quelle opere benefiche presenti sul territorio che, interpretando un'esigenza comune a tutte le società, svolgevano un'attività solidale di sostegno alla parte più fragile della popolazione locale.

In origine, la nascita degli enti benevoli è avvenuta ad opera dell'iniziativa di soggetti privati, sia di matrice religiosa che di matrice laica, quando la beneficenza aveva esclusivamente una natura caritativa e filantropica.

Con la nascita del concetto di interesse pubblico e l'affermarsi delle democrazie moderne questi istituti sono stati oggetto dell'intervento statale che, in un primo momento, ha previsto la compresenza della disciplina pubblicistica con quella privatistica, fino ad arrivare all'approvazione della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (c.d. legge Crispi). Quest'ultima ha determinato una vera e propria rivoluzione nell'ordinamento degli enti benevoli, prevedendo la trasformazione degli stessi da enti di diritto privato a Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (Ipab), con la conseguente uniformazione dei criteri di funzionamento, della disciplina amministrativa e del sistema dei controlli.

Negli anni sessanta ha avuto inizio un lento e progressivo processo di "depubblicizzazione" delle IPAB, ossia un processo di trasformazione che mirava a modernizzare il sistema di assistenza sociale, rendendolo più flessibile e autonomo attraverso la partecipazione del privato all'erogazione dei servizi sociali, configurandosi, in tal senso, in fondazioni e associazioni riconosciute. In questa direzione, un ruolo fondamentale è stato assunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988, che ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata"*.

Il processo di trasformazione si è consolidato con la legge 8 novembre 2000, n. 328 e, nello specifico, con l'articolo 10, il quale ha previsto l'inserimento delle IPAB che operano nel campo socio-assistenziale nella rete locale dei servizi e delle prestazioni, con la possibilità per le Regioni di definire criteri e modalità per la loro trasformazione, nonché il loro inserimento nella programmazione regionale.

La legge n. 328/2000 ha, inoltre, demandato al Governo, l'emanazione di un decreto legislativo in materia di riordino del sistema delle IPAB, avvenuto poi con il D. Lgs. n. 207/2001, attraverso il quale le IPAB sono state ricondotte a due tipologie: aziende pubbliche di servizi alla persona oppure in persone giuridiche di diritto privato.

La Regione Calabria, nell'ambito della più ampia operazione di riordino del sistema integrato degli interventi in materia sociale e assistenziale, ha adottato la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 dedicando alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) l'art. 15 a norma del quale *"la regione considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fondi su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociale"*.

Infine, con la deliberazione n. 364 del 6 agosto 2009, il Consiglio Regionale, nell'approvare il "Piano degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di zona - Triennio 2007-2009", ha

Allegato "A" alla deliberazione di giunta n. _____del_____

ulteriormente evidenziato il forte ruolo sociale delle IPAB, riconoscendo la riforma di detti istituti quale "priorità di sistema" per l'amministrazione regionale, rispondente alle esigenze degli ambiti territoriali.

In quest'ottica, al fine di completare il percorso avviato con la L.R. n. 23/2003, la Regione Calabria interviene con il presente disegno di legge per riformare e riorganizzare le IPAB esistenti, assicurando una concreta e puntuale attuazione della normativa vigente, preservando e valorizzando, al contempo, il ruolo sociale che le IPAB rivestono all'interno del sistema di welfare locale.

Il disegno di legge si compone di **n. 25 articoli** per come di seguito illustrato:

L'articolo 1 descrive l'ambito di applicazione.
L'articolo 2 descrive le modalità di riordino delle IPAB, indicandone forma giuridica e tempistiche.
L'articolo 3 disciplina la trasformazione delle IPAB in Azienda Pubblica di Servizi alla persona declinandone requisiti e modalità.
L'articolo 4 reca disposizioni transitorie per la trasformazione delle IPAB in Azienda pubblica di servizi alla persona.
L'articolo 5 afferisce alla trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato.
L'articolo 6 disciplina i casi di estinzione delle IPAB.
L'articolo 7 prevede i poteri sostitutivi attraverso la nomina di un commissario ad acta, incaricato di intervenire nei casi di inerzia da parte delle IPAB, al fine di procedere alla trasformazione o estinzione dell'ente.
L'articolo 8 contempla il Sistema integrato dei servizi sociali di cui alla L.R. 26 novembre 2003, n. 23, definendo la partecipazione al medesimo delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro.
L'articolo 9 sancisce l'autonomia giuridica, amministrativa, statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica dell'Azienda Pubblica di Servizi la cui organizzazione si conforma ai principi dettati dall'art. 6 del D. Lgs. n. 207/2001.
L'articolo 10 elenca gli organi delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
L'articolo 11 prevede che il Presidente delle aziende pubbliche di servizi alla persona ne abbia la legale rappresentanza, anche in giudizio.
L'articolo 12 disciplina la composizione, i poteri, le funzioni e le cause e le modalità di decadenza del Consiglio di Amministrazione.
L'articolo 13 indica le cause di incompatibilità e inconferibilità del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, stabilendo anche le ipotesi di decadenza.
L'articolo 14 disciplina poteri, funzioni e responsabilità del Direttore dell'azienda pubblica di servizi alla persona.
L'articolo 15 prevede che il revisore sia unico e sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, declinando poteri, funzioni e durata dell'incarico.
L'articolo 16 è relativo all'ipotesi di fusione fra aziende pubbliche di servizi alla persona.
L'articolo 17 disciplina l'ipotesi di estinzione delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
L'articolo 18 attribuisce poteri di vigilanza al comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale in cui ha sede legale l'Azienda.
L'articolo 19 indica i principi a cui si deve informare la contabilità delle Aziende e l'adozione di un regolamento contabile che prevede un'organizzazione per centri di costo.
L'articolo 20 disciplina il patrimonio dell'Asp, descrivendo i principi a cui si ispira la gestione del patrimonio disponibile.
L'articolo 21 indica la gestione del personale nel processo di trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla persona.
L'articolo 22 introduce disposizioni generali sulle persone giuridiche di diritto privato.

Allegato "A" alla deliberazione di giunta n. _____del_____

L'articolo 23 indica la gestione del personale nel processo di trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato.
L'articolo 24 stabilisce che la legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
L'articolo 25 prevede l'entrata in vigore della legge.



NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

LEGGE 17 luglio 1890 , n. 6972

Sulle Opere Pie. (090U6972)

Vigente al : 1-7-2025

I.

Delle **((istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza))**.

Art. 1

Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine: (3) (4)

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione quegl'istituti a

favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione e dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati. (3) (4)

((11))

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

AGGIORNAMENTO (11)

La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo - 7 aprile 1988, n. 396 (in G.U. 1° s.s. 13/04/1988, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata".

Art. 2

Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci, o con oblazioni di terzi;

b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

c) le società ed associazioni regolato dal codice civile e dal codice di commercio.

I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni senza la preventiva autorizzazione del Sottoprefetto e sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità medesima, allo scopo di impedire abusi della pubblica fiducia. (3) **((4))**

Il Sottoprefetto ha facoltà di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza, aventi per fine il ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia, o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza e della beneficenza. (3) **((4))**

Sono salve le attribuzioni spettanti al Prefetto in materia di pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie. (3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 3

In ogni comune è instituita una congregazione di carità con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.

Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l'art. 832 del codice civile.

II.

Degli amministratori delle **((istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza))**.

Art. 4

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono amministrate dalla congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.(3)**((4))**

Delle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e dei sordomuti deve far parte possibilmente un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominato dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione.(3)**((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30

dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 5

((La Congregazione di carità è amministrata da un presidente assistito da un Comitato di patroni composto di 4 membri nei Comuni con popolazione non superiore ai 20,000 abitanti, di 6 nei Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 100,000 abitanti e di 8 nei Comuni con più di 100,000 abitanti.

Il presidente è nominato dal prefetto tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; i patroni sono nominati dal prefetto stesso su terne presentate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Nei Comuni ove manchino Associazioni sindacali riconosciute nel modo anzidetto, la designazione delle terne è fatta dalle Associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il Comune per il quale la designazione stessa è richiesta. Le persone designate debbono però appartenere, per residenza o per esercizio di attività produttiva, al Comune stesso.

Tanto il presidente quanto i patroni durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.

Per deliberazione del presidente, sentito il parere dei Comitato dei patroni, à sensi dell'articolo seguente, può essere ammesso a far parte del Comitato stesso, avuto riguardo all'indole della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.

Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole dell'istituzione e della rilevanza del patrimonio, può esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'Opera pia amministrata dalla Congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.

L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la rendita netta derivante, secondo i casi, dalla liberalità o dal patrimonio dell'opera amministrata, ecceda rispettivamente a somma di L. 1000 per i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, di L. 2000 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 20,000 abitanti, di L. 3000 per i Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 50,000 abitanti, di L. 5000 per i Comuni con più di 50,000 abitanti)).

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 6

IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA DISPOSTO (CON L'ART. 5) CHE IL PRESENTE ARTICOLO È SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 5 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del

predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 7

Spetta alla congregazione di carità di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 8

La congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.

Art. 9

La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 10

I membri dalla congregazione di carità e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica, che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.

Art. 11

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza: (3) (4)

a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge stessa;

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura o d'altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;

c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carità o d'altra istituzione di beneficenza, o responsabili

delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.

Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore;

e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità.

((Essi possono inoltre far parte di Comitati di erogazione di assistenza, che le Congregazioni di carità abbiano istituiti, ed anche delle Congregazioni stesse nei casi contemplati negli ultimi tre capoversi dell'art. 5)).

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura

che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 17 LUGLIO 1919, N. 1176))

Art. 13

Incorre in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, salvo l'applicazione del codice penale, quando siavi reato:

1° colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilità stabilito nell'articolo 11 e da esso conosciuto, assuma lo ufficio;

2° colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo di incompatibilità sia sopraggiunto e gli sia noto; compiendo atti che non sieno di mera conservazione o di stretta necessità; ovvero ritardando volontariamente le consegne.

Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilità la denunziò o ne propose il dubbio; ovvero se la esistenza dell'incompatibilità fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della congregazione, del collegio o consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione della penalità, sebbene al seguito dei ricorsi, o per provvedimenti d'ufficio la incompatibilità sia stata dalle autorità superiori dichiarata esistente.

Art. 14

Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carità sono mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente.

Art. 15

Chi fa parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, né può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione. (3) **((4))**

Non può inoltre concorrere, direttamente né indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o con l'istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto; salvo che si tratti di locazioni ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi. (3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30

dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 16

La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di sottoprefettura o di altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa, ed al sindaco del comune.

Art. 17

I contravventori agli art. 15 e 16 incorrono in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, nella decadenza dall'ufficio di componente la congregazione di carità o di amministratore di altra istituzione di beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato.

L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto.

Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullità, può farla valere o dedurla l'autorità politica.

III.

Dell'amministrazione e contabilità.

Art. 18

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 19

Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 20

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio preventivo.

Le amministrazioni delle istituzioni di seconda classe debbono formare il bilancio preventivo ogni tre anni. Qualunque variazione da apportare, per circostanze sopravvenute, al bilancio di tali istituzioni, durante il triennio, dev'essere sottoposta all'approvazione tutoria.

In ogni Provincia le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda classe debbono essere

distribuite in tre gruppi, a cura del Prefetto, il quale stabilisce, per ciascuno dei gruppi, l'anno iniziale del bilancio triennale, a decorrere dal 1925.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avrà effetto dal giorno 10 gennaio 1916.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 21

Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione.

I tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Qualora il conto non sia presentato entro tale termine il Prefetto lo fa compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una multa da L. 1000 a L. 10,000 da stabilirsi dal Prefetto e che viene devoluta a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal Prefetto stesso.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto è deferito al Prefetto che lo esegue per mezzo di apposito Commissario in sostituzione dell'amministrazione. Il Commissario accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.

Della deliberazione dell'amministrazione o del Commissario sul conto è data notizia al contabile in quanto porti variazioni al carico o discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione entro 30 giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione ed a tutti gli atti ed i documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il presidente della istituzione, per mezzo di avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta, deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e gli amministratori, nonché qualunque cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.

Trascorso il termine suindicato il conto è trasmesso allo ufficio di Prefettura con i documenti giustificativi della entrata e della spesa ed è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate.**((10))**

La decisione del Consiglio di prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma sesto e contro di essa è ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualunque cittadino ancorché non abbia previamente reclamato al Consiglio di prefettura.**((10))**

Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di prefettura, ai sensi del comma precedente.**((10))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

AGGIORNAMENTO (10)

La Corte Costituzionale con sentenza 17 maggio - 3 giugno 1966, n. 55 (in G.U. 1° s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale: [...] b) delle seguenti disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: art. 21 (così come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257), comma terzultimo - limitatamente alla parte in cui dispone che il conto "è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate" -, nonché comma penultimo e comma ultimo; art. 30 (così come modificato dall'art. 3 del citato decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257), comma quinto".

Art. 22

La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all'esattore comunale.

Solo in vista di circostanze eccezionali, il Sottoprefetto può autorizzare l'appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovrà corrispondere di regola un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l'esattore comunale.

I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.

Le deliberazioni relative ai servizi di riscossione e tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri sono soggette all'approvazione del Sottoprefetto.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 23

Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio pestali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza

dell'istituto di beneficenza coll'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Ai depositi nelle casse postali di risparmio non è applicabile il disposto degli art. 4 e 6 della legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 3ª).

Art. 24

Le entrate degli istituti pubblici di beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.(3) **((4))**

Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura

che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 25

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. È derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536. (3) (4)

Con autorizzazione della giunta provinciale amministrativa può essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore.

((Il prefetto può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunciate in tale materia)).

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 26

Le alienazioni, locazioni od altri simili contratti e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre L. 3000, per le istituzioni di prima classe, e di oltre L. 1000, per le istituzioni di seconda classe, debbono essere fatti, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato. **((8))**

Il Sottoprefetto può consentire con provvedimento motivato la trattativa o la licitazione privata, o altre forme di contrattazione.

(3) (4)

AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avrà effetto dal giorno 10 gennaio 1916.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

AGGIORNAMENTO (8)

La L. 26 aprile 1954, n. 251, nel modificare l'art. 10, comma 1 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I valori indicati nel primo comma dell'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono elevati, rispettivamente, a lire 2.500.000 e a lire 400.000".

Art. 27

I beni immobili delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento. (3) **((4))**

Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione,

a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 28

Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verrà determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa.

Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

Art. 29

Quando gli amministratori e gl'impiegati di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorché non vi siano gli estremi di reato, abbiano recato un danno economico all'istituzione, la Giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'istituzione, né quelle degli amministratori o degli impiegati ma servono per ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi e valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in Camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

La domanda pei provvedimenti conservativi e per la omologazione agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonché l'azione giudiziaria di responsabilità, quando è preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa, può essere promossa dall'autorità di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito dell'autorità medesima, non vi adempia.
(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione,

a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 30

Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari. (3) (4)

Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratti impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati ed approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio ed in solido.

Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilità di cui al comma precedente:

a) quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose e d'opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

b) quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente e ne sia derivato un danno a quest'ultimo;

c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorché le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di

legge.

Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, dall'esattore-tesoriere in fuori, s'inserisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e ciò senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Le cause di responsabilità di cui ai precedenti commi potranno essere iniziate di ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto. **((10))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

AGGIORNAMENTO (10)

La Corte Costituzionale con sentenza 17 maggio - 3 giugno 1966, n. 55 (in G.U. 1° s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale: [...] b) delle seguenti disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: art. 21 (così come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257), comma terzultimo - limitatamente alla parte in cui dispone che il conto "è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate" -, nonché comma penultimo e comma ultimo; art. 30 (così come modificato dall'art. 3 del citato decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257), comma quinto".

Art. 31

Le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni. (3) (4)

Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza. (3) (4)

Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali qualunque sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, è obbligatorio il pubblico concorso. (3) (4)

((A parità di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che già prestino servizio presso l'ospedale come assistenti o aiuti e che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superato i limiti di età prescritti dal bando)).

In caso di dissenso, il Sottoprefetto determina se e con quali condizioni tali facoltà possano essere esercitate. (3) (4)

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 32

Il Governo del Re curerà che alle istituzioni di beneficenza sieno applicate le disposizioni seguenti, ogni qualvolta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione; salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:

1. le deliberazioni delle congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; (3) **((4))**

2. i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio d'ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione;

3. gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dai rispettivi consigli ed il prefetto la può promuovere;

4. i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del membro anziano;

5. quando a capo delle istituzioni di beneficenza non si trovino uno o più amministratori stipendiati o permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione, dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi parteciperà con gli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti

che saranno stabiliti negli statuti stessi.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 33

All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvederà:

a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;

b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione;

c) per tutte le altre istituzioni, nei medi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.

Art. 34

Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali è richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.

Nello stesso termine deve esser rimessa all'autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di quest'articolo.

IV.

Della tutela.

Art. 35

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 36

Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per sé stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o annienti rispettivamente i capitoli, cui si riferisce, in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;

b) le deliberazioni relative a locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente i nove anni;

c) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore superiore a L. 3000 e quelle delle altre istituzioni per un valore superiore a L. 1000;

d) le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza del Tribunale e tutte le deliberazioni per stare in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta in ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;

e) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati e salariati;

f) i regolamenti interni di amministrazione.

Alle sedute della Giunta assiste, con voto consultivo, il ragioniere capo della prefettura, quando siano trattati affari attinenti alla finanza delle istituzioni.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 37

Qualora la giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.

Art. 38

IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA DISPOSTO (CON L'ART.
19) CHE IL PRESENTE ARTICOLO È SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 36 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 39

La Giunta provinciale amministrativa, in occasione dell'esame dei bilanci preventivi:

1° Cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riducano al minimo necessario le spese di amministrazione e di personale ed, in caso di inadempienza, vi provvede direttamente; quando occorra a tal uopo una modifica degli statuti o dei regolamenti, invita le amministrazioni a farne proposta entro un congruo termine, salvi i provvedimenti d'ufficio, a norma dell'art. 45 della legge:

2° Stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in stato di abbandono materiale o morale;

3° Inscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione,

a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 40

La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare, a spese della istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che creda necessarie al suo controllo.

Art. 41

Un sommario delle deliberazioni della giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della prefettura.

Art. 42

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Prefetti, e chiunque altro vi abbia interesse, possono ricorrere, nel termine di quindici giorni, al Ministro dell'interno, il quale provvede definitivamente.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 43

ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

V.

Della vigilanza e ingerenza governativa.

Art. 44

Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

((In ogni provincia il prefetto incarica un consigliere di prefettura di vigilare sull'osservanza delle leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza)).

Art. 45

Qualora la giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 39, spetta al prefetto di fare al ministero dell'interno le proposte che crederà necessarie.

Art. 46

Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli istituti di assistenza e beneficenza, quando un'amministrazione, dopo di essere stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti dell'istituzione, ovvero

pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto del Prefetto, previo il parere del Consiglio di prefettura.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 47

Se l'amministrazione disciolta è la congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale; questa può farne delegazione ad uno o più dei suoi membri.

Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione.

Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non più di tre mesi.

L'indennità del commissario è a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 48

Quando un'istituzione pubblica di assistenza, e beneficenza interessi più Provincie o più Comuni, può, nei casi contemplati dall'art. 46, essere sciolta l'amministrazione e nominato un Commissario, che ne assume la gestione temporanea per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola provincia o Comuni di una sola Provincia; per non più di un anno, se interessi più Provincie o Comuni di diverse Provincie.

Il provvedimento è adottato con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio di prefettura, nel primo caso; con decreto del Ministro dell'interno nel secondo.

L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.
(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 49

Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza la gestione temporanea spetta di diritto alla congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria. (3) **((4))**

Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro sei mesi.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 50

Il Sottoprefetto, di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, può ordinare in ogni tempo

inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.(3)(4)

((Quando l'Amministrazione di un'istituzione, malgrado le ingiunzioni della autorità superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o regolamenti o non spedisca i mandati, il Sottoprefetto provvede di ufficio anche per mezzo di un delegato speciale)).

Quando gravi motivi di interesse dell'istituto, o di ordine pubblico lo richiedano, il Sottoprefetto può anche sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riferendone al Prefetto, per gli ulteriori provvedimenti, a norma dell'art. 46.(3)(4)

Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati si provvede ai termini degli art. 29 e 30.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi

capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 51

La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con amministrazione propria, è fatta con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi si intenda adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere nell'avvenire.

La fondazione di nuove istituzioni può anche essere promossa d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto.

Contro il provvedimento che autorizza o nega le fondazioni di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è ammesso il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 52

Il Sottoprefetto può chiedere copia delle deliberazioni e dei provvedimenti delle istituzioni pubbliche 'di assistenza e beneficenza per le quali non sia richiesta l'approvazione tutoria.(3)**((4))**

L'esecutorietà delle deliberazioni di cui venga richiesta copia rimane sospesa di diritto.(3)**((4))**

Quando la deliberazione o il provvedimento contengano violazioni di legge o di regolamento o di statuti speciali aventi forza di legge, il Sottoprefetto può pronunziarne l'annullamento con decreto motivato, entro quindici giorni da quello in cui ne abbia ricevuta copia.(3)**((4))**

Contro il decreto del Sottoprefetto, che dev'essere comunicato immediatamente all'amministrazione dell'istituto, l'amministrazione medesima e gli interessati, entro il termine di giorni quindici, possono ricorrere al Prefetto, che decide con provvedimento definitivo.(3)**((4))**

S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini di cui agli art. 46 e 50.

Rimangono egualmente salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando si sieno violate le disposizioni delle leggi.

Tali nullità, qualora sieno stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, al seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale, udito il consiglio di Stato.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 52-bis

Il Sottoprefetto deve curare il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza e dei vari modi di erogazione nei singoli Comuni e nell'intero Circondario.

A questo scopo:

a) vigila sulla gestione delle Congregazioni di carità e delle istituzioni elemosiniere, affinchè l'erogazione della beneficenza si compia a seconda delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti;

b) promuove e, occorrendo, costituisce d'ufficio federazioni fra le istituzioni di assistenza e beneficenza del Circondario;

c) riceve le istanze di ricovero o di sussidio, da chiunque trasmesse o presentate, e le indirizza a quelle fra le istituzioni pubbliche o private di assistenza e beneficenza esistenti nel Circondario, che ritenga più adatte a provvedere: a tal fine, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche dovranno comunicare al Sottoprefetto copia dei loro statuti e delle successive modificazioni, ed, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto indicante le somme e i posti che siano disponibili o si prevedano tali durante l'anno, e le vacanze di tali posti appena si verifichino;

d) provvede che dalle Congregazioni di carità e dalle altre istituzioni pubbliche siano fornite alle istituzioni ed associazioni private di assistenza e beneficenza le notizie che si reputino utili al migliore coordinamento delle rispettive funzioni, e specialmente gli elenchi delle persone sussidiate e dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati;

e) decide sui ricorsi che vengono presentati contro la concessione o il diniego di posti di ricovero, di assegni e di erogazioni di qualunque natura da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza, quando si adduca che importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accoglie i ricorsi, annulla le deliberazioni impugnate e provvede in merito. Può anche annullare di ufficio le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismi.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 52-ter

Al Sottoprefetto è commessa la protezione dell'infanzia abbandonata nel Circondario.

A questo scopo:

a) vigila perciò le Congregazioni di carità adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi, per la rappresentanza legale dei poveri e la tutela degli orfani o minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;

b) cura che gli stabilimenti indicati nell'art. 262 del Codice civile diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente Congregazione di carità ed al Procuratore del Re.

Una copia di tale avviso deve essere trasmessa al Sottoprefetto, al quale devono altresì comunicarsi, da tutti gli istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli o fanciulle, le dimissioni dei medesimi;

c) invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati, i necessari provvedimenti perché il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza, e perché si provveda nel miglior modo per il suo collocamento.

A tal fine, deve favorire la costituzione, nei singoli Comuni, di Società di patronato, specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate.

d) invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria, i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale, della qualità di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni. A tale effetto, il procuratore del Re dovrà comunicare al Sottoprefetto copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazioni del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli articoli 20, n. 5, 33, 349 e 392 del Codice penale, 233 del Codice civile, 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

e) denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 53

ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

VI.

Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.

Art. 54

Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.

Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.

Art. 55

Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad una arte o mestiere;

c) sussidi per allattamento, naturale o artificiale;

d) sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale e intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento;

e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia;

g) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

Art. 56

((Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riescano più efficaci la assistenza e la beneficenza, può essere concentrata nelle Congregazioni di carità qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20,000 lire o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, i quali, riuniti insieme, abbiano meno di 10,000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'Ammnistrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più Comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di carità del Comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.

Il concentramento è promosso dal Prefetto o dal Sotto-prefetto o dagli Enti interessati previo parere conforme della Giunta provinciale amministrativa e udito l'ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione)).

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 57

((LA LEGGE 17 GIUGNO 1926, N. 1187 HA DISPOSTO (CON L'ART. 6) CHE IL PRESENTE ARTICOLO È SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 56 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972)).

Art. 58

((Quando non avvenga il concentramento previsto dai precendenti articoli, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più Amministrazioni secondo l'affinità degli scopi rispettivi.

Il raggruppamento è proposto dal Prefetto o dal Sottoprefetto, o, a norma dell'art. 62 della legge, dalle Amministrazioni, dalle Congregazioni di carità e dai Consigli comunali interessati i quali, tenendo conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propongono altresì, per gli Enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli Enti stessi ad un Consiglio di amministrazione incaricato di provvedere all'esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.

Quando il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale, della riduzione delle spese di gestione, la relativa proposta, di mancanza della iniziativa delle Amministrazioni e dei corpi interessati, può essere formulata di ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto.

Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in unico Ente.

In tutti i casi il provvedimento è adottato con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 62)).

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30

dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 59

IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA DISPOSTO (CON L'ART.
29) CHE IL PRESENTE ARTICOLO È SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 58 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30

dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 60

Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli art. 54 e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.

Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'art. 55.

Art. 61

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate nella congregazione di carità o riunite in

gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comune a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti. (3) **((4))**

COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841. (3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 61-a

Più istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi scopi affini, possono riunirsi in consorzio, per erogare in comune la rispettiva beneficenza, anche mediante la fondazione di istituti di ricovero, ovvero per avere personale stipendiato e locali in comune.

Possono partecipare al consorzio i Comuni, le Provincie e gli altri enti morali, quando siano a ciò autorizzati, secondo le norme delle leggi alle quali sono soggetti.

I consorzi sono riconosciuti come enti morali. Resta però integra la personalità giuridica dei singoli enti consorziati, i quali conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni e continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.

La costituzione del consorzio dev'essere rispettivamente approvata, secondo che gli enti consorziati abbiano sede in una stessa Provincia o in Provincie diverse, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, i quali, nei casi in cui ne ritengano la necessità, possono anche procedere d'ufficio a tale costituzione. **((Sentito preventivamente, in questi casi, il parere delle Giunte provinciali amministrative, investite della tutela sugli Enti da consorziare))**.

Contro il rifiuto del Prefetto ad approvare il consorzio facoltativo, e contro il decreto che costituisce d'ufficio il consorzio, le istituzioni interessate possono ricorrere al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente con proprio decreto.

I provvedimenti del Ministro circa l'approvazione o la costituzione d'ufficio di consorzi fra istituti di Provincie diverse sono definitivi.
(3) (4)

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 61-b

Nello statuto, da approvarsi o stabilirsi, secondo i casi e secondo la competenza, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, devono essere determinati: lo scopo e la durata del consorzio, la costituzione e il funzionamento dell'amministrazione, il contributo di ciascun istituto consorziato, il modo e la misura di partecipazione dei poveri di ciascun comune all'erogazione della beneficenza.

Le rappresentanze consorziali sono soggette, per quanto riguarda le loro funzioni e deliberazioni, la vigilanza e la tutela, alle stesse norme cui è soggetto l'istituto consorziato di classe più elevata.

La tutela sul consorzio e la giurisdizione contabile sono rispettivamente esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura della Provincia e la vigilanza dal Sottoprefetto del circondario, ove ha sede l'amministrazione consorziale.

Il consorzio cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata, o per esaurimento del fine che ne formava l'oggetto, o, se facoltativo, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.

Il consorzio facoltativo può altresì cessare in seguito a deliberazione di quegli enti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a deliberazione di uno degli enti consorziati, quando questi siano soltanto due, e in ogni caso con l'approvazione del Prefetto o del Ministro dell'interno, secondo che gli enti predetti abbiano sede in una stessa Provincia o in Provincie diverse.

Qualora ricorrano speciali motivi di convenienza, il consorzio può essere modificato nella sua composizione con le stesse forme prescritte per la costituzione ed approvazione, o mediante la separazione di enti già riuniti, o con l'aggregazione di altri enti.

Il consorzio costituito d'ufficio non può estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la costituzione di esso.

In caso di scioglimento, il patrimonio del consorzio viene ripartito fra gli enti consorziati, in proporzione del contributo dai medesimi corrisposto. Con analogo criterio di ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'ente che si separa dal consorzio.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 61-c

Più istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza possono riunirsi in federazione, per il coordinamento e l'integrazione delle diverse forme della loro attività, o per provvedere in comune ad acquisti o servizi non esclusa la gestione del patrimonio.

La federazione dev'essere rispettivamente approvata, e può anche, ove ne sia il caso, essere promossa **((...))**, dal Sottoprefetto, dal Prefetto, o dal Ministro dell'interno, secondo che gl'istituti abbiano sede in uno stesso circondario, o in diversi circondari della stessa Provincia, o in Provincie diverse.

((Il Prefetto o il Ministro, secondo che si tratti di istituti di una stessa Provincia o di Provincie diverse, possono anche costituire d'ufficio la federazione, previo parere delle Giunte provinciali amministrative investite della tutela sugli istituti da federare)).

All'autorità che approva o costituisce d'ufficio la federazione spetta altresì di approvarne lo statuto e il regolamento, nei quali debbono essere disciplinati gli scopi, la durata e il funzionamento della federazione medesima.

Le istituzioni federate conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni, le quali continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.

Contro il rifiuto del Sottoprefetto o del Prefetto ad approvare la federazione facoltativa e contro il decreto che costituisce d'ufficio la federazione, è ammesso rispettivamente il ricorso al Prefetto o al Ministro dell'interno, che provvedono definitivamente.

I provvedimenti del Ministro, circa l'approvazione e la costituzione d'ufficio di federazioni tra istituti di province diverse, sono definitivi.

La federazione cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata o per esaurimento dei fini che ne formavano l'oggetto, o, se facoltativa, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.

La federazione facoltativa può inoltre sciogliersi in seguito a deliberazione della maggioranza degl'istituti interessati, o di uno di essi, se siano due soltanto, e in ogni caso con l'approvazione del Sottoprefetto, del Prefetto competente o del Ministro dell'interno, secondo le distinzioni fatte nel secondo comma del presente articolo.

La federazione costituita d'ufficio non può essere sciolta se non con decreto dell'autorità che ha proceduto alla costituzione di essa.

Per motivi di convenienza, la federazione può essere modificata analogamente a quanto dispone pei consorzi il terzultimo comma dell'articolo 61-b).
(3) (4)

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 62

((Le riforme degli statuti organici e delle Amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere proposte:

a) dall'Amministrazione interessata, o dalla Congregazione di carità o dal Consiglio comunale, se l'istituzione interessi un solo Comune;

b) dall'Amministrazione, o da una delle Congregazioni di carità, o da uno dei Consigli comunali o provinciali interessati, se l'istituzione interessi due o più Comuni della stessa diverse o Provincie;

c) dall'Amministrazione, se si tratti di istituzione che estenda l'assistenza e la beneficenza al territorio dell'intero Stato.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), assunta da uno dei capi locali suindicati l'iniziativa della riforma, la relativa posta deve essere comunicata per il parere agli altri corpi.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) è sufficiente promuovere sulle proposte dell'Amministrazione, il parere del Consiglio dei Consigli provinciali interessati; sulle proposte delle congregazioni di carità o dei Consigli comunali i pareri del consiglio o dei Consigli provinciali e quello dell'Amministrazione; sulle proposte del Consiglio o di uno dei Consigli provinciali, il parere degli altri Consigli provinciali, quando non è il caso, e quello dell'Amministrazione.

I pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine le Amministrazioni e i Consigli che siano invitati a pronunciarsi e non abbiano adottato alcuna deliberazione, sono senz'altro reputati assenzienti.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) non è necessario sempre sulla proposta dell'Amministrazione il parere di altri corpi)).

Le riforme predette possono anche essere promosse d'ufficio dal Sottoprefetto, quando l'istituzione svolga la sua attività a vantaggio di comuni di un solo circondario, e in ogni altro caso dal Prefetto della Provincia, dove ha sede l'istituzione.

Il provvedimento è adottato con decreto Reale, sentiti, per quanto riguarda le fusioni e le mutazioni del fine, i pareri della Giunta provinciale amministrativa competente a norma dell'art. 22 del presente decreto, e del Consiglio di Stato.
(3) (4)

AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avrà effetto dal giorno 10 gennaio 1916.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 63

Quando le amministrazioni interessate o la congregazione di carità, ovvero il consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.

Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del prefetto e sentito il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale.

Art. 64

Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla congregazione di carità accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide.

Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.

Art. 65

Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione, non compresa negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, spetta la iniziativa all'amministrazione, al consiglio comunale o al consiglio provinciale secondo le distinzioni dell'art. 62.

Art. 66

Quando i consigli comunali o provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal prefetto.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 67

Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

Art. 68

Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai Consigli di cui all'art. 62, debbono essere pubblicate a norma dell'art. 34, e quando interessino gli abitanti dell'intera Provincia o di più Comuni, inserite anche nel Foglio degli annunzi legali della Provincia; ovvero nella Gazzetta Ufficiale del Regno, quando interessino più provincie, o comuni di provincie diverse, o l'intera Nazione.

Le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto, a norma dello stesso art. 62, e le modificazioni che il Ministro dell'interno intenda fare a quanto sia stato proposto dalle autorità locali, debbono essere **((comunicate all'Amministrazione interessata))**, per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del Comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della Prefettura.

Su tutte le proposte, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministro dell'interno.
(3) (4)

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo

comma dell'art. 31".

Art. 69

IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA DISPOSTO (CON L'ART.
32) CHE IL PRESENTE ARTICOLO È SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 68 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo

comma dell'art. 31".

Art. 70

Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perché siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

La trasformazione deve esser fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, nei comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli art. 57, 58, 59, 60 e 61.

Quando sieno trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 55.

Art. 71

Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli art. 62, 63, 68 e 69.

In caso di omissione o d'indugio a proporre o a deliberare, provvederà il prefetto ai termini dell'art. 63.

VII.

Del domicilio di soccorso.

Art. 72

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328))

Art. 73

I figli legittimi o riconosciuti, minori di quattordici anni, seguono il domicilio di soccorso dell'esercente la patria podestà.

Il domicilio di soccorso del maggiore di anni quattordici e quello della donna maritata sono determinati indipendentemente dal domicilio legale, o dal domicilio di soccorso dell'esercente la patria podestà, o del marito.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 74

Non è considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; né vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

Art. 75

Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.

Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.

Art. 76

Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.
(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 77

Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le convenzioni internazionali.

VIII.

Disposizioni generali.

Art. 78

Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

È fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.

Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte la assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed è punito con una penalità pecuniaria da lire 50 a lire 500. (3) **((4))**

L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può essere dispensato dal servizio. (3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30

dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 78-a

Ogni ospedale, secondo la propria competenza nosologica e nei limiti dei mezzi disponibili, ha obbligo di provvedere, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo seguente, all'assistenza e alla cura dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nell'imminenza del parto, ancorché si tratti di persone che, secondo le relative norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto: salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di degenza verso il Comune al quale la persona ricoverata appartenga per domicilio di soccorso **((o l'istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale l'infermo risulti aver titolo all'assistenza))**.

Nel caso di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per i ricoverati aventi titolo all'assistenza gratuita, il detto rimborso può essere richiesto ai Comuni d'appartenenza anche per tali ricoverati, nei limiti dell'eccedenza della spesa risultante dal conto del precedente esercizio finanziario e, per ogni Comune, in proporzione delle giornate di degenza consumate dai rispettivi infermi.

Restano salve in tutti i casi previsti nel presente articolo le speciali convenzioni fra gli ospedali e i Comuni che sarebbero tenuti al rimborso della spesa.
(3) (4)

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 78-b

L'ammissione in un ospedale, qualora non sia richiesta a pagamento, non può effettuarsi, se dal richiedente non siano dimostrate la condizione di povertà e la necessità del ricovero, in dipendenza dell'impossibilità della cura o dell'assistenza ostetrica a domicilio, o negli ambulatori o dispensari.

In caso d'urgenza il ricovero dev'essere provvisoriamente consentito, salvo all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il concorso delle suindicate condizioni.

Qualora, però, si tratti di persona che, secondo le disposizioni statutarie dell'istituto, non abbia titolo all'assistenza gratuita, l'ammissione nell'ospedale dev'essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso della relativa spesa, dall'ordinanza emessa a termini dello articolo 79 della presente legge, dalla quale risulti accertata l'urgenza del ricovero. Solo quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione dell'ordinanza prima del ricovero, questo può essere effettuato in via provvisoria, in seguito a verbale d'ammissione, redatto da un apposito sanitario dell'ospedale, e da cui risulti la circostanza dell'eccezionale urgenza; ma anche in questo caso devesi promuovere, nei due giorni successivi, l'emissione dell'ordinanza.

Agli effetti del rimborso della relativa spesa, il ricovero dev'essere in tutti i casi notificato, entro cinque giorni dalla data dell'ammissione, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al Comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato.

(3) (4)

((Quando, all'atto del ricovero, risulti che l'infermo ha titolo all'assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovrà anche procedersi alla notifica all'istituto competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma precedente.

Nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedalità entro il termine di giorni 30 da quello di notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall'istituto stesso.

In caso di contestazione e ove la spedalità non venga in tutto o in parte assunta dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo intero di essa o quello residuo sarà a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest'ultimo verso chi di ragione.

Nel caso che la spedalità venga posta - in qualunque momento - a carico di un istituto mutualistico o assicurativo, questo dovrà corrispondere agli ospedali anche il compenso fisso attribuito ai sanitari ospedalieri a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631)).

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 78-c

L'amministrazione di ciascun ospedale deve annualmente determinare, con le norme stabilite dal regolamento, la retta giornaliera per l'assistenza e la cura dei poveri, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del Prefetto.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 78-d

I Comuni tenuti, in base alle disposizioni dell'art. 78-a, al rimborso di spese di spedalità, possono

rivalersi, esclusivamente a tale scopo, nei limiti dei loro oneri e nel seguente ordine di precedenza:

1° sugli eventuali avanzi di gestione delle locali opere pie, aventi per fine l'erogazione delle rendite per il mantenimento d'infermi in ospedali;

2° su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato dalle Congregazioni di carità e dalle altre locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ferma restando la devoluzione di un altro terzo di tali rendite per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, a norma di legge, e sempre che le dette istituzioni non debbano rimborsare al tesoro spese per mantenimento d'indigenti inabili al lavoro ricoverati d'autorità, per il ricupero delle quali non sia sufficiente l'altro terzo disponibile. In questo caso il ricupero delle spese dovute all'Erario ha la precedenza, rimanendo a favore dei Comuni l'eventuale differenza.

È fatta salva l'azione di rivalsa da parte dei Comuni e degli ospedali, che non abbiano potuto ottenere da questi il rimborso di cui ai precedenti articoli, verso i ricoverati che, dagli accertamenti eseguiti, risultino non trovarsi in condizione di povertà.

Nulla è innovato alla speciale legislazione vigente per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.
(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 79

Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino di prestare soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie informazioni sopra le cause del rifiuto, darà per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo, e di ogni altra ragione delle parti interessate.

Eguale facoltà può esercitare l'autorità politica; direttamente o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto.

Art. 80

((Le controversie fra Province, Comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del regio decreto-legge 19 novembre 1889, n. 6535, sono decise in via amministrativa dal prefetto della Provincia in cui ha sede l'istituzione che ha effettuato il ricovero su parere conforme di una Commissione composta dal consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, dal medico provinciale e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

La decisione del prefetto è definitiva. Contro di essa è ammesso ricorso soltanto per motivi legittimi)).

AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avrà effetto dal giorno 10 gennaio 1916.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 81

Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse, quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'art. 24 della legge del 2 giugno 1889.(3)**((4))**

Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi come ponenti, possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo, il consiglio provinciale per gli istituti di beneficenza concernenti l'intera provincia, o più del terzo dei comuni che la compongono, ed il consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del comune o di una parte di esso.

Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti, il ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato può estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge.

Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato la trasformazione o la fusione degli istituti ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e la discussione del ricorso sono ridotti alla metà.(3)**((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 82

Salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla provincia, al comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio è destinata:

a) insieme con i rappresentanti la istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti all'istituzione o ai poveri;

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti, limitatamente però agli oggetti seguenti:

1° Per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purché tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli art. 29 e 30;

3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennità di ragione.

Art. 83

L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca, e non può essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.

L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria può ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.

Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda è devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

Non sono necessari né il ricorso né il deposito per le materie di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera b dell'articolo precedente.

Art. 84

Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, né quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pubblica beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera b dell'art. 2 della presente legge, o col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, nei trenta giorni dall'apertura o stipulazione, a

farne denunzia al sindaco.

Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a 50 lire.

Il sindaco deve trasmettere alla congregazione di carità la copia della ricevuta denunzia.

Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.

L'intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al prefetto.

La congregazione di carità appena abbia ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti aventi per iscopo la pubblica beneficenza, deve fare gli atti conservatorii occorrenti e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente.

Art. 85

Salve le pene stabilite dal codice penale contro i pubblici ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio, e salve le pene stabilite dal codice stesso contro chiunque altro per fatti costituenti reato, è punito con multa dalle 100 alla 1000 lire:

a) chiunque, con l'intenzione di eludere la presente legge commetta atti o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare l'esistenza o il carattere d'istituzioni di beneficenza, o delle istituzioni contemplate negli art. 90 e 91 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli e diritti;(3)**((4))**

b) chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica autorità o alle amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcuna delle istituzioni sopra indicate, o, in generale, di pubblica pertinenza.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 86

Coloro che ai termini degli articoli 17, 78 e 85 della presente legge siano incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori di istituzioni di pubblica beneficenza.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 87

Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dal demanio o dal fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle soppresse corporazioni religiose o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di fidecommissari fiduciari.

Sono pure applicabili alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti.

All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il ministro dell'interno a norma dell'art. 67 di concerto col ministro competente, sentiti i consigli comunali e provinciali, secondo le distinzioni dell'articolo 62, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

Art. 88

L'applicazione delle penalità sancite negli articoli 13, 17, 78, 84, e 89 della presente legge è di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero.

Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.

IX.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 89

Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentramento o a raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti articoli 90 e 93, debbono farne la denunzia alla congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 50 a 100 lire.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di beneficenza ed ai lasciti, legati od opere pie di culto amministrati dal demanio, dal fondo pel culto o dagli economati generali dei beneficii vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.

Art. 90

Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 70:

1. Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;

2. Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;

3. Gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.

Art. 91

Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70: (3) **((4))**

1. I conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale;

2. Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70;

3. Le opere pie di culto, lasciti e legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle

popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefizi vacanti.

In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti, e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.

Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 92

La dichiarazione di applicabilità dell'art. 70 alle istituzioni di cui ai nn. 1, 2, 3 dell'art. 90, è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carità locale; ed ove siano interessati più comuni o l'intera provincia, alla congregazione di carità del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.

Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'art. 70.

IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA CONFERMATO LA SOPPRESSIONE DEL PRESENTE COMMA. (3) **((4))**

Il provvedimento definitivo è emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato; e contro di esso può proporsi il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con effetto sospensivo, a termini dell'articolo 81. (3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avrà effetto dal giorno 10 gennaio 1916.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 93

È fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:

1. Delle opere pie dotali e delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;

2. Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.

Il prefetto inviterà le congregazioni di carità, i comuni o la provincia secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70, all'eventuale destinazione della

beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.

Trascorso il detto termine, si provvederà con decreto Reale, il quale, quando si debba procedere alla trasformazione, deve essere preceduto dai pareri della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato. (3) **((4))**

Per gli enti di cui al n. 2 del presente articolo, il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

Il provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti è impugnabile a norma dell'art. 81. (3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 94

È pure obbligatoria la revisione degli statuti o regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a provincie o comuni diversi dal comune ove ha sede la istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:

a) Se per lo scarso numero delle persone che possono trarne vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine sia venuto a mancare, la istituzione sarà, con le norme dell'art. 70, trasformata a beneficio delle popolazioni al vantaggio delle quali era destinata;

b) Così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi una amministrazione speciale, quando più provincie o un notevole numero di comuni siano interessati nella istituzione;

c) Operata che sia ai termini della presente legge la trasformazione dei lasciti, legati ed opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli appartenenti alle provincie e comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata.

L'applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.

Art. 95

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.

(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 96

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla

pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli o delle leggi vigenti, alla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata. (3) **((4))**

La giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 97

Nelle provincie dove per legge o consuetudine sussista l'obbligo di rimborsare agli spedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continua provvisoriamente tale obbligo, ma debbono applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un comune.

Nei tre anni dall'entrata in esecuzione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli speciali e sulle spese di spedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni.

Frattanto gli istituti ai quali ai termini dell'art. 79 sia stato imposto di accogliere malati, feriti o donne nell'imminenza del parto, avranno diritto al rimborso delle spese verso il comune cui la persona ricoverata appartiene; salve le rivalse di questo verso la locale congregazione di carità od altri istituti che siano tenuti a rilevare il comune; e salve sempre le speciali disposizioni statutarie degli istituti ricoveranti, o le speciali convenzioni che escludano il diritto al rimborso.
(3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 97 della legge e quelle mantenute provvisoriamente in vigore dallo stesso articolo sono abrogate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 98

Nelle città che sono sedi di facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.

È dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

In caso di disaccordo così circa l'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal rappresentante l'università o istituto di studi superiori; l'altro, dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della corte di appello, a richiesta della parte più diligente, nomina il terzo arbitro.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di procedura civile.

Art. 99

Entro il termine di cui nell'art. 97, il Governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle opere pie delle provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi.

Art. 100

Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.

Il tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.

Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.

Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.

Sono condonati i crediti del tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865.

Art. 101

I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.

Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purché però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.

Art. 102

Ogni anno il ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente. (3) **((4))**

Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 103

È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la riversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.

Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o riversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.

Art. 104

Ferma stante la disposizione dell'art. 89, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.

Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1890.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 1990

Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza a carattere regionale ed infraregionale.

(GU n.45 del 23-2-1990)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988 che ha dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 38 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalita' giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di una istituzione privata;

Ritenuto, peraltro, che nella predetta sentenza la Corte costituzionale ha espressamente osservato che, pur in mancanza di una apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle IPAB regionali ed infraregionali seguendo la via amministrativa, sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;

Ritenuto, altresi', che con l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si e' provveduto a delegare alle regioni le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile, che operino, tra l'altro, nella materia dell'assistenza e della beneficienza pubblica e le cui finalita' statutarie si esauriscano nell'ambito delle regioni, sicche' le autorita' competenti all'accertamento, a domanda, della natura privata delle IPAB regionali ed infraregionali devono essere identificate nelle regioni;

Ritenuta, l'opportunita', in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988, di impartire le necessarie direttive, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tramite i commissari di Governo, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, in materia di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato dalle IPAB regionali ed infraregionali che ne facciano richiesta, anche allo scopo di garantire ed assicurare la necessaria uniformita' sull'intero territorio nazionale dell'esercizio delle funzioni delegate ed anche in considerazione della rilevanza degli interessi costituzionali coinvolti;

Considerato, altresi', che con la sentenza sopra ricordata, la Corte costituzionale ha pure indicato nell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, e nell'art. 30 della legge regionale siciliana n. 22 del 1986, i referenti normativi da assumere come utile punto di riferimento, in quanto espressivi di principi generali dell'ordinamento, al fine di valutare la sussistenza nelle IPAB regionali ed infraregionali dei requisiti che consentano alle stesse di conseguire il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 4, terzo comma, 12 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 16 febbraio 1990;

Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza a carattere regionale ed infraregionale che chiedano alle regioni, nell'ambito delle quali svolgono le proprie finalita' istituzionali, il riconoscimento della loro personalita' giuridica di diritto privato, presenteranno apposita domanda secondo le forme ed i modi di cui all'art. 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Ai fini dell'esame delle domande di cui al comma 1 le regioni provvederanno secondo gli ordinari procedimenti previsti per il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, curando, peraltro, una tempestiva effettuazione dei medesimi.

3. Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalita' nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato:

a) il carattere associativo;

b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;

c) l'ispirazione religiosa.

4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni a carattere associativo quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

a) costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;

b) esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei componenti dell'organo collegiale deliberante;

c) esplicazione dell'attivita' dell'ente anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci.

5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3, sono considerate istituzioni promosse ed amministrate da privati quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;

b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;

c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attivita' istituzionale.

6. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

a) attivita' istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'opera di beneficienza ed assistenza nell'ambito di una piu' generale finalita' religiosa;

b) collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa, realizzato per il tramite della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attivita' o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

7. Ai fini del riconoscimento della natura privata, sono comunque considerate di ispirazione religiosa le IPAB per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, lo svolgimento in modo precipuo di attivita' inerenti alla sfera educativo-religiosa.

8. Non sono, comunque, considerate di natura privata le istituzioni di beneficienza ed assistenza, gia' amministrate dagli enti comunali di assistenza od in questi concentrati.

Roma, addi' 16 febbraio 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per gli affari regionali

ed i problemi istituzionali
MACCANICO

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

LEGGE 8 novembre 2000 , n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Vigente al : 1-7-2025

Capo I

PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA

INTEGRATO DI INTERVENTI E

SERVIZI SOCIALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Principi generali e finalità)

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste

dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Art. 2

(Diritto alle prestazioni).

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

Art. 3

Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 4

(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 5

(Ruolo del terzo settore).

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Capo II
ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 6

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la

reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Art. 7

(Funzioni delle province)

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

Art. 8

(Funzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato

delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a

quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 9

(Funzioni dello Stato)

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità

di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 10

(Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle

IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b): 1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia; 2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Art. 11

(Autorizzazione e accreditamento)

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della

programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12

(Figure professionali sociali)

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Art. 13

(Carta dei servizi sociali)

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del

citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

Capo III
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

Art. 14

(Progetto di vita delle persone con disabilità)

1. Le persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere l'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

((8))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le modifiche di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019.

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019.

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Art. 15

(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi.
Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i

tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

Art. 16

(Valorizzazione e sostegno
delle responsabilità familiari)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche

normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

Art. 17

(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

Capo IV

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA

INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 18

(Piano nazionale e piani regionali
degli interventi e dei servizi sociali)

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;

b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;

c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati

in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

Art. 19

(Piano di zona)

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1,

comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Art. 20

Fondo nazionale per le politiche sociali

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni

per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di

cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.(1) **((2))**

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica

finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 271) che "Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013."

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 158) che "Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".

Art. 21

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147))

Capo V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI

DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI

E SERVIZI SOCIALI

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 22

(Definizione del sistema integrato

di interventi e servizi sociali)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con

particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunita-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31

dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Sezione II

Misure di contrasto alla povertà e riordino

degli emolumenti economici

assistenziali

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147))

Art. 24

(Delega al Governo per il riordino degli
emolumenti derivanti da invalidità
civile, cecità e sordomutismo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma.

La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze,

anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Art. 25

(Accertamento della condizione economica del richiedente)

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 26

(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 28

(Interventi urgenti per le situazioni
di povertà estrema)

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 29

(Disposizioni sul personale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7

miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Art. 30

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Turco, Ministro per la solidarietà sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2001 , n. 207

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Vigente al : 1-7-2025

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 77 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, ed in particolare gli articoli 10 e 30;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, recante direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visti i pareri delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione e quadro generale di riferimento

1. Il presente decreto legislativo disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, di seguito denominate "istituzioni" nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, di seguito denominata "legge", in attuazione della delega prevista dall'articolo 10.

2. Gli interventi e le attività svolte dalle istituzioni riordinate a norma del presente decreto legislativo si attuano nel rispetto dei principi dettati dalla legge e delle disposizioni regionali.

Art. 2

Criteri generali per l'inserimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nell'ambito della rete degli interventi di integrazione sociale

1. Le istituzioni di cui al presente decreto legislativo, che operano prevalentemente nel campo socio assistenziale anche mediante il finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22 della legge, nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.

2. Le Regioni disciplinano le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di definire gli interventi prioritari, le regioni definiscono:

a) le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze, alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;

b) l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;

c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

Art. 3

Criteri generali per diverse tipologie di istituzioni

1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano, in presenza dei requisiti previsti, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990. Le Regioni disciplinano le residue ipotesi e regolano i rapporti con i nuovi enti pubblici o privati nell'ambito delle deleghe di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Gli enti equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vale a dire i

conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti.

Art. 4

Disposizioni comuni

1. Le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private a norma del presente decreto legislativo conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle quali derivano.

2. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alle condizioni ivi previste.

3. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al **((30 giugno 2008))**, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.

5. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei

confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.

6. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo l'ottavo capoverso è aggiunto il seguente: "Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non lucrative di utilità sociale ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quinquies. ... L. 250.000.";

b) alle note è aggiunta la seguente: "II-quinquies) A condizione che la istituzione riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non lucrativa di utilità sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa.";

c) dopo l'articolo 11-bis è aggiunto il seguente: "Art. 11-ter. - Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private ... L. 250.000.".

7. La disciplina delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, è estesa alle istituzioni riordinate in aziende di servizi.

Capo II

Aziende di servizi

Art. 5

Aziende pubbliche di servizi alla persona

1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti alle previsioni del presente capo entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Sono escluse da tale obbligo le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, recante: "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale", o per le quali ricorrano le altre ipotesi previste dal presente decreto legislativo.

2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona è esclusa:

a) nel caso in cui le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;

b) nel caso in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;

c) nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni;

d) nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti.

3. Le ipotesi di cui al comma 2 sono definite dalle regioni sulla base di criteri generali previamente determinati con atto di intesa da adottarsi in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle associazioni o rappresentanze delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle IPAB, tenendo comunque conto del territorio servito dall'istituzione, della tipologia dei servizi e della complessità delle attività svolte, del numero e della tipologia degli utenti e di ogni altro elemento necessario per la classificazione delle istituzioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), l'istituzione può comunicare alla Regione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso la Regione, ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, promuove lo scioglimento dell'istituzione prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in

mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio o dei comuni territorialmente competenti, possibilmente aventi finalità identiche o analoghe.

5. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), la istituzione, ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo può deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione la regione promuove lo scioglimento dell'istituzione provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.

6. Con l'atto d'intesa di cui al comma 3 le Regioni provvedono altresì a dettare criteri omogenei per la determinazione dei compensi degli amministratori e dei direttori, in proporzione alle dimensioni e alle tipologie di attività delle aziende. Detti criteri sono aggiornati ogni tre anni.

7. I procedimenti per la trasformazione delle istituzioni sono disciplinati dalle Regioni con modalità e termini che ne consentano la conclusione entro il termine di trenta mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

8. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione.

Art. 6

Autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri

imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.

2. All'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalità di elezione o nomina degli organi di Governo e di direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

3. Nell'ambito della sua autonomia l'azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l'azienda pubblica di servizi alla persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.

4. Gli statuti disciplinano i limiti nei quali l'azienda pubblica di servizi alla persona può estendere la sua attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.

Art. 7

Organi di Governo

1. Sono organi di Governo dell'azienda pubblica di servizi alla persona il consiglio di amministrazione ed il presidente, nominati secondo le forme indicate dai rispettivi statuti, che determinano anche la durata del mandato e le modalità del funzionamento del consiglio di amministrazione. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda.

2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente o consigliere di

amministrazione sulla base dei criteri determinati con l'atto di intesa di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Gli organi di Governo restano in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto disponga diversamente.

4. Ai componenti gli organi di Governo delle IPAB e delle aziende di servizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Gli emolumenti spettanti ai componenti gli organi di Governo sono determinati, sulla base dei criteri definiti dalla Regione sulla base dell'atto di intesa di cui all'articolo 5, comma 3, con il regolamento di organizzazione dell'azienda, approvato dal consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla data del suo insediamento, sottoposto ai controlli stabiliti dalla legge regionale.

Art. 8

Funzioni degli organi di Governo

1. Gli organi di Governo dell'azienda pubblica di servizi alla persona esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto, e comunque provvede alla nomina del direttore; alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; all'individuazione ed assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite; all'approvazione dei bilanci; alla verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti; all'approvazione delle modifiche statutarie ed i regolamenti interni.

Art. 9

Gestione dell'azienda di servizi e responsabilità del direttore

1. La gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e la sua attività amministrativa sono affidate ad un direttore, nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto. Può essere incaricato della direzione dell'azienda anche un dipendente dell'azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica, per tipologie di aziende individuate in sede di formulazione dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, eventualmente rinnovabile, il cui onere economico è stabilito dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5.

3. La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.

4. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

5. Il consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione di cui al successivo articolo 10, adotta nei confronti del direttore i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

Art. 10

Verifiche amministrative e contabili

1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell'ambito della loro autonomia, si dotano degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate, nei casi individuati dalle Regioni.

Art. 11

Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime.

2. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate.

3. Gli statuti debbono garantire l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 12

Adeguamento e approvazione degli statuti e dei regolamenti di organizzazione

1. Gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ferme restando le originarie finalità statutarie, sono adeguati, al fine della trasformazione, dagli organi di amministrazione delle istituzioni stesse e sono inviati agli organi regionali competenti, che li approvano nel termine e con le modalità previste dalle leggi regionali. Successive modifiche degli statuti sono sottoposte alla stessa procedura. Con la stessa procedura è altresì adottato e approvato il regolamento di organizzazione dell'azienda di cui all'articolo 7, comma 5.

Art. 13

Patrimonio

1. Il patrimonio delle aziende pubbliche di servizi alla persona è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. All'atto della trasformazione le istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alle Regioni gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendano necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro.

3. I beni mobili e immobili che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile. Il vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare:

a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;

b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o

ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.

4. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, la quale può richiedere chiarimenti - limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi - entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si opponga in quanto l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'azienda di servizi. In tal caso la Regione adotta provvedimento motivato entro il termine predetto.

5. I trasferimenti di beni a favore delle aziende di servizi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni onere relativo a imposte e tasse, ove i beni siano destinati all'espletamentò di pubblici servizi.

Art. 14

Contabilità

1. Le Regioni, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge, definiscono i criteri generali in matera di contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendo la possibilità di utilizzare procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi di valore inferiore a quello fissato dalla specifica normativa comunitaria e di quella interna di recepimento, nonché disposizioni per la loro gestione economico-finanziaria e patrimoniale, informate ai principi di cui al codice civile, prevedendo, tra l'altro:

a) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;

b) le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;

c) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

d) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;

e) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

2. Alle aziende pubbliche di servizi alla persona si applica l'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposte ai controlli successivi sull'amministrazione e ai controlli sulla qualità delle prestazioni disciplinati dalle leggi regionali.

4. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire alle Regioni rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della famiglia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

5. Le Regioni disciplinano le procedure per la soppressione e la messa in liquidazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

Art. 15

IPAB che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione

1. Le istituzioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolgono indirettamente attività socio assistenziale mediante l'erogazione, ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine, ed hanno natura originariamente pubblica possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in azienda di servizi. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo ed attivano gli interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalità.

2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora a norma dell'articolo 5 debba escludersi la loro trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo III.

Capo III

Persone giuridiche di diritto privato

Art. 16

Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato

1. Le istituzioni per le quali siano accertati i caratteri o l'ispirazione di cui all'articolo 5, comma 1, quelle per le quali i criteri di cui all'articolo 5, comma 1, e il presente decreto legislativo escludano la possibilità di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente

decreto legislativo. La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalità statutarie.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede alla trasformazione; per le IPAB che operano in più regioni la nomina è effettuata d'intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del commissario, essa è effettuata dal prefetto del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale.

3. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica.

4. La Regione, quale autorità governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.

5. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, dopo l'esaurimento dei procedimenti di accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, disciplinati dalle Regioni, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Alla domanda di registrazione vanno allegati l'atto costitutivo o istitutivo della istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo statuto del nuovo ente.

Art. 17

Revisione statutaria

1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazioneassunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può disciplinare anche:

a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e

implementazione del patrimonio;

b) la possibilità del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza;

c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;

d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità.

2. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.

Art. 18

Patrimonio

1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente Capo è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Ciascuna istituzione, all'atto della trasformazione, è tenuta a provvedere alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e

dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.

2. I beni di cui all'articolo 17, comma 2, restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazioni e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2.

3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione. di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alle Regioni, che ove ritengano la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la inviano al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.

Capo IV

F u s i o n i

Art. 19

Rinvio alla disciplina regionale

1. Le Regioni, al fine di incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla persona nelle forme dell'azienda pubblica di servizi alla persona di cui al presente decreto, stabiliscono, nell'ambito di livelli territoriali ottimali previamente individuati nelle sedi concertative di cui all'articolo 2, comma 3, i criteri per la corresponsione di contributi ed incentivi alle fusioni di più istituzioni.

2. Allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione, le Regioni possono disciplinare procedure semplificate di fusione e istituire forme di incentivazione anche iscrivendo nel proprio bilancio un apposito fondo a cui destinare una quota delle risorse di cui all'articolo 4 della legge.

3. In caso di fusione, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento.

4. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sono nominati dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.

5. Le fusioni, gli accorpamenti, le trasformazioni e l'estinzione delle aziende pubbliche di servizio alla persona sono soggetti ai controlli stabiliti dalle regioni.

Capo V

Disposizioni varie

Art. 20

Poteri sostitutivi

1. Qualora la Regione rilevi una accertata inattività che comporti sostanziale inadempimento alle previsioni che dispongono la trasformazione delle istituzioni, assegna al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere in tal senso, decorso infruttuosamente il quale, sentito il soggetto medesimo, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

2. Le Regioni disciplinano l'intervento sostitutivo nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di irregolare costituzione dell'organo di governo.

Art. 21

Disposizione transitoria

1. A norma dell'articolo 30 della legge, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi

provvedimenti di attuazione. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo.

Art. 22

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Turco, Ministro per la solidarietà sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000 , n. 361

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Vigente al : 1-7-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 17, e successive modificazioni;

Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;

Viste le norme del capo I, sezione I, delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dall'adunanza generale l'11 marzo 1999 e dalla sezione

consultiva per gli affari normativi il 30 agosto 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 ottobre 1999 e del 4 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla

domanda.

5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.

6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.

10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.

Art. 2

Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo

1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini

previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.

2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.

3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

Art. 3

Registro delle persone giuridiche

1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.

2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro .

4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.

5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.

7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.

Art. 4

Iscrizioni nel registro

1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Art. 5

Decentramento amministrativo

1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.

Art. 6

Estinzione della persona giuridica

1. La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

Art. 7

Competenze delle regioni e delle province autonome

1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.

Art. 8

Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione

1. I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni riferimento a competenze dell'autorità giudiziaria in tema di acquisto della personalità giuridica, di tenuta del registro delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s'intende fatto alla prefettura ovvero alla regione o provincia autonoma competenti.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 35 del codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 9

Norme speciali

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle

associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.

2. Nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.

3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento.

Art. 10

Norme finali e transitorie

1. I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per le province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di governo e ai rispettivi uffici, e per la regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio. **((1))**

2. Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli atti relativi ai procedimenti pendenti, nonché quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento nel vigore della precedente disciplina.

3. Entro il medesimo termine, le cancellerie dei tribunali trasmettono alle prefetture, alle regioni ovvero alle province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone giuridiche iscritte nel registro.

4. I termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente

regolamento, nonché di quelli relativi a domande presentate nelle more dell'istituzione del registro decorrono dalla data di istituzione del medesimo.

5. Fino al momento dell'effettivo trasferimento dei registri e dei relativi atti alle prefetture, ovvero alle regioni o province autonome, al rilascio dei certificati concernenti le persone giuridiche provvede la cancelleria del tribunale.

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 gennaio - 5 febbraio 2003, n. 38 (in G.U. 1ª s.s. 11/02/2003, n. 1000), "Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Governo, stabilire con regolamento che i compiti spettanti in base alle disposizioni del regolamento medesimo al prefetto e alle prefetture sono riferiti, per la Regione Valle d'Aosta, al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio, anziché al Presidente della Regione; e per l'effetto
Annulla l'articolo 10 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto - n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui dispone che "i compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti" "per la Regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio"".

Art. 11

Abrogazioni

1. Al sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 12 del codice civile;

b) articolo 16, terzo comma, del codice civile;

c) articolo 27, terzo comma, del codice civile;

d) articoli 33 e 34, del codice civile;

e) articolo 35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice";

f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Bianco, Ministro dell'interno

Diliberto, Ministro della giustizia

Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2000

Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 2

REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento di attuazione del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 per la istituzione del registro delle persone giuridiche private e relative modalità di iscrizione.

Approvato dalla Giunta Regionale
nella seduta del 27 marzo 2001

Si assegna il numero **1** della serie dei Regolamenti regionali dell'anno **2001**

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
Dott. Antonio Cantafora

Pubblicato nel B.U. della Regione Calabria n. 47 del 18.05.2001

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE Settore Legislativo

Visto l'art. 121, 4° comma, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 224 del 27.3.2001, sulla quale la Commissione di Controllo, con provvedimento del 7.5.2001, n. 1, non ha riscontrato vizi di legittimità;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E m a n a

il seguente Regolamento:

PRESIDENZA GIUNTA REGIONE CALABRIA Uff. Legislativo

REGIONE CALABRIA

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361, RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI ACQUISTO ED ESTINZIONE DELLA PERSONALITA' GIURIDICA E DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO RIGUARDANTI LE FONDAZIONI, LE ASSOCIAZIONI E LE ALTRE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO.

Articolo 1
Istituzione del registro

1. E' istituito, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Calabria.

2. In fase di prima attuazione la gestione del registro, ivi compresa la gestione dei certificati, è affidata al Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale.

3. L'iscrizione nel Registro determina l'acquisto della personalità giuridica per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle seguenti materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e per le quali le funzioni amministrative esercitate dallo Stato sono state delegate alle Regioni in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione:

- servizi sociali (polizia locale urbana e rurale, beneficenza pubblica, assistenza sanitaria ed ospedaliera, istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica, beni culturali);
- sviluppo economico (fiere e mercati, turismo e industria alberghiera, acque minerali e termali, cave e torbiere, artigianato, consorzi industriali, agricoltura e foreste);
- assetto ed utilizzazione del territorio (urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, navigazione e porti lacuali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

Articolo 2
Contenuto del registro

1. Il registro è formato da due parti: una generale e l'altra analitica.

2. *Nella parte generale* sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.

4. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.

5. *Nella parte analitica*, distintamente per ogni persona giuridica, dovranno essere indicati:

a) la data dell'atto costitutivo;
b) la denominazione;
c) lo scopo sociale;
d) il patrimonio;
e) la durata (se stabilita dallo statuto o dall'atto costitutivo);
f) la sede della persona giuridica;
g) cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
h) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
i) il trasferimento della sede e l'istituzione di sede secondarie;
j) la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
k) le deliberazione di scioglimento;
l) i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione;
m) cognome e nome dei liquidatori;
n) ogni altro atto o fatto la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

6. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

7. Di ogni modifica inerente la persona giuridica iscritta nel registro va preso atto con decreto del Presidente della Giunta regionale da predisporre da parte del Dipartimento competente.

Articolo 3
Vidimazione del registro

1. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal dirigente preposto al Settore Affari Generali della Presidenza della Giunta regionale con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina lo stesso dirigente indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.

Articolo 4
Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica

1. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'Ente, va redatta in bollo, indirizzata al Presidente della Giunta regionale e presentata al Dipartimento della Presidenza. Alla domanda devono essere allegati copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

2. L'ufficio rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

3. Ai fini del riconoscimento è necessario il soddisfacimento delle condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'Ente, che lo scopo sia lecito e possibile e che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda gli uffici della Presidenza della Giunta regionale provvedono all'iscrizione.

6. Una volta ricevuta l'istanza, il Dipartimento della Presidenza invia la stessa al Dipartimento competente per materia che svolge l'istruttoria, accerta che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'Ente ed in particolare quelle di cui al D.P.R. 361/2000 e predispone il conseguente decreto del Presidente della Giunta regionale di iscrizione nel registro.

7. Dell'avvenuta iscrizione deve essere data comunicazione al richiedente indicando gli estremi della stessa.

8. Qualora il Dipartimento che istruisce la pratica ravvisi motivi ostativi all'iscrizione, ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione al richiedente. Quest' ultimo, nei successivi trenta giorni, può presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, la Regione non comunica il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

9. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal Presidente della Regione, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

Articolo 5
Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo

1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 4, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo o altro provvedimento autoritativo.

2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.

3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

Articolo 6
Cause di estinzione della personalità giuridica

1. Il Dipartimento competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile, predispone il decreto presidenziale con cui è dichiarata l'estinzione e la cancellazione dal registro e ne dà comunicazione agli amministratori nonché al Presidente del Tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Articolo 7
Pubblicità della documentazione

1. I legali rappresentanti delle associazioni, fondazioni e altre istituzioni iscritte nel registro, previo idoneo riconoscimento, possono visionare le pagine del registro ed il fascicolo dell'Ente da loro rappresentato.

2. E' possibile altresì, nel rispetto della vigente normativa a tutela della privacy, prendere visione della documentazione inerente una persona giuridica privata, previa istanza motivata atta a dimostrare l'interesse a tale visione.

Articolo 8
Certificazione

1. Gli estratti ed i certificati inerenti l'iscrizione nel registro sono rilasciati dal Dipartimento della Presidenza.

2. Per il rilascio di certificati, la domanda deve essere presentata in bollo ed alla stessa vanno allegati una marca da bollo da applicare sul certificato e la ricevuta di un versamento di £.20.000 (ventimila) da versare sul c.c. n.11047883 intestato alla Regione Calabria con causale diritti di segreteria.

3. Ai sensi dell'art.46, lettera i), D.P.R. 444 del 28 dicembre 2000, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, può essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni.

4. In caso di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art.17 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, l'istanza di iscrizione nel registro, quella di rilascio di certificati e gli stessi certificati, devono essere in carta semplice.

Articolo 9
Funzioni di vigilanza e di controllo

1. I provvedimenti relativi alle funzioni di controllo sulle fondazioni ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, nonché gli eventuali provvedimenti di cui agli articoli 23, ultimo comma, 26 e 28 del codice civile, sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta del Presidente e dell'Assessore competente.

2. Ai fini di cui al precedente comma, le fondazioni inviano annualmente al competente Dipartimento, entro venti giorni dall'approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi nonché l'aggiornamento dello stato patrimoniale corredati da una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere.

3. Le fondazioni sono tenute a trasmettere, inoltre, ogni notizia o documento che venga loro richiesto dal competente Dipartimento al fine dell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma.

4. Ulteriori modalità e termini per l'esercizio delle funzioni di cui al comma uno e delle funzioni di vigilanza saranno individuate con apposito regolamento.

Articolo 10
Norma transitoria

1. Ogni istanza di modifica relativa a persona giuridica già iscritta nei Registri tenuti dalle Cancellerie dei Tribunali comporta la nuova iscrizione della stessa nel Registro regionale con l'indicazione della fonte di provenienza.

Articolo 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 MAG. 2001

GIUSEPPE CHIARAVALLOTI

PRESIDENZA GIUNTA
Settore Legislativo
REGIONE CALABRIA

ORIGINALE

Mod. A

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 27 MAR. 2001

224

N° ..... del Reg. delle Deliberazioni

OGGETTO: Regolamento di attuazione del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 per la istituzione del registro delle persone giuridiche private e relative modalità di iscrizione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano il Presidente Giuseppe CHIARAVALLOTI e gli Assessori :

		Pres.	Ass.
1. Massimo	BAGARANI	X	
2. Domenico	CREA	X	
3. Giovanni	DIMA	X	
4. Giovanni	FILOCAMO	X	
5. Pietro	FUDA	X	
6. Dionisio	GALLO		X
7. Giuseppe	GENTILE	X	
8. Aurelio	MISITI	X	
9. Giuseppe	SCOPELLITI	X	
10. Saverio	ZAVETTIERI	X	

Assiste il Segretario Dott. Roberto Fuoco

Cap ..... Bilancio ..... Delibera ..... del .....
L.R. n° ..... del .....

STANZIAMENTO LIRE .....
VARIAZIONI +/- LIRE .....
TOTALE LIRE .....
IMPEGNI ASSUNTI LIRE .....
DISPONIBILITA' LIRE .....
IMPORTO PRESENTE IMPEGNO LIRE .....
IMPEGNO N ..... DEL

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
(Dr Giuseppe TORTORELLA)

Inviata all'Assessorato

il 20 APR. 2001

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Francesco Zito

IL DIRIGENTE
Dr. Antonio [illegible]

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 pubblicato sulla G.U. del 07/12/2000, che emana il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n.17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n.59)";

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 7 del succitato D.P.R. n. 361 /2000, il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione;

RITENUTO, a tal fine, di dover adottare apposito regolamento per la istituzione del registro delle persone giuridiche e per la disciplina delle relative modalità di iscrizione;

VISTO l'art. 121 della Costituzione, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge costituzionale n. 1/99;

SU relazione del Presidente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto alla struttura che si è espresso, anche sulla assoggettabilità della presente deliberazione a controllo;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

- di approvare l'allegato regolamento attuativo del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, per la istituzione del registro delle persone giuridiche private e per la disciplina delle relative

modalità di iscrizione;

- di dare mandato al Dipartimento della Presidenza per l'esecuzione del presente provvedimento;
- dare atto che il presente provvedimento è sottoposto a controllo, ai sensi della L. 127/1997.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Del che si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to CHIARAVALLOTI
Il Segretario: f.to FUSCO

Copia conforme per uso amministrativo.
Il

IL SEGRETARIO

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 , n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

(17G00128)

Vigente al : 1-7-2025

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recanti i principi e i criteri direttivi, generali e

particolari, di esercizio della delega relativa alla riforma del Terzo settore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2017;

Vista la mancata intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 20 giugno 2017;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità ed oggetto

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

Art. 2

Principi generali

1. È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Art. 3

Norme applicabili

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.

2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Titolo II

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Art. 4

Enti del Terzo settore

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti **((e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,))** le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento

delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato.
Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti **((e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985))** rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto **((o della fabbriceria))** non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6.

Art. 5

Attività di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199))**;;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il

pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1,

della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

Art. 6

Attività diverse

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. **((Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39))**.

Art. 7

Raccolta fondi

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Art. 8

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi

individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 **((...))**;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo

dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 10

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 11

Iscrizione

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore **((e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580))**.

Art. 12

Denominazione sociale

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.
Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.

Art. 13

Scritture contabili e bilancio

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di

perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore **((privi di personalità giuridica))** con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **((non superiori a 300.000))** euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

((2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata))

((3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia))

4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile. **((Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3))**.

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14

Bilancio sociale

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 15

Libri sociali obbligatori

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri

di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 16

Lavoro negli enti del Terzo settore

1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. **((In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici))**. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto **((di tali parametri))** nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

Titolo III

DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Art. 17

Volontario e attività di volontariato

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. **((Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui**

all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.))

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

((

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

))

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

Art. 18

Assicurazione obbligatoria

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.

3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Art. 19

Promozione della cultura del volontariato

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate».

Titolo IV

DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 20

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

Capo II

Della Costituzione

Art. 21

Atto costitutivo e statuto

1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 22

Acquisto della personalità giuridica

1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore **((ai sensi del presente articolo.))**.

((

1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono

l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.
Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

))

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.
Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3.

7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Capo III

Dell'ordinamento e della amministrazione

Art. 23

Procedura di ammissione e carattere aperto

delle associazioni

1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

Art. 24

Assemblea

1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.

2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

((4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza))

5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

Art. 25

Competenze inderogabili dell'assemblea

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.

Art. 26

Organo di amministrazione

1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea.

6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5.

Art. 27

Conflitto di interessi

1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 28

Responsabilità

1. Gli amministratori, i direttori **((generali))**, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 29

Denunzia al tribunale e ai componenti
dell'organo di controllo

1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la

denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 30

Organo di controllo

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **((150.000 euro))**;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **((300.000 euro))**;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **((7 unità))**.

3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 31

Revisione legale dei conti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **((1.500.000 euro))**;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **((3 milioni di euro))**;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **((20 unità))**.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo

10.

Titolo V

DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I

Delle organizzazioni di volontariato

Art. 32

Organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30. **((Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile))**.

Art. 33

Risorse

1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6.

3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate **((, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6))**.

Art. 34

Ordinamento ed amministrazione

1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, **((dagli enti associati.))**. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Capo II

Delle associazioni di promozione sociale

Art. 35

Associazioni di promozione sociale

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di

terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati **((o delle persone aderenti agli enti associati.))**.

((

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

))

2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.

5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

Art. 36

Risorse

1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al **((venti))** per cento del numero degli associati **((, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati))**.

Capo III

Degli enti filantropici

Art. 37

Enti filantropici

1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente

filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.

Art. 38

Risorse

1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi **((, anche di investimento)) ((...))** a sostegno **((di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.))**.

Art. 39

Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Capo IV

Delle imprese sociali

Art. 40

Rinvio

1. Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Capo V

Delle reti associative

Art. 41

Reti associative

1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).

((2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice))

3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo

impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

5. È condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.

7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.

9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3.

10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

Capo VI

Delle società di mutuo soccorso

Art. 42

Rinvio

1. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.

Art. 43

Trasformazione

1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il **((31 dicembre 2022))** si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.

Art. 44

Modifiche e integrazioni alla disciplina

1. Alle società di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. In deroga all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.

Titolo VI

DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art. 45

Registro unico nazionale del Terzo settore

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Art. 46

Struttura del Registro

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

a) Organizzazioni di volontariato;

b) Associazioni di promozione sociale;

c) Enti filantropici;

d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

e) Reti associative;

f) Società di mutuo soccorso;

g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

Art. 47

Iscrizione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca **((, o da un suo delegato,))** all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.

2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può:

a) iscrivere l'ente;

b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;

c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.

5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.

6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Art. 48

Contenuto e aggiornamento

1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati **((ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione))**. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine **((non inferiore a trenta giorni e))** non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.

6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

Art. 49

Estinzione o scioglimento dell'ente

1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinchè provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

Art. 50

Cancellazione e migrazione in altra sezione

1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a

operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Art. 51

Revisione periodica del Registro

1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

Art. 52

Opponibilità ai terzi degli atti depositati

1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti

non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

Art. 53

Funzionamento del Registro

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.

3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Art. 54

Trasmigrazione dei registri esistenti

1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. **((Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022))**.

3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Titolo VII

DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Art. 55

Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

Art. 56

Convenzioni

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

((

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

))

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti

e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 57

Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza

1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui **((ai commi 2, 3, 3-bis e 4))** dell'articolo 56.

Titolo VIII

DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I

Del Consiglio nazionale del Terzo settore

Art. 58

Istituzione

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Consiglio nazionale del Terzo settore, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.

Art. 59

Composizione

1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore è composto da:

a) **((dieci))** rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;

b) **((quindici))** rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;

c) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria;

d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

((

d-bis) un rappresentante designato dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti.

))

2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresì parte, senza diritto di voto:

a) un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;

b) un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;

c) il direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente effettivo del Consiglio è nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.

Art. 60

Attribuzioni

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore;

b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti;

c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore **((nonché sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore;))**;

d) designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale;

e) è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali;

f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.

Capo II

Dei centri di servizio per il volontariato

Art. 61

Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato

1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed il cui statuto preveda:

a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;

b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;

c) l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN;

d) l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;

e) il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere f), g), ed h);

f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato;

g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;

h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli

associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;

i) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per:

1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

3) i parlamentari nazionali ed europei;

4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;

j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni;

k) il diritto dell'organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;

l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;

m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.

2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita:

a) un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui alla lettera a).

3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi.
In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non può essere superiore a quello dei CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente normativa.

4. L'accreditamento è revocabile nei casi previsti dal presente decreto.

Art. 62

Finanziamento dei Centri di servizio
per il volontariato

1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di seguito FOB, ed amministrato dall'ONC in conformità alle norme del presente decreto.

2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al comma 9.

3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalità individuate dall'ONC.

5. Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari.

6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell'importo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito è cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche sulla base del fabbisogno storico e delle mutate esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore, e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi, definiti anche in relazione alla provenienza delle risorse delle FOB, ad esigenze di perequazione territoriale, nonché all'attribuzione storica delle risorse. L'ONC può destinare all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti una quota di tale finanziamento per la realizzazione di servizi strumentali ai CSV o di attività di promozione del volontariato che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale.

8. L'ONC determina, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalità alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto, l'ammontare previsto delle proprie spese di organizzazione e funzionamento a valere sul FUN, inclusi i costi relativi all'organizzazione e al funzionamento degli OTC e ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera e), in misura comunque non superiore al 5 per cento delle somme versate dalle FOB ai sensi del comma 3. In ogni caso, non possono essere posti a

carico del FUN eventuali emolumenti riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC. Le somme non spese riducono di un importo equivalente l'ammontare da destinarsi al medesimo fine nell'anno successivo a quello di approvazione del bilancio di esercizio.

9. Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi di cui ai commi 7 ed 8. L'ONC, secondo modalità dalla stessa individuate, rende annualmente disponibili ai CSV, all'associazione dei CSV di cui al comma 7, e agli OTC le somme ad essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino superiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, la differenza è destinata dall'ONC ad una riserva con finalità di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV.

11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, ed anche la riserva con finalità di stabilizzazione sia insufficiente per la loro copertura, l'ONC pone la differenza a carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il versamento al FUN di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio già versato.

12. I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite dai CSV, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, lettera c). I CSV non possono comunque accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72.

Art. 63

Funzioni e compiti dei Centri di servizio

per il volontariato

1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei

volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).

2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari,

attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:

a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;

b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;

c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;

d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;

e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;

f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

4. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.

5. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

Art. 64

Organismo nazionale di controllo

1. L'ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da:

a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'associazione delle FOB più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti;

b) due membri designati dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;

c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti;

d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.

3. I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo.

Per ogni componente effettivo è designato un supplente. I componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per la partecipazione all'ONC non possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.

4. Come suo primo atto, l'organo di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dall'organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti.

5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto e alle disposizioni del proprio statuto:

a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB secondo modalità da essa individuate;

b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell'articolo 62, comma 11;

c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, commi 2 e 3;

d) definisce triennalmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN;

e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7;

f) versa annualmente ai CSV e all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti le somme loro assegnate;

g) sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta dall'associazione dei CSV di cui all'articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC ai sensi dell'articolo medesimo;

h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV, nominati ai sensi dell'articolo 65, **((comma 7))**, lettera e);

i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63, e

della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;

j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate;

k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;

l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN;

m) controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate;

n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC;

o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati dai CSV medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli esiti;

p) predispone una relazione annuale sulla proprie attività e sull'attività e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso modalità telematiche.

6. L'ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.

Art. 65

Organismi territoriali di controllo

1. Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente decreto e allo statuto e alle direttive dell'ONC.

2. Sono istituiti i seguenti OTC:

Ambito 1: Liguria;

Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta;

Ambito 3: Lombardia;

Ambito 4: Veneto **((...))**;

Ambito 5: Trento e Bolzano;

Ambito 6: Emilia-Romagna;

Ambito 7: Toscana;

Ambito 8: Marche e Umbria;

Ambito 9: Lazio e Abruzzo;

Ambito 10: Puglia e Basilicata;

Ambito 11: Calabria;

Ambito 12: Campania e Molise;

Ambito 13: Sardegna;

Ambito 14: Sicilia **((;**

Ambito 15: Friuli Venezia Giulia)).

3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, **((4,))** 6, 7, 11, **((13, 14 e 15))** sono composti da:

a) quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;

b) un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designato dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento;

c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro designato dalla Regione.

4.Gli OTC di cui agli ambiti 2, **((...))**, 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti da:

a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;

b) due membri, **((...))** espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati **((uno per ciascun territorio di riferimento,))** dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento;

c) due membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) due membri designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome.

5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. Per la partecipazione all'OTC non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.

6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione.

7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che dovrà disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio:

a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;

b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore;

c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV;

d) verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC;

e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;

f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV;

g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni

anno all'ONC e rendono pubblica mediante modalità telematiche.

8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 7.

Art. 66

Sanzioni e ricorsi

1. In presenza di irregolarità, gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.

2. In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarità all'ONC affinchè adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso:

a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarità;

b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.

3. Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Capo III

Di altre specifiche misure

Art. 67

Accesso al credito agevolato

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.

Art. 68

Privilegi

1. I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.

2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

Art. 69

Accesso al Fondo sociale europeo

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 70

Strutture e autorizzazioni temporanee

per manifestazioni pubbliche

1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.

2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 71

Locali utilizzati

1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso.
L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

Capo IV

Delle risorse finanziarie

Art. 72

Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore

1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.(3)

4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera

g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale è incrementata di 3,9 milioni di euro. **((10))**

AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 settembre - 12 ottobre 2018, n. 185 (in G.U. 1ª s.s. 17/10/2018, n. 41), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», nel testo antecedente alle modifiche di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, intitolato «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"», nella parte in cui non prevede che l'atto d'indirizzo con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente «gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo» sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 67, comma 1) che "Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID - 19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265".

Art. 73

Altre risorse finanziarie specificamente destinate

al sostegno degli enti del Terzo settore

1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»:

a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro;

b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;

c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro;

d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro;

2. Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalità:

a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato;

b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale;

c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 74

Sostegno alle attività delle organizzazioni

di volontariato

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

Art. 75

Sostegno alle attività delle associazioni

di promozione sociale

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale.

2. Il contributo in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, nella misura indicata all'articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b).

3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un anno dall'erogazione del contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui al comma 2.

Art. 76

Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, **((...))**, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche **((da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.))**.

2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Titolo IX

TITOLI DI SOLIDARIETÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE

Art. 77

Titoli di solidarietà

1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore **((...))** iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito «emittenti» o, singolarmente, l'«emittente», possono emettere specifici «titoli di solidarietà», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.

2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.

3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relative disposizioni attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. I certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. Gli emittenti possono

applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento secondo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15. A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte.

5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più enti del Terzo settore **((non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5))**, per il sostegno di attività di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d'imposta di cui al comma 10.

6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5.**((Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli))**.

7. Salvo quanto previsto al comma 5, il rispetto da parte degli emittenti della previsione di cui al comma 6 è condizione necessaria per l'applicazione dei commi da 8 a 13.

8. I titoli di solidarietà non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto, relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.

10. Agli emittenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo settore. Tale credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli, di cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa (Parte I), al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno, il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a favore degli Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo specificando l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati di cui al comma 6 specificando le iniziative oggetto di finanziamento. Gli emittenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative sostenute ai sensi del presente articolo.

15. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2018, N. 136)).

Art. 78

Regime fiscale del Social Lending

1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108)).

Titolo X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 79

Disposizioni in materia di imposte sui redditi

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. **((I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari))**.

2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il **((6 per cento))** i relativi costi per ciascun periodo d'imposta **((e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi))**.

3. Sono altresì considerate non commerciali:

a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;

b) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore **((di natura non commerciale ai sensi del comma 5))**:

a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente **((, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85))** e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.

5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. **((Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale o da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica))**.

6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei, **((familiari conviventi))** degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei, **((familiari conviventi))** degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto **((, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis))**.

Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Art. 80

Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) attività di prestazioni di servizi:

1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;

2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;

3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;

b) altre attività:

1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;

2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;

3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.

2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

4. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

5. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.

6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici

((sintetici)) di affidabilità di cui all'articolo **((9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.))**.

Art. 81

Social Bonus

1. È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. ((Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando)) la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la

realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, **((...))**, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5.

6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

Art. 82

Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, **((salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6))**.

2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i

trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. **((Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale))**. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.

4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

((5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214))

6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.

7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima

dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Art. 83

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli **((enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1))**, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli **((enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1))**, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. **((L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare))**. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.

((3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1))

4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122)).

Capo II

Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale

Art. 84

Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici

1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

((2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società))

((2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici))

Art. 85

Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale **((e delle società di mutuo soccorso))**

1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti **((degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali))**, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi

dell'articolo 5, comma 1, lettera m).

2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di spacci aziendali e di mense;

b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

d) pubblicità commerciale;

e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti **((degli stessi soggetti indicati al comma 1))**;

b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, **((diversi dai soggetti indicati al comma 1))**.

5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di

sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

((7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società))

((7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso))

Art. 86

Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile

applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma 3.

5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario:

a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;

b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli

7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.

9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui **((all'articolo 19-bis.2))** del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.

11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui è applicata l'imposta sul valore

aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.

15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza del periodo in cui

il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.
Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96.

Capo III

Delle scritture contabili

Art. 87

Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5, 6 e 7, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore **((agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13))** possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture

contabili previste al primo comma, lettera a), **((il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13))**.

4. In relazione all'attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale né agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.

7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.

Capo IV

Delle disposizioni transitorie e finali

Art. 88

«De minimis»

1. Le agevolazioni di cui **((all'articolo 82, commi 3, quarto periodo, 7 e 8,))** e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», **((del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale))**.

Art. 89

Coordinamento normativo

1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attività di cui all'articolo 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105. 3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5, purché siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.

4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interessé sono sostituite dalle seguenti: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interessé.

5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in

fine, il seguente comma: «La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo».

6. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole «di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «di enti del Terzo settore di natura non commerciale»;

b) all'articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore di natura non commerciale»

8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)».

9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico

nazionale del Terzo settore».

10. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole «le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, nonché alle cooperative sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1.1. e all'articolo 100, comma 2, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1.1, del medesimo testo unico.

13. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma 2.

14. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 153, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 3 del medesimo articolo 153.

15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo.

((15-bis. Le associazioni iscritte nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 937, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente codice possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità di cui al medesimo articolo 937. Il requisito della strumentalità di cui all'articolo 6 del presente codice sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa))

16. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

18. Le attività indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

b) all'articolo 16, comma 5, lettera a), numero 2, le parole «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

20. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155 le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

23. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti:

«enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

Titolo XI

DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO

Art. 90

Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore

1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 91

Sanzioni a carico dei rappresentanti legali

e dei componenti degli organi amministrativi

1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.

2. In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e di cui al comma 5 dell'articolo 48 sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 45.

5. Le somme dovute a titolo di sanzioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 92

Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal presente codice e monitora lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazione del Terzo settore operanti a livello regionale;

b) promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61;

c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b).

2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all'articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 93

Controllo

1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:

a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;

c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro

unico nazionale del Terzo settore;

e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo può, ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati.

4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.

5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, le reti associative nazionali ed i Centri di servizio per il volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con

il decreto di cui all'articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e mantiene validità fino alla avvenuta cancellazione della rete associativa dall'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il predetto termine di novanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

7. L'attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 94

Disposizioni in materia di controlli fiscali

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.
L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli

esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.

2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.

3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo.

4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.

Art. 95

Vigilanza

1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli al fine di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel presente codice.

2. A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell'anno precedente e sulle criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti.

3. L'Organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64 trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull'attività e lo stato dei Centri di servizio

per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare verifiche, anche in loco avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni effettuate e sulle attività svolte dagli enti autorizzati al controllo, ai sensi dell'articolo 80 93, dirette al soddisfacimento delle finalità accertative espresse nel comma 1.

5. La vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi di controllo di tali enti deve essere assicurata la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione vigilante. Gli enti medesimi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio di cui all'articolo 13 entro dieci giorni dalla sua approvazione. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite le competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

Art. 96

Disposizioni di attuazione

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati, nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ad

effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019.

Art. 97

Coordinamento delle politiche di governo

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:

a) coordina l'attuazione del presente codice al fine di assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida;

b) promuove le attività di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;

c) monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.

3. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, assicurando la presenza di rappresentanti del sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 98

Modifiche al codice civile

1. Dopo l'articolo 42 del codice civile, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione). - Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498.

L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.».

Art. 99

Modifiche normative

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383» sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

b) all'articolo 1, comma 6, le parole: «L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale è condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stabilita la misura massima della medesima utilizzazione» sono soppresse;

c) all'articolo 1-bis, le parole: «nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383» sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

2. All'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n. 125 le parole «Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti «enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

3. ((A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),)) all'articolo 14, comma 1, del decreto-

legge 14 marzo 2005, n. 35 dopo le parole: «Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società» sono soppresse le seguenti «in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,».**((1))**

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".

Art. 100

Clausola di salvaguardia per le Province autonome

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall'articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli acronimi di cui al presente codice, nonché le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 101

Norme transitorie e di attuazione

1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell'articolo 53, comma 2.

2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 dicembre 2023. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. (7)

3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro.

5. I comitati di gestione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, e il loro patrimonio residuo è devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando la loro destinazione territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora versate, in

favore dei fondi speciali di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accreditamento di altri enti secondo le norme del presente decreto. All'ente già istituito CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5.

7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera j), non si applica alle cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla naturale scadenza del relativo mandato, così come determinato dallo statuto al momento del conferimento.

8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati di tale qualifica nonché alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917. Per gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10.

9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è svolto uno specifico monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini della introduzione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi.

10. L'efficacia delle disposizioni **((di cui all'articolo 77))** è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile universale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementata di 82 milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 43, comma 4-bis) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020".

Art. 102

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:

a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383;

((

a-bis) l'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476;

))

b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 438;

c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177;

d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»;

e) l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

f) l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (1)

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma

2:

a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4;

b) l'articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

e) l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

f) l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000;

h) l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53.

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli

articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".

Art. 103

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017, a 163 milioni di euro per l'anno 2018, a 166,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 104

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni

di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro. Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro. (1)

2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo **((a quello in corso al 31 dicembre 2025))**.(1)

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".

Consiglio Regionale della Calabria

VIII LEGISLATURA
70^ Seduta
Giovedì 6 agosto 2009

Deliberazione n. 364 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di zona – Triennio 2007-2009.

Presidente: Antonio Borrello
Consigliere - Questore: Giuseppe Guerriero
Segretario: Giuseppe Luigi Multari

Assiste il Segretario Generale: Giulio Carpentieri

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 31, assenti 19

...omissis...

Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Chiarella e l'intervento dell'Assessore alla programmazione nazionale e comunitaria Maiolo, pone in votazione il seguente schema di deliberazione:

"IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, recante: "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria";

DELIBERA

di approvare il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2007-2009, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale" e, deciso l'esito – presenti e votanti 31, a favore 31 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Borrello
IL CONSIGLIERE – QUESTORE f.to: Guerriero
IL SEGRETARIO f.to Multari

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 7 agosto 2009

IL SEGRETARIO
(G. Multari)

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 364 DEL 06/08/2009

PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI E INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI ZONA TRIENNIO 2007- 2009

INDICE

INDICE 2

CAPITOLO 1 4
PIANO D'INDIRIZZO PER POLITICHE SOCIALI INNOVATIVE 4

1.1 UN PIANO SPERIMENTALE E INNOVATIVO 4
1.2 I PRINCIPI DI RIFERIMENTO 5
1.3 ALCUNI DATI SULLA SITUAZIONE DI VULNERABILITA' DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI 7
1.4 IL QUADRO ATTUALE DELLE POLITICHE SOCIALI IN CALABRIA 9
1.5 GLI ORIENTAMENTI DI FONDO DEL PIANO SOCIALE REGIONALE 9
1.6 VERSO IL QUALE MODELLO DI WELFARE LOCALE? 12
1.7 INDICAZIONI OPERATIVE 14
1.8 LA VOSTRA MISSIONE 15
1.9 OBBIETTIVI 16

CAPITOLO 2 19
UN PIANO SOCIALE PER LO SVILUPPO DI UN WELFARE DELLE RESPONSABILITA' 19

PRIORITA' DI SISTEMA E DI BENESSERE SOCIALE 19
PRIORITA' 1: INFRASTRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI DIFFUSI 20
PRIORITA' 2: IL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI 21
PRIORITA' 3: DEFINIZIONE DEI REQUISITI E DEGLI STANDARD DI ACCREDIMENTO PER LE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE 22
PRIORITA' 4: LA RIFORMA DELLE IPAB 23
PRIORITA' 5: IL SEGRETARIO SOCIALE 24
PRIORITA' 6: I GIOVANI 25
PRIORITA' 7: LA FAMIGLIA 27
PRIORITA' 8: I SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI 28
PRIORITA' 9: LEGALITA', POLITICHE DI PREVENZIONE E PRATICHE INCLUSIVE DI SOGGETTI DEVIANTI 30
PRIORITA' 10: POLITICHE E PRATICHE INCLUSIVE DI CITTADINI MIGRANTI, RICHIENDENTI ASILO, RIFUGIATI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, VITTIME DI TRATTA 30
CAPITOLO 3 32
IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E DIRITTI RSIGIBILI 30

3.1 PREMESSA 32
3.2 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA 32
3.3 LA GESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI 36
Incentivi 38
3.4 I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI (LEPS) 38
3.4.1 La valorizzazione delle responsabilità familiari 39
3.4.2 Il rafforzamento dei diritti dei minori 42
3.4.3 Potenziamento degli interventi a contrasto della povertà 44
3.4.4 Il sostegno degli anziani 46
3.4.5 Il sostegno ai disabili 49
3.4.6 Prevenzione e contrasto alle dipendenze da droghe 51

3.5 INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI ZONA 52
3.5.1 Obbiettivi del piano di zona 52
3.5.2 Contenuti del piano di zona 53
3.5.3 Processo di programmazione del piano di zona 53
3.5.4 Strategie per l'attuazione del piano di zona 54

3.6 INTEGRAZIONE CON LA POLITICA SANITARIA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO 54
3.6.1 Integrazione socio-sanitaria 55
3.6.2 Integrazione con le politiche della scuola, lavoro e formazione 58
3.6.3 Professioni sociali 59

3.7 LA QUALITA' DEL SISTEMA SOCIALE 60
3.7.1 Requisiti essenziali per le strutture assistenziali 60
3.7.2 Formazioni professionale 62
3.7.3 La Carta dei Servizi Sociali 62

3.8 RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E TERZO SETTORE 63
3.9 IL NUOVO RUOLO DELLE IPAB 66
3.10 SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI (SISS) 67
3.10.1 Dimensioni di indagine del SISS 68
3.10.2 Il modello a tendere 69
3.10.3 Responsabilità sulla raccolta e organizzazione dei dati 69
3.10.4 Commissione tecnica regionale per il SISS 69

CAPITALO 4 70
LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI 70
4.1 LE RISORSE PER IL INANZIAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI 70

ALLEGATO 1
L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI ALLA PERSONA NELLA REGIONE CALABRIA 73

ALLEGATO 2
LINEE METODOLOGICHE E STRUMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ZONA 79

CAPITOLO 1

PIANO D'INDIRIZZO PER POLITICHE SOCIALI INNOVATIVE

1.1 Un piano sperimentale e innovativo

I Comuni e le Province calabresi, le persone e le famiglie, le formazioni sociali e gli organismi di rappresentanza, assieme all'Ente Regione Calabria sono soggetti attivi della co-costruzione di un welfare integrato e di qualità sul territorio regionale, ciascuno garante nelle responsabilità e nei modi propri.

Il presente Piano regionale enuncia gli interventi e i servizi sociali da attuare nel triennio 2007-2009 e detta gli indirizzi per la definizione dei Piani di Zona, in conseguenza della "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", legge 328/2000, e del conseguente "Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003" approvato nell'aprile 2001. Il Piano è l'espressione della ferma volontà della Regione Calabria di dare concreta attuazione alla Legge Regionale 5 Dicembre 2003 n. 23 e di cogliere le importanti novità emerse in questo contesto per imprimere un nuovo corso allo sviluppo del proprio sistema sociale.

Il recente impianto legislativo colma un vuoto protrattosi per oltre un secolo, ovvero dalla legge Crispi-Pagliani n.6972 del 17/7/1890, e rappresenta una reale rivoluzione per tutto il settore: ne emerge, infatti, un totale cambiamento culturale nell'approccio alle politiche sociali, non più viste come mera passiva assistenza solo ai deboli ed ai bisognosi, ma come strumento di promozione e di tutela di condizioni e diritti fondamentali, quali l'autonomia dei cittadini-utenti, la coesione sociale, i diritti della persona, di ciascun cittadino.

Le ragioni di questa esigenza di un riordino del settore vanno ricercate, oltre che nella evidente obsolescenza della legislazione regionale vigente, anche nella prassi di disattenzione verso le stesse leggi di settore, di intervento sociale e socio sanitario, tra cui alcune leggi nazionali non recepite negli anni passati, e altre leggi regionali, tra le quali ricordiamo la legge regionale n. 5/1987 sul riordino e la programmazione delle funzioni socio assistenziali in Calabria, di cui non si è completamente attuato né lo spirito né il dettato che indicava di puntare prioritariamente sulla socializzazione, sulla prevenzione, sugli interventi territoriali domiciliari e semi residenziali, lasciando invece diffondere prevalentemente la pratica del ricovero, della istituzionalizzazione, della separazione di persone e di categorie vulnerabili dai circuiti normali della vita quotidiana. Le ragioni del riordino del settore vanno ricercate anche nei rapidi cambiamenti che stanno caratterizzando la realtà sociale italiana. Il processo di invecchiamento della popolazione, dovuto al declino della natalità così come all'allungamento della vita media, hanno influito sulla struttura della famiglia e della stabilità demografica, modificando e ampliando conseguentemente la domanda di servizi sociali. Per quanto riguarda la nostra Regione, i flussi migratori dai paesi extracomunitari e quelli interni verso le regioni settentrionali

hanno contribuito a modificare la composizione della popolazione, influendo anch'essi sulla tipologia della domanda di servizi.

È radicalmente mutata negli ultimi anni, inoltre, la percezione da parte del cittadino dei propri diritti di cittadinanza: i servizi sociali così come quelli sanitari sono sempre più sentiti come un diritto e non come un privilegio della nostra società, un diritto da tutelare anche quando il cittadino può essere chiamato a contribuire direttamente ed economicamente, secondo specifiche condizioni. Si sono generate diverse e maggiori esigenze sociali determinando un marcato aumento della complessità del sistema, a fronte di doveri pubblici degli enti locali di costruire risposte all'altezza dei tempi ma che finora, in Calabria, non sono state adeguatamente messe in campo.

A fronte di questa nuova condizione demografico-sociologica e di una evidente crisi burocratica delle politiche pubbliche dei servizi sociali si è registrato negli ultimi anni un forte sviluppo del terzo settore, anche come parziale risposta al mancato soddisfacimento dei bisogni sociali. Il terzo settore rappresenta ormai un vitale fattore di sviluppo per la società ed un importante elemento di crescita occupazionale. Recentemente, inoltre, esso ha ricevuto una ufficializzazione del proprio ruolo diventando oggetto di una ampia legislazione specifica, proprio mentre sta affrontando un delicato momento di specializzazione nei servizi forniti. Le organizzazioni del terzo settore, storicamente orientate a fornire servizi a tutto campo per soddisfare piccole comunità, si sono trovate costrette, per far fronte alla crescente domanda di servizi, ad espandersi oltre le proprie capacità organizzative. Esse storicamente si sono differenziate in più possibili vie d'uscita, tra cui la specializzazione nei diversi filoni d'assistenza, che ha al contempo permesso di acquisire maggiori capacità funzionali e professionalità; l'aggregazione in consorzi, che le ha dotate di maggiori abilità e poteri contrattuali; la incongruente bidirezione dell'impegno di costruire servizi leggeri e di rete per il radicamento sociale e della gestione di servizi di ricovero e di istituzione totale.

La Regione non può farsi trovare ulteriormente immobile ed impreparata da queste radicali modificazioni sociali e, con il presente Piano, intende organizzare una risposta in grado di dare un nuovo ordine ad un sistema in continuo cambiamento.

1.2 I principi di riferimento

Le politiche sociali in Calabria, con l'approvazione della Legge Regionale n. 23 del 5 Dicembre 2003, hanno acquisito oggi il ruolo di *politiche universali*, non più rivolte esclusivamente ai cittadini in stato di povertà o disagio, ma alla generalità degli individui senza nessun vincolo di appartenenza a speciali categorie. La scarsità delle risorse disponibili rispetto alla domanda di servizi esistente, tuttavia, impone che la gratuità dell'accesso ai servizi sociali (ma non più l'accesso stesso) trovi priorità per i soggetti in stato di maggior disagio sociale ed economico. Posta la condizione di bisogno e di diritto come criterio cardine per l'ottenimento della gratuità, la Regione determinerà forme differenziate e progressive di compartecipazione ai costi delle prestazioni instaurando così un effetto ridistribuivo con un riscontro certamente positivo sull'equità sociale.

Il processo di riforma innescato dal nuovo contesto normativo è destinato a modificare radicalmente l'assetto istituzionale del sistema sociale. Il legislatore, ispirandosi ad un *"principio di sussidiarietà"*, ormai comune alla maggior parte dei rapporti istituzionali, ha

accresciuto competenze e responsabilità di Regioni, Province e Comuni, mantenendo per il livello centrale un chiaro ruolo d'indirizzo su principi e obiettivi della politica sociale.

La Regione ha così acquisito, a seguito del recepimento della Legge 328 del 2000, con la propria Legge Regionale 5 Dicembre 2003 n. 23, autonomia decisionale e responsabilità andando a rappresentare, come già successo a livello sanitario, il nucleo centrale in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività sociali, mentre ai comuni, singoli o in associazione, viene delegata la regia effettiva della rete di protezione sociale, la titolarità delle funzioni amministrative e la progettazione locale della rete di servizi.

L'amministrazione regionale intende così impostare la rete dei servizi:

- determinando ambiti territoriali, modalità e strumenti di gestione del sistema;
- favorendo la cooperazione sistemica tra enti locali, enti privati non lucrativi di utilità sociale ed enti privati lucrativi idonei;
- stimolando l'integrazione tra varie aree d'intervento socio-sanitario e promuovendo modelli innovativi di coordinamento dei servizi.

A questi compiti iniziali si aggiungono responsabilità di controllo sull'entità e la qualità dei servizi erogati, sui regolamenti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture, sulle tariffe applicate ai comuni dai soggetti accreditati, e sui criteri di fruizione dei servizi da parte dei cittadini-utenti.

La Regione, di fronte all'amministrazione centrale, agli enti locali calabresi, alle persone ed alle famiglie, diviene garante dell'equilibrio finanziario del proprio sistema sociale.

La carenza di una adeguata pianificazione sociale regionale non ha permesso lo sviluppo di un sistema sociale adeguato alle esigenze della nostra Regione: il settore sociale si è in prevalenza caratterizzato come mero distributore di trasferimenti monetari, che hanno rappresentato, infatti, gran parte della spesa sociale regionale, e non come fornitore di servizi alla persona e alla comunità, per lo più disorganicamente delegati alle forze del cosiddetto terzo settore, della beneficenza e dell'iniziativa privata.

In una dinamica incentrata sui trasferimenti economici, la Regione Calabria, avendo una spesa pro-capite limitata rispetto alle altre regioni e chiaramente insufficiente per le iniziative sociali locali, non ha potuto distinguersi positivamente per entità e qualità dei servizi forniti. Il nuovo ambiente normativo però fornisce spunti per una totale riorganizzazione del settore: responsabilizza la Regione, promuove l'istituzione di un sistema basato su una maggiore integrazione tra i vari attori e portatori d'interessi ed invita esplicitamente a sostituire per quanto possibile le prestazioni economiche con l'erogazione di servizi sociali.

In questa nuova prospettiva la Regione si propone, attraverso un'attenta attività di programmazione, di superare i limiti che storicamente hanno caratterizzato il proprio sistema sociale.

La Regione Calabria si vuol dare, attraverso questo Piano triennale, un nuovo assetto che le permetta di misurarsi su obiettivi ambiziosi di benessere sociale, un nuovo assetto nel quale tutte le forze pubbliche e private possano integrarsi nel comune obiettivo del miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini nel proprio territorio.

L'idea di politica sociale che emerge dal Piano presentato di seguito è quella di un sistema all'interno del quale l'assistenza non si configuri come un'attività risarcitoria, prevalentemente economica, verso un utente passivo fruitore dei servizi, bensì un *sistema integrato di interventi anche economici e servizi sociali* nel quale i cittadini possano partecipare in modo attivo convogliando esperienze, conoscenze e professionalità in una rete efficace di assistenza. All'interno di questa rete ogni attore, sia esso pubblico, privato o appartenente al volontariato sociale, deve poter giocare un ruolo indipendente, ma integrato e coordinato verso il comune obiettivo.

In particolare, la legge quadro 328/2000 richiama all'articolo 3 il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali oltre che con le politiche sanitarie, rendendo indispensabile il coordinamento con le Aziende Sanitarie, con quelle dell'istruzione e della formazione, determinando l'esigenza di una fattiva collaborazione e cooperazione con le province, gli organi istituzionalmente responsabili della amministrazione, della formazione e della qualificazione professionale, delle politiche attive del lavoro.

La Regione, in coerenza col Piano Nazionale Sociale, promuove con questo Piano triennale lo sviluppo di un *"Welfare delle responsabilità"* ovvero di un sistema sociale plurale e pluralistico basato e sorretto da responsabilità condivise, finalizzate alla costruzione dell'autonomia dei cittadini-utenti, della coesione sociale e dei diritti della persona.

Si intende dare piena attuazione ai principi di *"Sussidiarietà Verticale"*, facendo incombere di preferenza l'esercizio delle responsabilità pubbliche sulle autorità più vicine ai cittadini, ma soprattutto di *"Sussidiarietà Orizzontale"*, valorizzando e potenziando, laddove possibile, l'impegno della società civile, mantenendo per l'istituzione pubblica l'ufficio prevalente delle funzioni di promozione, coordinamento e garanzia su qualità e accessibilità della risposta. Ci si propone di sviluppare un'ottica di governo del sistema sociale allargato a tutti gli elementi aventi un ruolo attivo, attraverso la preventiva concertazione sulle proposte e sulle iniziative

1.3 Alcuni dati sulla situazione di vulnerabilità dei servizi sociali e socio-sanitari

Le condizioni sociali della Regione Calabria rimangono tra le più critiche in Italia, in relazione sia alle condizioni di vita e all'incidenza della povertà, che alle dotazioni di servizi alle persone e alle imprese. Nel 2004 più di un quarto delle famiglie residenti (27,1%) è sotto la soglia di povertà, rispetto al 26,7% della media del Mezzogiorno ed al 13,2% nazionale. Le aree del disagio si stanno estendendo dalla popolazione ad elevato livello di esclusione (famiglie monoparentali, soprattutto con donne capofamiglia, anziani non autosufficienti con basso reddito, immigrati non regolari, disoccupati, portatori di handicap, ex detenuti), anche ad altri segmenti di popolazione, come le famiglie numerose monoreddito, i ceti operai, i giovani con livelli medi di istruzione.

I pochi indicatori sui servizi evidenziano una situazione ancora largamente carente rispetto alla media nazionale. Nonostante l'ampia dotazione di risorse finanziarie esterne ed interne che hanno interessato la Calabria nell'ultimo decennio, la regione presenta dunque ancora condizioni di arretratezza sia sociale che economica. I principali ostacoli allo sviluppo della regione possono essere ricondotti da un lato alle critiche condizioni di legalità che contraddistinguono larga parte della vita economica e civile, dall'altro lato, alla bassa capacità gestionale delle amministrazioni pubbliche.

La Calabria è dotata di un sistema di servizi sociali inadeguato rispetto alla gravità delle

condizioni sociali del territorio. Come si è già rilevato, più di un quarto della popolazione vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà, si tratta in particolare della popolazione femminile, delle famiglie monoreddito, di anziani con livelli minimi di pensione, di fasce ad effettiva o potenziale esclusione sociale (giovani drop-out, immigrati non regolari, portatori di handicap, ex detenuti, ecc.) che presentano condizioni di criticità sociale acuite da una carenza di strutture e di servizi di supporto (dall'informazione, alla assistenza domiciliare).

I dati sulla dotazione di infrastrutture sociali presentano una situazione di persistente grave ritardo, anche in relazione alla media meridionale: l'indicatore dell'Istituto Tagliacarne è pari al 64,4% della media nazionale ed all'80% di quella delle regioni meridionali.

Anche il terzo settore con 19 organizzazioni ogni 100 mila abitanti, presenta ancora un'incidenza largamente inferiore a quella delle altre regioni italiane, soprattutto settentrionali, ma anche una dinamica positiva negli ultimi anni. La dinamica evolutiva mostra tuttavia un aumento del numero di organizzazioni presenti sul territorio, che però non è paragonabile a quello fatto segnare dalle altre regioni italiane (in particolare da quelle del nord Italia). Le 5.300 organizzazioni censite dall'Istat in Calabria presentano un fatturato aggregato che è pari al 0,9% di quello nazionale ed attivano direttamente 7.500 posti di lavoro, oltre a mobilitare in complesso 136 mila persone, di cui 24 mila volontari.

La distribuzione sul territorio regionale delle organizzazioni dell'economia sociale risulta abbastanza omogenea: si va da 16.6 unità ogni 10mila abitanti in provincia di Cosenza a 23,6 in provincia di Vibo Valentia.

Le organizzazioni dell'economia sociale in Calabria si differenziano fortemente tra loro per forma giuridica, settore di attività, numero e caratteristiche delle persone coinvolte, valore economico generato, ecc. Tuttavia è possibile individuare alcuni tratti distintivi comuni che consentono di identificare almeno quattro grandi "tipologie":

- l'economia sociale tradizionale, composta in gran parte da organizzazioni di matrice religiosa, che si occupano di formazione e di servizi sanitari e assistenziali. Si percepiscono soprattutto come enti gestori di servizi e complessivamente rappresentano una quota pari a circa il 20% del terzo settore regionale con una tendenza alla stabilità;
- il tessuto associativo,formato da associazioni e gruppi che operano in campo culturale, ricreativo e sportivo. Si percepiscono come circoli, club, gruppi informali e rappresentano la parte più consistente del terzo settore calabrese (circa il 45% del totale). Anche in questo caso il trend è stabile.
- il volontariato organizzato, nato soprattutto nel corso degli anni '90 e composto da organizzazioni medio-grandi dove accanto ad un gran numero di volontari, operano spesso operatori remunerati. La presenza di lavoro remunerato, anche se non numerosa, è comunque un indice della propensione alla gestione di servizi sociali e assistenziali complessi che richiedono continuità di impegno e professionalità dell'intervento. Si percepiscono comunque come volontariato, sono in crescita e rappresentano una quota di circa il 30%.
- le imprese sociali, diffuse soprattutto negli anni '90, grazie all'approvazione della legge sulla cooperazione sociale, hanno un discreto numero di addetti, oltre a qualche volontario. Rappresentano una percentuale di poco superiore al 5% del terzo settore calabrese, ma sono in forte crescita.

In generale, accanto ad esperienze eccellenti particolarmente innovative, sussiste una

situazione generale di difficoltà, soprattutto per quanto riguarda i legami inter-organizzativi. A differenza di quanto accade nel resto d'Italia, le organizzazioni calabresi dell'economia sociale non presentano reti di relazioni, sia fra di loro che con altri soggetti istituzionali e ciò comporta una scarsa visibilità presso gli altri soggetti della società regionale.

Rispetto alle attività svolte, emerge una gamma di beni e servizi piuttosto vasta e articolata, così come di tipologie di utenza. Le organizzazioni dell'economia sociale calabrese manifestano però una elevata dipendenza da finanziamenti e da contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni. A questa situazione di dipendenza, fa peraltro riscontro una dinamica della domanda di servizi da parte di soggetti privati che, attraverso opportuni accorgimenti, potrebbe essere ulteriormente sviluppata, aprendo così nuovi mercati per queste organizzazioni.

1.4 Il quadro attuale delle politiche sociali in Calabria

Le azioni che segnano in maniera marcata l'attuale fisionomia del welfare regionale sono rappresentate dalla erogazione di sussidi economici e dalla tendenza ad istituzionalizzare i servizi alla persona.

Gli interventi di sostegno al reddito, nei territori in cui si sono sperimentati, raramente sono stati anticipati da efficaci test dei mezzi, o sostenuti da misure di accompagnamento orientate a favorire l'attivazione e il coinvolgimento responsabile dei beneficiari. Anche l'ambito dei servizi alla persona è segnato da una evidente arretratezza, nonostante l'approvazione, alla fine degli anni Ottanta, della L.R. n. 5/87 (sul riordino e la programmazione delle funzioni socio-assistenziali in Calabria, oggi superata dalla legge n. 23/2003). In regione, infatti, continuano ad essere prevalenti i servizi che la legge 5 indicava come residuali, e cioè quelli di tipo residenziale, a basso grado di specializzazione, che si rivolgono ad un numero elevato di utenti, e che impiegano personale a bassa qualificazione. Le azioni alle quali la stessa legge attribuiva un valore prioritario, come ad esempio gli interventi di prevenzione o quelli domiciliari o semiresidenziali, sono quasi per niente praticati. Il perpetuarsi della pratica della istituzionalizzazione del disagio è stato anche favorito dal carattere delle convenzioni stipulate dagli enti locali con le organizzazioni non profit coinvolte nella prestazione dei servizi residenziali, alle quali sono state finora erogate rette tra le più basse d'Italia. Tali organizzazioni non sono riuscite perciò a "fare sistema", cioè a programmare e differenziare gli interventi allo scopo di prevenire e affrontare le situazioni di disagio di cui si sono occupate, favorendo anche l'attivazione di percorsi di integrazione per le persone accolte. Esse non hanno potuto fare altro che operare secondo quanto prescritto dalle convenzioni, rimanendo entro il ristretto ambito della accoglienza ad internato e assistenza. Quando hanno modificato o allargato il tipo di accoglienza praticata ciò è avvenuto verosimilmente per sfruttare le opportunità economiche garantite dall'accesso a più convenzioni o a regimi più remunerativi.

1.5 Gli orientamenti di fondo del Piano Sociale Regionale

Le aree di intervento per le quali occorre dare risposte, in quanto ritenute settori di bisogno, sono identificate in sei tipologie:

1)La valorizzazione delle responsabilità familiari mediante azioni di supporto "rivolte ai minori, agli anziani ed ai non autosufficienti"

Queste azioni mirate rappresentano gli obiettivi strategici (responsabilità familiare e capacità genitoriale) e, quindi, l'individuazione dei mezzi idonei a consentirne la permanenza nella famiglia.

I mezzi economici da individuarsi nei trasferimenti regionali ed anche le figure professionali da affiancarsi alla famiglia (operatori sociali e operatori sanitari).

2)Il rafforzamento dei diritti dei minori

Il rafforzamento dei diritti dei minori (infanzia, adolescenti, giovani) passa attraverso aiuti finalizzati ad una corretta crescita ed integrazione nella società al fine di un sano sviluppo evolutivo.

In considerazione che i minori di oggi saranno gli artefici del futuro della società calabrese occorre promuovere forme di partecipazione nel proprio contesto sociale tramite interventi formativi ottimali al fine di favorire una completa realizzazione come individuo in ossequio al Piano Territoriale per l'infanzia e l'adolescenza ed alla Legge Regionale 12.11.2004, n. 28.

3)Interventi di contrasto alla povertà

Accertato che, nel Mezzogiorno, la povertà interessa il 66% delle famiglie e che la principale causa è determinata dalla mancanza del lavoro, importante elemento di contrasto a tale fenomeno può essere individuato nelle politiche di sviluppo locale, formative e del lavoro sulla base delle effettive potenzialità e vocazione del territorio.

4)Sostegno agli anziani

Gli anziani, nelle Regione Calabria, contano circa 340.000 unità, pari al 16% della popolazione. Di questi, i ¾ sono in condizione di autosufficienza e, possono essere destinatari di progetti mirati per il loro utilizzo nel campo sociale o all'interno della famiglia di appartenenza, quale ad esempio educatore ed assistente negli impegni genitoriali.

Obiettivo prioritario che l'Ente regione si propone, è il sostegno alle famiglie con anziani non autosufficienti. A tale proposito, prevede aiuti economici ed assistenza domiciliare con personale qualificato nonché forme "di ospitalità temporanea in strutture residenziali" per i soggetti che non traggono giovamento dai servizi resi a domicilio.

5)Sostegno ai disabili

Il sostegno ai disabili gravi deve essere affrontato in rapporto ai differenti livelli di disabilità. Dai dati evidenziati dall'Istat si desume la centralità della famiglia nella tutela dei disabili, la quale deve essere supportata con beni e servizi e con l'integrazione delle prestazioni sociali, sanitarie e dell'istruzione, affinché ne venga garantita la permanenza nel proprio domicilio.

6)Prevenzione e contrasto dipendenza droghe

La prevenzione ed il contrasto dalle dipendenze da droghe, coincidono con l'informazione, l'educazione e la formazione di un tessuto sociale positivo che fornisca al giovane stimoli positivi per allontanarli dall'utilizzo di stupefacenti.

Il presente Piano Sociale Regionale, pertanto, si propone come principale obiettivo quello di promuovere in Calabria politiche sociali realmente innovative. La principale cifra dell'innovazione risiede nella centralità che il presente documento assegna all'accoglienza, alla famiglia, alla relazione ed al lavoro. Questi devono intendersi come ambiti fondamentali di politiche per la promozione della socialità (il ben-essere delle comunità visto come connotato universale) in generale, e la promozione dell'autonomia e della deistituzionalizzazione (il ben-essere dei cittadini in situazioni di disagio o a rischio di esclusione) in particolare. Gli ambiti menzionati sono considerati elementi del sistema regionale, tra loro interconnessi e su cui - individualmente e sistemicamente - il piano intende disegnare aree di esigibilità e regolazione, nonché processi di controllo e governo.

Le esperienze di studio e di ricerca sui modelli di welfare locale consentono di evidenziare alcune dimensioni di particolare interesse, dal punto di vista degli orientamenti di fondo e dei modelli organizzativi, che potrebbe essere utile tenere presenti anche nel contesto calabrese, in vista della predisposizione dei servizi e degli interventi sociali nei vari ambiti territoriali.

- La prima tendenza, che riguarda soprattutto l'ambito degli interventi residenziali, è relativa al crescente ricorso a modelli micro-comunitari, che tentano di ricostruire rapporti di tipo familiare. La preferenza per la piccola dimensione risponde all'esigenza di costruire un clima di rapporti primari che consenta la personalizzazione degli interventi e la rifondazione di un ambiente familiare.
- Sono considerate innovative le politiche sociali che danno priorità agli interventi di prevenzione del disagio. Tale modalità di approccio è riconducibile, almeno in parte, alla riflessione in atto nelle scienze sociali riguardante il superamento di una visione statica del concetto di povertà a favore della categoria dinamica di emarginazione/esclusione sociale. Assumendo questa prospettiva, le politiche di welfare locale tendono a passare dagli interventi emergenziali alla prevenzione delle cause dei bisogni, all'obiettivo della reintegrazione, alla concezione degli emarginati come soggetti attivi e non più come soggetti passivi di beneficenza, evidenziano la centralità di concetti come "autonomia", "emancipazione" della persona, ecc. In questo tipo di approccio, rientrano dimensioni operative quali le attività di prevenzione primaria e secondaria, gli interventi di "recupero precoce", le attività di promozione sociale di intere aree o gruppi "a rischio", i progetti di reinserimento sociale, professionale, abitativo e familiare dei soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale.
- Un'altra dimensione importante è quella del territorio. È ormai molto diffusa l'esigenza di restituire al territorio la presa in carico delle situazioni di emarginazione e disagio sociale presenti nella collettività. Un modello di intervento particolarmente innovativo che si registra localmente (soprattutto con riferimento all'ambito della tossicodipendenza, dei minori a rischio, dei nomadi) consiste nel tentativo di sensibilizzare il territorio e la comunità locale, al fine di coinvolgere soggetti, reti di vicinato, famiglie nelle iniziative e nelle attività promosse. Si tratta del superamento di una impostazione assistenzialistica, che permette di orientarsi verso modelli

partecipativi di presa in carico comunitaria (community-care) delle situazioni di emarginazione e povertà del territorio.

- Le esperienze più innovative di welfare locale sono quelle che riescono a integrare il settore socio-sanitario con quello assistenziale, secondo quanto indicato dalla legge 328/2000 e dalla L.R. n. 23/2003. Tale percorso risponde peraltro ad una nuova concezione dei modelli teorico-operativi di intervento, per cui la condizione di disagio del soggetto è considerata nei suoi risvolti globali e multidimensionali, in riferimento a più ampi fenomeni di esclusione/ emarginazione/ vulnerabilità sociale, e comunque sempre ricollegata all'offerta globale dei servizi alla persona disponibili nel territorio. Si assiste, in questo senso, ad un consolidamento della tendenza ad una ricomposizione dei settori componenti l'area assistenziale e all'assunzione di un approccio che consideri i vari fattori che sono alla base del disagio sociale (scongiurando così il rischio di una tendenza alla "sanitarizzazione" delle situazioni di debolezza sociale).
- Politiche sociali innovative sono anche quelle che riescono a produrre servizi innovativi in risposta alle nuove povertà, quelle cioè poco considerate dai modelli tradizionali di protezione sociale. Le politiche efficaci nell'ambito delle nuove povertà sono quelle che si orientano verso risposte non burocratiche, non assistenzialistiche, non istituzionalizzanti; che vanno cioè in direzione della personalizzazione degli interventi, della promozione dell'autonomia dei soggetti (nei limiti del possibile), della progressiva reintegrazione sociale. In particolare, le esperienze più innovative in questo campo si caratterizzano per la proposta di servizi agili, aperti, a bassa soglia di accesso, collegati ai bisogni del territorio, pronti a riconvertirsi al mutare delle esigenze o in risposta a nuovi stimoli. In alcuni casi, il servizio è offerto in assenza di una sede fisica di incontro, privilegiando l'intervento nell'habitat naturale dei soggetti di riferimento (un esempio di questo tipo è costituito dalle metodologie del lavoro di strada).

1.6 Verso quale modello di welfare locale?

La costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi - da realizzare nei vari ambiti sulla scorta degli orientamenti sopra evidenziati - rappresenta per la Regione Calabria una svolta e un impegno: alle politiche sociali, come progettualità attiva e integrata, è riconosciuto un valore strategico all'interno di una più complessiva prospettiva di sviluppo del territorio.

Il Piano Sociale Regionale, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 328/2000, dalla L.R. n.23/2003 e dal Piano Nazionale degli interventi e servizi, contiene alcune indicazioni per avviare e/o sostenere, coordinandole e integrandole, azioni che concorrano allo sviluppo e alla promozione delle comunità locali, all'integrazione dei cittadini svantaggiati all'inclusione e alla cittadinanza attiva.

Esso rappresenta inoltre uno strumento programmatico per avviare riflessioni e azioni capaci di innovare e al contempo valorizzare, facendone memoria, le buone prassi che rappresentano una consolidata tradizione territoriale. Per sollecitare interventi che siano partecipati, socialmente condivisi, verificabili, qualitativamente significativi ed efficaci.

In altri termini, il presente Piano si propone di favorire l'avvio di una graduale riorganizzazione del welfare in Calabria, predisponendo le condizioni per la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi a partire da un assetto socio assistenziale che sconta non pochi ritardi.

La prima fase di questo processo è quella che consiste nell'individuazione di responsabilità e collaborazioni indispensabili (la definizione del piano di zona sociale) per la concreta programmazione e attuazione di politiche sociali che si basino sull'analisi dei bisogni e delle risorse del territorio. Tutto ciò nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali territoriali sul piano della programmazione e gestione degli interventi, e nella piena assunzione da parte della Regione delle funzioni di orientamento, sostegno e coordinamento previste dalla L.R. n.23/2003.

La costituzione di un sistema integrato di servizi e interventi deve realizzarsi attraverso lo sviluppo di un welfare plurale, cioè sorretto da responsabilità condivise e costruito su un sistema allargato di governo che coinvolge tutti i soggetti, istituzionali (Stato, Regione, Province, Comuni) e del terzo settore impegnati nella programmazione e gestione delle politiche sociali.

La Pubblica Amministrazione, come network di governo sia a livello centrale (Stato, Regioni) che locale (Province, Comuni), ha il compito di garantire la tutela universalistica dei diritti sociali attraverso il sostegno, la promozione, la regolazione, la valutazione degli interventi progettati e attuati.

Ciascuno secondo le proprie competenze e specificità, deve lavorare per la prevenzione e l'inclusione; per l'affermazione e l'esigibilità dei diritti connessi alla protezione sociale (*artt. 1 e 3, L.R. 23/2003)*; per un sistema integrato di interventi e servizi capace di garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione diritti di cittadinanza, inclusione piuttosto che esclusione sociale prevenendo, eliminando, riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno individuale e familiare.

L'incremento della sicurezza sociale e il miglioramento della qualità della vita passano, anche, attraverso il potenziamento e l'attivazione della rete dei servizi, delle relazioni e della solidarietà.

L'attenzione è al territorio e alle sue specificità. La prospettiva è quella del decentramento e del rispetto delle autonomie locali, pur tutelando una dimensione nazionale e regionale nell'individuazione di finalità e criteri comuni per la comparazione delle esperienze e la valutazione dei risultati.

La partecipazione e la coprogettazione vanno promosse e sostenute come esercizio di cittadinanza attiva e di responsabilità condivisa da parte di soggetti pubblici e privati.

L'integrazione è un punto fondamentale per le politiche sociali, integrazione fra sociale e sanitario, pubblico e privato sociale, fra il mondo del lavoro e della formazione, fra enti e professionalità diverse.

Le politiche sociali passano da una politica per settori ad una politica di interventi integrati proponendosi la realizzazione di un'organizzazione reticolare di servizi, capace di utilizzare metodologie di analisi, di progettazione e di gestione, in un'ottica attenta al monitoraggio e alla valutazione degli interventi.

Lo sviluppo del territorio è pensato all'interno di una prospettiva di lungo periodo dove l'osservazione continua e l'attenzione agli effetti, consentono la sperimentazione di modelli innovativi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo.

Il terzo settore, nella molteplicità delle sue specificazioni, ha un ruolo rilevante in questa programmazione sociale, nella quale attivamente contribuisce alla progettazione dei servizi

e alla realizzazione concertata degli stessi. Gli Enti pubblici, infatti, devono secondo la L.R. 23, rivolgersi al terzo settore, riconoscendogli un ruolo importante nella coprogettazione degli interventi e dei servizi e promovendo, anche attraverso politiche formative e agevolazioni, azioni di sostegno e qualificazione.

Quello che la programmazione regionale si propone e, dunque, la realizzazione di un sistema di servizi, centrato sul riconoscimento dei bisogni e delle risorse del territorio, attento alle trasformazioni e alla complessità, realizzabile con la partecipazione e la collaborazione di tutti. Alla stesura del presente Piano - predisposto a partire dalla rilevazione e analisi dei bisogni e risorse (lo stato dei servizi, delle strutture, degli interventi, dei progetti ecc..) presenti sul territorio - dovrebbe far seguito l'attivazione di un processo di programmazione decentrata che, attraverso la predisposizione dei Piani di zona, coinvolge i Comuni Associati, le Province e i soggetti di cui parla la legge 23.

Gli orientamenti e le linee d'indirizzo contenute in questo Piano Regionale rappresentano lo sforzo di offrire una guida alla stesura dei Piani di zona locali, allo scopo di favorire la costruzione di un sistema omogeneo di interventi e servizi capace di garantire livelli essenziali di assistenza, favorire la sperimentazione, la comparazione, la valutazione, pur valorizzando l'autonomia e La capacità progettuale delle comunità locali.

Le analisi e le progettazioni richieste ai Piani di zona locali, sono ritenute il necessario punto di partenza per la definizione di un sistema regionale di interventi che sia realmente rispondente alle caratteristiche di un territorio eterogeneo e multiproblematico, ricco di sperimentazioni e esperienze, ancora carente di risorse e servizi.

1.7 Indicazioni operative

Per la concreta realizzazione delle indicazioni contenute nel Piano, la Regione Calabria si impegna innanzitutto a riconoscere la piena esigibilità degli interventi e delle misure di protezione sociale che rientrano nel quadro dei servizi essenziali indicati dal presente Piano.

Con l'obiettivo di avviare processi di reale deistituzionalizzazione e di effettiva integrazione sociale, la Regione individua tre aree prioritarie di intervento (minori, anziani e persone con disabilità, persone non autosufficienti), stabilendo per ognuna di esse quali sono i diritti pienamente esigibili.

a) Per quanto riguarda i minori, vengono a configurarsi come pienamente fruibili il diritto di ognuno di essi alla propria famiglia e, in alternativa, il diritto ad una accoglienza autenticamente familiare; nonché il diritto alla integrazione scolastica;

b) Per gli anziani, si pone come esigibile il diritto alle prestazioni sociali di assistenza domiciliare, che consentano loro di rimanere radicati nel proprio ambiente di vita;

c) Per le persone disabili, si considera esigibile il diritto all'integrazione scolastica e lavorativa;

d) Per i diritti esigibili dalle persone non autosufficienti, rimandiamo a quanto disposto dalla L. 328/2000, nonché alle misure di intervento previste dall'art. 198 della legge finanziaria 2007;

e) Per i soggetti sottoposti ad esecuzione penale si considera esigibile l'accesso a percorsi di formazione professionale e di work experiences, attraverso accordi istituzionali tra Regione e Amministrazione penitenziaria;

f) Per i cittadini migranti, si considera esigibile il diritto ad un servizio di interpretariato prioritariamente nei presidi sanitari territoriali ed ospedalieri, nel contatto con il personale medico ed infermieristico.

Inoltre, la Regione

- indica quali sono gli enti tenuti a garantire nei diversi ambiti territoriali la piena ed effettiva fruizione dei diritti considerati esigibili;
- stabilisce la natura e la qualità delle prestazioni in cui si sostanzia il contenuto dei diritti esigibili;
- definisce, in forza del principio di sussidiarietà verticale, i tempi e i modi attraverso i quali esercitare i poteri di surroga in caso di inadempimento da parte degli enti designati.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti, la Regione si impegna altresì a :

- Contribuire alla infrastrutturazione sociale dei servizi sociali dei diversi ambiti territoriali[1], mediante la progettazione di percorsi di riqualificazione professionale degli operatori attualmente in servizio, e attraverso l'introduzione di nuovi operatori e di nuove figure professionali (educatori a domicilio, animatori di strada, animatori di comunità, mediatori culturali, ecc.), secondo criteri e standard che la Regione Calabria pone come vincolanti.
- Avviare nel triennio 2007-2009 il monitoraggio e la verifica qualitativa dei servizi alla persona attualmente finanziati dall'Ente Regione, con una particolare attenzione per i servizi di accoglienza residenziale, alla luce dei criteri indicati dalla legislazione nazionale e regionale vigente; e di procedere alla chiusura o alla reale riconversione delle strutture che risulteranno inidonee.
- Riconoscere, valorizzare e mettere in rete anche le esperienze di servizio alla persona non coperte da convenzioni, nonché le competenze (sia pure non professionali) acquisite; sostenere gli enti locali nell'impegno di favorire la partecipazione delle realtà di terzo settore alla attività concertative funzionali alla predisposizione dei Piani di Zona. A tale riguardo, verrà incoraggiata soprattutto la partecipazione delle organizzazioni più radicate nel territorio, e impegnate nell'attuazione di interventi sociali capaci di produrre reale innovazione.

Il presente Piano prevede che la Regione Calabria provvederà all'attuazione di quanto disposto dall' art. 18, c.2, lettera f) e dall'art. 27, c.2 della L.R. n. 23/2003, in merito alla disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione dei titoli per l'acquisto di servizi e prestazioni, non appena sarà perfezionato l'iter di monitoraggio, verifica qualitativa e accreditamento dei servizi e delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche e private operanti in Calabria (art. 25 L.R. 23/2003)[2].

1.8 La nostra missione

Il progetto di una nuova politica sociale che la Regione Calabria si propone di realizzare con questo Piano triennale è quello di generare *un nuovo sistema sociale* non più solamente economico-assistenziale, ma che rappresenti una fucina di opportunità per lo sviluppo autonomo di ogni elemento della società e dei più deboli in particolare. Un sistema incentrato non più su interventi parcellizzati e relegati nei contesti dell'esclusione sociale, ma sulla prevenzione e sulla *promozione dell'inclusione sociale*, capace quindi di

[1] V. art. 18 c.3.
[2] Art. 18 c. 2 lett. f) L.R. 23/2003

"accompagnare" individui e famiglie attraverso i percorsi della vita e capaci di costruire territori sociali e comunità locali accoglienti, centrate su politiche di integrazione delle differenze, orientate ai temi della salute, della casa, del lavoro con una particolare attenzione alle persone vulnerabili e che vedano al centro l'attività delle istituzioni pubbliche, dei servizi territoriali, degli enti privati, specie quelli del privato sociale.

1.9 Obiettivi

La Regione Calabria intende consolidare un welfare capace di garantire dignità sociale diffusa, nel quale cittadini, enti e istituzioni siano soggetto di diritti e di doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

La Regione Calabria sostiene un progetto di riforma ambizioso; ma perché questo sia possibile appare necessaria la definizione di obiettivi progressivi chiari, tangibili e, possibilmente, misurabili.

Il primo obiettivo che ci prefiggiamo è di *uniformare la distribuzione degli interventi e dei servizi* definendo:

- i criteri d'accesso alle prestazioni, mantenendo la natura e la qualità del *bisogno* come criterio superiore di valutazione, secondo quanto chiaramente espresso nel Piano Nazionale, ed in relazione ai servizi adeguati ed appropriati.
- i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS). Si devono a questo scopo definire, basandosi sui principi ispiratori precedentemente enunciati:
  - *le aree di intervento*, ovvero i bisogni prioritari cui i servizi devono rispondere,
  - *la tipologia di servizi e la loro quantità numerica essenziale in ogni distretto*, ovvero selezionare i servizi e gli interventi prioritari per i quali è necessario definire i livelli essenziali di erogazione,
  - *il personale dedicato ai servizi sociali essenziali* in ciascun distretto socio-sanitario, con una percentuale minima in proporzione al numero degli abitanti, e mantenendo il consolidato storico,
  - *le direttrici per l'innovazione nella costruzione della rete degli interventi e dei servizi* ovvero i criteri organizzativi e le modalità di finanziamento che garantiscano l'erogazione di un tale livello di servizi.

Un successivo passaggio da affrontare è il *riordino delle modalità di gestione degli interventi (sia economici, sia di erogazione di servizi)*, dalla progettazione alla verifica dei risultati ottenuti. A questo scopo risulta determinante la messa a punto di una sequenza di fasi metodologiche da seguire ciclicamente nella definizione ed erogazione dei servizi:

- analisi approfondita dei servizi forniti,
- programmazione degli interventi necessari,
- programmazione delle risorse necessarie,
- erogazione dei servizi,
- verifica sistematica dei risultati in termini di quantità, qualità ed efficacia.

Un ulteriore obiettivo da perseguire è l'attività di analisi e di verifica: istituendo *un Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SISS)*. Le finalità di questo sistema oltre che ad essere descrittive, mirano soprattutto a facilitare la lettura dei bisogni della popolazione, a dare un valido sostegno al processo decisionale ad ogni livello nonché a contribuire a tutte le attività di governo dei servizi. Il SISS deve perciò essere uno strumento sintetico, le cui caratteristiche devono essere la semplicità, la chiarezza, la tempestività e la flessibilità. L'area di attenzione del SISS si deve estendere:

- al monitoraggio dei servizi forniti, dei fondi utilizzati a tale scopo e degli utenti raggiunti da tali servizi;
- al monitoraggio degli interventi pubblici e privati effettuati, degli aiuti informali forniti dai familiari e delle carenze di servizi allo scopo di evitare inutili sovrapposizioni e dannose lacune;
- al monitoraggio della erogazione dei LEPS;
- al monitoraggio di specifiche misure di intervento;
- al monitoraggio della capacità dei servizi erogati di rispondere, distintamente o in rete, ai bisogni dei cittadini.

Per rendere possibile questa auspicata trasformazione dei servizi sociali e socio sanitari esistenti nella nostra regione è necessaria una *ridefinizione delle logiche che sottendono la progettazione, la programmazione e l'erogazione degli interventi.*

- In questa direzione la Regione Calabria intende promuovere la più ampia collaborazione tra tutti i soggetti pubblici coinvolti nella programmazione ed erogazione dei servizi. In particolare è auspicabile, così come definito nel Piano Sociale Nazionale, che comuni e Province concorrano, nell'ambito delle proprie competenze, alla formulazione e valutazione delle politiche sociali.
- Non meno importante è che le Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza, le Onlus, le organizzazioni del terzo settore e quelle del volontariato partecipino attivamente a questa prima fase di programmazione regionale del sistema e collaborino in una fase successiva con i Distretti socio-sanitari per l'ottimizzazione degli interventi.
- Si ritiene indispensabile valorizzare nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali territoriali l'utilizzo razionalizzato e adeguato del personale delle equipe socio psico pedagogiche, esistente in ciascun distretto socio sanitario, di cui all'art. 37 della legge regionale 23/2003.
- Un progetto ambizioso come quello esposto in questo Piano per potersi realizzare appieno necessita, infine, anche della attiva partecipazione delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e delle aggregazioni degli utenti alla definizione degli "obiettivi di ben-essere sociale" e ad una costante opera di monitoraggio sul raggiungimento di tali obiettivi.

Deve essere quindi *modificato l'assetto istituzionale secondo il principio della "sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità... autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali"* così come specificato nel primo articolo della legge quadro 328/2000.

- Deve essere sostenuta e stimolata la deliberazione dei Piani di Zona da parte dei comuni. Attraverso questo fondamentale strumento di programmazione i Comuni

dovranno favorire la formazione di sistemi integrati locali di intervento qualificandone risorse e servizi tramite un'accurata programmazione.

- Deve essere, quindi, potenziata l'integrazione tra gli enti locali per la gestione dei servizi e degli interventi in ambiti territoriali coincidenti con quelli sanitari.
- Deve essere stimolata l'integrazione tra enti pubblici e strutture private per la fornitura di servizi, garantendo al contempo adeguati strumenti d'integrazione e di programmazione comune.
- Deve essere, infine, assicurata la partecipazione agli accordi di programma per la formazione dei Piani di Zona da parte di tutti gli attori di questo complesso sistema: vari livelli istituzionali pubblici, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni e Enti di patronato, Organizzazioni di volontariato, Enti riconosciuti, IPAB, i soggetti di cui all'art.1, comma 6 ed art.20, comma 3 legge regionale n. 23/2003, Associazioni di famiglie e di Cittadini-utenti.

Scopo ultimo di questo processo di integrazione è *favorire un migliore utilizzo delle risorse umane, professionali e finanziarie* orientandole verso la costruzione di reti integrate all'interno delle quali possano e debbano svolgere un ruolo attivo, coordinato e propositivo anche le aggregazioni primarie dei cittadini, quali famiglie, associazioni ed agenzie sociali. La qualificazione e l'integrazione di tutti gli aiuti informali quotidianamente erogati, ma al momento dispersi e disorganizzati, deve risultare un punto discriminante di questa riforma del sistema sociale regionale.

La Regione intende, grazie a questo complessivo riassetto del sistema, perseguire importanti obiettivi sociali e fa proprie le *priorità di intervento* individuate dal Piano Nazionale:

1. valorizzare e sostenere le responsabilità familiari;
2. rafforzare i diritti dei minori;
3. potenziare gli interventi a contrasto della povertà;
4. sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti.

CAPITOLO 2

UN PIANO SOCIALE PER LO SVILUPPO DI UN WELFARE DELLE RESPONSABILITÀ

Priorità di sistema e di benessere sociale

La riforma del sistema sociale che dovrà essere messa in atto, risulterà complessa andando a coinvolgere ogni settore del sistema sociale esistente ad oggi.

Il Piano Sociale Regionale si prefigge alcuni obiettivi[3] da attuarsi prioritariamente nello sviluppo del nuovo sistema.

La Legge quadro 328/2000 introduce tali novità strutturali che si è ritenuto proporre due differenti livelli di priorità: priorità di sistema e priorità di benessere sociale.

Le priorità di sistema sono focalizzate sul potenziamento dell'infrastruttura regionale di governo del sistema, in modo da consentire una migliore gestione dei servizi sul territorio ed accrescere gli standard di efficienza e qualità. Si propone inoltre di implementare un sistema nel quale il processo di programmazione e governo possa essere il più possibile condiviso tra i diversi attori, incentivando l'apporto di competenze, idee e risorse nuove.

Le priorità di benessere sociale si riferiscono alle problematiche reali dei cittadini, a quelle ritenute di maggiore interesse e impatto sull'intera società; si riferiscono, quindi, alle strategie istituzionali e professionali da attuarsi nel tentativo di porre rimedi efficaci a queste problematiche.

Verranno in questo capitolo delineati 8 obiettivi prioritari, di cui quattro di sistema e quattro di benessere sociale[4]. Per ciascuno di essi saranno definiti:

- area di intervento;
- obiettivi;
- azioni da intraprendere;
- soggetti coinvolti.

Priorità di sistema individuabili:

1. Potenziamento dell'infrastruttura organizzativa dei servizi diffusi in ogni distretto e di servizi "di scala";

[3] V. art. 18 c.2, lettera d) L.R. 23/2003
[4] V. art. 18 c.2, lettera a) L.R. 23/2003

2. Progettazione di un sistema informativo sui servizi sociali capace di fornire informazioni attendibili su domanda e offerta, distretto per distretto;
3. Definizione dei requisiti e degli standard di accreditamento per le strutture a ciclo residenziale e semi residenziale;
4. Valorizzazione del ruolo delle IPAB attuando i contenuti della riforma introdotta dalla legge 328/2000, dal decreto legislativo 207/2001 e dalla L.R. 23/2003.

Priorità di benessere sociale individuabili:

5. Attuazione dell'ufficio di segretariato sociale;
6. Intervento a favore dei giovani;
7. Intervento a favore della famiglia;
8. Intervento a favore dei soggetti non autosufficienti.

Priorità 1: Infrastruttura organizzativa dei servizi diffusi

Area di intervento:

- il Piano Sociale Regionale si propone di ridisegnare e potenziare l'infrastruttura organizzativa da diffondere nei sistemi e nei servizi sociali in ogni distretto socio sanitario, prevedendo interventi specifici in ciascun ambito territoriale ottimale ma anche interventi di economia di scala. Le competenze necessarie alla gestione di un sistema complesso, come quello delineato in questo Piano, sono molteplici ed altamente specialistiche.

Obiettivi:

- attrarre nuove risorse sia dal settore pubblico che dal settore privato per favorire lo sviluppo di nuove iniziative e consentire, così, un più esauriente soddisfacimento dei bisogni del cittadino;
- attivare la gestione di competenze non connesse al governo strategico del sistema permettendo così una maggiore focalizzazione della struttura amministrativa regionale su tematiche inerenti l'analisi del sistema ed il suo sviluppo complessivo a medio e lungo termine.

Azioni da intraprendere:

- formalizzazione dei rapporti tra Regione, soggetti istituzionali e altri soggetti di cui all'art. 1, comma 4 della Legge 328/2000 e all'art. 1 comma 6 della Legge regionale 23/2003;
- formalizzazione con il CRES, così come previsto dall'azione 5.2.a del POR Calabria per lo start-up dell'iniziativa;
- attivazione ricerche sperimentali per l'innovazione del sociale, anche utilizzando fondi POR, ecc;
- avvio della gestione del potenziamento e del supporto dell'infrastruttura organizzativa

dei piani di zona e organizzativa "di scala".

Soggetti coinvolti:

- la Regione si attiva utilizzando il CRES, coinvolgendo nelle attività per il raggiungimento degli scopi del presente Piano Sociale Regionale anche gli altri soggetti istituzionali interessati e i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 della Legge 328/2000.

Priorità 2: Il sistema informativo dei servizi sociali

Area di intervento:

- di fronte alla composita e complessa possibilità di reperire utili informazioni riguardanti i servizi forniti dalle diverse aree del sistema sociale, appare indispensabile la messa in opera di un Sistema Informativo dei Servizi Sociali (S.I.S.S.) di cui all'art. 19 della L.R. 23/2003 che si affianchi alla produzione statistica ufficiale e che sia caratterizzato in modo da risultare utile strumento per i responsabili politici, amministrativi e operativi ad ogni livello istituzionale. Le caratteristiche peculiari di un sistema di questo tipo devono essere la semplicità di utilizzo, la flessibilità e la tempestività.

Obiettivi:

- sviluppare un sistema capace di:
  - sostenere i processi organizzativi e gestionali dei servizi
  - fornire una completa conoscenza dei bisogni sociali e dei servizi offerti dal sistema integrato di interventi e servizi sociali,
  - fornire dati utili alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali,
  - monitorare la erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS);
- fornire ai responsabili politici, amministrativi e operativi di ogni livello un sintetico supporto decisionale che faciliti la lettura dei bisogni inattesi e soddisfatti, di quelli reali e di quelli percepiti;
- sviluppare un sistema analitico di supporto alla produzione statistica tradizionale, capace di analizzare separatamente domanda e offerta, valutandole non solo numericamente, ma secondo parametri di qualità e rispondenza alle esigenze del cittadino.

Azioni da intraprendere:

- creare una "commissione tecnica regionale per il SISS", formata da tecnici, responsabili istituzionali e rappresentanti dei vari livelli operativi dei servizi, che avrà il compito di definire specifiche tecniche e funzionali, tempi e modalità di sviluppo del SISS regionale;

- progettare l'architettura funzionale ed informatica del sistema ed il flusso di dati ed informazioni, anche attraverso forme di progettazione partecipata e di sperimentazione, da garantire ai diversi livelli istituzionali. Progettare, in particolare, il "cruscotto di governo" del Sistema a disposizione dei competenti organi regionali;
- definire una strategia di informatizzazione delle istituzioni locali con applicazioni informatiche compatibili con gli standard del SISS;
- promuovere la sperimentazione e le attività di formazione per il cambiamento organizzativo conseguente prima che il sistema entri a regime
- sostenere i vari attori ai vari livelli nell'entrata a regime del sistema
- promuovere e valorizzare dati e risultati di indagini e ricerche quantitative e qualitative svolte a livello locale distrettuale o sub-distrettuale sulle tematiche interessanti il Piano Sociale Regionale e i piani di zona.

Soggetti coinvolti:

- la fase di progettazione del sistema sarà sviluppata dalla Commissione tecnica regionale per il SISS, composta da esperti informatici, esperti statistici, esperti di cambiamento organizzativo, responsabili delle politiche sociali ai diversi livelli istituzionali, rappresentanti dei vari ruoli operativi dei servizi. Nelle seguenti fasi di implementazione e gestione del sistema verranno coinvolti i soggetti erogatori di servizi pubblici, compresi i soggetti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 1 comma 6 della Legge regionale 23/2003. In ogni fase del progetto, infine, sarà fondamentale l'apporto di informazioni, critiche e suggerimenti degli utenti del servizio sociale e delle associazioni di utenti.

Priorità 3: Definizione dei requisiti e degli standard di accreditamento per le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

Area di intervento:

- l'articolo 11 della legge 328/2000 e gli articoli 24 e 25 della Legge Regionale n. 23 del 2003 definiscono l'autorizzazione e l'accreditamento come le due condizioni necessarie per istaurare, da parte di soggetti pubblici e privati con l'ente locale, rapporti economici finalizzati all'erogazione delle prestazioni. L'accreditamento in particolare è finalizzato a promuovere lo sviluppo della qualità delle prestazioni sociali ed a facilitare i rapporti tra soggetti erogatori di servizi, strutture socio-assistenziali, cittadini ed istituzioni pubbliche. Il processo di accreditamento è delegato alle autorità comunali, ma è compito fondamentale ed urgente del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria definire criteri e procedure che garantiscano l'uniformità dei processi su tutto il territorio calabrese.

Obiettivi:

- sviluppo e diffusione della cultura e della pratica della valutazione di qualità in campo sociale e per la verifica dei risultati;

- codifica dei criteri e delle procedure operative di gestione del sistema di accreditamento.

Azioni da intraprendere:

- costituire un "gruppo regionale per la qualità" attraverso l'acquisizione o la formazione di nuove professionalità nel campo dell'accreditamento;
- promuovere una analisi delle attuali condizioni delle strutture fornitrici di servizi, al fine di determinare criteri e standard ragionevolmente condivisibili dalla maggior parte degli attori del sistema;
- definire i criteri di accreditamento delle strutture e dei servizi;
- concertare i contenuti definiti con i comuni;
- formalizzare modalità, tempi e procedure di verifica da parte dei comuni;
- rilasciare il manuale delle procedure di accreditamento.

Soggetti coinvolti:

- la definizione dei criteri e delle procedure di verifica è di competenza della Regione, che a questo scopo si doterà del sovracitato "gruppo regionale per la qualità". Nello svolgimento delle proprie attività tale gruppo si avvarrà della collaborazione:
    - delle strutture erogatrici di servizi, al fine di verificare gli standard attualmente in essere,
    - dei Comuni per la condivisione di quanto stabilito in termini di standard di accreditamento e procedure di verifica,

Priorità 4: La riforma delle IPAB

Area di intervento:

- le IPAB, che da sempre costituiscono un elemento essenziale nel complesso di soggetti che operano nel campo sociale, sono oggi inserite dalla legge 328/2000 a pieno titolo all'interno della rete integrata di servizi alla persona. Affinché questo possa avvenire, le strutture dovranno modificare radicalmente il proprio assetto istituzionale e la struttura amministrativa, andando incontro alternativamente ad un processo di aziendalizzazione o di depubblicizzazione (vedi par 4.9). Il Settore Politiche Sociali si impegna a promuovere e sostenere un profondo processo di riorganizzazione del sistema delle IPAB esistente e ridisegnarne il ruolo all'interno del sistema sociale.

Obiettivi:

- supportare le IPAB lungo il percorso di trasformazione istituzionale ed organizzativa;
- promuovere un processo di razionalizzazione delle IPAB presenti sul territorio regionale;

- valorizzare l'apporto delle 66 IPAB regionali attive al sistema sociale, integrandole all'interno della rete degli interventi e servizi sociali.

Azioni da intraprendere:

- creare di un *datawarehouse* regionale delle IPAB presenti sul territorio;
- realizzare una analisi delle caratteristiche delle IPAB finalizzata a verificare l'esistenza delle condizioni per la trasformazione in Aziende Pubbliche di Sevizi alla Persona;
- fornire supporto giuridico per la gestione della procedura di trasformazione;
- fornire supporto per la trasformazione del sistema contabile (transizione dal regime di contabilità finanziaria a quello di contabilità generale) e per l'implementazione del processo di programmazione e controllo;
- incentivare possibili accorpamenti a livello gestionale ed amministrativo tra istituzioni presenti sul territorio;
- valorizzare il ruolo delle nuove IPAB attraverso l'integrazione nella rete di erogazione dei servizi sociali;
- definire le modalità di partecipazione delle IPAB alla fase di progettazione e programmazione del sistema sociale regionale;
- definire le modalità di concertazione e cooperazione tra gli enti locali e le nuove IPAB;
- definire nuove modalità di finanziamento per il potenziamento dell'attività svolta dalle aziende.

Soggetti coinvolti:

- Il Settore Politiche Sociali si propone come soggetto attivo del processo di cambiamento dell'assetto istituzionale ed amministrativo delle IPAB e si impegna a fornire il supporto necessario a dare attuazione ai contenuti della riforma. Oltre alla evoluzione del proprio assetto di governo, le IPAB saranno tenute a concertare la propria azione con le altre componenti del sistema integrato di servizi.

Priorità 5: Il segretariato sociale

Area di intervento:

- diverse tipologie di bisogni, che potrebbero essere affrontate positivamente dal sistema dei servizi sociali, rimangono spesso inevase a causa di una mancanza di comunicazione tra cittadino e servizi sociali. In effetti le carenze di comunicazione sono biunivoche: da una parte il cittadino non è informato sulla totalità dei servizi offerti dal sistema e su come questi potrebbero soddisfare le sue esigenze, dall'altra il sistema è spesso incapace di leggere le reali esigenze e necessità del cittadino. L'attivazione dell'ufficio di segretariato sociale si va ad inserire proprio in questo ambito andando a rappresentare il punto di incontro tra le due realtà.

Obiettivi:

- offrire al cittadino una porta unica di acceso ai servizi erogati dal sistema sociale;
- orientare il cittadino utente informandolo sulle risposte cui la persona e la famiglia avrebbero diritto;
- evitare sprechi e sovrapposizione di servizi attraverso un centro unitario di informazione e di accesso ai servizi;
- fornire un centro di raccolta dati sulla domanda che rappresenti un elemento cardine del futuro SISS.

Azioni da intraprendere:

- formalizzare le caratteristiche tecniche, organizzative e professionali degli uffici di segreteria sociale (ubicazione e caratteristiche dell'ufficio, orari di apertura al pubblico compatibili con la vita delle famiglie, caratteristiche e professionalità del personale degli uffici e così via);
- promuovere in ogni ambito territoriale l'attivazione di locali finalizzati ad ospitare il centro, attraverso procedure di co-finanziamento dei progetti;
- garantire l'accessibilità del servizio anche a distanza attraverso telefono, e-mail e possibilmente uno sportello telematico;
- garantire il collegamento tra i vari uffici di segretariato sociale e attivarne la funzionalità di strumento di accesso ai servizi stessi oltre che di informazione sui servizi disponibili.

Soggetti coinvolti:

- Questa funzione risulterà tanto più efficace quanto più sarà progettata ed attuata in coordinamento e cooperazione con tutti gli attori interessati al progetto. Ai fini dell'efficacia dell'intervento, gli enti locali si fanno carico della programmazione da attivare e realizzare in collaborazione con la rete formale degli enti e dei servizi territoriali, in particolare coi centri di assistenza sanitaria, strutture erogatrici di servizi e soggetti del terzo settore. Ai fini dell'efficienza degli interventi, gli enti locali curano che tra i soggetti coinvolti venga realizzata una fattiva comunicazione capace di recepire prontamente le istanze degli operatori sociali e dei cittadini.

Priorità 6: I giovani

Area di intervento:

- Il Settore Politiche Sociali ritiene che il benessere per una società derivi innanzitutto dalla capacità delle nuove generazioni di sentirsi parte integrante della società stessa e di sentire come fondamentale dovere quello di impegnarsi per renderla migliore. Il giovane nella società calabrese dovrà rappresentare una fonte di ricchezza, integrato ed attivo nei processi di crescita della società, e non più essere sentito come motivo di

preoccupazione o peso a carico del sistema sociale. A questo scopo appare fondamentale che il sistema sia in grado di formare giovani preparati che abbiano gli strumenti per crescere nella e con la società stessa, ma anche creare le condizioni migliori per facilitarne il passaggio dal mondo scolastico a quello lavorativo. Al contempo non può essere trascurata la formazione di una profonda coscienza civile che stimoli il giovane ad essere elemento positivo per tutta la società e non solo nel campo lavorativo.

Obiettivi:

- maggiore tutela dei minori rafforzando i fattori protettivi naturali che permettono di offrire a bambini e adolescenti opportunità di sostegno e crescita;
- una migliore socializzazione culturale, facendoli sentire parte della società presente e passata, e responsabili per la crescita di tale società;
- una migliore aggregazione di adolescenti e giovani potenziando le forme di aggregazione sportive, culturali ed informali;
- favorire un maggiore protagonismo di bambini e di adolescenti per migliorare il loro senso di appartenenza alla comunità;
- favorire una positiva transizione verso l'età adulta e lavorativa favorendo l'entrata nel mondo del lavoro e il conseguente distacco economico e psicologico dalla famiglia.

Azioni da intraprendere:

- favorire l'incontro e il confronto intergenerazionale attraverso l'attivazione di centri diurni d'incontro e percorsi culturali (musica, teatro, alimentazione, ecc) che permettano confronti tra diverse generazioni e tra giovani provenienti da diverse aree d'Italia;
- promuovere nelle scuole e nelle famiglie le esperienze associative presenti nel territorio e incentivare la formazione di nuove forme associative di carattere sportivo religioso o culturale. Favorire la collaborazione tra le associazioni presenti sul territorio;
- favorire la partecipazione dei giovani alla vita comunale e comunitaria attraverso la partecipazione attiva a consigli d'istituto scolastico, consigli comunali giovanili ed altri organi di rappresentanza promuovendoli e potenziandone ruolo e compiti;
- promuovere la formazione di giovani preparati attraverso un miglioramento delle strutture scolastiche, un sostegno alla scolarizzazione per le famiglie meno abbienti, il miglioramento dei mezzi pubblici di collegamento ai centri scolastici;
- favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro potenziando l'orientamento scolastico universitario e professionale attraverso corsi d'informazione sulle opzioni in essere, promovendo il servizio civile come opzione di inserimento nel mondo lavorativo e sostenendo ampiamente l'imprenditorialità giovanile.
- contribuire a prevenire, attraverso programmi di sensibilizzazione, da strutturare congiuntamente al Dipartimento per la Salute della Regione Calabria, l'uso di sostanze

stupefacenti con riferimento ai contenuti dell'ex D.P.R. n. 309 del 1990 convertito in Legge n. 45 del 1999.

- promuovere ed attivare, in concorso con i soggetti delegati ai sensi delle L.64/01, i progetti relativi al Servizio Civile ricadenti nell'ambito regionale.
- promuovere interventi di socializzazione per i soggetti in carico alla giustizia minorile.

Soggetti coinvolti:

- assessorati alle Politice Sociali e Lavoro della Regione, dei Comuni, delle Province, istituzioni scolastiche, associazioni culturali regionali, associazioni giovanili (di e per giovani), organizzazioni per l'avviamento e la costruzione e la promozione dell'occupazione, realtà associative vicine alle famiglie, organizzazioni del terzo settore.

Priorità 7: La famiglia

Area di intervento:

- la famiglia ha sempre rappresentato per la società calabrese un baluardo di solidarietà oltre che il centro primario di educazione e formazione. Questo doppio ruolo della famiglia, sempre riconosciuto ma mai sostenuto, la promuove adesso a nucleo fondamentale e scheletro naturale del nuovo sistema sociale calabrese. I dati a nostra disposizione indicano che nella nostra società la famiglia è destinata ancora nei prossimi anni a giocare un ruolo centrale come elemento di stabilità e centro di mutuo-soccorso. La valorizzazione dell'impegno da sempre profuso dalle famiglie, attraverso servizi ed incentivi, è esplicitamente rivolto a istituzionalizzarne il ruolo nella società contro la dilagante perdita di valori in questo ambito.

Obiettivi:

- favorire ed incentivare la formazione di nuclei familiari ed il loro ruolo fondamentale all'interno della società;
- promuovere e sostenere le responsabilità familiari e valorizzare le capacità genitoriali;
- alleviare i disagi di famiglie che devono sostenere particolari carichi assistenziali.

Azioni:

- ampliare la possibilità di conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di cura della famiglia attraverso la diffusione dei contratti di lavoro part-time;
- estendere l'offerta di posti in asili nido e servizi alternativi rispetto alle attuali disponibilità;
- sviluppare e qualificare gli interventi predisposti dai servizi socio-psico-educativo per l'infanzia e l'adolescenza:
    - attuando tali servizi in ogni ambito territoriale,

- sviluppare l'intervento direttamente rivolto alle famiglie promuovendo spazi-genitori e sportelli di ascolto;

- stimolare la cooperazione tra famiglie in forme di auto e mutuo aiuto;
- potenziare e qualificare l'offerta di centri diurni protetti per adolescenti, sviluppati in collaborazione con scuole e parrocchie;
- potenziare l'affido familiare (notturno, diurno o a tempo pieno) come strumento di accoglienza di minori con problematiche;
- potenziare gli interventi domiciliari e attivare forme di agevolazioni fiscali rivolte alle famiglie con persone non auto-sufficienti in ogni distretto.

Soggetti coinvolti:

- autorità zonali, comunali, elementi del volontariato e terzo settore, associazioni spontanee, parrocchie e scuole.

Priorità 8: I soggetti non autosufficienti

Area di intervento:

- i soggetti non autosufficienti (intendiamo in quest'ambito sia anziani che disabili) rappresentano, per definizione, i prioritari fruitori dei servizi assistenziali. A loro deve rivolgersi un servizio efficiente teso a limitare e ridurre al minimo possibile i disagi derivanti anche dalla condizione di disabilità. La Regione, nello spirito e nella lettera della Legge regionale 23/2003, ritiene che, per il soggetto non autosufficiente, è prioritario il poter mantenere il proprio domicilio, i ritmi di vita e le conoscenze familiari, le reti di relazioni informali; prevalentemente in questa direzione si muove questo ottavo obiettivo cercando di sostenere sia il mantenimento in famiglia che la stessa domiciliarizzazione indipendente del soggetto, ma anche favorendo una partecipazione attiva e lavorativa del soggetto alla società.

Obiettivi:

- realizzare, di concerto con l'INPS, le procedure relative all'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi di cui alla Legge Regionale n. 20 del 2001;
- avviare un tavolo di lavoro con il Dipartimento per la Salute della Regione Calabria per garantire l'applicazione dei criteri del concorso di spesa e delle relative prestazioni di cui ai livelli di assistenza socio-sanitaria previsti all'articolo 10 della Legge Regionale n. 23 del 2003;
- sostenere la domiciliazione del soggetto non autosufficiente;
- sostenere le famiglia nell'attività di assistenza ai soggetti non autosufficienti;
- incrementare i servizi di assistenza alla persona per sollevare la famiglia dall'assistenza ai loro congiunti non autosufficienti;
- favorire l'inserimento nel mondo scolastico o lavorativo;

- rimuovere gli ostacoli che aggravano la condizione di non autosufficienza.

Azioni:

- individuare soluzioni abitative adeguate alle condizioni di disabilità, incentivarne la ristrutturazione, secondo le legge 13/89 "disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", e l'utilizzo da parte dei disabili secondo una specifica graduatoria di bisogno;
- organizzare un servizio di assistenza nelle funzioni di base per soggetti parzialmente autosufficienti che optino per rimanere nel proprio domicilio (aiuto domestico, disbrigo commissioni, igiene casa, sostegno psicologico, assistenza personale, trasporto urbano e prestazioni infermieristiche);
- organizzare interventi di "sollievo" per le famiglie che si occupano dei propri familiari non autosufficienti fornendo assistenza temporanea sostitutiva per brevi periodi nell'arco dell'anno o per poche ore nell'arco della giornata;
- sostenere con misure economiche o finanziarie le famiglie che si impegnano a mantenere in casa il soggetto e/o le persone con disabilità e le famiglie che hanno in casa un figlio disabile onde rafforzare il mantenimento in casa;
- sviluppare un piano di sostegno per famiglia e soggetto non autosufficiente per preparare al "dopo di noi", momento del distacco dalla famiglia;
- sviluppare misure di sostegno all'inserimento scolastico e lavorativo per i soggetti in grado di impegnarsi in una qualche attività attraverso servizi finalizzati ad attivare funzioni autonome e sviluppare al massimo le loro capacità. Si prevederanno azioni di accompagnamento del soggetto attraverso un percorso di formazione, riabilitazione e scuola che lo avvicinino al mondo lavorativo comprendendone e sviluppandone al massimo le potenzialità lavorative;
- sviluppare la massima autonomia del soggetto attraverso programmi riabilitativi finalizzati a ottimizzarne le capacità autonome, ma anche e soprattutto attraverso l'abbattimento delle maggiori barriere architettoniche nelle abitazioni, nell'ambiente urbano, nei mezzi pubblici di trasporto, negli impianti sportivi e culturali.

Soggetti coinvolti:

- per la realizzazione di un progetto di tale portata è necessario il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati ad ogni livello: sovradistrettuale, distrettuale, comunale; ma anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e i soggetti privati di cui all'art. 1, comma 4, 6 e 7 della Legge regionale 23/2003, che abbiano come finalità prioritaria i servizi alle persone anziane e/o disabili; così anche le organizzazioni di e con persone con disabilità.

PRIORITA' 9: LEGALITA', POLITICHE D I PREVENZIONE E PRATICHE INCLUSIVE D I SOGGETTI DEVIANTI.

Area di Intervento:

La politica regionale in quest'ambito deve incidere sull'isolamento degli istituti penitenziari rispetto ai territori in cui sono collocati e deve mettere in campo politiche inclusive Incentrate sull'individuazione di percorsi lavorativi. Il problema dell'inserimento socio professionale dei soggetti provenienti da percorsi penali, Infatti, oltre a rappresentare un problema di integrazione sociale, assume particolare valenza per quanto concerne la legalità e la sicurezza pubblica.
Il mancato inserimento sociale e professionale, l'assenza di sforzi in tal senso, e la mancanza di prospettive in una regione nella quale l'opportunità di lavoro è esigua anche per soggetti esenti da svantaggi e disagi particolari, rendono vani gli sforzi compiuti dal sistema giudiziario e penale tesi alla riabilitazione di quanti siano sottoposti a misure penali.

Obiettivi:
Dare concreta applicazione ai protocolli di intesa già esistenti con il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria ed il Centro per la Giustizia Minorile prevedendo una definizione dei compiti e dei ruoli degli enti locali e dei soggetti del terzo settore, in una logica di maggiore coinvolgimento di quest'ultimi.
Favorire l'inserimento nel circuito formativo e lavorativo dei soggetti sottoposti a procedimenti penali o in esecuzione penale.
Incrementare forme di collaborazione interistituzionale finalizzate all'inclusione nei contesti lavorativi e sociali di detenuti ed ex detenuti.

Azioni:
Elaborare, sperimentare ed implementare modelli formativi e di inserimento, omogenei, coerenti, compatibili, trasferibili ed interfacciabili con l'esterno (servizi per l'impiego e sistemi produttivi locali);
Promuovere forme di incentivazione all'inserimento lavorativo dei soggetti con difficoltà di reinserimento;
Promuovere metodologie mediative e riparative che favoriscano la concessione e la realizzazione di misure alternative alla detenzione per gli adulti e di probation per i minori.
Sollecitare la riduzione di vincoli e di ostacoli burocratici nell'intersezione tra amministrazioni, che rendono esigui e poco fluidi i percorsi di formazione in carcere;
Sensibilizzare le comunità ed i sistemi produttivi locali sul tema devianza/riabilitazione, per interrompere il circolo vizioso generato da pregiudizio e luogo comune e contenere il fenomeno della recidiva.

Soggetti coinvolti:
La Regione promuove la determinazione di un Agenzia "carcere-lavoro" per l'inserimento sociale delle persone provenienti da percorsi penali che metta in rete gli enti locali, l'amministrazione della Giustizia, le associazioni di rappresentanza delle aziende profit e dei lavoratori, il volontariato, la cooperazione ed il Terzo settore in generale.

PRIORITA' 10: POLITICHE E PRATICHE INCLUSIVE DI CITTADINI MIGRANTI, RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, VITTIME DI TRATTA

Area di intervento:

La Calabria, grazie alla sua posizione geografica, costituisce, insieme alla Puglia e alla Sicilia, una delle più importanti aree di approdo dei flussi migratori via mare, sia per ingressi regolari che per il traffico dei clandestini. Gli ultimi anni hanno fatto registrare un aumento della presenza straniera, ma contemporaneamente si conferma che l'immigrazione che giunge in Calabria è caratterizzata da un ampio grado di temporaneità. Ciò nonostante, anche nella nostra Regione il fenomeno dell'immigrazione si è profondamente modificato: il nostro

territorio non è più esclusivamente un luogo di transito prima del raggiungimento di altre regioni o di altre nazioni. E', infatti, aumentata sensibilmente la quota di immigrati che hanno scelto di vivere stabilmente in Calabria. Certo, l'incidenza della popolazione immigrata residente sul totale della popolazione è ancora contenuta rispetto alla media Nazionale, il 2,1% contro il 5,2%, ma è ovvio che anche in questo caso la stanzialità porti con sé una domanda di inserimento e dunque un corollario di istanze sociali: la stabilità della prospettiva lavorativa, la casa, la cura e l'educazione dei figli, la possibilità di salvaguardare la propria identità culturale.
E' bene, comunque, evidenziare che i l fenomeno dell'immigrazione verso il nostro territorio regionale ancora poco conosciuto, sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo.
Nell'intera regione sono presenti 42.599 stranieri, di cui 5.990 minori, mentre negli ultimi 5 anni si è assistito al triplicarsi delle presenze di cittadini stranieri.

Obiettivi:
Favorire l'integrazione dei cittadini stranieri e prevenire forme di emarginazione sociale ed economica.
Garantire un accesso paritario all'istruzione, ai servizi, al mercato del lavoro ed alle esigenze abitative, curando in particolare gli interventi in ambito scolastico.
Prevenire quelle decisioni e quei comportamenti che, anche inconsapevolmente, tendono di fatto alla discriminazione, alla emarginazione o al pregiudizio.
Assicurare parità dei diritti ai bambini ed adolescenti stranieri.
Favorire l'emersione dal lavoro nero dei cittadini stranieri.
Garantire una adeguata tutela sociale alle categorie particolarmente vulnerabili: minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta, richiedenti asilo.
Dare un effettivo ruolo di indirizzo alla Consulta Regionale per l'immigrazione.

Azioni:
Promuovere attività di mediazione Linguistico Culturale al fine di rimuovere quegli ostacoli che limitano l'accesso ai servizi della Amministrazione pubblica, garantendo il dialogo tra istituzioni e comunità straniere anche al fine di prevenire e ridurre forme di conflittualità tra cittadini Italiani e immigranti che in alcune realtà si sono già manifestate.
Promuovere forme di accoglienza e percorsi specifici di socializzazione per i minori stranieri non accompagnati.
Sperimentare percorsi e strumenti che facilitino l'accesso alla casa, in condizioni di equità e dignità, dei cittadini stranieri.
Promuovere percorsi ed attività di inserimento socio-lavorativo di immigrati, richiedenti asilo e rifugiati.
Promozione del confronto interculturale tra cittadini italiani e migranti al fine di contrastare il fenomeno del razzismo e della xenofobia e di favorire la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini immigrati.
Promuovere la creazione di reti locali per contrastare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione tra le donne immigrate.

Soggetti coinvolti:
Assessorati regionali, enti locali, volontariato cooperazione e altri soggetti del no profit, associazioni spontanee di espressione delle comunità migranti.

CAPITOLO 3

IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E I DIRITTI ESIGIBILI

3.1 Premessa

Lo sviluppo di un sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza, come definito dalla legge quadro 328/2000 e dalla Legge Regionale n. 23 del 2003, mediante "politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche", e attraverso "la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte".

Il *Piano Nazionale* ha poi individuato alcuni elementi ritenuti qualificanti per lo sviluppo di un sistema integrato di interventi e servizi sociali: il tipo di assetto organizzativo, la garanzia dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, l'integrazione con le altre politiche di interesse sociale, i rapporti con i privati, la messa a punto di un sistema informativo sociale e il coinvolgimento delle IPAB in questo nuovo sistema. Questi stessi elementi devono essere disciplinati all'interno del *Piano Regionale*, in modo da fornire indicazioni ai Comuni incaricati di organizzare operativamente il sistema di interventi e servizi.

3.2 L'assetto organizzativo del sistema[5]

La Legge 328/2000 e la Legge Regionale 23/2003 definiscono con chiarezza le funzioni ed i compiti di cui ciascun organo istituzionale è titolare:

- lo Stato si limita, attraverso il Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali, ad esprimere una linea di indirizzo per l'attività di programmazione dei servizi che deve essere recepita e adattata all'interno dei singoli Piani Regionali;
- alle Regioni è affidato il compito di programmazione, coordinamento e indirizzo: attraverso il Piano triennale devono essere stabiliti gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale di servizi sociali (art. 8). Spetta inoltre alla Regione determinare l'assetto organizzativo dell'offerta assistenziale sul proprio territorio e le modalità di integrazione con le politiche dell'istruzione, della formazione, della salute ed ogni altra attività ad interesse sociale. Nel dettaglio, è compito della Regione anche la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, dei requisiti di accreditamento per i fornitori di servizi, dei requisiti minimi di qualità, dei piani di formazione continua del personale e dei criteri per la definizione delle tariffe. La Regione definisce i criteri generali per la disciplina del concorso al

[5] Art. 18 c.2 lett. g) L.R. 23/2003

costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, nonché della Tabella A prevista dall'art. 10 della L.R. 23/2003;

- le Province, oltre a concorrere alla programmazione del sistema integrato degli interventi e alla definizione e attuazione dei Piani di Zona, devono affiancare i Comuni nella raccolta di dati ed indicazioni di carattere demografico e socio-economico. Alle Province, in quanto titolari delle funzioni di formazione, qualificazione professionale e avvio all'impiego, spetta poi un ruolo fondamentale nella definizione ed attuazione delle politiche sociali del lavoro in collaborazione con i Comuni;
- i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative[6] degli interventi svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. A loro spetta la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema di interventi sociali, ma anche l'accreditamento e il monitoraggio di soggetti erogatori di servizi.

La legge quadro introduce inoltre il concetto di Zona come ambito territoriale elementare del sistema sociale. La Zona non rappresenta un soggetto istituzionale a sé stante, ma è composto da un'aggregazione di comuni i cui rappresentanti si accordano per la gestione comune dei servizi.

All'interno dell'assetto delineato, il Settore Politiche Sociali della Regione Calabria potrà avvalersi di un innovativo "strumento di supporto": il Centro Regionale per l'Economia Sociale, previsto nel Progetto Operativo Regionale 2000-2006 nell'ambito delle Misura 5.2.A, e finanziato nella fase di start-up.

Il CRES svolgerà prevalentemente le seguenti funzioni:

1. osservatorio dei fenomeni sociali con una marcata attività di ricerca e sperimentazione di modelli innovativi di gestione nel campo dei servizi sociali;
2. assistenza tecnica e accompagnamento allo sviluppo per il sistema delle imprese sociali operanti in Calabria;
3. attività di assistenza tecnica alla pubblica amministrazione nella gestione diretta dei servizi e nel rapporto con gli operatori privati;
4. attività di supporto e di accompagnamento per le azioni del sistema degli interventi e dei servizi sociali nei piani di zona.

Il CRES, nello svolgimento delle sue attività, potrà quindi apportare tre fondamentali contributi:

- supportare la Regione degli adempimenti operativi connessi all'esercizio delle proprie funzioni, consentendo quindi una maggiore focalizzazione su competenze di carattere strategico;

[6] V. art. 18 c.2, lettera e) L.R. 23/2003

- potenziare il settore del privato sociale, favorendo l'ingresso di nuovi soggetti imprenditoriali e l'afflusso di nuovi capitali ad integrazione di quelli di provenienza pubblica;
- fornire assistenza tecnica a operatori pubblici e privati con un conseguente miglioramento nella qualità dei servizi erogati.

I Comuni associati nell'ambito zonale devono concordemente approvare il Piano di Zona che definisce obiettivi, priorità, strumenti e mezzi della gestione dei servizi nel territorio. Attraverso il Piano di Zona devono in particolare essere definite nel dettaglio le modalità con cui i Comuni che costituiscono la Zona intendono garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali. In questo Piano si delinea un ventaglio di servizi che la Regione ritiene necessari ed indispensabili per garantire l'assistenza al cittadino, cui le Zone devono attenersi nella definizione dei Piani di Zona. Spetta quindi ai comuni[7], attraverso lo strumento organizzativo della Zona, garantire l'erogazione dei servizi mettendo in comune risorse economiche, umane ed amministrative.

Al fine di favorire la più ampia integrazione[8] tra il sistema sanitario e quello sociale l'ambito territoriale zonale viene fatto coincidere con il distretto sanitario.

Il principio di sussidiarietà verticale suggerisce che i servizi vengano forniti al livello più elementare possibile, ovvero il più possibile vicino ai cittadini, laddove maggiore è la sensibilità sulle reali esigenze della popolazione. A livello di Zona dovranno quindi essere gestiti la quasi totalità dei servizi sociali erogati, quali, ad esempio:

- informazione e comunicazione ai cittadini, alle famiglie e alle organizzazioni sociali;
- consulenza sociale e orientamento sui problemi;
- attivazione delle risorse sanitarie integrate attraverso il rapporto con il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta;
- promozione dell'assistenza alla persona e alla famiglia, anche domiciliare in termini di aiuto domestico familiare, per le fasce fragili (anziani, disabili, minori, etc) e assistenza alla persona per persone con disabilità;
- promozione degli interventi di affido e di sostegno familiare per i minori in difficoltà;
- ricoveri in strutture diurne per minori e altri soggetti delle fasce fragili con problemi sociali che ne impediscono la permanenza a domicilio;
- promozione della solidarietà locale attraverso "servizi di prossimità e reciprocità" tra persone e nuclei familiari, volontariato, associazionismo, espresse con forme di auto-mutuo aiuto.

Nel sistema sociale e socio-sanitario calabrese sono presenti profonde asimmetrie nella distribuzione della popolazione tra i diversi distretti socio-sanitari: rispetto ad un'utenza media per distretto pari a poco meno di 60.000 utenti, esistono situazioni, come il distretto

[7] V. art. 18 c.2, lettera e) L.R. 23/2003
[8] V. art. 18 c.2, lettera a) L.R. 23/2003

di Reggio Calabria Nord con quasi 180.000 cittadini, opposte a realtà estremamente ridotte, come Cariati o Soveria Mannelli che non arrivano a 20.000 residenti. Realtà come queste ultime non hanno, evidentemente, la forza economica ed organizzativa, per far fronte alla eterogeneità e complessità della richiesta di servizi proveniente dal proprio ambito di competenza.

Al fine di assicurare, quindi, anche agli abitanti dei distretti minori prestazioni sociali di qualità, si individua la possibilità di organizzare un livello gestionale a "carattere sovradistrettuale o sovrazonale" per quei servizi che presentano particolari complessità organizzative o un marcato impegno economico. La definizione delle forme attraverso le quali questa intesa deve svilupparsi è demandata all'accordo tra le rispettive conferenze dei sindaci di distretto.

Questo livello sovrazonale non sarà in alcun modo sovraordinato rispetto a quello zonale, bensì complementare ad esso, in quanto si incaricherà unicamente della gestione di specifici servizi. La caratteristica di questi servizi sovrazonali sarà la presa in carico più complessa, delle persone e delle famiglie, e la marcata integrazione sia all'interno del sistema sociale che con il sanitario, e con altri comparti quali scuola e lavoro.

A titolo di esempio potrebbero essere affrontate a livello sovradistrettuale problematiche quali:

1. le disabilità gravissime e la lungo-assistenza;
2. le residenzialità socio-sanitarie a ciclo continuativo per anziani, disabili e minori con forti limitazioni dell'autonomia;
3. i servizi per il "Dopo di noi", i gruppi appartamento per minori, i servizi temporanei per gestanti nubili, ecc.;
4. le emarginazioni e povertà estreme;
5. le emergenze sociali.

Segretariato sociale. Una funzione che deve essere attivata a livello di singolo distretto, anzi ancor più capillarmente a livello comunale, e che merita di essere trattata singolarmente per la sua centralità nel nuovo progetto di sistema sociale, è quella del Segretariato Sociale.

Questa funzione riflette l'impostazione generale della legge 328/2000 e di questo Piano triennale di cui all'articolo 18 della Legge Regionale n. 23 del 2003, ovvero quella di rendere il cittadino informato e cosciente, il più possibile autosufficiente ed in grado, perciò, di sfruttare al massimo i servizi a sua disposizione.

L'attività di segretariato sociale è, come esplicitato nello stesso Piano Nazionale Triennale, finalizzata a garantire: "unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzioni di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse; funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi, soprattutto nella gestione dei tempi di attesa nell'accesso ai servizi". Attraverso questa attività si vuole dare al cittadino informazioni complete in merito ai suoi diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso agli stessi, e alle risorse sociali disponibili sul territorio.

Questa funzione vuole porsi a difesa dei cittadini più deboli, fragili e meno informati, che spesso esauriscono le loro energie procedendo, per tentativi ed errori, nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni. Ci si propone di ridurre, così, quelle disuguaglianze nell'accesso ai servizi che sono dovute ad un'inadeguata informazione ed a barriere burocratiche di vario genere.

Sul piano organizzativo occorre quindi istituire in ogni ambito territoriale una "porta unitaria di accesso" al sistema dei servizi, uno sportello di cittadinanza che sia accogliente nei confronti della più ampia tipologia di esigenze e tecnicamente capace di assolvere le funzioni sopra indicate.

L'operatore di accoglienza e di filtro è l'*assistente sociale*, che deve disporre di professionalità idonea e delle competenze necessarie per riconoscere le ricadute organizzative e gestionali nonché le implicazioni tecnico-professionali di quanto viene proposto al cittadino.

L'operatore, o meglio il servizio nel suo complesso, deve:

- interpretare la domanda sociale e organizzarla secondo le risorse, pubbliche e/o private, dei servizi offerti dalla comunità locale;
- instaurare un rapporto interpersonale positivo e costruttivo con l'utente;
- costruire rapidamente connessioni tra bisogni e risorse disponibili;
- prendere in carico l'utente in modo "complesso e personalizzato" accompagnandolo, in particolare per i soggetti più fragili, nel suo percorso attraverso i servizi forniti.

Questa funzione risulterà tanto più efficace quanto più sarà progettata ed attuata in coordinazione e cooperazione con i centri di assistenza sanitaria e i diversi operatori sociali privati; in questo modo il cittadino potrà trovare nel Segretariato Sociale di cui sopra, oppure - laddove stabilito eventualmente nei singoli Piani di Zona - nello "Sportello di cittadinanza", un ventaglio di risposte quanto più ampio possibile sui servizi a sua disposizione, sociali e sanitari, pubblici e privati, gratuiti o a pagamento.

3.3 La gestione unitaria dei servizi

La legge 328/2000 stabilisce, all'articolo 6, così come la Legge Regionale n. 23 del 2003, agli articoli 9 e 13 che i comuni sono "titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale", che spetta loro "l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale di servizi sociali a rete" nonché "l'erogazione di servizi e prestazioni economiche".

Si possono individuare due diverse soluzioni gestionali generali:

- la gestione autonoma diretta da parte di un singolo comune attraverso una delle forme gestionali previste dal D.L. 267/00. Questa modalità può applicarsi a comuni le cui dimensioni vadano a coincidere con l'estensione del distretto socio-sanitario, oppure per la gestione di servizi che, per la loro semplicità o peculiarità rispetto al contesto locale, necessitino di una organizzazione a livello di singolo ente.

- la gestione associata tra diversi comuni nelle varie forme previste dalla legislazione vigente:
  - Affidamento, mediante convenzione, ad uno dei comuni, dotato di adeguate potenzialità strutturali.
    In ambiti caratterizzati dalla presenza di un comune decisamente più grande degli altri, o comunque con competenze distintive in materia, si potrà ricorrere all'individuazione di un "capofila" per la gestione dei servizi. Tale comune sarà responsabile dell'organizzazione dei servizi, seppur a seguito di una programmazione e gestione unitaria, alla quale gli altri comuni contribuiranno finanziariamente e con proprie risorse umane e strutturali, per quanto nelle proprie potenzialità.
  - Affidamento, mediante convenzione, verso i soggetti di cui all'art. 33 del D.L. 267/2000.
    I comuni potranno far riferimento autonomamente ai soggetti, alle forme e alle metodologie di esercizio associato per la gestione dei servizi, per come previsto dall'art. 33 del D.L. 267/2000 e dall'art. 17 della L.R. 23/2003.
    Creazione di un'azienda consortile intercomunale.
    In ambiti costituiti da diversi comuni, tutti di piccole dimensioni, tra i quali non risulti possibile individuare un "capofila", potrà essere istituita una forma consortile di gestione nella quale ciascun comune possa e debba partecipare alla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi secondo le proprie potenzialità. Questa forma di gestione può essere individuata nella Associazione Speciale Consortile Intercomunale costituita, previa approvazione regionale, da tutti i comuni facenti parte dell'ambito distrettuale di fornitura dei servizi. La costituzione di tale associazione prevede la definizione dello *statuto*, atto fondamentale del consorzio, che deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili, e del *consiglio di amministrazione*, composto da una rappresentanza dei comuni consorziati e da rappresentanti delle istituzioni, che definisce gli atti di indirizzo e di programmazione, approva il bilancio e nomina presidente e direttore del consorzio.

Nel caso di una gestione associata, così come di quella consortile, dovranno essere preliminarmente definite e stipulate apposite convenzioni da parte degli enti interessati. Suddette convenzioni dovranno disciplinare gli organi consortili, le modalità decisionali e gestionali e le stesse modalità di distribuzione e tariffazione dei servizi. Inoltre, attraverso le convenzioni, potranno prevedersi uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti al consorzio o alternativamente la delega di funzioni da parte dei partecipanti a favore di uno di essi.

Per consentire una reale gestione unitaria dei servizi dovrà essere garantita:

- la programmazione unitaria attraverso i Piani di Zona;
- la gestione unitaria delle risorse conferite dai vari soggetti;
- la gestione unitaria dei processi di autorizzazione ed accreditamento dei fornitori di servizi;

- l'accesso unitario ai servizi per tutti i cittadini appartenenti a tale ambito;
- la gestione omogenea del servizio informativo locale;
- la gestione omogenea dei processi di valutazione dei servizi erogati.

Incentivi

La Regione promuove l'associazionismo intercomunale, riconosciuto ed organizzato a livello legislativo nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.lgs 267/2000, come l'elemento portante per consentire la realizzazione della nuova rete assistenziale. Al fine di incentivare l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali, la Regione prevede incentivi di carattere economico e finanziario: una quota delle risorse regionali destinate allo sviluppo del sistema sociale, verranno destinate a quegli enti locali che intendono associarsi o consorziarsi.

Inoltre verranno istituiti dalla Regione strumenti e procedure di raccordo con gli enti locali, quali ad esempio un "gruppo di lavoro permanente" sul tema presso l'Assessorato Regionale ai Sevizi Sociali.

3.4 I Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS)[9]

La legge quadro 328/2000, e più dettagliatamente il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, pongono forte enfasi sull'erogazione di Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali la cui definizione rientra nelle competenze statali (Costituzione, art. 117, lettera m). Nel Piano Nazionale vengono, in proposito, delineate sei aree di intervento con lo scopo di definire i bisogni essenziali della popolazione cui i servizi devono prioritariamente rispondere e cinque tipologie di servizi e prestazioni che definiscono gli ambiti entro i quali rispondere a determinate esigenze.

Le Aree di Intervento rappresentano i "settori di bisogno" per i quali le politiche sociali devono prioritariamente prevedere interventi e risposte. Queste aree sono:

I. la valorizzazione delle responsabilità familiari;
II. il rafforzamento dei diritti dei minori;
III. il potenziamento degli interventi a contrasto della povertà;
IV. il sostegno agli anziani;
V. il sostegno ai disabili gravi;
VI. la prevenzione dalle dipendenza da droghe.

Le Tipologie di servizi e prestazioni costituiscono una articolazione per macro categorie degli interventi e delle prestazioni che devono essere programmate per rispondere alle esigenze proprie di ciascuna area di bisogno:

[9] V. art. 18 c.2, lettera c) L.R. 23/2003

I. servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

II. servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

III. assistenza domiciliare;

IV. strutture residenziali e semi-residenziali per soggetti con fragilità sociali;

V. centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Infine, vengono impostate le cosiddette *"direttrici per l'innovazione"* ovvero le linee guida su modalità e criteri di impostazione del nuovo sistema sociale per garantire i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali.

A partire dall'impostazione fornita dal Piano Nazionale, i paragrafi che seguono chiariscono i contenuti dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali che la Regione Calabria intende garantire. La tabella riportata in coda al capitolo ne propone, quindi, una rappresentazione schematica.

3.4.1. La valorizzazione delle responsabilità familiari

La famiglia ricopre un ruolo fondamentale nella società calabrese, ne è struttura e cardine ed ha risentito, in Calabria in modo molto meno marcato rispetto al resto del paese, della crisi di valori e centralità degli ultimi anni. Il nucleo familiare rappresenta ancora nella nostra società il fulcro stabile ed affidabile a partire dal quale progettare la propria vita ed il nucleo all'interno del quale cercare prioritariamente la risoluzione dei problemi. Si vuole perciò, come già accennato, promuovere la famiglia con i suoi valori portanti come nucleo base sul quale deve imperniarsi il nuovo sistema sociale, favorendo la libera assunzione di responsabilità da parte delle famiglie nei confronti dei minori, degli anziani e dei non autosufficienti.

Il tasso di Nuzialità, ovvero i matrimoni effettuati per 1.000 abitanti risulta, secondo recenti dati ISTAT, di 5,0; questo valore è di poco più alto rispetto alla media nazionale 4,8, ma inferiore alla media meridionale di 5,5 matrimoni per 1.000 abitanti. Di maggiore interesse sono i tassi di separazione e di divorzialità che risultano addirittura la metà rispetto alla media nazionale (0,3 contro 0,6) con valori inferiori anche al resto del meridione. A questo si aggiunga un tasso di natalità e un numero medio di figli per donna e per famiglia anch'essi superiori alla media italiana.

Questi dati trasmettono con chiarezza la solidità e la centralità della famiglia nel tessuto sociale calabrese, questa nostra peculiarità deve essere sostenuta e integrata da un efficiente piano di sostegno che permetta il perdurare di questa felice e positiva condizione.

Oltre ad incentivare la costituzione del nucleo familiare tramite incentivi fiscali (quali mutui agevolati per le famiglie o l'alleggerimento della pressione fiscale per la presenza di figli a carico) si dovrà sostenere il suo ruolo all'interno del sistema sociale stimolando, tramite servizi adeguati, incentivi economici ed agevolazioni da definirsi, l'assunzione di responsabilità da parte delle famiglie nei confronti di eventuali componenti parzialmente autosufficienti. Dovranno anche essere definiti nel dettaglio i programmi di copertura

ovvero la percentuale di soggetti il cui bisogno si mira a soddisfare nell'arco del triennio e il tasso di variazione rispetto alla condizione precedente.

La crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche nella nostra Regione, genera nuove difficoltà per le famiglie a conciliare lavoro e responsabilità familiari, e condiziona il desiderio della coppia ad avere uno o più figli. Le capacità genitoriali devono invece essere stimolate e, anche se ancora una volta la rete di aiuti informali, spesso rappresentati dai nonni, viene in aiuto a queste famiglie, si sente l'esigenza di un adeguato sviluppo di asili nido e servizi per minori in età prescolare. Queste strutture, infatti, oltre a costituire spazi di socializzazione e di confronto per i bambini, permettono ai genitori di mantenere il proprio lavoro garantendo la sicurezza economica al nucleo familiare.

Le politiche sociali attuate dalla Regione Calabria si propongono, quindi, i seguenti tre macro-obiettivi:

1. riconoscere il costo economico legato alla presenza di un figlio, al di sotto di un dato reddito familiare;
2. permettere ai genitori di conciliare le loro responsabilità con l'attività lavorativa;
3. sostenere le capacità genitoriali nei momenti di crisi e nelle difficili fasi di cambiamento dello sviluppo del bambino.

La Regione delinea in questo Piano un elenco di misure e servizi che ritiene debbano essere garantiti a livello di ogni Zona:

- interventi a sostegno della conciliazione tra responsabilità familiari e partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per le madri:
  - servizi scolastici integrativi,
  - strutture di accoglienza per la prima infanzia,
  - incentivazione del part-time,
  - cooperazione con le imprese per orari "amichevoli";
- forme di agevolazione e sostegno delle famiglie con figli:
  - agevolazioni fiscali per figli a carico,
  - priorità nelle liste di attribuzione di abitazioni pubbliche;
- forme di agevolazione e sostegno delle famiglie con minori che necessitano di carichi di cura:
  - servizi di assistenza per famiglie con un solo genitore,
  - servizi mirati all'assistenza di minori con problematiche particolari (quali disabilità gravi) che vedremo in seguito;
- strumenti di incentivazione dell'affidamento familiare per quei minori che non possono rimanere, neppure per brevi periodi per condizioni di particolare disagio, presso la propria famiglia attraverso sostegni economici o bonus da utilizzarsi esclusivamente a favore del minore accolto;

- misure di consulenza e sostegno alle responsabilità genitoriali quali:
  - centri e servizi per le famiglie,
  - consultori pedagogici,
  - gruppi di auto e mutuo aiuto.

L'invecchiamento della popolazione sta modificando radicalmente le reti familiari e l'insieme dei bisogni cui esse tradizionalmente facevano fronte, una realtà che sta caratterizzando le famiglie italiane e calabresi è la crescente presenza di anziani: le famiglie in Italia con almeno un anziano in casa sono ben il 38,4% del totale e nella nostra Regione questa percentuale cresce ulteriormente.

La Regione si propone di innovare e diversificare l'offerta di servizi ed interventi facendo leva sulla creazione di nuove sinergie tra servizi, reti familiari e volontariato con l'obbiettivo di restituire all'anziano il diritto all'autodeterminazione sia in termini di abitazione che di servizi, ferma restando l'appropriatezza di questi.

L'invecchiamento è un processo naturale che riguarda evidentemente ogni persona, ma che segue un percorso differenziato a seconda dei contesti sociali e familiari in cui avviene: le condizioni che caratterizzano la vecchiaia possono essere profondamente diverse, da situazioni di totale autonomia fino a condizioni di totale dipendenza funzionale. Questi due estremi delineano il doppio ruolo dell'anziano, di assistito che necessita di sostegno e di risorsa fondamentale per la società e per la famiglia.

Quanto alla prima condizione è necessario *riconoscere e valorizzare il rapporto di tutela e di sostegno che i figli possono offrire ai genitori anziani* e quindi sostenere le famiglie con anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti bisognosi di assistenza domiciliare, tramite:

- *servizi ed aiuti che integrino il loro impegno*, prevedendo, ad esempio, un servizio di assistenza sostitutiva che possa garantire alcune ore libere al giorno o periodi di sollievo nell'arco dell'anno. Ci si propone, in pratica, di incentivare la famiglia a mantenere l'anziano nel proprio nucleo garantendo ai componenti della stessa la libertà di mantenere il proprio stile di vita, non rinunciando alle vacanze o alle ore di svago quotidiano. Un servizio di questo tipo diventa realizzabile solo in presenza di un'efficace comunicazione biunivoca tra ente assistenziale e famiglia assistita e potrebbe essere delegato a organizzazioni di volontariato o del terzo settore;
- *servizi di consulenza e di sostegno psicologico all'anziano ed ai familiari* attraverso lo sportello unico o consulenti specializzati;
- *offerta di risorse economiche* per far fronte agli impegni più gravosi (il cui ammontare sarà inversamente proporzionale al livello di autosufficienza dell'anziano).

Nel caso di anziani parzialmente autosufficienti che vivono soli nella propria abitazione, si devono promuovere programmi individualizzati di assistenza che ne favoriscano la domiciliarietà permettendogli di mantenere le proprie abitudini e il proprio radicamento sociale il più a lungo possibile.

A questo scopo dovranno essere individuate, a livello dei Piani di Zona, forme di assistenza e accompagnamento che impediscano l'isolamento dell'anziano favorendone eventualmente l'inserimento in ambiti sociali appositamente determinati. Queste forme saranno analizzate più in dettaglio nel capitolo 3.4.4

A questa visione dell'anziano come soggetto passivo, mero fruitore di servizi, deve affiancarsi un nuovo ruolo attivo, da attribuirgli come memoria storica, elemento di saggezza e di equilibrio all'interno di una società sempre più in carenza di valori profondi. In questa ottica si intende prevedere d'intesa con le organizzazioni di persone anziane l'istituzione di un servizio civile, nel quale i giovani possano collaborare con le persone anziane per valorizzarne e diffonderne le esperienze e competenze, e di centri di mutuo soccorso tra anziani all'interno dei quali gli anziani più dinamici possano contribuire attivamente alla cura dei non autosufficienti.

Deve essere poi stimolato, sostenuto e supportato il ruolo di sostegno attivo dell'anziano all'interno della famiglia: quasi l'85% dei nonni si prende saltuariamente cura dei nipoti e ben il 30% lo fa a tempo pieno sostituendo i genitori nel tempo in cui entrambi lavorano. Ancora una volta si evidenzia come la rete familiare venga a supporto delle esigenze che la società non riesce a coprire con servizi adeguati. Questo ruolo di supporto intrafamiliare deve essere sostenuto attraverso politiche adeguate che prevedano, ad esempio, la messa in opera di un sistema di trasporti che faciliti il libero movimento degli anziani nella città, o incentivi economici che invitino a mantenere l'anziano all'interno del nucleo familiare.

In questa nuova ottica di un anziano cliente e motore della stessa solidarietà sociale dovranno poi essere organizzati:

- la promozione di attività di volontariato o di utilità sociale che favoriscano l'auto-mutuo soccorso tra anziani,
- la realizzazione di progetti per il servizio civile cui partecipino gli anziani per valorizzarne le esperienze e le competenze,
- la creazione di organizzazioni e strutture di volontariato anziano con previsione di strutture diurne finalizzate agli incontri intergenerazionali tra minori, giovani e anziani.

3.4.2 Il rafforzamento dei diritti dei minori

I minori rappresentano il futuro della società calabrese, le loro personalità e le loro capacità determineranno quello che potrà diventare domani la nostra Regione; tutelarne la crescita, lo sviluppo e l'istruzione rappresenta la migliore garanzia per una società più giusta, onesta e produttiva. Non può stupire quindi il forte impegno che il Settore Politiche Sociali intende profondere per strutturare, consolidare e rafforzare le risposte per l'infanzia e per l'adolescenza.

Anche la nostra Regione risente, seppur in modo meno marcato rispetto al resto del paese, del mutamento delle caratteristiche della famiglia. La diminuzione della natalità, l'invecchiamento della popolazione ed un incremento del tasso di occupazione femminile (in Calabria prevalentemente limitato ai grandi nuclei urbani) hanno portato ad una famiglia che si sviluppa maggiormente in senso verticale e molto meno in senso orizzontale: diminuiscono, infatti, il numero di figli all'interno di una famiglia (e quindi dei fratelli sui quali un bambino può fare affidamento nella sua crescita) ed aumentano gli anni per i quali i nonni sono a disposizione per accudire i bambini e gli adolescenti. Questo trend è

certamente meno evidente nel meridione rispetto alle regioni settentrionali e le conseguenze non sono al momento così evidenti nella nostra Regione, ma sarebbe certamente sbagliato ignorarlo nella programmazione di politiche di medio e lungo raggio.

In questo Piano si abbandona, infine, il concetto di politiche per l'infanzia rivolte unicamente al recupero di situazioni di disagio o di pericolo per il minore, e si vuole, anzi, introdurre il concetto di politiche pubbliche di territorio, organiche e di comunità che si pongano l'obiettivo di accompagnare il minore verso un sano e corretto sviluppo evolutivo.

Gli interventi per l'adolescenza e l'infanzia vanno quindi inquadrati in una logica di totale esigibilità dei diritti da parte del minore e di costruzione di opportunità di crescita, sviluppo e realizzazione.

I giovani in generale, ed i minori in particolare, rappresentano terminali estremamente sensibili dei mutamenti della società e ne esprimono per primi, seppur inconsciamente, le mutate necessità: per rilevare i nuovi bisogni e le nuove attese delle giovani generazioni la Regione si propone di potenziare un Osservatorio che agisca da centrale ricettiva e promuova iniziative sperimentali volte alla soddisfazione delle nuove tendenze, ma soprattutto che sia vigile controllore dello stato dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza.

Lo strumento strategico per la costruzione di adeguate politiche per l'infanzia è individuato dalla legge 285/97 nel *"Piano territoriale per l'infanzia e per l'adolescenza"*; questo Piano deve essere sviluppato a livello distrettuale o inter-distrettuale in stretta connessione con gli altri strumenti di programmazione, in particolare il Piano di Zona e la Carta dei Servizi di Zona. Al fine di evitare un'inutile sovrapposizione, si prevede che tale Piano possa essere integrato all'interno dello stesso Piano di Zona attraverso il concorso, altresì, del garante dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla Legge Regionale 12 novembre 2004 n. 28.

La Regione si propone, nei prossimi anni, alcuni concreti obiettivi in questo ambito:

1. promuovere la partecipazione degli adolescenti alla propria comunità locale;
2. creare spazi di socializzazione e per il tempo libero protetti da influenze esterne;
3. rafforzare, mediante l'istituzione dei *Centri Affido,* l'affidamento familiare come modalità, alternativa all'istituzionalizzazione, di risposta al disagio familiare del minore;
4. allontanare i minori dall'utilizzo di ogni tipo di droga;
5. supportare la chiusura degli Istituti accompagnando la loro trasformazione in Centri Diurni o in Strutture Socio Educative;
6. realizzare case famiglia, comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia;
7. realizzare comunità di recupero minori con disturbi psichiatrici e con problemi di giustizia, anche al fine di evitare ricorsi a strutture fuori Regione.

La garanzia di un livello essenziale di assistenza, e di diritti esigibili, sui minori può essere ottenuta solo attraverso un'attenta programmazione e la messa in opera, al livello dei singoli Piani di Zona, di misure e servizi specificatamente rivolti a questo settore e la cui erogazione discende direttamente dall'esigibilità dei diritti sopra menzionati. Essi sono:

- *servizi per la prima infanzia*, attraverso lo sviluppo e la qualificazione di nidi d'infanzia e di servizi ad essi integrativi;
- servizi di tipo prescolastico gestiti con la partecipazione dei genitori;
- *offerta di spazi di gioco di libero accesso* per i bambini da 0 a 3 anni nei quali sia anche prevista la presenza di operatori di supporto alle funzioni genitoriali;
- servizi di avvicinamento delle istituzioni ai giovani attraverso, ad esempio, l'istituzione dell'*educatore di strada*;
- *luoghi di gioco "guidato"* accessibili anche ai bambini residenti in zone ad alta dispersione, mirato a favorire la socializzazione, la tolleranza, il rispetto e un rapporto positivo nelle relazioni interpersonali;
- *sostegno psicologico e sociale per nuclei familiari a rischio* di comportamenti violenti attraverso interventi di prevenzione primaria;
- *servizi di cura e recupero psico-sociale di minori* vittime di maltrattamenti e violenze anche di tipo sessuale, attraverso interventi con caratteristiche di forte integrazione tra i settori sociale, sanitario, giudiziario e scolastico;
- *offerta di spazi e stimoli ad attività di particolare interesse* quali incontri con elementi di generazione, etnia, cultura o religione diversa;
- *percorsi sperimentali di formazione ed inserimento lavorativo* che assecondino le capacità, la creatività e le aspirazioni positive dei giovani soprattutto rivolte ai giovani provenienti da contesti sociali più sfavorevoli;
- *progetti di Servizio Civile*;
- *luoghi di ascolto* gestiti da operatori esperti, ma inseriti all'interno dei normali luoghi di frequentazione dei giovani;
- *gruppi appartamento*, ovvero strutture abitative nelle quali adolescenti privi di validi supporti familiari sono accompagnati da operatori esperti nel loro percorso di autonomizzazione.

3.4.3 Potenziamento degli interventi a contrasto della povertà

Il contrasto alla povertà rappresenta uno degli obiettivi strategici ripetutamente indicati come prioritari a livello europeo e confermati tali anche nel Piano Nazionale. La condizione di povertà relativa (nella quale una famiglia consuma meno della metà del consumo medio pro-capite) coinvolge l'11,9% delle famiglie italiane pari a 7,5 milioni di persone. Circa la metà di queste si trovano in condizioni di povertà assoluta nella quale non possono soddisfare i bisogni essenziali.

La povertà è concentrata in tutto il Mezzogiorno ove risiede il 66% delle famiglie povere, ma la nostra Regione si guadagna il poco invidiabile primato della più povera d'Italia con un PIL pro-capite medio di 11.091 euro pari al 51% di quello medio Italiano ed Europeo (circa equivalenti).

Tra i fattori che contribuiscono a determinare una condizione di povertà in una famiglia, c'è certamente la mancanza di lavoro: si trova in stato di povertà ben il 28,7% delle famiglie nelle quali la persona di riferimento è in cerca di lavoro.

Appare poi correlato ad essa anche la presenza di figli ed il loro numero che, oltre a determinare una spesa aggiuntiva, non permette alla madre di lavorare, privando la famiglia di un'importante fonte di reddito.

Anche gli interventi a contrasto della povertà non possono limitarsi a mere forme di sostegno economico come spesso accaduto fino ad adesso, ma devono prevedere una forte sinergia tra politiche attive del lavoro e di sviluppo locale e le politiche formative. Deve essere inoltre promossa un'integrazione con le politiche di conciliazione tra partecipazione al mercato del lavoro e responsabilità familiari, con specifiche forme di sostegno legate alla numerosità del nucleo familiare o alle problematicità presenti in esso (anziani o disabili non autosufficienti).

D'altra parte i motivi per cui si entra in uno stato di povertà sono diversificati così come lo sono le risorse e gli strumenti per uscirne: anche se lo sviluppo dell'occupazione rappresenta la via principale, nel medio termine, di contrasto alla povertà, non può certamente coprire tutte le sacche di povertà esistenti nella società.

Il sistema di sostegno al reddito come misura generale di contrasto della povertà deve poi essere completato da uno "strumento di facilitazione della cittadinanza" ovvero un contributo economico ai soggetti in difficoltà di inclusione sociale, strumento operativo inteso come reddito minimo di inserimento, o forma equivalente, secondo lo spirito dell'art. 23 della legge 328/2000.

Il nuovo sistema, finalizzato alla costruzione della salvaguardia dei diritti di cittadinanza sociale, si presenta caratterizzato da elementi solidaristici e si collega con le politiche di reinserimento sociale. L'attuazione di questo strumento operativo, in base alle indicazioni ad oggi disponibili, sarà delegata al livello regionale o locale e sostenuta da un finanziamento congiunto dell'amministrazione centrale e periferica. In presenza di più operative indicazioni da parte del livello centrale, sarà cura della Regione fornire indicazioni più specifiche sull'introduzione di questo strumento.

Al *reddito minimo di inserimento* si dovranno certamente affiancare politiche di sostegno ed incentivazione alla formazione dei giovani e alla riqualificazione degli adulti per facilitarne entrata e rientro nel mondo del lavoro; facilitazioni per l'accesso per le famiglie a basso reddito all'abitazione; integrazione dei servizi sociali, assistenziali, formativi e sanitari.

La Regione si propone in questo settore i seguenti obiettivi:

1. promuovere e monitorare l'inserimento all'interno dei Piani di Zona di azioni concrete a contrasto della povertà, attraverso la promozione della partecipazione al lavoro e dell'accesso alle risorse, ai beni e ai diritti disponibili;
2. estendere ed uniformare le forme di sostegno al reddito in prospettiva di una migliore definizione delle modalità di attuazione del "*reddito minimo di inserimento*" o forma equivalente;
3. sviluppare forme di accompagnamento sociale e di integrazione sociale personalizzate, finalizzate al raggiungimento dell'autonomia economica;
4. migliorare il livello di formazione alla cittadinanza e al lavoro dei più giovani.

La Regione, per il potenziamento degli interventi a contrasto della povertà, indica che i Piani di Zona vengano approntati coinvolgendo nella progettazione tutti rappresentanti dei soggetti attivi in questo settore, e che nei Piani stessi si prevedano misure ed interventi nei seguenti campi:

- *rilevazione ed analisi delle condizioni di povertà* a livello locale con evidenziazione delle aree critiche;
  - a questo scopo risulta indispensabile la messa a punto del Sistema Informativo Sociale;
- *sviluppo di servizi di accompagnamento sociale per i soggetti più fragili* come prevenzione all'esclusione sociale;
- *attivazione di percorsi formativi* più adatti all'entrata nel mondo del lavoro;
- avvio di una uniformazione e *razionalizzazione delle forme di sostegno al reddito esistenti;*
- sperimentazione di forme di *erogazione di pacchetti di risorse integrativi* rispetto a quelli economici, quali forme di gratuità per i diversi servizi offerti dal comune (trasporti, formazione, ecc.).

La Regione intende poi favorire e sostenere interventi rivolti ad elevare la qualità della vita dei "senza fissa dimora" in un circuito progettuale promosso dall'integrazione tra Enti pubblici e Associazioni no-profit; l'obiettivo è quello di un reinserimento del "senza tetto" nel contesto sociale affrontando innanzitutto le problematiche di sopravvivenza e accompagnando poi il soggetto attraverso un recupero delle capacità relazionali e dedicherà particolare attenzione anche alle vittime del delitto ed agli ex ristetti.

Si indica che i singoli Piani di Zona prevedano i seguenti servizi:

- promozione, a livello di singola Zona, dello sviluppo nelle zone ritenute più critiche di:
  - un servizio di prima accoglienza che offra pernottamento per brevi periodi e servizi di base quali servizi igienici, doccia, pasti caldi, cambio vestiti,
  - un centro di seconda accoglienza che offra oltre ai servizi di base anche la possibilità agli utenti di essere accompagnati attraverso un percorso di reintegro nella società;
- sviluppo di una attività di accoglienza e di accompagnamento attraverso i servizi offerti presso gli sportelli di cittadinanza;
- sviluppo e sostegno di soluzioni integrate in ambito socio-sanitario e lavorativo finalizzati al reintegro del soggetto nella società civile.

3.4.4 Il sostegno agli anziani

I 340.000 anziani che vivono nella Regione Calabria rappresentano, come abbiamo visto, il 16% della popolazione totale ed in grande maggioranza sono donne che spesso vivono sole al di fuori del nucleo familiare.

La generalizzata tendenza verso un ulteriore invecchiamento della popolazione non accenna a diminuire e la problematica dell'assistenza a questa fascia di popolazione è destinata, perciò, ad aumentare ulteriormente.

Le politiche che la Regione intende promuovere devono affrontare la problematica sotto due punti di vista complementari: l'anziano come soggetto della società che necessita di cure, attenzioni e servizi e l'anziano come elemento ancora attivo della società capace di apportare il proprio peculiare contributo.

L'impegno della Regione vuole indirizzarsi verso il sostegno della domiciliarietà dell'anziano, sia di quello che vive nell'ambito di una famiglia sia di quello che vive da solo e non ha il supporto di alcuna rete di assistenza informale.

Nel primo caso, come già indicato nel capitolo 4.4.1, si vuole valorizzare la centralità della famiglia nella cura e nell'assistenza dell'anziano: il servizio dovrà quindi promuovere il sostegno e l'affiancamento delle famiglie attraverso l'effettivo sviluppo di una rete dei servizi e delle prestazioni flessibile e adeguata alle diverse esigenze delle famiglie.

Si deve garantire alle famiglie la perfetta conoscenza dei servizi a loro disposizione ed un'efficace comunicazione con il sistema assistenziale stesso per poter fornire programmi il più possibile individualizzati.

Le forme di assistenza devono tenere conto delle difficoltà di organizzazione della vita domestica, di quelle legate all'attività lavorativa dei familiari, dei problemi di relazione e di comunicazione, della fatica e del logoramento dei membri su cui grava l'onere dell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure.

La rete dei servizi deve in questa direzione includere come servizi erogabili, discendenti dai diritti esigibili, :

- servizi di affiancamento nei compiti di assistenza per le problematiche più gravose;
- servizi di sollievo temporaneo dagli impegni di assistenza tramite strutture residenziali o semi-residenziali;
- forme di assistenza economica alle famiglie che assistono anziani.

La Regione si propone di favorire la domiciliarietà degli anziani che vivono autonomamente al di fuori del nucleo familiare con il doppio scopo di:

1. permettere all'anziano di mantenere il proprio stile di vita, le proprie abitudini e l'inclusione nel proprio nucleo sociale;
2. risparmiare risorse derivanti dall'eccessiva residenzialità da usarsi con maggiore appropriatezza per servizi di altro genere.

A questo scopo i Piani di Zona dovranno prevedere i seguenti servizi:

- *servizi di assistenza domiciliare* con personale qualificato soprattutto nelle capacità relazionali;
- *servizi di trasporto* a sostegno della domiciliarietà dell'anziano;

- *forme di ospitalità temporanea in strutture residenziali* per quegli anziani autonomi che debbano spostarsi per motivi sanitari o di altro genere per brevi periodi;
- *forme di adozione temporanea o definitiva di anziani autosufficienti* da parte di famiglie selezionate che possano necessitare del loro aiuto.

Il sostegno della domiciliarietà - che rimane un diritto esigibile - viene riconosciuto come principio base anche nella legge quadro 328/2000 la quale prevede esplicitamente che una riserva di risorse del Fondo Nazionale per le politiche sociali venga devoluta a questo scopo.

A fianco dei servizi di sostegno alla domiciliarietà, è impegno delle Regione garantire la presenza di una *rete di strutture residenziali* il cui accesso sia riservato ai soggetti per i quali i servizi resi a domicilio non risultino possibili o adeguatamente efficaci.

L'assetto del sistema residenziale si basa su diverse tipologie di struttura, di seguito elencate tenendo conto del diritto e del bisogno della persona anziana alla vicinanza con la famiglia e alla permanenza nel territorio di origine e/o di domicilio.

Centri Diurni: queste strutture semi-residenziali si caratterizzano per un medio livello di integrazione socio-sanitaria e sono destinate ad accogliere anziani autosufficienti e parzialmente non autosufficienti, che necessitano di un medio livello di assistenza. L'anziano può inoltre costituire, se adeguatamente sostenuto, una risorsa importante per la società e per la famiglia. Infatti, se facilitato da mezzi di trasporto pubblici adeguati e da un sostegno economico finalizzato, l'anziano può rappresentare una fonte di conoscenza, esperienza ed anche manodopera assistenziale fondamentale. Per quegli anziani perfettamente autosufficienti, ed in grado di impegnarsi attivamente, dovranno essere organizzate forme di attività affidabili anche alle risorse del volontariato e/o del privato sociale costituiti anche dagli anziani stessi che ne delineino un ruolo ancora attivo all'interno della società, ad esempio tramite:

- organizzazioni di mutuo soccorso tra anziani;
- forme di "nonno in prestito";
- centri di incontro intergenerazionale.

Comunità Familiare: strutture comunitarie con funzione abitativa e di accoglienza e bassa intensità assistenziale, destinate ad un numero massimo di 6 anziani autosufficienti.

Comunità Alloggio: destinate ad un numero massimo di 20 utenti, a prevalente accoglienza alberghiera con bassa intensità assistenziale, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.

Case Protette: erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale. Tali prestazioni sono finalizzate al mantenimento della autonomia della persona, al recupero delle residue capacità della stessa, al fine di consentire la partecipazione alla vita sociale attraverso percorsi riabilitativi ed educativi e di sostegno alla famiglia. Le prestazioni vengono erogate a persone adulte e anziane non assistibili a domicilio. Le spese per le prestazioni sono ripartite: 50% sul Fondo Sanitario Regionale, 50% a carico del Fondo Regionale per le politiche sociali (L.R. 11/2004) fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente secondo le normative emanate dalla Regione. Le Case Protette sono caratterizzate da

media intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, capaci di soddisfare il "bisogno" socio-sanitario.

Residenza socio-assistenziale: strutture con funzione tutelare caratterizzate da bassa e media intensità assistenziale destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, capaci di soddisfare il "bisogno" socio-assistenziale fornendo loro garanzie di protezione durante la giornata e servizi di tipo comunitario o collettivo.

Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.): erogano prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, sono finalizzate all'assistenza, alla individuazione, rimozione e contenimento di inabilità o disabilità conseguenti ad esiti di patologie cronico-degenerative congenite od acquisite. Sono a totale carico del Fondo Sanitario Regionale, detratta la quota a carico dell'utente secondo le normative emanate dalla Regione.

L'organizzazione di queste forme assistenziali può essere gestita da servizi pubblici e privati autorizzati, auspicando che ciò possa favorevolmente avvenire anche con la presenza del volontariato come personale aggiuntivo sull'organico previsto.

3.4.5 Il sostegno ai disabili

Dall'indagine multiscopo 2000 dell'Istat sulle condizioni di salute emerge che a livello nazionale i disabili sono il 5% della popolazione superiore ai 6 anni ed il trend complessivo appare in aumento. Questo dato appare attribuibile al fatto che molti minori, più fragili o malati, che precedentemente non superavano la fase perinatale, grazie ad una maggiore tutela sanitaria e socio-sanitaria, hanno oggi un'aspettativa di vita molto maggiore.

La problematica dei disabili deve essere affrontata tenendo conto dei differenti livelli della disabilità e dei conseguenti livelli di autosufficienza del disabile. Secondo la stessa indagine i disabili gravissimi, con autonomia praticamente nulla, risultano il 2,2% della popolazione di età superiore ai 6 anni ed addirittura il 24% negli ultra-ottantenni. Appare evidente quindi il parallelismo tra l'assistenza al disabile e quella all'anziano per due fondamentali motivi: la coincidenza tra le due classi (gli anziani rappresentano oltre il 70% della popolazione disabile totale) ed il ruolo centrale della famiglia nell'assistenza.

Rimangono validi i principi esposti nel capitolo precedente, ovvero il sostegno della domiciliarietà e il sostegno alla famiglia, aggiungendo che detta problematica va affrontata in particolare ponendo al centro anche il ruolo della persona disabile, nel suo cammino di crescita e di emancipazione.

In particolare, riguardo alla tutela dei disabili e delle loro famiglie, la Regione si impegna a:

1. favorire lo sviluppo del massimo livello di autonomia esprimibile dal disabile;
2. sostenere le famiglie nella loro opera assistenziale, la persona con disabilità nei bisogni di assistenza personale al fine di favorire la sua permanenza nell'ambito familiare;
3. rimuovere gli ostacoli che ne aggravano la condizione di disabilità;
4. favorire le condizioni di pari opportunità;
5. sostenere il progetto individuale della persona con disabilità.

Al fine del raggiungimento di questi obiettivi, i Piani di Zona dovranno prevedere, anche in collegamento con le strutture sanitarie, le seguenti azioni:

- sviluppo di servizi di assistenza domiciliare, continua o saltuaria a seconda della gravità della disabilità, che favoriscano la permanenza dei disabili privi del sostegno familiare presso la propria abitazione;
- promozione dell'autonomia dell'assistito tramite:
  - programmi di educazione motoria in centri specializzati,
  - sostegno psicologico diretto;
  - soluzioni abitative innovative;
- sostegno del reinserimento sociale del disabile attraverso:
  - individuazione di soluzioni abitative adeguate alla disabilità fisica anche attraverso incentivi economici e fiscali alla ristrutturazione delle abitazioni degli interessati, secondo la legge 13/89,
  - la garanzia di mezzi di trasporto pubblici di facile utilizzo per i disabili,
  - la promozione dell'accesso ai servizi per il tempo libero e per lo sport;
  - promozione dell'accesso alla formazione all'autonomia, alla professionalizzazione e al mercato del lavoro;
  - promozione di Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA);
- il sostegno alle famiglie che assistono un disabile attraverso:
  - forme di sostegno economico utilizzabili nei soli canali assistenziali,
  - *forme di alleviamento temporaneo dell'impegno*, come servizi di sollievo temporaneo dagli impegni di assistenza tramite strutture residenziali o semi-residenziali;
  - sviluppo di centri diurni per soggetti con autosufficienza molto limitata;
  - sostegno consulenziale ai familiari;
- l'attivo sostegno all'inserimento scolastico e lavorativo per disabili di non elevata gravità attraverso:
  - servizi di trasporto personalizzati e finalizzati alle esigenze scolastiche e lavorative e al tempo libero;
  - adeguamento delle strutture scolastiche e lavorative attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'individuazione di elementi interni di supporto alle specifiche problematiche del disabile con forme al collocamento mirato come da legge 68/1999 il tutor e il referente nell'ambiente lavorativo, i servizi di sostegno: assistente personale, trasporto, ecc.);
  - il coinvolgimento della famiglie stesse in questo processo attraverso un percorso formativo su come supportare l'inserimento del disabile;
- preparazione alla problematica "dopo di noi", ovvero del momento in cui La famiglia non sarà più in grado di assistere il disabile, attraverso un doppio approccio

- sul disabile, tramite la sviluppo di appositi piani di apprendimento o recupero delle capacità di gestione della vita quotidiana che minimizzino l'intervento della famiglia nelle attività giornaliere,
- con la promozione di famiglie-comunità che accolgano il disabile al cessare del supporto familiare.

3.4.6 Prevenzione e contrasto alle dipendenze da droghe

In questo ambito risulta assolutamente indispensabile una *efficace integrazione tra le politiche sociali e quelle di controllo del territorio e di polizia.*

L'impegno contro le tossicodipendenze deve indirizzarsi maggiormente verso una attività preventiva rispetto a quella attualmente prevalente di recupero del soggetto e reinserimento nella società. La prevenzione in questo ambito coincide con l'informazione, l'educazione e la formazione di un tessuto sociale positivo che fornisca al giovane stimoli positivi allontanandolo dall'utilizzo di stupefacenti.

In questa direzione, all'interno dei Piani di Zona devono essere previsti:

- forme di sostegno alla famiglia per favorire il procedere del giovane negli studi;
- forme di assistenza a livello scolastico con la promozione di specifiche attività formative sul tema:
  - tramite la programmazione di campagne informative sugli effetti dell'uso di sostanze stupefacenti,
  - tramite l'apertura di sportelli di consulenza sulle dipendenze e sulle possibilità di affrancamento da esse,
  - tramite interventi educativi volti a promuovere modelli e stili di vita positivi che rifiutino il ricorso a sostanze stupefacenti, ad esempio proponendo come modelli campioni sportivi locali o altri elementi di spicco delle comunità locali;
- particolare attenzione al monitoraggio dell'utilizzo delle droghe sintetiche, che costituiscono la reale porta d'ingresso a tutte le dipendenze oltre a rappresentare di per sé una grave minaccia. Questo deve essere ottenuto attraverso una sinergia tra enti istituzionali sociali e forze di polizia: l'ammontare dei sequestri nella Zona e i risultati delle analisi dei giovani fermati alla guida in stato di ebbrezza potrebbero fornire un quadro dettagliato della diffusione di queste sostanze.

Anche se questo Piano intende indirizzare l'attività di Zona verso una politica preventiva, l'attenzione dell'intero sistema sociale verso il recupero del soggetto e il reinserimento nella società non può calare, anche perché questa rimane comunque l'attività di impegno quantitativamente prioritaria per il sistema.

Questa occasione di riordino può e deve essere sfruttata per imprimere un nuovo slancio all'attività delle comunità di accoglienza e recupero del tossicodipendente e a quella dei SERT prevedendo una sempre maggiore integrazione con Le politiche sanitarie e le attività di controllo del territorio

3.5 Indirizzi per la definizione dei Piani di Zona[10]

La legge 328/2000 introduce, per la prima volta nell'ambito dei servizi sociali, il concetto di "programmazione partecipata" ovvero il passaggio da un processo di programmazione top-down, che avviene a livello centrale e viene applicato nelle sue componenti esecutive a livello periferico ad un sistema complesso, basato sul principio di sussidiarietà verticale, nel quale ciascun ente istituzionale è responsabile della programmazione per il proprio livello di responsabilità all'interno di linee guida introdotte a livello centrale.

Si va a definire così una *"matrice di sussidiarietà"* costituita da attori che agiscono secondo canoni di sussidiarietà verticale ed orizzontale, partecipando a creare le condizioni ideali per l'ottimizzazione della gestione dei servizi a ciascun livello.

Un sistema con questo tipo di "governance", distribuita su più livelli, deve necessariamente attuarsi solo attraverso la trasparenza tra le varie componenti, la mutua informazione tra i livelli ed una decisa condivisione degli obiettivi.

È compito di questo Piano definire gli ambiti e gli strumenti attraverso i quali il livello più vicino al cittadino, ovvero quello comunale associatosi in Zone, può e deve programmare i propri servizi. Lo strumento di programmazione viene indicato dalla legge Quadro nel Piano di Zona.

Attraverso questo strumento l'associazione intercomunale deve ricercare la massima integrazione con il sistema sanitario, il cui ambito elementare (il distretto) coincide con i confini della Zona stessa, e la massima collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti in tale area.

3.5.1 Obiettivi del Piano di Zona

Il Settore Politiche Sociali, facendo propri gli indirizzi espressi nell'articolo 19 della legge Quadro, delinea gli obiettivi che il Piano di Zona deve proporsi:

- realizzare nel territorio il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale con il coinvolgimento della comunità e dei cittadini, attraverso le forme di partecipazione previste dalla legge;
- dare priorità ai bisogni, cioè considerare prioritariamente i problemi e i bisogni emergenti dal territorio, adattando a questi gli indirizzi generali di azione individuati dal presente Piano Regionale;
- qualificare la spesa attraverso la mobilitazione e l'attivazione di tutte le risorse disponibili nel contesto territoriale ed attraverso un impiego coerente di tali risorse mediante l'adozione di procedure efficienti di spesa e di controllo della spesa;
- promuovere iniziative di formazione e aggiornamento per consentire la crescita delle competenze professionali delle risorse umane impegnate nella promozione e nell'attuazione del Piano di Zona;
- favorire l'integrazione con le altre politiche di orientamento sociale, sanitario innanzitutto, ma anche con quelle scolastiche e formative, incentivando intese progettuali tra i vari soggetti coinvolti;
- qualificare la spesa programmata per il raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati e definire i criteri di ripartizione di questa tra i vari soggetti coinvolti.

3.5.2 Contenuti del Piano di Zona

Il Piano dovrà sviluppare al suo interno i seguenti elementi:

a. *analisi dei dati disponibili sui principali fenomeni sociali* e sull'offerta di servizi e prestazioni della Zona;

b. *obiettivi strategici prioritari;*

c. *modalità organizzative* della struttura amministrativa e tecnico-gestionale per l'attuazione degli interventi previsti;

d. *valutazione delle modalità di impiego delle risorse finanziarie strutturali ed umane* disponibili per realizzare gli obiettivi fissati;

e. *modalità di integrazione tra i comparti attivi nel sociale*: integrazione tra sanità e sociale, ma anche maggiore integrazione all'interno del sociale ad esempio tra assistenza, educazione, formazione, e così via. Ci si propone di giungere alla affermazione del *case management* come metodo di lavoro finalizzato alla creazione di un sistema integrato di servizi;

f. *modalità di collaborazione* tra istituzioni pubbliche, terzo settore e volontariato;

g. *tipologia di accordi* tra l'Azienda Sanitaria Locale e con i distretti sanitari *per l'integrazione socio-sanitaria*;

h. *requisiti di qualità* per le strutture residenziali e i soggetti erogatori di servizi;

i. *modalità di partecipazione all'accordo* di programma da parte di tutti i soggetti interessati pubblici e privati;

j. *strategia per la messa in opera di un SIS (Sistema Informativo Sociale) di Zona* che svolga il proprio ruolo nella raccolta e sintesi di dati utili e necessari ad una successiva programmazione.

3.5.3 Processo di programmazione del Piano di Zona

La predisposizione del Piano di Zona dovrà inoltre prevedere alcune fasi metodologiche precise:

a. avvio del processo programmatorio per la predisposizione del Piano di Zona attraverso:
   - la convocazione dell'assemblea dei sindaci di tutti i comuni afferenti alla Zona,
   - coinvolgimento di un referente della Provincia e definizione degli eventuali soggetti esterni al Comitato dei Sindaci atti a partecipare al processo e delle funzioni assegnate a ciascun soggetto,
   - definizione di un Gruppo di Piano, un gruppo misto tecnico-politico, strumento operativo dei sindaci nella predisposizione del Piano;

b. analisi della situazione esistente attraverso:
   - verifica dei risultati raggiunti con la programmazione precedente (quando esistente),
   - analisi dei bisogni della comunità locale, del contesto socio-economico e delle diverse condizioni di necessità che possono influenzare la domanda di servizi,
   - analisi delle risposte esistenti in termini di interventi e risorse messe in campo dai diversi soggetti;

c. fase di programmazione dei servizi attraverso:

- definizioni degli obiettivi e delle ipotesi da realizzare in termini di nuove offerte di servizi, riconversione di vecchie strutture o riorganizzazione di servizi preesistenti prendendo come riferimento uno scenario finale verso il quale coordinare tutti gli sforzi,
- definizione delle strategie per l'ottenimento degli obiettivi fissati,
- definizione del piano finanziario a sostegno degli obiettivi prefissati in termini di quantità di risorse disponibili e distribuzione tra i diversi progetti,
- definizione degli indicatori di risultato da raggiungere nel breve, medio e lungo periodo in termini di risultati diretti e di impatto dei servizi erogati, ma anche in termini di gestione del sistema,
- definizione degli strumenti di verifica delle azioni e dei risultati ipotizzando anche le azioni da intraprendere nell'affrontare le criticità,

d. definizione delle forme di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nell'attività sociale e delle forme di integrazione socio-sanitaria;

e. approvazione (o adozione) del Piano da parte dell'assemblea dei sindaci. Entro 120 giorni dall'approvazione il Piano dovrà essere trasmesso alla Giunta Regionale che nel termine di 60 giorni ne verifica la compatibilità con il presente Piano Regionale. Questa approvazione è condizione necessaria alla erogazione dei finanziamenti regionali previsti a scopo sociale.

3.5.4 Strategie per l'attuazione del Piano di Zona

Al fine della realizzazione del Piano di Zona è necessario un qualificato e forte impegno di tutti i soggetti coinvolti, attuabile tramite alcune strategie tra le quali quelle di seguito descritte:

1. attribuire esplicitamente specifiche responsabilità ai diversi soggetti coinvolti, i quali costituiranno anche un Ufficio tecnico della rete dei servizi del distretto socio-sanitario, di cui potersi all'uopo avvalere;
2. definire in fase di programmazione le condizioni metodologiche che permettano in seguito continue valutazioni di processo e di esito;
3. definire tempi di attuazione del Piano e fissare tappe intermedie di verifica dei risultati raggiunti.
4. individuare la figura del *promotore della rete sociale*, quale referente dei sindaci per le funzioni di raccordo e di collaborazione fra gli enti e i servizi dello stesso ambito territoriale per la redazione del Piano di Zona, il coordinamento del processo di costruzione e attuazione del Piano stesso.

3.6 Integrazione con la politica sanitaria, dell'istruzione, della formazione e del lavoro

Un concetto sul quale il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali ha ripetutamente insistito è la necessità, al fine della realizzazione di un nuovo welfare che prevenga attivamente l'esclusione sociale, di raggiungere un elevato livello di integrazione tra tutte le politiche a rilevanza sociale. Solo questa integrazione può generare un sistema capace di seguire il percorso di riabilitazione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro. in modo che le azioni siano coordinate verso un unico obiettivo evitando così

incongruenze, sprechi e sovrapposizioni. L'integrazione tra le politiche sociali appare quindi importante per tutto il sistema nel suo complesso, ma risulta addirittura imprescindibile per le politiche dirette a persone con limitazioni di tipo psico-fisico.

3.6.1 Integrazione sociosanitaria[11]

L'integrazione tra le politiche sociali e quelle sanitarie deve essere considerata uno degli obiettivi intermedi primari della riforma introdotta dalla legge di riordino 328/2000. Le prestazioni sociosanitarie si caratterizzano per la natura e la complessità dei bisogni cui si rivolgono e si connotano per l'unitarietà di intervento con il concorso di apporti professionali di tipo sanitario (medico, infermieristico, riabilitativo), di servizi sociali professionali e di prestazioni assistenziali, organicamente strutturate in un percorso personalizzato.

In ogni Distretto deve essere garantita l'integrazione sociosanitaria, di cui all'art. 3-septies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Si definiscono prestazioni socio-sanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche a lungo termine, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

L'intensità assistenziale, che scaturisce dalla determinazione della natura del bisogno, si distingue in fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato, così definite:

a. *la fase intensiva*, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;

b. *la fase estensiva*, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;

c. *la fase di lungo-assistenza*, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.

Le prestazioni socio-sanitarie comprendono:

- *le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale*, prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza dell'Azienda Sanitaria e a carico della stessa, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali o semi residenziali;

[11] V. art. 18 c.2. lettera a) L.R. 23/2003

- *le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria,* vale a dire tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dalla Regione, e si esplicano attraverso:
    - interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
    - interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
    - interventi a sostegno e di aiuto domestico famigliare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
    - interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
    - interventi di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
    - ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i Livelli Essenziali di Assistenza secondo al legislazione vigente.

  Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di natura non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza e sono di competenza dei comuni che provvedono anche al loro finanziamento.

- *Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria* di cui all'art. 3-septies, comma 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i., cioè tutte le prestazioni sanitarie caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenza da droga, alcool e farmaci, patologie da infezioni da HIV e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta, caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassitenza.

Tali prestazioni sono a carico del Fondo Sanitario e sono assicurate dall'Azienda Sanitaria a livello distrettuale secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dal Piano Sanitario Nazionale e Regionale, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.

L'integrazione socio-sanitaria, per rispondere appieno ai bisogni sociali e di salute, si realizza a diversi livelli:

- *le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria*, vale a dire tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dalla Regione, e si esplicano attraverso:
    - interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
    - interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
    - interventi a sostegno e di aiuto domestico famigliare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
    - interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
    - interventi di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
    - ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i Livelli Essenziali di Assistenza secondo al legislazione vigente.

  Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di natura non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza e sono di competenza dei comuni che provvedono anche al loro finanziamento.

- *Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria* di cui all'art. 3-septies, comma 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i., cioè tutte le prestazioni sanitarie caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenza da droga, alcool e farmaci, patologie da infezioni da HIV e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta, caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassitenza.

Tali prestazioni sono a carico del Fondo Sanitario e sono assicurate dall'Azienda Sanitaria a livello distrettuale secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dal Piano Sanitario Nazionale e Regionale, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.

L'integrazione socio-sanitaria, per rispondere appieno ai bisogni sociali e di salute, si

- *istituzionale*, quando il servizio discende dagli specifici indirizzi di politica socio-sanitaria emanati dall'istituzione che la gestisce;
- *interistituzionale*, quando una struttura fa riferimento a livelli istituzionali diversi che operano in sinergia fra loro;
- *interorganizzativa*, con l'utilizzo all'interno di una stessa unità operativa di professionalità dipendenti dal punto di vista amministrativo da strutture diverse, come nel caso di operatori delle Aziende Sanitarie, dei comuni e del privato sociale;
- *interprofessionale*, quando le diverse figure professionali operanti all'interno della struttura convergono in maniera complementare su bisogni e problematiche aventi caratteristiche unitarie.

La Regione individua con successivi provvedimenti i criteri e le modalità mediante i quali comuni ed Azienda Sanitaria garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni socio-sanitarie di rispettiva competenza, definendo gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali socio-sanitari.

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra, in ciascun distretto, il Direttore di distretto, di concerto con i Sindaci di distretto, individua, di volta in volta, le modalità organizzative e le azioni per garantire l'integrazione socio-sanitaria, fermo restando quanto stabilito dal comma 5 dell'art.3-septies e dell'art.3-quinquies, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

3.6.2 Integrazione con le politiche della scuola, lavoro e formazione[12]

La legge quadro 328/2000 prevede esplicitamente, all'articolo 3, che l'integrazione delle politiche dell'assistenza sociale non si realizzi unicamente con quelle sanitarie, ma anche con le politiche dell'istruzione, della formazione, dell'avviamento e del reinserimento nel mondo del lavoro.

Considerando come obiettivo primario del sistema sociale nel suo complesso quello di favorire il mantenimento del soggetto nel tessuto sociale, si può individuare nelle politiche del lavoro, che permettono il reinserimento nel ciclo formativo o nel mondo lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio, il fulcro della necessità di integrazione tra le diverse politiche a finalità sociale.

La rete di operatori di sistema di mediazione del lavoro individuati dalla recente Legge 328/2000, ovvero quei servizi pubblici e privati finalizzati alla riabilitazione e alla risocializzazione dei soggetti presi in carico, può rappresentare l'elemento fondamentale di questo processo di integrazione. La Regione Calabria si propone, in questa direzione, di sviluppare un cammino comune verso il reinserimento sociale all'interno del quale armonizzare le modalità di intervento da parte dei diversi soggetti istituzionali e privati.

Particolare attenzione verrà prestata alla ricomposizione della frammentazione (ben 44 profili professionali esistenti nell'area sociale dei servizi alla persona ed alla comunità) delle professioni sociali ed alla professionalità degli operatori impegnati legandole più propriamente alle nuove e più complesse domande socio-assistenziali (bisogni) e non già ad una formazione più funzionale alle immediate risposte da offrire al sistema dei servizi.

[12] V. art. 18 c.2, lettera b) L.R. 23/2003

A questo percorso, da avviare con una ricerca sui processi e sulle modalità di governo delle professioni, dovranno partecipare i tre principali soggetti coinvolti:

- le strutture formative (Università - Scuola - Sistema di Formazione professionale Regionale) dovranno, in collaborazione con le aziende disponibili, progettare percorsi formativi per le professioni sociali e costruire percorsi per l'avviamento al lavoro;
- i servizi distrettuali sanitari dovranno provvedere direttamente o indirettamente il supporto medico-psicologico;
- i servizi sociali provvederanno alla rimozione degli ostacoli sociali e a supportare le azioni di inserimento nel ciclo lavorativo, anche mediante ricognizione del mercato del lavoro e dei servizi sociali.

L'integrazione tra le diverse politiche sociali si potrà ottenere solamente tramite una programmazione comune a livello di Zona; la figura del coordinatore degli interventi, o "case manager", dovrà ancora una volta garantire la coordinazione tra gli interventi istituiti.

Il monitoraggio degli interventi effettuati e del livello di integrazione raggiunto sarà ancora una volta devoluto al Sistema Informativo Sociale che verrà sviluppato in ogni singola Zona.

3.6.3 Professioni sociali

In Calabria, attualmente, ci troviamo nella necessità di razionalizzare e riordinare il variegato panorama di figure professionali operanti nel sociale, al fine di offrire su tutto il territorio un medesimo standard di professionalità.

L'adozione degli standard professionali è prevista tramite "Regolamento dei servizi sociali e socio-sanitari", di competenza regionale (art. 8, c. 4 della legge regionale 23/2003). Detta adozione prenderà in considerazione anche il fatto che finora non si è adeguatamente e totalmente compiuto il riordino delle professioni sociali nella regione: pertanto si prevedono corsi formativi ordinari e corsi in sanatoria.

Le professioni sociali risultano frammentate, anche in conseguenza dell'emersione di nuove e più complesse domande socio-assistenziali e della tendenza a pensare la formazione come più funzionale alle immediate risposte che alla professionalità. Così l'identità professionale degli operatori si indebolisce perché costretta più sul fare che sul riflettere, la loro formazione è frutto più di scelte pratiche estemporanee che di meditata programmazione.

Tra i risultati di questo processo, che coinvolge sia i servizi del settore pubblico, del privato "for profit" e del terzo settore "non for profit", vanno segnalati da una parte la tecnicizzazione - ossia una eccessiva enfasi sulla specializzazione degli operatori sociali - dall'altra la dequalificazione - ossia un accesso alla professione non governato ed un abbassamento degli standard qualitativi.

L'azione di governo curerà la ricomposizione della frammentazione anche attraverso modalità di raccordo tra i bisogni, le politiche sociali ed i grandi processi formativi con cui identificare le competenze e sostenere la formazione di identità professionale.

L'offerta formativa da promuovere, sia in termini quantitativi che qualitativi, sarà tale da ricoprire il fabbisogno dei servizi accreditati previsti dal presente piano. Si intende mirare a curare l'Alta formazione, la formazione continua del personale dei servizi esistenti, la formazione per l'accompagnamento dei ruoli negli enti e servizi e tra enti e servizi, per il monitoraggio, per la verifica e la valutazione, per i ruoli manageriali, per la programmazione, per l'implementazione del Piano stesso.

3.7 La qualità del sistema sociale

La qualità degli interventi è, come più volte rimarcato sia nella legge 328/2000 che nella legge regionale 23/2003, tra gli obiettivi primari che il nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali deve conseguire.

Creare un sistema di qualità sociale significa, secondo la definizione del Piano Nazionale, predisporre un "insieme di regole, procedure, incentivi e controlli atti ad assicurare che gli interventi e i servizi sociali siano orientati alla qualità in termini di adeguatezza ai bisogni, efficacia dei metodi e degli interventi, uso ottimale delle risorse impiegate, sinergie con servizi e risorse del territorio, valutazione dei risultati, apprendimento e miglioramento continuo".

L'ambito sociale sente ancor più di altri, in ragione dell'eterogeneità degli operatori che vi operano e dell'ampia presenza di operatori privati, l'esigenza di un sistema che ne garantisca la qualità. Le regole atte a garantire un sistema di qualità dovranno indirizzarsi, innanzitutto, a chiarire gli standard cui le strutture di erogazione dovranno uniformarsi ed i percorsi formativi per lo sviluppo delle professionalità coinvolte nell'assistenza.

Come suggerito dal Piano Nazionale la presenza di un sistema di accreditamento delle strutture potrà avvantaggiare il cittadino, anche nelle scelte di acquisto di servizi per i quali non goda di copertura assistenziale, rappresentando questa una discriminante tra il servizio professionale e altre forme di assistenza non organiche e, spesso, non adeguate.

In questo capitolo verranno definiti i requisiti essenziali per l'accreditamento di strutture e fornitori di servizi e verranno tracciate le linee guida che le autorità comunali dovranno seguire nel definire le modalità di accreditamento.

Al fine di stabilire criteri, strumenti e percorsi di accreditamento sarà promosso, in seguito, un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti regionali, delle Zone e delle ASL; tale gruppo predisporrà degli elaborati acquisendo i pareri degli organismi rappresentativi dei soggetti di gestione profit e no-profit, degli organismi di tutela dei cittadini e delle organizzazioni sindacali.

Il D.M. 308/2001 prevede che vengano sottoposte a valutazione e autorizzazione le strutture, già operanti (per i quali verrà garantito un permesso provvisorio di attività fintanto che non si sarà svolta l'attività di verifica) e di nuova istituzione, finalizzate ad interventi socio-assistenziali ed educativi per minori, disabili ed anziani, persone affette da AIDS e problematiche psico-sociali gravi.

Le autorità comunali, singole o associate in Zone, saranno titolari, come specificato nell'articolo 11 della legge 328/2000 e nell'articolo 25 della Legge Regionale n. 23 del 2003, dell'attività di controllo ed accreditamento e sarà loro compito:

- formare professionalità idonee a gestire le competenze in materia;
- individuare gli strumenti di controllo e vigilanza;
- istituire un Albo delle strutture accreditate condiviso con il SISS.

3.7.1. Requisiti essenziali per le strutture assistenziali

Il D.M. 308/01 prevede che per tutte le strutture accreditate, sia quelle a ciclo residenziale diurno che quelle a ciclo continuativo, siano rispettati i seguenti criteri:

a. ubicazione in luoghi abitati o comunque facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici per facilitare l'integrazione sociale degli ospiti e le visite dei famigliari agli stessi;

b. dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;

c. presenza di figure professionali, sociali e sanitarie, qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata;

d. presenza di un coordinatore responsabile della struttura;

e. adozione di un registro degli ospiti e predisposizione di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale;

f. organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;

g. adozione di apparecchi telefonici e di campanelli di chiamata a disposizione degli ospiti;

h. adozione, da parte del soggetto gestore, di una "Carta dei Servizi Sociali" secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 328/2000 e dall'articolo 21 della Legge Regionale n. 23 del 2003.

Nel dettaglio le strutture residenziali si classificano in quattro categorie, ciascuna con una "mission" differente e requisiti specifici:

1. *strutture a carattere comunitario*

Strutture caratterizzate da bassa o media intensità assistenziale, e bassa o media complessità organizzativa. Queste strutture sono destinate ad accogliere un'utenza parzialmente non autosufficiente, priva del necessario supporto familiare o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

Fanno parte di questa tipologia *le comunità alloggio, le comunità educativo-assistenziale e i presidi di ospitalità collettiva protetta*;

2. *strutture a prevalente accoglienza alberghiera*

Strutture caratterizzate da bassa o media intensità assistenziale, di complessità organizzativa media o alta in relazione al numero di persone ospitate. Sono destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti. Appartengono a questa categoria le *residenze sociali*;

3. *strutture protette*

Strutture caratterizzate da media o medio/alta complessità organizzativa (anche con componente sanitaria) destinate ad accogliere anche un'utenza non autosufficiente purché non necessiti di assistenza sanitaria continuativa e ad elevata intensità. Fanno parte di questa tipologia le *residenze protette*;

4. *strutture a ciclo diurno*

Le strutture a ciclo diurno sono caratterizzate da un diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata e possono trovare collocazione autonoma all'interno o in collegamento alle strutture sopra indicate.

I requisiti essenziali dei centri diurni sono i seguenti:

- articolazione in moduli di 20 utenti. Nel caso di demenze di tipo degenerativo (es. Alzheimer) il modulo non può superare le 10 persone; spazi per la socializzazione con *ateliers creativi*;
- spazi per svago, relax e riposo;

- sala da pranzo con superficie congrua in relazione al numero degli ospiti;
- cucina a norma, se la ristorazione è effettuata in sede; se la ristorazione è esternalizzata devono essere previsti spazi adeguati per la veicolazione dei cibi;
- personale educativo, di animazione e di assistenza in numero congruo al numero degli ospiti e alla loro gravità;
- personale medico, infermieristico, riabilitativo, psicologo a carico del Servizio Sanitario Regionale.

3.7.2. Formazione professionale

Nell'assistenza residenziale, così come nei servizi forniti alla persona, la Regione individua nella professionalità del personale operante la garanzia di un servizio adeguato e rispondente alle reali esigenze del cittadino. Come già accennato sarà compito delle autorità zonali la valutazione dei curriculum professionali sulla base di titoli ed esperienze.

La Regione si impegna a programmare piani di formazione professionale finalizzati a:

1. garantire agli utenti livelli di professionalità tendenzialmente omogenei nella Regione;
2. consentire agli operatori già in servizio di ottenere titoli riconosciuti a livello nazionale;
3. formare adeguatamente i giovani che vedono nel sociale un futuro professionale, facilitando la loro entrata nel mondo del lavoro;
4. assicurare agli enti che gestiscono servizi di poter reperire sul mercato del lavoro locale quantità e qualità di personale richiesto dalle norme.

3.7.3. La Carta dei Servizi Sociali[11]

La *Carta dei Servizi Sociali* è intesa come strumento per l'esercizio di "cittadinanza attiva" nella logica dei diritti e dei doveri sociali, attraverso la descrizione dell'organizzazione e del funzionamento della rete dei servizi alla persona, individuandone le modalità di accesso; in tal senso si caratterizza per la definizione di un insieme di "percorsi progettuali" per le persone fragili a cui la legge 328/2000 e la legge regionale 23/2003 riservano la priorità assistenziale, fermo restando l'obiettivo di apertura della rete dei servizi a tutti i cittadini.

Ogni comune, in quanto responsabile dell'offerta dei servizi sociali, dovrebbe adottare una propria "carta"; dato il nuovo assetto proposto per il sistema sociale calabrese si dovrà prevedere che ciascuna Zona adotti una propria *Carta dei Servizi Sociali* di Zona. Al fine di favorire una certa omogeneità è opportuno che tutte le *carte dei servizi sociali* zonali e comunali comprendano un nucleo di contenuti comuni.

Tutte le *carte dei servizi sociali* dovranno quindi prevedere:

- le condizioni per l'esercizio della cittadinanza attiva a livello locale (promozione dell'associazionismo sociale, dei servizi di prossimità, di mutuo-auto-aiuto);
- i percorsi assistenziali e le opportunità sociali disponibili;

[11] Art. 18 c.2 lett. h) art.21 L.R. 23/2003

- la "mappa" delle risorse istituzionali e sociali;
- le prestazioni assistenziali essenziali;
- gli standard di qualità da rispettare, le modalità di verifica, le sanzioni nel caso di non applicazione degli standard, i programmi di miglioramento;
- le modalità di partecipazione dei cittadini;
- le modalità di verifica;
- le forme di tutela dei diritti, in particolare dei soggetti fragili.

Una particolare attenzione deve porsi al processo di costruzione delle carte dei servizi, in quanto costituisce una importante occasione di coinvolgimento degli operatori, della società civile e degli organismi rappresentativi della stessa. Con essi potranno e dovranno essere confrontati i principi cui si ispirano le strategie di offerta, essere negoziati gli standard di qualità e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto di questi.

In questo modo si potrà costituire una "sorta di patto" tra comuni e cittadini, che promuova la crescita dei servizi sociali in termini di semplificazione organizzativa e di maggior aderenza alla domanda.

3.8 Rapporti tra enti locali e terzo settore

Il *terzo settore*, nelle sue diverse componenti, ha sempre svolto un ruolo fondamentale nell'erogazione di servizi sociali, ma ha recentemente vissuto un marcato sviluppato a seguito dell'accrescersi della complessità della domanda sociale e della riconosciuta crisi delle politiche burocratiche dei servizi sociali. La tendenziale crescita dell'emarginazione sociale, seguita ai mutamenti nella struttura della società e a rapporti economici sempre più complessi, ha generato uno sviluppo di reti sociali di solidarietà come difesa al mancato soddisfacimento di nuovi bisogni sociali e alla promozione di risposte auto organizzate "dal basso". In questo ruolo il terzo settore rappresenta anche un elemento di sviluppo e di crescita occupazionale, ed è attualmente caratterizzato da una forte tendenza alla specializzazione settoriale.

La legge di riforma introduce rilevanti novità sul rapporto tra enti pubblici e terzo settore, definendo le diverse funzioni che i due enti devono svolgere e riconoscendo, espressamente, al privato sociale un ruolo in termini di co-progettazione dei servizi e di realizzazione concertata degli stessi.

Si intende disegnare un *sistema di welfare mix*, all'interno del quale sia riconosciuto:

- a taluni soggetti del terzo settore inteso come privato sociale (ad esempio le cooperative sociali, le imprese sociali, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni) la facoltà di produrre l'offerta di servizi e di partecipare attivamente alla progettazione ed alla realizzazione concertata degli interventi;
- ad altri soggetti del terzo settore, tra i quali i soggetti del volontariato, i comitati degli utenti dei servizi, gli enti di patronato e altri, compiti legati all'espressione organizzata di solidarietà sociale e di concorso, attraverso lo strumento della convenzione, all'offerta di prestazioni complementari rispetto a servizi che richiedono un'organizzazione complessa.

Le forme di aggiudicazione cui gli enti pubblici devono ricorrere per l'affidamento dei servizi devono essere tali da garantire, come espressamente definito dall'articolo 5 della

legge 328/2000 e dall'articolo 27 della legge regionale 23/2003, ai soggetti del terzo settore di "esprimere la propria progettualità".

La Regione Calabria, chiamata dalla legge a definire le modalità di ricorso alle procedure d'appalto, individua, in accordo con le indicazioni del Piano Nazionale, nell'*appalto-concorso* lo strumento che più di ogni altro consente l'espressione della progettualità dei partecipanti e la possibilità di valutare la qualità delle prestazioni offerte.

Nella categoria chiamata terzo settore rientrano tutti quei soggetti che, facendo propri i vincoli stabiliti dalle leggi italiane per gli organismi non lucrativi di utilità sociale secondo logiche loro proprie stabilite per legge, svolgono attività di varia natura (nei campi dell'educazione, della sanità, dei servizi sociali, della tutela ambientale ecc.).

Nella definizione di terzo settore, per la gestione dei servizi sociali, socio sanitari e socio educativi, si possono generalmente individuare le seguenti tipologie di organizzazioni: le cooperative sociali; le associazioni di promozione sociale; le imprese sociali; le organizzazioni di volontariato; altri enti che abbiano la caratteristica di Onlus.

Le cooperative sociali, definite dalla legge 381/1991, hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le cooperative sociali si configurano come attività di "imprenditoria sociale" con finalità di "promozione ed integrazione sociale". La tipologia dell'attività può essere a scopo prevalentemente interno od esterno a seconda della cooperativa.

Le imprese sociali, definite dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono l'ultimo soggetto del non profit, istituite come "organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale" per come stabilito agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo citato.

Le organizzazioni di volontariato, definite dalla legge 266/1991 sono organizzazioni finalizzate allo svolgimento di attività "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà". L'attività di "solidarietà sociale" è rivolta a persone di stato di bisogno e svantaggio prevalentemente esterne alla organizzazione.

Enti con la caratteristica di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) per come definite dal D. Lvo 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.

Per queste categorie, con eccezione - di seguito precisata - per gli organismi del volontariato, la Regione intende nel presente Piano indicare dei parametri generali da considerare per la valutazione delle offerte, lasciando ad ogni singolo ente appaltante la definizione dei criteri di scelta da adottare e degli indicatori da predefinire per l'individuazione del soggetto cui affidare l'erogazione dei servizi alla persona: una previsione analitica da parte della Regione di questi criteri, infatti, sarebbe incoerente con le finalità di flessibilità e di negozialità contenute nella legge di riordino.

D'altra parte, nel procedere alla valutazione dei servizi esternalizzati, gli enti locali dovranno accogliere una concezione di valutazione che si distingua nettamente dal

concetto di adeguamento a standard, assumendo parametri riferiti all'efficacia, all'efficienza e ai risultati degli interventi.

Il ricorso al terzo settore[14] deve tendere a:

a) promuovere l'offerta, il miglioramento della qualità e l'innovazione dei servizi e degli interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità e il ruolo riconosciuto degli utenti e delle loro associazioni ed enti di tutela;

b) favorire la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale e organizzativa dei soggetti del terzo settore;

d) favorire forme di co-progettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi.

La Regione - Settore Politiche Sociali, attraverso un'istruttoria tecnica, cui seguirà una successiva fase di confronto e validazione alla quale si auspica una ampia partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati, adotterà, entro 180 giorni dall'approvazione del presente Piano, delle "linee guida" per disciplinare il rapporto tra comuni e terzo settore, tenendo conto delle norme nazionali (d.p.c.m. 30 marzo 2001) di quelle comunitarie e dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, nonché della libera concorrenza tra i soggetti privati, privilegiando procedure di aggiudicazione negoziate che permettono di valorizzare e valutare quegli elementi di qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato.

Al fine di favorire un rapporto corretto e trasparente tra enti locali e terzo settore, la Regione istituirà, in seguito, degli Albi regionali di soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi socio-assistenziali sulla base della valutazione degli indicatori oggettivi di qualità individuati.

I Comuni ai fini della selezione dei soggetti del terzo settore presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi alla persona dovranno valutare l'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa tenendo conto in particolare di tutti quegli aspetti già individuati al capitolo precedente per l'acquisto di servizi alla persona dai privati.

Nei Piani di Zona per i servizi intercomunali dovrà essere individuato triennalmente (con aggiornamenti annuali):

a) il fabbisogno di servizi;

b) un elenco di fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge 328/2000 e degli articoli 27 e 28 della legge regionale 23/2003, che si dichiarino disponibili ad offrire i servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche di qualità concordate

c) le modalità di selezione dei soggetti fornitori, tenuto conto dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa.

[14] Art. 18 c.2 lett. i) L.R. 23/2003.

Per affrontare specifiche problematiche sociali, le autorità zonali indiranno ai sensi del d.p.c.m. 30 marzo 2001, istruttorie pubbliche per la co-progettazione dei relativi interventi, valorizzando e coinvolgendo attivamente, nello spirito della riforma dell'assistenza, i soggetti del terzo settore anche sul piano della co-progettazione.

A questa istruttoria parteciperanno i soggetti del terzo settore attivi nel territorio di riferimento sulle problematiche sociali individuate, le organizzazioni sindacali e, tra gli altri, le associazioni di tutela degli utenti del territorio di riferimento, nonché i cittadini interessati.

Nelle linee guida citate verranno individuate anche modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche.

Per quanto concerne il volontariato la legge di riforma non innova rispetto a quanto previsto dalla legge 266/1991, la quale non prevede che le organizzazioni di volontariato vendano servizi in un regime di convenzionamento che leghi la quantità di prestazioni ad un corrispettivo, se non per le attività svolte in via secondaria rispetto a quelle istituzionali e destinate al reperimento di fondi per finanziare le medesime attività istituzionali per come previsto dal D.lgvo n. 460/1997.

Nell'affidamento al volontariato di interventi o servizi, considerando che "le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrente a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta" (cfr. legge n. 266/1991, art. 3 comma 4), l'ente locale dovrà prevedere una convenzione che includa modalità di rimborso spese per i volontari, coerente con le caratteristiche di gratuità e solidarietà, e di compenso per il personale, connesso alle caratteristiche di professionalità necessarie. L'ente locale potrà evidentemente anche erogare contributi alle organizzazioni di volontariato "che svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate" (cfr. legge n. 266/1991, art. 3 comma 5).

3.9 Il nuovo ruolo delle IPAB

La legge quadro di riordino sui servizi sociali, 328/2000, ha delegato, nell'articolo 10, il Governo alla emanazione di una nuova disciplina per le Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza (IPAB). Il decreto legislativo di "Riordino del sistema delle IPAB" è il n° 207, emanato il 4 maggio 2001, ed introduce innovazioni radicali rispetto alla normativa precedentemente in vigore, ancora risalente alla disciplina Crispi del 1890.

L'innovazione maggiore introdotta da questo decreto è l'inserimento, a pieno titolo, delle IPAB all'interno della rete integrata di servizi alla persona. In pratica dovrà essere prevista l'introduzione delle IPAB all'interno dei programmi di pianificazione della rete attraverso procedure di accreditamento e valutazione delle attività svolte dalle stesse.

La nuova disciplina introduce due diversi processi cui le IPAB esistenti dovranno alternativamente andare incontro:

1. "l'aziendalizzazione", che le trasformerà in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, mantenendo così la personalità giuridica di diritto pubblico.

Questo processo di aziendalizzazione si delinea sul modello di quanto avvenuto nel settore sanitario col passaggio da ASL ad ASL, ma si differenzia parzialmente da esso. Numerosi criteri applicati in questo passaggio:

- rispetto del principio di economicità della gestione;

- godimento di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione da quelli di gestione;
- gestione privatistica del personale;
- adozione del bilancio economico;
- tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità;

2. la "depubblicizzazione", che le trasformerà in fondazioni di diritto privato.

Questo processo verrà applicato a tutte quelle IPAB che non possederanno i requisiti per l'aziendalizzazione: ad esempio IPAB di natura scolastica o di ispirazione religiosa, oppure IPAB le cui dimensioni o entità patrimoniali non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico.

Fondazioni di questo tipo verranno disciplinate dal codice civile, ma sono loro riconosciute alcune peculiarità dal decreto in oggetto:

- estensione di alcuni benefici fiscali previsti per le Onlus;
- possibilità di mantenere nomine pubbliche in seno al consiglio di amministrazione;
- sottoposizione del patrimonio a vincoli più stringenti rispetto alle altre persone giuridiche private;
- possibilità di prevedere la separazione della gestione del patrimonio da quella delle attività istituzionali.

Inoltre si prevede anche la possibilità che le IPAB di mera erogazione di rendite (*grant making*) possano legittimamente continuare ad operare e vengano inserite, al pari delle altre, nel sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Dal recente monitoraggio regionale effettuato nel 2000 risultano esistere nella nostra Regione 59 IPAB di cui però solo 33 attive. La Regione Calabria non intende recepire in modo passivo i principi forniti dalla legislazione centrale: valorizzare le IPAB è per la Regione una "priorità di sistema" come definito al precedente capitolo 3. L'applicazione della riforma rappresenta un'opportunità per definire in modo originale e funzionale alle esigenze dei rispettivi ambiti territoriali, il nuovo assetto delle IPAB per rilanciarne ruolo e capacità produttive.

3.10 Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SISS)

La legge 328/2000 all'art. 21 richiede allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni un impegno comune per l'istituzione di un Sistema Informativo dei Servizi Sociali. Questo strumento deve nascere da un'ampia collaborazione amministrativa, informativa e organizzativa tra i diversi livelli e si propone di:

- assicurare una completa conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
- fornire tempestivamente dati e informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali;
- favorire lo sviluppo organizzativo dei servizi sociali ed il loro governo singolo o di rete;

- favorire il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione fornendo le informazioni necessarie.

Il SISS dovrà rappresentare uno strumento di conoscenza di fondamentale importanza per i responsabili delle politiche ai diversi livelli istituzionali e per gli operatori, ma anche per gli stessi cittadini. La sua funzione non sarà solo quella di descrivere le risorse impiegate e le attività svolte nelle diverse articolazioni territoriali e organizzative. Il sistema dovrà, soprattutto, facilitare la lettura dei bisogni e sostenere il processo decisionale a tutti i livelli di governo, sulla base di una rigorosa analisi delle attività e dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e delle esigenze della popolazione.

La disponibilità di informazioni è, inoltre, funzionale alla diffusione della cultura del confronto e alla valutazione comparativa delle esperienze e dei risultati, elementi questi indispensabili per un continuo miglioramento del sistema sociale.

L'importanza di questo Sistema è stata poi nuovamente ribadita in diversi punti del Piano Nazionale nel quale, anzi, ne vengono delineate le principali funzioni specifiche:

- monitoraggio dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali;
- monitoraggio della qualità dei servizi forniti e della effettiva rispondenza ai bisogni da soddisfare;
- monitoraggio delle specifiche misure di ultima istanza di sostegno al reddito.

Il SISS deve rappresentare un potenziamento della produzione statistica tradizionale e dovrà perciò rivolgersi sia ad un'attenta valutazione della domanda che ad un'accurata analisi dell'offerta; dovrà monitorare, quindi, non solo il numero di servizi e delle prestazioni erogate ma anche la loro qualità e rispondenza alle esigenze del cittadino.

Le caratteristiche fondamentali di questo sistema informativo dovranno essere la flessibilità e la tempestività che non dovranno in alcun modo essere sacrificate alle richieste di esaustività e completezza.

Su questo importante progetto del nuovo sistema sociale in particolare, appare di fondamentale importanza l'attività direttiva della Regione con linee-guida, anche stringenti, che però risultano inevitabili per un perfetto coordinamento tra i vari soggetti, istituzionali e non, coinvolti nel progetto.

La Regione vuole, in questo Piano, delineare alcuni aspetti che dovranno ritrovarsi costantemente in tutte le strutture locali del SISS.

3.10.1 Dimensioni di indagine del SISS

Gli argomenti sui quali il SISS dovrà focalizzare l'attenzione saranno:

1. la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dei soggetti che richiedono un intervento sociale;
2. le risorse finanziarie del settore, la loro origine e la loro destinazione per aree intervento;

3. la mappa dei servizi territoriali pubblici e privati: qualità dei servizi e rispondenza alle reali esigenze della popolazione;

3.10.2 Il modello a tendere

Il progetto di SISS regionale, nella sua configurazione finale, sarà strutturato secondo diversi sotto-progetti relativi ad ambiti di assistenza diversi e che avranno tempi e modalità di realizzazione conseguentemente differenti.

I sotto-progetti riguarderanno:

1. un archivio dei presidi, dei servizi e degli enti di tutti i settori del sociale;
2. un osservatorio su infanzia e minori;
3. un osservatorio per l'immigrazione;
4. uno strumento di sostegno alla rete di servizi per le tossicodipendenze;
5. uno strumento di sostegno alla rete dei servizi per gli anziani;
6. uno strumento di sostegno alla rete dei servizi per disabili;
7. un Albo per i soggetti del terzo settore accreditati;
8. una anagrafe delle IPAB;
9. una banca dati dei progetti di Servizio Civile relativi all'ambito sociale.

3.10.3 Responsabilità sulla raccolta e organizzazione dei dati

I dati raccolti a qualsiasi livello dovranno essere prontamente elaborati a livello locale e regionale e tornare immediatamente disponibili attraverso il sistema informatico a tutti gli enti, ed in particolare a quello che li ha prodotti. Ciascuno scambio dovrà fornire un *bilancio informativo positivo* ovvero in ciascuno scambio dovranno essere maggiormente approfonditi i dati ricevuti rispetto a quelli inviati.

3.10.4 Commissione tecnica regionale per il SISS

Verrà istituita una commissione tecnica regionale che sarà costituita da esperti statistici, esperti informatici esperti di cambiamento organizzativo, responsabili delle politiche sociali e rappresentanti dei vari ruoli operativi dei servizi. Tale commissione oltre a definire l'architettura del SISS regionale e a mettere in opera il software e le schede di raccolta dati che verranno distribuiti a livello locale, si dovrà anche rendere garante dell'integrazione del sistema regionale con il SISS nazionale.

CAPITOLO 4

LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI

Le risorse disponibili per la realizzazione degli obiettivi definiti con il presente Piano si differenziano in base alla provenienza del Fondo in risorse locali, regionali, nazionali ed europee. Le risorse, inoltre, possono essere *"indistinte"* o *"finalizzate"* a seconda che il loro utilizzo da parte dei singoli enti sia o meno collegato ad una specifico progetto o ambito di intervento. Le risorse *"indistinte"* devono essere utilizzate per la realizzazione degli obiettivi prioritari definiti con il presente Piano. Una parte delle stesse, in particolare, è utilizzata direttamente dalla Regione per l'attuazione delle priorità di sistema definite al precedente capitolo 3.

4.1 Le risorse per il finanziamento delle politiche sociali

Le risorse nel seguito specificate integrano le risorse destinate dai singoli comuni al finanziamento di servizi ed interventi in ambito sociale:

1. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

   La Regione Calabria rientra nell'Obiettivo 1 individuato dall'Unione Europea. L'acquisizione di questi fondi è legata alla presentazione di un Programma Operativo Regionale che copra un arco di sei anni. La misura 5.2 del POR 2000-2006 è destinata ai "servizi alla persona e alla comunità".

   I finanziamenti destinati a questa misura derivano dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale: una parte di questi fondi (azione 5.2.a) verrà attribuita all'istituendo Centro Regionale per l'Economia Sociale, la restante parte verrà erogata attraverso le azioni 5.2.b e 5.2.c per il finanziamento di strutture e infrastrutture.

2. Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

   Il riparto del FNPS 2003 è stato definito dal Decreto Interministeriale del 1° luglio 2003. Alla Regione Calabria sono state attribuite risorse che rappresentano il 4,11% del Fondo totale, per un importo di 25.913.045,48 €.

3. Fondo Regionale per le Politiche Sociali

   La legge regionale n. 5 del 1987 prevede nell'ambito di una generale riorganizzazione del sistema sociale la formazione di un fondo regionale destinato alle politiche sociali che per l'anno 2003 è pari a 28.000.000,00 euro.

Queste sono le fonti primarie di finanziamento del sistema sociale regionale. A queste devono sommarsi le risorse derivanti da fondi finalizzati al finanziamento di attività varie disciplinate da leggi e procedure conseguenti nazionali e regionali. Questi fondi sono

finalizzati a soggetti pubblici, in misura prioritaria, ed a soggetti privati, in concorso con il pubblico e sono finalizzati all'offerta di prestazioni aggiuntive e/o straordinarie.

Nella tabella di seguito riportata sono indicate le risorse finanziarie previste (previsto è nel senso che verranno obbligatoriamente rifinanziati tutti i servizi esistenti, anche quelli concentrati ed in esubero per quel territorio?) a finanziare il sistema e la rete dei servizi sociali del territorio regionale per l'anno 2003 disaggregati per A.S. di riferimento. La spesa complessiva di cui alla risorse finanziarie citate si completa con le attività sperimentali ed ordinarie avviate nell'annualità di riferimento e non ancora concluse.

Spesa strutture

Azienda Sanitaria	Importo
Rif. A.S. 1	€ 8.135.120,00
Rif. A.S. 2	€ 2.786.775,00
Rif.A.S. 3	€ 3.395.412,50
Rif.A.S. 4	€ 8.260.680,00
Rif.A.S. 5	€ 4.334.010,00
Rif.A.S. 6	€ 3.144.545,00
Rif.A.S. 7	€ 5.958.260,00
Rif.A.S. 8	€ 2.856.307,50
Rif.A.S. 9	€ 2.910.875,00
Rif.A.S. 10	€ 4.206.990,00
Rif.A.S. 11	€ 3.725.372,50
GRUPPI APPARTAMENTO	€ 49.714.347,50
	€ 4.700.000,00
	€ 54.414.347,50

*Rif. = Riferimento

Per come risulta dai dati di bilancio la spesa relativa all'erogazione di risorse finalizzate al finanziamento dei servizi assomma, per l'anno 2003 (annualità consuntiva di riferimento), ad €. 54.414.347,50. Tale risorse finanziano globalmente il sistema dei servizi alla persona consolidati, di cui all'allegato1. Pertanto il sistema dei servizi deve conseguentemente non incrementare ulteriormente le attività di accreditamento.

L'offerta dei servizi deve essere limitata a bisogni particolari e/o emergenti frutto di analisi territoriali da inserire nei Piani di Zona che dovranno contenere concorsi di spesa obbligatoria da parte delle Amministrazioni che ricadono nell'ambito che propone l'apertura del servizio (L.R. 5 dicembre 2003 n. 23, art. 20, comma 8).

Le proposte di nuove ed eventuali autorizzazioni, in questa prima fase di applicazione del Piano Sociale 2007-2009 e in via transitoria, saranno istruite dal Settore -Politiche Sociali per come già definito con D.G.R. n.913 del 28/12/2006

Per l'annualità 2007 ed in relazione alle risorse che verranno assegnate dalle fonti regionale e ministeriale verrà attivato il trasferimento di risorse onde avviare operativamente il passaggio delle competenze verso le Amministrazioni territoriali (Comuni). Tale

trasferimento di risorse verrà finalizzato al sostegno delle strutture recettive autorizzate, di cui all'allegato 1 del presente Piano, e verso le quali il Settore Politiche Sociali riconosce retta di sostegno all'ospitalità dei soggetti effettivamente presenti e che usufruiscono delle prestazioni. Tale procedura sarà determinata dal Settore Politiche Sociali in stretta connessione con la spesa storica relativa agli ultimi tre anni di servizio prestato dalle strutture . Per tale attività il Settore Politiche Sociali, previa definizione dei criteri tecnici del trasferimento delle risorse stabiliti dalla Giunta Regionale, garantirà sostegno ed accompagnamento tecnico alle Amministrazioni utilizzando altresì le risorse umane presenti nelle unità operative territoriali afferenti al Settore.

ALLEGATO 1

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI ALLA PERSONA NELLA REGIONE CALABRIA.

Analisi dell'offerta

L'analisi dei servizi sociali offerti sul territorio regionale si presenta di estrema difficoltà. Le difficoltà riguardano, da un lato, il censimento delle strutture di offerta, ossia della miriade di strutture pubbliche e private che a vario titolo svolgono attività a rilevanza sociale, dall'altro, la rilevazione sistematica della quantità e qualità dei servizi erogati. Il problema è riconducibile alla mancanza di un sistema informativo dei servizi sociali alla cui progettazione ed implementazione è dedicata proprio una sezione di questo Piano.

Ai fini della predisposizione del documento, tuttavia, il Settore "Politiche Sociali" ha condotto un significativo sforzo di analisi della documentazione amministrativa in possesso, da cui è scaturita la schematizzazione di un insieme di dati rilevanti ai fini della comprensione del sistema di offerta e della prevalente destinazione delle risorse economiche. L'analisi si focalizza sull'insieme delle strutture con capacità ricettiva residenziale e/o semiresidenziale censite a livello regionale. Tali strutture formano la spina dorsale del sistema di offerta dei servizi sociali: trattasi di 348 strutture per le quali è necessario destinare una spesa di oltre 54 milioni di Euro, per l'erogazione di servizi rivolti a diverse tipologie di utenti: anziani, minori, donne in difficoltà, handicap, e così via.

L'allegato rende conto della numerosità delle strutture e della loro tipologia, evidenziando chiaramente la prevalenza di strutture residenziali (case di riposo, case famiglia, istituti e case protette) rivolte soprattutto ad anziani e minori. Tali indicazioni si rafforzano ulteriormente se dall'esame del numero delle strutture si procede, più nel dettaglio, con il numero dei posti disponibili. A fronte di una capacità ricettiva di 955 posti semiresidenziali, il numero dei posti residenziali è di 5.182.

La connotazione del sistema di offerta prevalentemente orientata agli anziani ed ai minori si riflette in misura schiacciante anche dal punto di vista dell'assorbimento delle risorse.

L'orientamento all'anziano, che risulta con evidenza dall'analisi dei dati, risulta sicuramente un elemento di forza del sistema, anche alla luce dei trend osservati nell'analisi della domanda (v.punto 1.7 del Piano). Il progressivo invecchiamento della popolazione, infatti, indica nella fascia degli ultra-sessantacinquenni l'area di bisogno con maggiore potenzialità di crescita. Anche se, e qui emergono i punti di debolezza del sistema, non necessariamente i bisogni emergenti sono tali da richiedere un'assistenza di carattere residenziale. I bisogni dell'anziano, infatti, si esprimono innanzitutto in forme di socializzazione che ne garantiscano il coinvolgimento attivo nella società ed il benessere psicologico. Anche dal soddisfacimento di questi bisogni dipende il mantenimento dell'autonomia e la permanenza duratura in un contesto domestico e familiare. Da qui l'esigenza di introdurre elementi di novità all'interno del sistema, di privilegiare, in altri termini, il rafforzamento dell'assistenza semiresidenziale come strumento attivo di risposta ai bisogni di una larga fascia di popolazione anziana, una fascia di popolazione ben più ampia di quella a cui si sia finora potuto prestare attenzione attraverso le classiche strutture residenziali.

L'attenzione rivolta al mondo dei minori costituisce indubbiamente un punto di forza del sistema; risulta indispensabile monitorare con attenzione l'appropriatezza dei livelli di offerta in rapporto alle problematiche sociali di cui è più difficile cogliere con precisione i confini. L'area delle donne in difficoltà, o più generalmente degli adulti in difficoltà, ingloba una varietà di bisogni difficilmente quantificabile, ed altrettanto difficilmente affrontabile. Il pericolo da scongiurare è che lo sviluppo dell'offerta rifletta non tanto l'effettiva dinamica dei bisogni bensì la capacità degli attori del sistema di standardizzare una risposta assistenziale per specifiche categorie di utenti.

Particolare rilevanza hanno assunto, nelle ultime annualità, alcune innovative sperimentazioni avviate e realizzate dal Settore Politiche Sociali per dare risposte concrete a bisogni emersi nel territorio regionale. Le sperimentazioni riguardano:

- attività, in stretto raccordo con il Ministero di Giustizia, di recupero e inserimento sociale di minori con particolari disagi;
- iniziative in collaborazione con la Soprintendenza Regionale alle carceri, per attività di formazione e inserimento sociale di detenuti;
- attività integrate con il Dipartimento per la Salute della Regione Calabria, che hanno interessato disabili mentali, finalizzate alla deistituzionalizzazione e all'inserimento sociale.
- Assegnazione di risorse ai Comuni e organizzazioni no-profit dirette a contrastare la povertà estrema e/o per casi di soggetti in grave disagio economico.
- Assegnazione di risorse ai Comuni per la tutela della maternità di donne non occupate.

Assegnazione di risorse ai Comuni finalizzate alla attuazione di interventi in favore delle famiglie con disagio sociale, mediante l'attivazione di servizi domiciliari con l'obiettivo di ridurre l'istituzionalizzazione di minori, disabili, anziani.

(al 28/02/2007)

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	UTENZA	CAPACITA' RESIDENZIALE	CAPACITA' SEMIRESIDENZIALE	NUMERO DI STRUTTURE
CASA ACCOGLIENZA				
	ADULTE E MINORI	8	0	1
	ADULTI IN DIFFICOLTA'	39	0	3
	DONNE IN DIFFICOLTA'	61	0	8
	MINORI	8	0	1
CASA ACCOGLIENZA Totale		116	0	13
CASA ALBERGO				
	ANZIANI	71	0	3
CASA ALBERGO Totale		71	0	3
CASA DI RIPOSO				
	ANZIANI	1064	0	45
CASA DI RIPOSO Totale		1064	0	45

CASA DI RIPOSO COMUNALE				
	ANZIANI	38	0	2
CASA DI RIPOSO COMUNALE Totale		38	0	2
CASA FAMIGLIA				
	ANZIANI	12	0	1
	DISABILI GRAVI	53	0	7
	DISABILI MENTALI	210	0	18
	MINORI	660	0	56
	MINORI E ADULTI	8	0	1
CASA FAMIGLIA Totale		943	0	83
CASA PROTETTA				
	ANZIANI	1313	0	30
	DISABILI MENTALI	282	0	5
CASA PROTETTA Totale		1595	0	35
CASE FAMIGLIA PER DISABILI MENTALI				
	DISABILI MENTALI	12	0	1
CASE FAMIGLIA PER DISABILI MENTALI Totale		12	0	1
CENTRO AGGREGAZIONE				
	ANZIANI	0	20	1
CENTRO AGGREGAZIONE Totale		0	20	1
CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE				
	ANZIANI	0	20	1
	MINORI E ADULTI	0	24	1
	VARI	0	20	1

CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE Totale		0	64	3
CENTRO DI RIABILITAZIONE				
	HANDICAPPATI	0	20	1
CENTRO DI RIABILITAZIONE Totale		0	20	1
CENTRO DIURNO				
	ANZIANI	12	20	2
	DISABILI MENTALI	0	23	2
	HANDICAPPATI	0	48	3
	MINORI	0	606	48
	MINORI E ADULTI	0	20	1
CENTRO DIURNO Totale		12	717	56
CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA				
	DONNE IN DIFFICOLTA'	6	0	1
CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA Totale		6	0	1
CENTRO RIABILIT. SOC. DIURNO				
	HANDICAPPATI	0	20	1
CENTRO RIABILIT. SOC. DIURNO Totale		0	20	1
CENTRO RIABILITATIVO				
	HANDICAPPATI	0	12	1
CENTRO RIABILITATIVO Totale		0	12	1
CENTRO SOCIALE				
	HANDICAPPATI	0	12	1
CENTRO SOCIALE Totale		0	12	1

CENTRO SOCIO RIABILITATIVO				
	HANDICAPPATI	23	70	5
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO Totale		23	70	5
CENTRO SOCIO RIALBILITATIVO DIURNO				
	ADULTI	0	20	1
CENTRO SOCIO RIALBILITATIVO DIURNO Totale		0	20	1
CENTRO SPERIMENTALE				
	MINORI E ADULTI	8	0	1
CENTRO SPERIMENTALE Totale		8	0	1
COMUNITA' ALLOGGIO				
	ANZIANI	580	0	40
	DISABILI MENTALI	63	0	3
COMUNITA' ALLOGGIO Totale		643	0	43
COMUNITA' ACCOGLIENZA				
	ADULTI IN DIFFICOLTA'	5	0	1
COMUNITA' ACCOGLIENZA Totale		5	0	1
DISABILI MENTALI				
	ANZIANI	20	0	1
DISABILI MENTALI Totale		20	0	1
GRUPPO APPARTAMENTO				
	DISABILI MENTALI	56	0	8

	HANDICAPPATI	6	0	1
	MINORI	152	0	19
GRUPPO APPARTAMENTO Totale		214	0	28
ISTITUTO				
	DISABILI MENTALI	23	0	1
	MINORI	367	0	19
ISTITUTO Totale		390	0	20
RESIDENZA PROTETTA				
	HANDICAPPATI	22	0	1
RESIDENZA PROTETTA Totale		22	0	1
Totale complessivo		5182	955	348

Nota:

Nel totale sono stati conteggiati anche gli Istituti per minori che sono in fase di trasformazione ai sensi della Legge 28 marzo 2001, n. 149.

Effettivamente, le strutture realmente operanti risultano essere 321.

ALLEGATO 2

LINEE METODOLOGICE E STRUMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ZONA

FASI	SOGGETTI	
	AMBITI MONOCOMUNALI	AMBITI PLURICOMUNALI
AVVIO DEL PROCESSO PROGRAMMATORIO >	SINDACO	COMUNE CAPOFILA SEDE DISTRETTO
DETERMINAZIONE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E NOMINA DINATORE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI >		CONFERENZA DEI SINDACI
DETERMINAZIONI PRELIMINARI IN MERITO A: -coordinamento istituzionale -concertazione con i sindacati -rapporti con il Terzo Settore -Ufficio di Piano -proposta EAS per gli ambiti pluricomunali >	SINDACO	CONFERENZA DEI SINDACI
SCELTA DELL'ENTE DI AMBITO SOCIALE (EAS) (Ambiti Pluricomunali) >		CONSIGLI COMUNALI
DESIGNAZIONE COMPONENTI E NOMINA DELL'UFFICIO DI PIANO >	SINDACO	CONFERENZA DEI SINDACI
VERIFICA RISULTATI PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE ANALISI DEI BISOGNI E DELL'OFFERTA > STESURA RAPPORTO DI ANALISI		UFFICIO DI PIANO
APPROVAZIONE RAPPORTO DI ANALISI DEFINIZIONE PRIORITA' E RISORSE >	SINDACO	CONFERENZA DEI SINDACI

Attraverso i piani di zona si dovranno favorire la formazione di sistemi integrati locali di intervento mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con l'ausilio di misure economiche e definendo percorsi atti al raggiungimento di obiettivi che non dovranno configurarsi come pura e mera assistenza, ma come quel cammino attraverso il quale la finalità delle risorse è molto più validata per l'obiettivo che dovrà essere raggiunto.

La Legge Quadro prevede che gli ambiti territoriali di riferimento per la creazione dei piani di zona, dovranno ricadere nell'ambito dei distretti socio-sanitari delle ASL già esistenti .

Un solo piano di zona può comprendere tutti i comuni di un distretto o più distretti associati.

L'Organo di rappresentanza politica è l'Assemblea dei sindaci del distretto che deve dotarsi di un organismo tecnico (ufficio di piano) per la programmazione ed attuazione del piano di zona.

La Presidenza dell'Assemblea avrà la sede presso il comune capofila del distretto.

I Piani di Zona saranno gli strumenti attraverso i quali i comuni avvicineranno i cittadini ai Servizi e alle prestazioni, guardando, in loco, al vero bisogno sociale.

I Piani di Zona saranno predisposti attraverso la concertazione tra: Comuni, Asl, Istituzioni Scolastiche, OO.SS. ed il Terzo Settore, i quali mediante la programmazione e la progettazione partecipata, realizzano il sistema locale dei servizi sociali.

I contenuti , oggetto della suddetta progettazione e programmazione saranno determinati con **Accordi di Programma, Protocolli d'intesa e Convenzioni che dovranno essere sottoscritti, rispettati ed approvati con atto deliberativo.**

<u>Definizione degli assetti gestionali</u>:

L'Accordo di programma, quale strumento di integrazione socio-sanitaria, dovrà,pertanto, essere portato avanti con opportune scelte gestionali ed organizzative nell'ambito delle Zone socio-sanitarie.

Dallo stesso accordo devono evincersi:

- ❖I soggetti sottoscrittori;
- ❖I soggetti aderenti;
- ❖Finalità;
- ❖Descrizione analitica di tutti gli adempimenti e i compiti dei soggetti sottoscrittori;
- ❖Descrizione analitica dei compiti e degli adempimenti di ogni soggetto aderente;
- ❖I tempi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- ❖Le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate;
- ❖L'individuazione del coordinatore tra l'organo di rappresentanza politica e l'Ufficio

del piano.

Indicazione per la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali da parte dei Comuni

I Comuni, in quanto titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale, gestiscono gli stessi, nel sistema integrato di prestazioni sociali, in forma preferibilmente associata con gli altri Enti della zona socio-sanitaria.

I servizi e gli interventi per i quali si prevede una forma associata, devono essere definiti con appositi atti.

Gestione unitaria dei servizi a livello di ambito.

Per la gestione unitaria dei servizi (Legge 23.artt. 9 e 13), i Comuni e gli Enti locali realizzano il sistema dei servizi sociali in modo omogeneo, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, in relazione a quanto previsto dal Piano Sociale Regionale. Tutto ciò può avvenire con gestione associata, come ad esempio quella consortile.

Elaborazione dei Piani di Zona

I soggetti coinvolti nell'elaborazione dei piani di Zona sono : I Comuni del Distretto , l'ASL ed il Terzo Settore.

- I Comuni devono approntare il piano di interventi socio-assistenziali dei bisogni individuati nel territorio di competenza, dotarsi della **Carta dei Servizi Sociali** che deve riportare:
  - le condizioni per l'esercizio della cittadinanza attiva a livello locale;
  - i percorsi assistenziali e le opportunità sociali disponibili;
  - la mappa delle risorse istituzionali e sociali;
  - le prestazioni assistenziali essenziali;
  - gli standard di qualità da rispettare, le modalità di verifica, le sanzioni nel caso di non applicazione degli standard, i programmi di miglioramento;
  - le modalità di partecipazione dei cittadini ;
  - le modalità di verifica;
  - le forme di tutela dei diritti, in particolare dei soggetti fragili.

  I Comuni devono, inoltre, attivare il **Segretariato Sociale**, quale servizio informativo per ovviare alle carenze di comunicazione e per avere contezza della totalità dei servizi offerti dal sistema al cittadino.

- L' A.S.L., nei casi di assistenza socio-sanitaria, deve rapportarsi con la Conferenza dei Sindaci.. La stessa, deve svolgere ruolo di raccordo tra Regione e Conferenza stessa, sulle diverse problematiche individuate nel distretto, nonché comunicare la struttura organizzativa e la dislocazione degli interventi e dei servizi socio-sanitari ed assistenziali con le relative modalità

di attuazione, in relazione agli obiettivi del Piano Sociale Regionale ed al migliore utilizzo delle risorse umane.

- Nel Terzo Settore, ai sensi dell'art.14 della L.R. 23/02003, rientrano i soggetti no-profit che svolgono attività di varia natura quale:educazione, sanità, servizi sociali, tutela ambientale ecc, con particolare riguardo alle più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi:

1- cooperative sociali ;
2- associazioni di promozioni sociali;
3- organizzazioni di volontariato;
4- onlus;
5- fondazioni.

Obiettivo del Piano di Zona

Obiettivo del piano di zona è quello di realizzare nel territorio di competenza un sistema integrato di servizi sociali promuovendo azioni di solidarietà attraverso la partecipazione dei cittadini sotto diverse forme , dando priorità ai bisogni e ai problemi emergenti nel territorio,secondo le procedure generali individuate nel Piano Sociale Regionale, quali:.

- il controllo della spesa attraverso il monitoraggio delle risorse economiche;
- la promozione di iniziative relative alla formazione e aggiornamento delle risorse umane impegnate nel piano di zona al fine di accrescerne la professionalità ;
- l'integrazione tra le aree coinvolte nell'attività sociale , incentivando in primis intese progettuali con il servizio sanitario, con quello scolastico, formativo ecc.;
- la definizione ed i criteri di ripartizione della spesa programmata, tra i vari soggetti coinvolti, in funzione del raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati.

Contenuti del Piano di Zona

La Legge 328/2000 definisce le linee generali entro le quali le Regioni devono individuare gli obiettivi e le priorità di un sistema di interventi integrati volti a distribuire servizi, in maniera equa e soddisfacente, nel proprio ambito territoriale. La L.R. n.23/2003, di recepimento della 328/2000, individua nell'articolazione dei seguenti punti, i cardini entro i quali deve svilupparsi il Piano di zona:

a) Rilevazione e analisi dati:

   la rilevazione e l'analisi dei dati disponibili presso l'Ufficio d'Ambito, deve consentire la formulazione di una valida offerta di servizi rapportati agli effettivi bisogni individuati nel territorio.

   Al coordinatore d'ambito, quindi, che si configura con il Dirigente dei servizi sociali presente nell'Ufficio di Piano, sede del distretto, andranno affidate le funzioni di gestore dei servizi essenziali.

b) Obiettivi strategici e priorità:

la scelta delle priorità di intervento dei piani di zona si deduce dal risultato dell'analisi dei bisogni essenziali già individuati nel Piano Sociale Regionale e dal confronto dei diversi interlocutori istituzionali e sociali. Detti obiettivi comportano, a livello locale, l'adozione di documenti programmatici , l'effettuazione di scelte , la predisposizione di strumenti idonei .

c) Modalità di integrazione:

L'integrazione tra i comparti sanità e sociale e tra le prestazioni offerte dai diversi servizi(assistenza, educazione formazione),a seconda dei bisogni differenziati, deve rivolgersi essenzialmente alla persona ed alla famiglia;

d) Tipologia di accordi tra ambito sociale territoriale ed Asl:

Accordo di programma.

AREE DI INTERVENTO E SCHEDE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E CONSEGUENTI AZIONI DI RIFERIMENTO

Le aree di intervento per le quali occorre dare risposte, in quanto ritenute settori di bisogno, sono identificate dal Piano regionale in sei tipologie:

1) La valorizzazione delle responsabilità familiari mediante azioni di supporto "rivolte ai minori, agli anziani ed ai non autosufficienti".

Queste azioni mirate rappresentano gli obiettivi strategici (responsabilità familiare e capacità genitoriale) e, quindi, l'individuazione dei mezzi idonei a consentirne la permanenza nella famiglia.

I mezzi economici da individuarsi nei trasferimenti regionali ed anche le figure professionali da affiancarsi alla famiglia (operatori sociali e operatori sanitari).

2)Il rafforzamento dei diritti dei minori ;

Il rafforzamento dei diritti dei minori (infanzia, adolescenti, giovani) passa attraverso aiuti finalizzati ad una corretta crescita ed integrazione nella società al fine di un sano sviluppo evolutivo.

In considerazione che i minori di oggi saranno gli artefici del futuro della società calabrese occorre promuovere forme di partecipazione nel proprio contesto sociale tramite interventi formativi ottimali al fine di favorire una completa realizzazione come individuo in ossequio al Piano Territoriale per l'infanzia e l'adolescenza ed alla legge reg/le 12/11/2004, n°28.

3) Interventi di contrasto alla povertà

Accertato che ,nel Mezzogiorno, la povertà interessa il 66% delle famiglie e che la principale causa è determinata dalla mancanza del lavoro , importante elemento di contrasto a tale fenomeno può essere individuato nelle politiche di sviluppo locale formative e del lavoro sulla base delle effettive potenzialità e vocazione del territorio.

4) Sostegno agli anziani.

Gli anziani , nelle Regione Calabria, contano circa 340.000 unità, pari al 16% della popolazione. Di questi, i ¾ sono in condizione di autosufficienza e, possono essere destinatari di progetti mirati per il loro utilizzo nel campo sociale o all'interno della famiglia di appartenenza, quale ad esempio educatore ed assistente negli impegni genitoriali.

Obiettivo prioritario che l'Ente regione si propone, è il sostegno alle famiglie con anziani non autosufficienti. A tale proposito, prevede aiuti economici ed assistenza domiciliare con personale qualificato nonché forme "di ospitalità temporanea in strutture residenziali" per i soggetti che non traggono giovamento dai servizi resi a domicilio.

5)Sostegno ai disabili

Il sostegno ai disabili gravi deve essere affrontato in rapporto ai differenti livelli di disabilità. Dai dati evidenziati dall'Istat si desume la centralità della famiglia nella tutela dei disabili, la quale deve essere supportata con beni e servizi e con l'integrazione delle prestazioni sociali, sanitarie e dell'istruzione, affinché ne venga garantita la permanenza nel proprio domicilio.

6)Prevenzione e contrasto dipendenza droghe

La prevenzione ed il contrasto dalle dipendenze da droghe, coincidono con l'informazione, l'educazione e la formazione di un tessuto sociale positivo che fornisca al giovane stimoli positivi per allontanarli dall'utilizzo di stupefacenti.

Il **Piano di Zona** deve , altresì, indicare i criteri utilizzati per la ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, dell'ASL e degli altri soggetti che partecipano all'Accordo.

In ordine all'attività di integrazione socio-sanitaria, si deve tenere conto degli indirizzi dettati dal decreto del D.P.C.M. del 14/2/2001. Nella descrizione del complesso delle risorse disponibili, occorre indicare quelle che sono vincolate alla realizzazione di specifici progetti di intervento. Pertanto, le entrate e le spese del PdZ, devono essere articolate in tre Quadri:

1. Entrate:

   indicare l'Ente che conferisce le risorse;

   tipologia delle somme inserite in ciascuna annualità.
2. Spese:

   indicare i livelli essenziali sociali, gli interventi di piano e altri servizi;

   le azioni di supporto.
3. Sintesi della Spesa e delle Entrate previste per il triennio.

Costituiscono allegati necessari del Piano di Zona, oltre all'Accordo di Programma di approvazione, anche il documento di sintesi dell'analisi dei bisogni e dell'offerta e, per gli Ambiti Territoriali Pluricomunali, la copia delle deliberazioni di

individuazione dell'Ente di Ambito Sociale adottate dai Consigli Comunali di tutti i Comuni dell'Ambito, nonché cartine coreografiche al 25.000 con ubicazione delle strutture e dei servizi offerti..

Per una corretta predisposizione delle schede Azione si ritiene opportuno riportare un modello tipo, i cui contenuti possono essere di aiuto nella compilazione delle stesse.

AREA .....AZIONE N..... (inserire un numero progressivo per ciascuna scheda)	
Titolo Azione	✓ *Indicare la denominazione del servizio o dell'intervento* ✓ *Specificare se trattasi di liveas (livello essenziale di servizio)*
Obiettivi	✓ *Definire gli scopi del servizio /intervento ed un sistema di monitoraggio* ✓ *Definire la popolazione target e la stima quantitativa sull'utenza prevista* ✓ *Definire il rapporto tra bisogni, obiettivi, diritti sociali collegati all'azione.*
Strategia	✓ *Descrivere il processo strategico che sarà integrato per raggiungere gli scopi formulati sulla base dei bisogni individuali, per il contrasto a fenomeni di disagio, per la rimozione di ostacoli che impediscono la piena integrazione ed inclusione.*
Definizione delle attività	✓ Descrivere le attività previste, nonché il processo di erogazione/fruizione dei servizi e delle prestazioni. ✓ Suddividere le attività in singole fasi, quando possibile. ✓ Identificare le prestazioni erogate
Tempistica	✓ *Definire una stima dei tempi di attuazione dell'azione, secondo le fasi e le attività previste .* ✓ *Definire un sistema di controllo/monitoraggio sui tempi.* ✓ *Definire la tempistica di erogazione del servizio*
Definizione Struttura organizzativa e risorse	✓ *Indicare la figura responsabile dell'azione che sarà il referente per il sistema di controllo e verifica dell'Ente locale della regione.* ✓ *Individuare lo staff necessario per l'attuazione dell'azione per figure professionali.* ✓ *Individuare ruoli, funzioni,responsabilità delle figure coinvolte nell'azione.* ✓ *Individuare la rete di collaborazione fra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti ed il livello di integrazione socio sanitaria* ✓ *Indicare le risorse necessarie per strutture ed attrezzature*
Comunicazione	✓ *Definire le attività di comunicazione interna ed esterna.* ✓ *Descrivere le modalità di coinvolgimento dei cittadini e degli utenti, in particolare le strategie che saranno utilizzate per aumentare la fiducia nel cittadino.* ✓ *Descrivere le modalità di accesso al servizio, i tempi di attesa per l'erogazione ecc.*

Budget	✓ *Indicare il costo totale dell'azione in euro e i costi analitici che saranno posti a carico del PdZ.* ✓ *Indicare le tariffe praticate all'utenza per l'acquisto o la compartecipazione al servizio.* ✓ *Indicare eventuali altri coofinanziamenti di enti esterni alla Regione*
Controlli e Valutazione	✓ *Indicare la responsabilità del controllo esterno da parte dell'Ente locale.* ✓ *Valutare l'azione in termini di strumenti, responsabilità e tempi necessari.* ✓ *Individuare strumenti e metodi per verificare il grado di soddisfazione dei cittadini utenti*
Identificazione dei rischi e delle risposte	✓ *Individuare i rischi di disservizio collegati all'azione, in particolare i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, alla tempistica, ai costi, al controllo,etc* ✓ *Indicare le risposte individuate per la soluzione e la prevenzione dei rischi di disservizio*
Acquisto	✓ *Definire le modalità di gestione dell'azione e del suo affidamento (in economia, contributo, convenzione etc)*

SCHEMA DEL PIANO DI ZONA

PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI

86

	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
n.	Denominazione

Ente di Ambito Sociale :	

Comune/Comuni

1		13	
2		14	
3		15	
4		16	
5		17	
6		18	
7		19	
8		20	
9		21	
10		22	
11		23	
12		24	

Referente del Piano:	

Spazio riservato alla Regione

ANALISI DEL CONTESTO SOCIALE DEL PIANO

1.1 Descrizione del processo di formazione del Piano *(riportare in modo sintetico l'iter formativo del PdZ, evidenziando lo svolgimento anche temporale delle diverse fasi in cui lo stesso iter si è sviluppato)*

Composizione dell'Ufficio di Piano *(indicare nominativi e rappresentanze dei componenti dell'Ufficio di Piano)*	
Nominativo	Organismo

1.2 Elaborazione e analisi del contesto sociale generale dell'Ambito Territoriale (*descrivere il contesto sociale generale dell'Ambito Territoriale, citando le fonti delle informazioni e dei dati utilizzati*

1.3 Verifica dei risultai ottenuti con la precedente Programmazione (*riportare le conclusioni del rapporto sintetico elaborato dall'Ufficio del Piano)*

1.4 Analisi dei bisogni della comunità locale (*riportare la sintesi sulla rilevazione dei bisogni contenuta nel rapporto di analisi allegato al PdZ)*

1.5 Analisi dell'offerta esistente

a) la mappa dell'offerta (*riportare l'esito della rilevazione sui servizi disponibili, distinguendoli in servizi per la generalità dei cittadini, servizi domiciliari e servizi residenziali)*

b) la valutazione dell'offerta (*riportare in sintesi il giudizio sul sistema dei servizi contenuto nel rapporto di analisi*

LE PRIORITA' E GLI OBIETTIVI DEL PIANO

2.1 Le priorità generali del Piano (*indicare le aree di bisogno prioritarie del PdZ)*

2.2 Gli obiettivi strategici e le responsabilità necessarie per il loro raggiungimento (descrivere, per ciascuna area di bisogno, gli obiettivi generali che si vogliono raggiungere e i soggetti istituzionali e sociali da coinvolgere)

2.3 Gli indicatori di successo ed i risultati attesi (*descrivere i risultati attesi con riferimento agli obiettivi generali individuati)*

LE AZIONI

AREA 1 – FAMIGLIA

1.1 Quadro di riferimento sociale (riportare i dati e le informazioni relativi alla condizione delle famiglie nell'ambito territoriale).

1.2 - Gli obiettivi di salute e di sistema (elencare gli obiettivi ritenuti prioritari per l'area famiglia)

1.3-Azioni, strategie e progetti (compilare e numerare progressivamente nell'ambito della stessa area di bisogno, una scheda per ciascuna azione)

Azione
Servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e consulenza al singolo ed ai

nuclei familiari.	
Num.	Scheda
1	

Azione Servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenze personali e familiari	
Num.	Scheda
2	

Azione Assistenza domiciliare	
Num.	Scheda
3	

Azione Strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali	
Num.	Scheda
4	

91

Azione Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario	
Num.	Scheda
5	

1.4 –Trasferimenti finanziari

– Importo complessivo

– Percentuale

AREA II – MINORI (Infanzia, adolescenti e giovani)

2.1 -Quadro di riferimento sociale (riportare i dati e le informazioni relativi alla condizione dei minori nell'ambito territoriale).

2.2 - Gli obiettivi di salute e di sistema (elencare gli obiettivi ritenuti prioritari per l'area minori)

92

2.3.- Azioni, strategie e Progetti (compilare e numerare progressivamente nell'ambito della stessa area di bisogno, una scheda per ciascuna azione)

Azione Servizi prima infanzia	
Num.	Scheda
1	

Azione Offerta di spazi di gioco di libero accesso	
Num.	Scheda
2	

Azione Luoghi di gioco guidato	
Num.	Scheda
3	

Azione	
Sostegno psicologico e sociale per nuclei familiari a rischio.	
Num.	Scheda
4	

Azione	
Servizio di cure e recupero psico-sociale per nuclei familiari.	
Num.	Scheda
5	

Azione	
Offerte di spazi e stimoli ad attività di particolare interesse.	
Num.	Scheda
6	

Azione	
Percorsi sperimentali di formazione e di inserimento lavorativo.	
Num.	Scheda

94

7	

Azione Luoghi di ascolto	
Num.	Scheda
8	

Azione Gruppi appartamenti	
Num.	Scheda
9	

2.4 – Trasferimenti finanziari

- Importo complessivo Area
- Percentuale.

AREA III POVERTA'

3 .1 Quadro di riferimento sociale (riportare i dati e le informazioni relativi alla condizione di povertà nell'ambito territoriale).

3.2 - Gli obiettivi di salute e di sistema (elencare gli obiettivi ritenuti prioritari per l'area povertà)

3.3.- Azioni, strategie e Progetti (compilare e numerare progressivamente nell'ambito della stessa area di bisogno, una scheda per ciascuna azione)

Azione Rilevazione ed analisi delle condizioni di povertà	
Num.	Scheda
1	

Azione Sviluppo di servizi di accompagnamento sociale per i soggetti più fragili

96

Num.	Scheda
1	

Azione Attivazione dei percorsi formativi	
Num.	Scheda
1	

Azione Avvio di una uniformazione e razionalizzazione delle forme di sostegno al reddito esistente	
Num.	Scheda
1	

Azione Sperimentazione di forme di erogazione di risorse integrative rispetto a quelle economiche	
Num.	Scheda
1	

3.4 -Trasferimenti finanziari

- Importo complessivo
- Percentuale

AREA IV ANZIANI

4 .1· Quadro di riferimento sociale (riportare i dati e le informazioni relativi alla condizione degli anziani nell'ambito territoriale).

4.3.- Azioni, strategie e Progetti (compilare e numerare progressivamente nell'ambito della stessa area di bisogno, una scheda per ciascuna azione)

Azione(anziani autosufficienti) Servizi di assistenza domiciliare con personale qualificato	
Num.	Scheda
1	

98

Azione(anziani autosufficienti) Servizi di trasporto e sostegno della domiciliarità dell'anziano	
Num.	Scheda
2	

Azione(anziani autosufficienti) Forme di ospitalità temporanea in strutture residenziali	
Num.	Scheda
3	

Azione(anziani autosufficienti) Forme di adozione temporanea o definitiva	
Num.	Scheda
4	

Azione(anziani non autosufficienti) Case Protette	
Num.	Scheda
1	

Azione(anziani non autosufficienti) Case di Riposo	
Num.	Scheda
2	

Azione(anziani non autosufficienti) Comunità Alloggio	
Num.	Scheda
3	

Azione(anziani non autosufficienti) Centri Diurni Semiresidenziali	
Num.	Scheda
4	

4.4 -Trasferimenti finanziari

- Importo complessivo
- Percentuale

AREA V – DISABILITA'

5 .1 Quadro di riferimento sociale (riportare i dati e le informazioni relativi alla condizione dei disabili nell'ambito territoriale).

5.2 - Gli obiettivi di salute e di sistema (elencare gli obiettivi ritenuti prioritari per l'area disabili)

5.3.- Azioni, strategie e Progetti (compilare e numerare progressivamente nell'ambito della stessa area di bisogno, una scheda per ciascuna azione)

Azione(disabili)	
Sviluppo di servizi di assistenza domiciliare	
Num.	Scheda

1	

Azione(disabili) Programmi di educazione motoria in centri specializzati e sostegno psicologico	
Num.	Scheda
2	

Azione(disabili) Reinserimento sociale	
Num.	Scheda
3	

5.4 -Trasferimenti finanziari

- Importo complessivo
- Percentuale

AREA VI- DIPENDENZA DA DROGHE

6 .1 Quadro di riferimento sociale (riportare i dati e le informazioni relativi alla condizione di dipendenza da droghe nell'ambito territoriale).

1	

Azione(disabili) Programmi di educazione motoria in centri specializzati e sostegno psicologico	
Num.	Scheda
2	

Azione(disabili) Reinserimento sociale	
Num.	Scheda
3	

5.4 -Trasferimenti finanziari

- Importo complessivo
- Percentuale

AREA VI- DIPENDENZA DA DROGHE

6 .1 Quadro di riferimento sociale (riportare i dati e le informazioni relativi alla condizione di dipendenza da droghe nell'ambito territoriale).

6.2 - Gli obiettivi di salute e di sistema (elencare gli obiettivi ritenuti prioritari per l'area dipendenza da droghe)

6.3 - Azioni, strategie e Progetti (compilare e numerare progressivamente nell'ambito della stessa area di bisogno, una scheda per ciascuna azione)

Azione(dipendenza droghe) Programmi di campagne informative sugli effetti negativi dell'uso di droghe	
Num.	Scheda
1	

Azione(dipendenza droghe) Sportelli di consulenza sulle dipendenze	
Num.	Scheda
2	

Azione(dipendenza droghe) Interventi educativi su modelli e stili di vita positivi	
Num.	Scheda

3	

Azione(dipendenza droghe)	
Programmi di campagne informative sugli effetti negativi dell'uso di droghe	
Num.	Scheda
4	

6.4 -Trasferimenti finanziari

- Importo complessivo
- Percentuale

AREA VII- ALTRO.....

7 .1 Quadro di riferimento sociale (riportare i dati e le informazioni relativi alla condizione di ..... nell'ambito territoriale).

7..2 - Gli obiettivi di salute e di sistema (elencare gli obiettivi ritenuti prioritari per

105

7.3 - Azioni, strategie e Progetti (compilare e numerare progressivamente nell'ambito della stessa area di bisogno, una scheda per ciascuna azione)

Azione(.....)	
Num.	Scheda
1	

Azione(.....)	
Num.	Scheda
2	

7.4 -Trasferimenti finanziari

- Importo complessivo

-Percentuale

IL SISTEMA DI OFFERTA

I livelli essenziali di assistenza (*descrivere l'articolazione complessiva dei servizi ed interventi rientranti nei liveas*

Descrizione articolazione LIVEAS

La valutazione Professionale e interprofessionale del bisogno (*descrivere le eventuali inizìative previste)*

Il lavoro sociale per progetti personalizzati (*descrivere le eventuali iniziative previste per assicurare la progressiva attuazione della metodologia di lavoro per progetti personalizzati)*

La rete dei servizi e delle collaborazioni (*descrivere le iniziative previste e le eventuali spese di attuazione)*

La comunicazione sociale e la Carta per la cittadinanza sociale (*descrivere le iniziative previste e le eventuali spese di attuazione)*

La formazione degli operatori (*descrivere le iniziative previste e le eventuali spese di attuazione)*

La valutazione e il sistema di qualità (*descrivere le iniziative previste e le eventuali spese di attuazione)*

IL QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE E DELLE SPESE

1 -La politica locale della spesa (*descrivere i criteri generali di definizione del sistema entrate/spese del PdZ)*

2 -I criteri di ripartizione della spesa (*indicare gli specifici criteri utilizzati per il riparto della spesa tra i diversi soggetti partecipanti al PdZ)*

9

108

QUADRO DELLE RISORSE

Ambito sociale	
Num	Denominazione

Ente di ambito sociale

Piano di Zona 2007/2009

Ente	Fondo Sociale Regionale										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M	N
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												

ALLEGATI

- .....
- .....
- .....
- .....

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **396/1988**
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente *SAJA* - Redattore
Udienza Pubblica del **26/01/1988** Decisione del **24/03/1988**
Deposito del **07/04/1988** Pubblicazione in G. U. **13/04/1988**
Norme impugnate:
Massime: **13682 13683**
Atti decisi:

Massima n. 13682

Titolo

SENT. 396/88 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE A QUO - GIUDIZIO SULLA RILEVANZA - POTERI DELLA CORTE IN ORDINE AD ESSO - LIMITI - FATTISPECIE.

Testo

E' preclusa alla Corte la possibilita' di contraddire il giudizio sulla rilevanza formulato dal giudice a quo, ove esso risulti, come nella specie, plausibile. Va, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, dal quale discende direttamente la qualificazione pubblica dell'ente, sol che abbia finalita' di assistenza e beneficenza, e la cui eventuale caducazione potrebbe automaticamente comportare l'accertamento, nelle opportune e competenti sedi, dei requisiti per una qualificazione privatistica dell'ente che ha promosso il giudizio.

Massima n. 13683

Titolo

SENT. 396/88 B. ASSISTENZA E BENEFICENZA - ISTITUZIONI REGIONALI E INFRAREGIONALI - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE LA PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO, QUALORA ABBIANO TUTTORA I REQUISITI DI UN'ISTITUZIONE PRIVATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, ART. 1. - COST., ART. 38, ULTIMO COMMA.

Testo

Il sistema di pubblicizzazione generalizzato a tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza originate dall'autonomia privata, introdotto dalla legge del 1890 e tuttora vigente - pur essendo superata la situazione sociale e l'assetto delle strutture pubbliche che avevano ispirato la legge stessa - e' incompatibile con il principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana e che e' garantito, per quanto riguarda le iniziative private nel campo dell'assistenza, dall'ultimo comma dell'art. 38. Nondimeno, mentre relativamente agli enti di nuova istituzione il principio costituzionale ha, di gia', piena operativita' per effetto dell'avvenuto superamento - in sede amministrativa, di controllo e giurisdizionale - del sistema della obbligatoria pubblicizzazione, invece alla riprivatizzazione delle istituzioni preesistenti (a carattere regionale e infraregionale) puo' pervenirsi solo a seguito della dichiarazione di illegittimita' della disposizione che tuttora la preclude; ne' a cio' puo' essere di ostacolo la mancanza di un'apposita normativa che disciplini le

ipotesi ed i procedimenti per l'accertamento in concreto della natura privata delle IPAB, sopperendo a tale carenza le possibilita' gia' offerte dalla via giudiziale e da quella amministrativa. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalita' giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata. - S. nn. 173/1981, 195/1987.

Atti oggetto del giudizio

legge 17/07/1890 n. 6972 art. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 38 ultimo co.

Pronuncia

N. 396

SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1985 dalla Corte d'Appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra l'Opera Pia Ospizio S. Anna e il comune di Bologna ed altra, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9/prima serie speciale dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione dell'Opera Pia Ospizio S. Anna, del comune di Bologna e della Regione Emilia Romagna nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Edda Menzani per l'Opera Pia Ospizio S. Anna e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - L'Opera Pia Ospizio S. Anna, richiesta dalla regione Emilia-Romagna di cancellarsi dal registro di cui all'articolo 33 cod. civ. nel presupposto della sua appartenenza alla sfera degli enti pubblici previsti dall'art. 1 legge 17 luglio 1890, n. 6972, (appartenenza che ne avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la soppressione), adiva il Tribunale di Bologna per ottenere l'accertamento, in contradditorio con il comune e la regione, della propria natura di ente privato.

In seguito all'impugnazione della sentenza di primo grado che respingeva la domanda attrice, la Corte d'Appello di Bologna, decidendo in via non definitiva sulla giurisdizione, osservava, nel merito, che la generalizzata pubblicizzazione degli istituti di assistenza e beneficienza, operata dalla legge 17 giugno 1890, n. 6972, non poteva essere posta in dubbio, e, con separata ordinanza, impugnava dinanzi a questa Corte l'art. 1 della predetta legge, ritenendolo in contrasto con l'art. 38 u.c., della Costituzione.

Sostiene il giudice a quo che la disposizione denunciata, riconducendo nella sfera di competenza pubblica tutta l'assistenza esercitata dagli enti riconosciuti, ha istituito nel settore un vero e proprio "monopolio pubblico", così comprimendo, in misura consistente, il principio che sancisce e tutela la libertà dell'assistenza privata. Inoltre, ogni indagine volta ad accertare le modalità di nascita e di vita dell'Opera pia appellante, nonché gli scopi, anche di natura etica e religiosa, da essa perseguiti, risulterebbe inutile, dal momento che la sua qualificazione pubblica discenderebbe in modo pacifico ed evidente dalla impugnata norma della legge Crispi, mentre, la paventata soppressione, conseguenza del previsto trasferimento delle funzioni e dei beni delle IPAB infraregionali ai comuni, non potrebbe più realizzarsi in seguito alla intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. - Nel giudizio così promosso si è costituito il comune di Bologna chiedendo che la questione venisse dichiarata inammissibile per insufficiente motivazione sulla rilevanza. L'omissione - nell'ordinanza di rinvio - di ogni riferimento alla concreta fattispecie non consentirebbe, infatti, l'individuazione delle ragioni e dei termini per i quali la norma impugnata dovrebbe trovare applicazione nel giudizio a quo.

La questione, poi, sarebbe comunque irrilevante dal momento che la legge Crispi, anche se contrastante con l'invocato parametro costituzionale, resterebbe, ciò nondimeno, applicabile alle istituzioni sorte anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, che le trovò, secondo l'opinione di un'autorevole dottrina "viventi e operanti come enti pubblici". Al riguardo ritiene il comune che, non avendo l'opera pia impugnato una serie di atti amministrativi, ed in particolare il R.D. 9 settembre 1909, che (in applicazione dell'art. 1 della legge del 1890 e dei relativi regolamenti amministrativo e contabile del 1891) ne approvava il nuovo Statuto, la sua natura pubblica costituirebbe, ormai, uno status consolidato ed intangibile sul quale nessun effetto potrebbe spiegare un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata.

Nel merito, la parte osserva che la questione, già sollevata contestualmente e subordinatamente all'altra concernente il trasferimento delle IPAB ai comuni (art. 25 d.P.R. n. 616 del 1977), sarebbe stata ritenuta irrilevante da questa Corte (sent. n. 173 del 1981 e ord. n. 34 del 1982) nell'implicito presupposto che, se la situazione creata dalla legge Crispi non riesce ad evolvere verso processi di svuotamento e soppressione di tutte le IPAB, ciò significa che gli elementi privatistici in esse presenti sono garantiti e, quindi, anche il principio di cui all'art. 38 Cost. non risulta violato.

D'altro canto, considerando le ipotesi sottratte alla disciplina della legge, e cioè le eccezioni di cui all'art. 2, nonché le attività assistenziali svolte in forma individuale o con strutture facenti capo ad enti di fatto, appare inesatto affermare che la stessa abbia instaurato un "monopolio pubblico" dell'assistenza e

beneficienza. La tesi, comunque, non risulterebbe sufficientemente suffragata dal dato del tutto estrinseco e formale della qualificazione pubblica degli enti; ed infatti, tutte le scelte concernenti la forma dell'istituzione, le specifiche finalità, la configurazione degli organi amministrativi e i criteri per la designazione dei rispettivi componenti, restano riservate all'autonomia privata, che si prolunga così anche al di là del momento genetico riflettendosi sulla vita dell'ente.

3. - La regione Emilia-Romagna, costituendosi, ha invece eccepito l'irrilevanza della questione, non essendo contestata nel giudizio a quo la possibilità, per l'opera pia, di trasformarsi in ente privato, quanto piuttosto il raggiungimento di tale trasformazione in modo indiretto, e cioè attraverso una sentenza che ne accerti ab origine la natura privata, quando invece sia lo statuto che il suo modo di operare ne dimostrebbero incostestabilmente la qualità di ipab.

Nel merito, la regione ha poi chiesto che la questione venisse dichiarata infondata in quanto la disposizione denunciata consentendo, secondo l'interpretazione datane dalla Cassazione e dalla giurisprudenza di merito, lo svolgimento di attività assistenziali anche da parte di persone giuridiche private, non imporrebbe affatto un "monopolio pubblico" nella materia.

4. - È intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza. Se il giudice a quo, infatti, prima di sollevare l'incidente di costituzionalità, avesse indagato sulle modalità di nascita e di vita dell'opera pia, avrebbe potuto acquisire elementi tali da far ritenere confermata o esclusa la pubblicità dell'ente anche a prescindere dal disposto della norma impugnata.

L'interveniente ha poi osservato che al tempo dei lavori dell'Assemblea Costituente, la pubblicità degli enti morali svolgenti attività di assistenza e beneficenza - tranne quelli elencati all'art. 2 della legge Crispi - era un dato di fatto ben conosciuto, e quindi non ignorato al momento in cui fu dettato l'art. 38. Pertanto, non essendoci elementi, in tal senso, contrari, si deve ritenere che la volontà dei costituenti non era quella di sconvolgere la materia in esame, riprivatizzando le istituzioni che la legge del 1890 aveva pubblicizzato, ma piuttosto di lasciare alla legge ordinaria il compito di disciplinare quella libertà garantita dall'art. 38 e per la quale, diversamente da quanto prevede il precedente art. 33 in materia di istruzione, non risulta affatto contemplata la possibilità di istituire enti privati.

Ad avviso dell'Avvocatura, infine, l'impossibilità di svolgere attività assistenziale nella forma organizzata della persona giuridica privata non violerebbe il principio della libertà di assistenza, trattandosi di una scelta discrezionalmente operata dal legislatore e giustificata dalla particolare delicatezza e importanza dell'attività svolta. Così come, allo stesso modo, il divieto posto alle persone fisiche e giuridiche (ad eccezione delle sole società per azioni) di esercitare le assicurazioni (art. 1883 cod. civ.), costituendo un limite intrinseco alla particolare natura della attività, non viola la libertà di iniziativa economica.

5. - Con memoria depositata nei termini l'Opera Pia Ospizio di S. Anna, precedentemente costituitasi, ha svolto le proprie deduzioni osservando anzitutto che la legge Crispi si preoccupò di rendere pubblico il fine assistenziale, trascurando però di verificare la natura giuridica degli enti da costituire in I.P.A.B., per i quali, l'assenza dell'obbligatorietà di conseguire il fine istituzionale, della costituzione per specifica iniziativa statale, nonché del godimento di una certa sfera di potestà pubbliche, dimostrerebbe la "forzatura" operata dalla legge del 1890 che derivò la pubblicità degli enti dalla mera pubblicizzazione dei loro fini.

Ha poi rilevato che soltanto l'eventuale caducazione della norma impugnata consentirebbe al giudice a quo un'indagine istruttoria sul carattere pubblico o privato dell'istuzione, il cui assoggettamento alla legge Crispi ed il relativo riconoscimento, di natura meramente dichiarativa, non ne avrebbero nella sostanza modificato la personalità di diritto privato.

Confutando la tesi dell'Avvocatura Generale, secondo cui l'attività assistenziale svolta dai privati incontrerebbe un limite nell'impossibilità di utilizzare a tal fine lo strumento della persona giuridica, la parte

osserva che una tale interpretazione dell'art. 38 Cost., oltre che contrastare con i principi di cui agli artt. 3 e 18 dello stesso testo, sarebbe stata già respinta da questa Corte con sentenza n. 139 del 1972. D'altro canto, sostenere l'incostituzionalità della legge Crispi limitatamente agli enti sorti dopo l'entrata in vigore della Costituzione significherebbe riconoscere alla qualificazione autoritativa del soggetto una natura - di rapporto definito - che invece non ha. Trattandosi infatti di uno status personale, e quindi di una situazione ancora in atto da cui derivano diritti imprescrittibili, nessuna acquiescenza può essere riferita all'ente, in relazione alla sua natura pubblica o privata.

Considerato in diritto

1. - È sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (c.d. legge Crispi) perché esso, riconducendo nell'ambito degli enti pubblici tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB), sarebbe in contrasto con l'art. 38, ultimo comma, Cost. che tutela la libertà dell'assistenza privata.

Ad avviso del giudice a quo, non può revocarsi in dubbio che, come riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza unamini, la norma denunciata abbia prodotto una generalizzata pubblicizzazione delle Istituzioni predette, ciò discendendo dalla inequivoca intestazione della legge, dalla struttura e dalla disciplina ad esse imposta, dalla esplicita qualificazione loro attribuita.

Il monopolio pubblico dell'assistenza esercitata dagli enti riconosciuti, così determinato, comprimerebbe perciò in modo consistente la libertà dei privati di contribuire all'assistenza predetta, in contrasto con l'opposto principio sancito dal precetto costituzionale invocato.

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Avvocatura generale dello Stato per pretesa mancanza di motivazione sulla rilevanza. Risulta invece che la questione è stata sollevata dall'ordinanza di rimessione, nel corso di un giudizio promosso da un'Istituzione di assistenza e beneficenza che aveva chiesto che venisse accertata la sua natura di ente privato. Detta Istituzione, il cui Statuto era stato approvato nel 1909, ai sensi della legge Crispi, si era iscritta successivamente, nel 1962, al registro delle persone giuridiche private previsto dall'art. 33 c.c.. Avendole, però, la Regione Emilia-Romagna richiesto la cancellazione da detto registro, nell'assunto del suo carattere di ente pubblico, l'Istituzione predetta aveva convenuto in giudizio il comune e la regione per far accertare la propria natura privata. Il Tribunale aveva respinto la domanda affermando il carattere pubblico dell'ente. In sede di appello, il giudice di secondo grado disattendeva, con sentenza parziale, una eccezione di difetto di giurisdizione, confermando in tale occasione la natura pubblica dell'Istituzione, in quanto riconosciuta ai sensi della legge Crispi, ma, proprio partendo da questa premessa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge stessa, sostenendo la rilevanza della questione, nell'assunto che dalla eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale di detta norma, avrebbe potuto trovare ingresso la domanda dell'ente di far accertare la propria natura privata.

Risulta così assolto l'obbligo di motivazione sulla rilevanza.

3. - Deve essere parimenti disattesa l'altra eccezione di inammissibilità per irrilevanza, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, dal comune di Bologna e dall'interveniente Presidenza del Consiglio dei Ministri, con prospettazioni formalmente diverse ma sostanzialmente analoghe, nell'assunto che l'invocato parametro costituzionale non sarebbe applicabile alle istituzioni sorte anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, che le aveva trovate in vita come enti pubblici ed in particolare, relativamente al caso di specie, che, non avendo l'ente impugnato all'epoca il decreto del 1909, il quale ne aveva approvato lo Statuto ai sensi della legge del 1890, la sua natura pubblica non potrebbe più essere messa in discussione.

In proposito va osservato che questo profilo rappresenta proprio l'oggetto principale del presente giudizio di legittimità costituzionale, avendo il giudice a quo investito questa Corte appunto del problema

volto a stabilire se la legge del 1890 n. 6872, che qualificava come pubblici tutti gli enti aventi finalità di assistenza e beneficenza, per il solo fatto di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, sia divenuta incompatibile con l'art. 38, ultimo comma, Cost., che sancisce il principio della libertà dell'assistenza privata. Va perciò rilevato che se, come è stato anche prospettato da alcune delle parti costituite, e come sarà ancora ricordato in prosieguo, si starebbe ora determinando un orientamento nel senso che enti aventi dette finalità, possano, dopo l'avvento della Costituzione, essere riconosciuti come persone giuridiche private, ciò non elide la rilevanza della questione di legittimità dell'art. 1 della legge del 1890. Difatti, vigendo questa legge, la qualificazione pubblica di tali enti costituiva una conseguenza necessitata dal riconoscimento della personalità giuridica, anche se essi presentassero, per il resto, tutti i requisiti che avrebbero loro consentito di essere riconosciute come persone giuridiche private, se non fosse stata vigente la norma impugnata.

Né può essere condiviso l'assunto secondo cui, trattandosi di una istituzione riconosciuta in precedenza, diverrebbe irrilevante la richiesta dichiarazione di illegittimità della norma censurata, per non essere stato impugnato, all'epoca, il decreto di riconoscimento come persona giuridica pubblica. L'assunto si risolve in una evidente petizione di principio, ove si consideri che, all'epoca in cui l'ente aveva ottenuto il riconoscimento come pubblico, il relativo decreto era legittimo perché conforme alla legge allora vigente proprio per effetto della eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale di questa, venendo meno il denunciato monopolio pubblico di questo tipo di enti, diverrebbe possibile - come appunto si auspica nella ordinanza di rimessione - accertare, nelle opportune sedi giudiziarie o amministrative, il possesso di requisiti tali che consentano loro di continuare a sussistere come persone giuridiche di diritto privato.

Ciò comunque non senza considerare, quanto al caso di specie, che proprio il decreto reale del 1909, che (analogamente a tutti i simili decreti di riconoscimento) aveva approvato il nuovo Statuto dell'ente, non contiene una espressa attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico, derivando tale qualificazione come effetto naturale del riconoscimento, e cioè come diretta conseguenza della legge del 1890 n. 6972. Per queste ragioni la caducazione dell'art. 1 della legge stessa, da cui direttamente discende la qualificazione pubblica dell'ente, necessitata in base a detta legge per il solo fatto che esso ha finalità di assistenza e beneficenza, farebbe automaticamente riemergere la possibilità di escludere il permanere di tale effetto, ove dovesse essere riconosciuto, nelle competenti sedi, che sussistano i requisiti per una qualificazione privatistica dell'ente.

D'altronde, spetta soltanto al giudice a quo stabilire la portata dei suoi poteri a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che, altrimenti, esso avrebbe dovuto applicare. Ebbene nell'ordinanza di rimessione, come si è già avuto modo di rilevare, si è affermato che, ove la norma denunciata dovesse essere dichiarata illegittima, ciò consentirebbe di esaminare la domanda giudiziale volta a far accertare la natura privata dell'ente che ha promosso il giudizio. Questa sola circostanza è sufficiente a far disattendere la dedotta eccezione di inammissibilità, perché è preclusa a questa Corte la possibilità di contraddire il giudizio sulla rilevanza formulato dal giudice a quo, ove esso risulti, come nella specie, plausibile.

4. - Nel merito la questione è fondata.

Sembra opportuno premettere che la Corte è stata già investita dalla medesima questione nel giudizio definito con la sentenza n. 173 del 1981, nella quale il suo esame era però rimasto, per espressa affermazione in questo senso, assorbito dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma quinto, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Tuttavia, già in tale occasione la Corte aveva avuto modo di rilevare che la legge del 1890, n. 6972, avendo disciplinato una serie di istituzioni aventi uno "spessore storico" del tutto peculiare, era ispirata a due principi fondamentali, quali il rispetto della volontà dei fondatori e i controlli giustificati dal fine pubblico dell'attività svolta in situazione di autonomia.

Questa posizione ambivalente di dette istituzioni è stata ancora più di recente messa in evidenza nella sentenza n. 195 del 1987, in cui si è rilevato come il loro regime giuridico sia caratterizzato dall'intrecciarsi di una disciplina pubblicistica in funzione di controllo, con una notevole permanenza di elementi privatistici, il che conferisce ad esse una impronta assai peculiare rispetto agli altri enti pubblici.

In presenza di tali peculiarità devesi convenire con quella dottrina che parla di una assoluta tipicità di questi particolari enti pubblici, in cui convivono forti poteri di vigilanza e tutela pubblica con un ruolo ineliminabile e spesso decisivo della volontà dei privati, siano essi i fondatori, gli amministratori o la base associativa. Esse quindi sono istituzioni pubbliche che, non solo in riferimento alla situazione precedente alla legge del 1890, ma anche per le successive iniziative assistenziali, sono per lo più il prodotto del riconoscimento di iniziative private, sia inter vivos che mortis causa.

La scelta operata dalla legge Crispi, come è stato ben messo in evidenza dalla dottrina, non fu una vera e propria pubblicizzazione del settore della beneficenza e poi (per effetto del d.P.R. n. 2841 del 1923) della assistenza, ma la creazione progressiva di strumenti statali di "beneficenza legale" e la predisposizione di forme di controllo e di disciplina uniforme, nella beneficenza di origine privata.

Così ancora la dottrina, commentando il sistema della legge del 1890 nell'immediatezza della sua emanazione, aveva posto in evidenza come l'assunzione, da parte di dette istituzioni, della personalità giuridica, che non poteva non essere pubblica, era finalizzata allo scopo "di mettere il Governo in grado di assicurare che la personalità giuridica della nuova istituzione... non solo è realmente di beneficenza... ma che inoltre contribuisce alla soddisfazione di un interesse pubblico armonizzante con l'indirizzo generale della beneficenza".

Il rafforzamento dell'obbligo di riconoscimento come persona giuridica pubblica di ogni istituzione di origine privata, finalizzata alla beneficenza, anche se strutturata in forma minima, era garantita dall'art. 103 della legge in parola, che sanciva la nullità delle disposizioni o convenzioni dirette a sottrarre alla tutela o alla vigilanza delle pubbliche autorità le istituzioni di beneficenza, nonché successivamente dall'art. 26 del d.P.R. del 1923 n. 2841, che attribuiva al prefetto il potere di promuovere di ufficio la fondazione di nuove istituzioni. Disposizione quest'ultima che è stata esattamente indicata come ulteriore strumento volto a trasferire all'area degli enti pubblici tutte le strutture di beneficenza e di assistenza che potessero sfuggire alla pubblicizzazione.

Da ciò l'esclusione dalla possibilità che, nell'area dell'assistenza e beneficenza, esistano fondazioni ed associazioni dotate di personalità giuridica privata.

5. - Gli aspetti testé evidenziati e l'esame delle modalità di applicazione della legge Crispi nella sua evoluzione portano a concludere che nel tempo sono finite per essere ad essa assoggettate non solo enti che, in quanto erogatori di servizi pubblici, avrebbero potuto, aspirare a pieno titolo alla qualificazione di enti pubblici, anche se non fosse stato sancito il monopolio ora messo in discussione ma pure "organizzazioni espressive dell'autonomia dei privati che hanno conservato caratteri propri dell'organizzazione civile anche dopo la loro formale pubblicizzazione".

Una prima rottura del sistema monolitico così descritto è derivata dalla legge del 1968 n. 195 che, in una prospettiva di progressivo avvicinamento (conclusosi nel 1978 con la legge di riforma sanitaria n. 833) al sistema di sicurezza sociale, ha sottratto alla disciplina della legge del 1890 le istituzioni sorte, soprattutto ad iniziativa di privati, per l'assistenza ospedaliera.

Le istituzioni preesistenti sono state perciò assorbite negli enti ospedalieri, determinandosi così varii effetti e cioè, da un canto, quello della impossibilità per le istituzioni aventi finalità ospedaliere di essere riconosciute come I.P.A.B. (se nuove) o di continuare a sopravvivere (se già esistenti) nel sistema della

legge Crispi del 1890, dall'altro la possibilità per il futuro di istituire enti ospedalieri con personalità giuridica privata, perché questo settore dell'assistenza ospedaliera non era ormai più compreso, da quel momento, nel sistema delle I.P.A.B.

Invece, ancorché l'art. 38, u.c., Cost., tuteli ormai la libertà dell'assistenza privata, è rimasta immutata fino ad oggi la situazione delle istituzioni che, sorte per iniziativa privata, svolgono altre svariate forme di beneficenza e di assistenza, diverse da quella ospedaliera.

Mentre per le istituzioni a carattere interregionale, il loro assetto è stato definito con la disciplina dettata dagli articoli 113 e seg. del d.P.R. n. 616 del 1977, quelle a carattere regionale e infraregionale sono tuttora assoggettate al regime della legge del 1890, anche se, nonostante la loro formale pubblicizzazione, necessitata dalla previsione generalizzante dell'art. 1 di detta legge, esse abbiano requisiti tali da poter continuare ad esistere come persone giuridiche private. E ciò perché, da un lato, i fini di esse non sono per loro natura esclusivi delle strutture pubbliche, e dall'altro perché lo Stato e gli altri enti pubblici, ove ritengano di dover realizzare certi fini di assistenza e beneficenza, ben potrebbero ormai farlo attraverso proprie strutture, come è già in larga parte avvenuto.

Sono, quindi, venuti ormai meno i presupposti che avevano presieduto, all'epoca della legge Crispi, al generalizzato regime di pubblicizzazione, oggi non più aderente alla mutata situazione dei tempi ed alla evoluzione degli apparati pubblici, per l'avvenuta assunzione diretta da parte di questi di certe categorie di interessi, la cui realizzazione era invece assicurata, nel sistema della legge del 1890, quasi esclusivamente dalla iniziativa dei privati, che veniva poi assoggettata al controllo pubblico per costituire un sistema di "beneficenza legale", che altrimenti sarebbe mancata del tutto.

Una volta mutata tale situazione, non possono ormai non essere assecondate le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell'ambito dell'autonomia privata, di vedersi riconosciuta l'originaria natura.

Questa esigenza è imposta dal principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana e che, nel campo della assistenza, è garantito, quanto alle iniziative private, dall'ultimo comma dell'art. 38, rispetto al quale è divenuto ormai incompatibile il monopolio pubblico delle istituzioni relative.

6. - Le considerazioni che precedono denotano, perciò, il contrasto con la norma costituzionale citata, dell'art. 1 della legge del 1890, che invece continua ad esigere, - pur essendo superata la situazione sociale e l'assetto delle strutture dello Stato che avevano ispirato la legge stessa - un sistema di pubblicizzazione generalizzato, esteso a tutte le iniziative originate dall'autonomia privata.

Queste perciò ben potrebbero essere restituite all'ambito privato ove fosse constatata la presenza di requisiti propri di una persona giuridica privata.

7. - Per quel che riguarda gli enti di nuova istituzione, non può non prendersi atto di quanto già riferito in precedenza, e che è stato posto in luce sia in dottrina che negli scritti difensivi, circa il già avvenuto superamento del regime di obbligatoria pubblicizzazione proprio della legge Crispi.

Questo superamento manifestatosi più di recente sia in sede amministrativa, sia in sede di controllo, sia in sede giurisdizionale, afferma il principio che enti di nuova istituzione, aventi finalità di assistenza e di beneficenza, possano essere riconosciuti come persone giuridiche private: un principio che è la diretta conseguenza del precetto costituzionale dell'art. 38, u.c., Cost., il quale, affermando la libertà dell'assistenza privata e conformando l'intero sistema costituzionale dell'assistenza ai principi pluralistici, sancisce il diritto dei privati di istituire liberamente enti di assistenza e, conseguenzialmente, quello di vedersi riconosciuta, per tali enti, una qualificazione giuridica conforme alla propria effettiva natura.

Per effetto della Costituzione, si è perciò già realizzata un'inversione di tendenza, nel senso del superamento del principio di pubblicizzazione generalizzata per realizzare quel sistema di "pluralismo delle

istituzioni in relazione alla possibilità di pluralismo nelle istituzioni", auspicato dalla già richiamata sentenza n. 173 del 1981, che le interpretazioni e le prassi applicative prima ricordate, hanno puntualmente colto.

Ciò basta per esimere questa Corte dal dover dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata con riferimento alle nuove istituzioni di assistenza, relativamente alle quali, in base all'indicata inversione di tendenza, è già possibile il loro riconoscimento come enti privati.

Per le istituzioni preesistenti, invece, la cui pubblicizzazione non sia aderente alle caratteristiche dell'ente, la loro riprivatizzazione, garantita dall'art. 38, u.c., Cost. è possibile solo a seguito della dichiarazione di illegittimità della norma denunciata, che afferma l'opposto principio.

8. - La Corte non può comunque non sottolineare come, nonostante il lungo tempo trascorso, sia rimasto irrealizzato l'auspicio che, nella già richiamata sentenza n. 173 del 1981, era stato formulato, sia pure in forma indiretta, circa l'esigenza di un intervento legislativo di carattere generale che prendesse atto del superamento del regime della legge n. 6972 del 1890. Di un intervento cioè che avrebbe dovuto riconsiderare i principi fondamentali che avevano ispirato, all'epoca, il regime di pubblicizzazione generalizzato nel campo della assistenza e riflettere sulla pluralità di forme e di modi in cui l'attività assistenziale viene prestata, differenze queste che non erano state prese in considerazione dalla legge Crispi che aveva perseguito l'opposto disegno.

Essendo mancato fino ad oggi un intervento organico, non può ulteriormente rimanere disattesa l'esigenza di adeguamento del sistema al principio costituzionale di libertà dell'assistenza privata. Né potrebbe costituire remora alla realizzazione di tale esigenza la considerazione della mancanza di una espressa disciplina alternativa che, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, possa consentire in concreto il rientro delle istituzioni preesistenti, che ne presentino i requisiti, nella categoria dei soggetti privati, cui per loro natura sarebbero fin dalle origini dovute appartenere, ove non fosse diversamente stato imposto dalla pubblicizzazione generalizzatrice della legge del 1890.

Al riguardo sembra sufficiente considerare che, anche in mancanza di una apposita normativa che disciplini le ipotesi ed i procedimenti per l'accertamento della natura privata delle I.P.A.B., la possibilità di realizzare in concreto le finalità auspicate dell'ordinanza di rimessione sarebbero offerte, non solo perseguendo la via dell'accertamento giudiziale, come nel caso oggetto del giudizio a quo, ma anche la via della trasformazione in via amministrativa, sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private.

Al riguardo potrebbe costituire utile punto di riferimento, in quanto esprime principi generali insiti nell'ordinamento, l'art. 17 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna) il quale indica una serie di caratteristiche e di presupposti come idonei a consentire la trasformazione in persone giuridiche private, di enti già in precedenza appartenenti alla categoria della IPAB, sottraendoli così alla soppressione prevista per le istituzioni aventi natura di enti pubblici veri e propri.

Altro esempio normativo da assumere in proposito come punto di riferimento, in quanto anche esso espressione di principi generali, può essere considerato l'art. 30 della legge regionale siciliana n. 22 del 1986 il quale prevede che "le istituzioni in atto qualificate quali IPAB per atto positivo di riconoscimento o per possesso di Stato, che, avuto riguardo alle disposizioni della legge fondamentale sulle opere pie 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche, agli atti di fondazione ed agli statuti delle istituzioni medesime, nonché ai criteri selettivi da determinare con le procedure di cui al successivo comma, per prevalenza di elementi essenziali sono classificabili quali enti privati, sono incluse dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, in apposito elenco ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art. 12 del Codice civile".

Gli esempi normativi richiamati, a parte le indicazioni procedimentali, che potrebbero valere solo per le Regioni cui esse si riferiscono, costituiscono per il resto un significativo superamento della legge n. 6872 del 1890, con l'indicazione di principi e criteri che, ove dovesse ancora mancare una apposita normativa che disciplini compiutamente la materia dell'assistenza, in conformità ai principi costituzionali, possono essere considerati utili punti di riferimento, per far conseguire nelle competenti sedi giudiziarie o amministrative, la qualificazione privatistica a quelle IPAB che dovessero mostrarsi interessate a tale diverso riconoscimento, fino ad oggi impedito dalla vigenza della norma di cui viene dichiarata l'illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)

Numero della legge: 2
Data: 22 febbraio 2019
Numero BUR: 17
Data BUR: 26/02/2019

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 1 (Principi generali)

Art. 2 (Trasformazione delle IPAB)

Art. 3 (Fusione delle IPAB)

Art. 4 (Estinzione delle IPAB)

CAPO II DISPOSIZIONI SULLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 5 (Autonomia e organizzazione)

Art. 6 (Organi delle ASP)

Art. 7 (Consiglio di amministrazione)

Art. 8 (Presidente)

Art. 9 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Art. 10 (Cause di incompatibilità e di inconferibilità)

Art. 11 (Direttore)

Art. 12 (Organo di revisione)

Art. 13 (Costituzione e fusione delle ASP)

Art. 14 (Estinzione delle ASP)

Art. 15 (Vigilanza e controllo)

Art. 16 (Disposizioni in materia di contabilità)

Art. 17 (Patrimonio)

CAPO III DISPOSIZIONI SULLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO

Art. 18 (Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro)

Art. 19 (Disposizioni comuni alle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato)

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 20 (Regolamento)

Art. 21 (Personale)

Art. 22 (Clausola valutativa)

Art. 23 (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 24 (Abrogazioni)

Art. 25 (Disposizioni finanziarie)

Art. 26 (Entrata in vigore)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 1

(Principi generali)

1. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e successive modifiche, disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, attraverso la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico.

2. Le IPAB trasformate ai sensi della presente legge ed aventi lo scopo di fornire servizi socioassistenziali e sociosanitari conformano la propria attività ai principi e agli obiettivi della **legge regionale 10 agosto 2016, n. 11** (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioassistenziale e sociosanitaria a livello regionale e locale e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

3. I soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al **Capo IV della l.r. 11/2016**, nell'ambito della propria autonomia, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio **(7)**, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo:

a) alla programmazione e alla gestione degli interventi previsti nei piani sociali di zona di cui all'**articolo 48 della l.r. 11/2016**, compresi quelli in favore delle persone con disabilità, nel rispetto dei diritti sanciti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;

b) alla realizzazione dei progetti e dei servizi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche;

c) alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socioeducativo, socioassistenziale e sociosanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione;

d) alle attività di recupero e riutilizzo a fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche.

4. Al fine di promuovere l'effettivo inserimento delle ASP nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed assicurare l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, una quota pari ad euro 200.000,00 del fondo di cui all'articolo 25, comma 1, è destinata alla compartecipazione agli oneri IRAP relativi al personale impiegato dalle stesse. Le disposizioni del presente comma non rientrano nel campo di applicazione delle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 7. **(1)**

5. Gli enti locali possono prevedere finanziamenti alle ASP per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione, anche concedendo agevolazioni contributive ovvero esenzioni sul pagamento dei tributi ed imposte eventualmente dovuti o altre misure volte ad agevolare il perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale.

6. Con il regolamento di cui all'articolo 20 sono definiti modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 4.

Art. 2

(Trasformazione delle IPAB)

1. Le IPAB, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20, provvedono a trasformarsi in ASP, anche mediante fusione ai sensi dell'articolo 3, ovvero in persona giuridica di diritto privato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, secondo le procedure definite dal regolamento medesimo.

2. Qualora l'IPAB, alla scadenza prevista dal comma 1, non abbia inviato gli atti necessari alla trasformazione, gli adempimenti previsti vengono svolti da un commissario ad acta, nominato dalla Regione secondo quanto previsto dall'**articolo 34 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12**, relativo a disposizioni per i commissari di nomina regionale, con il compito di procedere, entro sessanta giorni dalla nomina, agli adempimenti finalizzati alla trasformazione, anche attraverso la fusione di cui all'articolo 3.

3. Le IPAB che intendono trasformarsi in ASP deliberano, unitamente alla determinazione di conservazione della personalità giuridica di diritto pubblico, l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del Capo II. La determinazione ed il nuovo statuto sono trasmessi alla competente direzione regionale o all'apposita struttura qualora istituita, per gli adempimenti previsti dall'articolo 5, commi 3 e 5.

4. La trasformazione in ASP è comunque esclusa quando ricorrono le condizioni per l'estinzione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ed è effettuata nel rispetto dei parametri e dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 20.

5. Gli enti riordinati, ai sensi della presente legge, in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro svolgenti attività di prevalente interesse pubblico, subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle IPAB da cui derivano.

Art. 3

(Fusione delle IPAB)

1. Nel caso in cui le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, o nel caso in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto, valutate le eventuali specificità nei servizi offerti, l'esperienza settoriale maturata e/o gli standard qualitativi particolarmente elevati degli stessi, due o più IPAB possono deliberare di fondersi in un'unica ASP.

2. Ai fini di cui al comma 1, le IPAB interessate assumono, contestualmente all'atto di fusione delle istituzioni da loro amministrate, il provvedimento di trasformazione di cui all'articolo 2, sentito il comune o i comuni interessati, in un'unica ASP che subentra nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti.

3. In caso di fusione di più IPAB, lo statuto dell'ente che da essa deriva deve prevedere il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli statuti e/o dalle tavole di fondazione delle IPAB originarie, con particolare riferimento alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento, nonché ai vincoli di destinazione dei beni e a quanto previsto nei singoli atti di fondazione. Deve comunque essere assicurato il mantenimento degli standard, privilegiando, ove possibile e nel rispetto degli ambiti territoriali, le fusioni tra IPAB che abbiano finalità analoghe o convergenti.

Art. 4

(Estinzione delle IPAB)

1. Le IPAB che non siano state più in grado di perseguire gli scopi statutari nel triennio precedente al 30 giugno 2018, perché inattive o in situazioni di mancanza di mezzi economici e finanziari, o per le quali siano esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero che non siano più in grado di perseguire altra attività assistenziale o educativa, sono soggette ad estinzione.

2. Le IPAB che, entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, abbiano comunque attivato le procedure di fusione di cui all'articolo 3 non sono sottoposte alla procedura di estinzione.

3. L'estinzione è promossa d'ufficio dalla direzione regionale competente in materia o dall'apposita struttura ove istituita, sentita l'IPAB interessata e previo parere motivato del comune nel cui territorio ha sede legale l'IPAB stessa, da esprimersi entro trenta giorni.

4. L'estinzione può essere promossa anche dall'organo di amministrazione dell'IPAB, sentita la direzione regionale competente in materia, che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta. Entro il medesimo termine, il comune può esprimere motivato parere in merito all'estinzione.

5. Il provvedimento di estinzione è adottato, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti il personale, con deliberazione della Giunta regionale che provvede, altresì, ad individuare, nel rispetto delle tavole di fondazione, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di disposizioni specifiche nelle suddette tavole, il destinatario è individuato:

a) per le IPAB aventi sede legale nel Comune di Roma capitale, ad altra IPAB in via di trasformazione o già trasformata in ASP, avente finalità analoghe o complementari e sede nello stesso comune;

b) per le IPAB aventi sede legale nel resto della Regione, ad altra IPAB in via di trasformazione o già trasformata in ASP, avente sede nello stesso distretto sociosanitario o, in caso di assenza di altre IPAB nel medesimo distretto, facendo riferimento agli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali di comune appartenenza.

6. Limitatamente alle IPAB le cui finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite, il patrimonio residuo è attribuito ad altre IPAB in via di trasformazione o già trasformate in ASP, secondo il criterio territoriale di cui al comma 5, lettere a) e b), con destinazione prioritaria alle finalità di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e successive modifiche e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche.

7. I criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle IPAB sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 20.

8. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, nel caso di IPAB che si trovino in condizioni economiche di grave dissesto, la Giunta regionale, su richiesta dell'IPAB medesima o d'ufficio o su segnalazione del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l'IPAB, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni. Nei casi di richiesta dell'IPAB medesima o d'ufficio, la Giunta regionale provvede previo parere motivato del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l'IPAB, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

9. Nei casi di cui al comma 8, si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale) e successive modifiche.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle IPAB già concentrate o comunque amministrate dagli enti comunali di assistenza di cui all'**articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 22** (Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica) e successive modifiche, ferme restando le attribuzioni riconosciute ai comuni e previa convocazione di un'apposita conferenza di servizi interistituzionale tra la Regione, il comune e l'IPAB interessata, con l'eventuale partecipazione dell'azienda sanitaria locale

territorialmente competente, ove i servizi erogati dalla stessa IPAB abbiano natura sanitaria o sociosanitaria.

CAPO II

DISPOSIZIONI SULLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 5

(Autonomia e organizzazione)

1. Le ASP hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia giuridica e amministrativa, in particolare statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica e non hanno scopo di lucro. Esse informano la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e sono sottoposte alla vigilanza della Regione e operano con criteri imprenditoriali.

2. L'autonomia delle ASP è disciplinata nello statuto, che individua la struttura organizzativa e le caratteristiche gestionali delle attività. Le ASP adottano, altresì, i regolamenti volti a disciplinare la propria attività. Lo statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle tavole di fondazione dell'ente, definisce i requisiti, le modalità e i criteri di nomina degli organi e i relativi poteri e modalità di funzionamento, ed è deliberato dall'ente in base ad un modello predisposto dalla direzione regionale competente e approvato dalla Giunta regionale.

3. Lo statuto dell'ASP è trasmesso, entro dieci giorni dall'approvazione, alla competente direzione regionale per l'apposizione del visto di conformità alla normativa vigente, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto, previo parere motivato del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l'ASP, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta; il termine può essere sospeso una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti ovvero di richiesta di riesame. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche successive dello statuto.

4. L'organizzazione e l'attività delle ASP si conformano:

a) al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;

b) al principio della programmazione delle attività e dell'idoneità organizzativa dell'istituzione, al fine di garantire la corretta, equa e regolare erogazione delle prestazioni;

c) al principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalità connesse, strumentali o complementari ed individuando specificamente un unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilità dei procedimenti e dall'azione amministrativa.

4 bis. Nel rispetto della normativa statale vigente, le ASP possono promuovere la costituzione o la partecipazione in enti privati che svolgano attività di produzione di servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. **(1a)**

5. **(2)**

6. La denominazione dell'ASP in qualunque modo formata deve contenere l'indicazione di "Azienda di servizi alla persona" o dell'acronimo "ASP".

7. Le attività direttamente destinate all'erogazione di servizi sociali e sociosanitari alla persona sono gestite in forma diretta dall'ASP.

Art. 6

(Organi delle ASP)

1. Gli organi delle ASP sono:
a) di indirizzo politico-amministrativo:

1) il Consiglio di amministrazione;

2) il Presidente;

b) di gestione:

1) il Direttore;

c) di controllo interno:

1) l'Organo di revisione.

2. I rapporti tra gli organi sono basati sul dovere di lealtà, collaborazione e rispetto delle specifiche competenze.

Art. 7

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione delle ASP si compone di tre membri, compreso il Presidente. È fatta salva la possibilità per lo statuto di prevedere un organo di amministrazione composto da cinque membri, esclusivamente per assicurare la rappresentanza di ulteriori soggetti portatori di interessi originari, così come individuata dalle tavole di fondazione.

2. Il Consiglio di amministrazione delle ASP ha durata non superiore ai cinque anni; i componenti sono nominati, per non più di due mandati consecutivi, dal Presidente della Regione e sono così designati:

a) il Presidente da parte del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente per materia;
b) un componente:

1) da parte del Sindaco di Roma capitale, nel caso di ASP aventi sede legale nel territorio del Comune di Roma capitale;

2) da parte dell'organismo di indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai comuni in forma associata di cui all'**articolo 44, comma 1, della l.r. 11/2016**, nel caso di ASP non aventi sede legale nel territorio del Comune di Roma capitale ed operanti in un solo distretto sociosanitario;

3) da parte del Presidente della Regione, sentiti i distretti sociosanitari interessati, nel caso di ASP non aventi sede legale nel territorio del Comune di Roma capitale ed operanti in più di un distretto sociosanitario;

c) un componente secondo le previsioni dello statuto dell'ASP;
d) due componenti da parte dei soggetti portatori di interessi originari in caso di Consiglio di amministrazione composto da cinque membri ai sensi del secondo periodo del comma 1.

3. Le designazioni sono effettuate almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di amministrazione in carica e le nomine sono obbligatoriamente effettuate nei trenta giorni antecedenti a tale scadenza. Qualora i soggetti titolari delle designazioni non vi provvedano entro detto termine, il Presidente della Regione provvede indipendentemente dalle designazioni nei successivi trenta giorni.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione operano senza vincolo di mandato e possono essere revocati nelle ipotesi previste dalla legge e dallo statuto.

5. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso, il Presidente della Regione provvede alla nomina di un commissario, secondo quanto previsto dall'**articolo 34 della l.r. 12/2016**, per la temporanea gestione dell'ente, con il compito di procedere alla

ricostituzione degli organi ordinari, dandone tempestiva comunicazione alla Regione ed ai comuni interessati.

6. Ai consiglieri di amministrazione e ai Presidenti delle ASP che ricevono, in via ordinaria, contributi o utilità comunque denominati da parte Regione o di altre pubbliche amministrazioni, si applica l'onorificità dell'incarico, il quale, nel rispetto dell'articolo 16 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo a partecipazione a organi collegiali e gratuità degli incarichi, e successive modifiche, può dar luogo esclusivamente ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ove previsto dai relativi statuti.

7. Nei casi in cui non trovi applicazione l'onorificità di cui al comma 6, la corresponsione di eventuali indennità, compensi o gettoni ai consiglieri di amministrazione e ai Presidenti delle ASP è stabilita nei relativi statuti, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 20.

8. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 20, definisce le cause di conflitto d'interesse dei componenti del Consiglio di amministrazione, ivi incluse quelle di parentela e affinità sino al quarto grado, e le modalità di attuazione dell'articolo 10.

Art. 8

(Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ASP, vigila sul buon andamento dell'ente e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

2. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, nonché in caso di vacanza della carica e sino alla nomina del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente, se previsto dallo statuto, o dal consigliere più anziano per età.

Art. 9

(Compiti del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo, e in particolare:

a) approva lo statuto e le relative modifiche;

b) approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;

c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;

d) approva i bilanci di previsione e di esercizio, oltre a tutti gli atti, comunque denominati, di rendicontazione sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASP;

e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;

f) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;

g) approva la dotazione organica e il piano di fabbisogno del personale dell'ASP su proposta del Direttore;

h) delibera i programmi di dismissione, conservazione, valorizzazione ed acquisto di beni immobili nel rispetto delle prescrizioni regionali emanate ai sensi dell'articolo 17;

i) approva le proposte di contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 3;

l) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi;

m) provvede all'attivazione delle forme di partecipazione, in particolare degli utenti dei servizi dell'ASP e dei loro familiari;

n) nomina il vicepresidente, ove previsto dallo statuto.

Art. 10

(Cause di incompatibilità e di inconferibilità)

1. Ferme restando le cause di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche, sono incompatibili con la carica di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione i dirigenti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che operano nel territorio nel quale l'ASP ha la sede legale, nonché i dirigenti delle strutture private convenzionate con l'ASP.

2. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
d) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che hanno cagionato il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
e) chi ha lite pendente con l'azienda o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.

3. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore di ASP o dall'accertamento della causa di incompatibilità sopravvenuta. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica di amministratore dell'azienda. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza, provvede la struttura regionale competente di cui all'articolo 15, comma 1.

Art. 11

(Direttore)

1. La gestione dell'ASP è affidata, con contratto di diritto privato eventualmente rinnovabile, ad un Direttore nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica.

2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il conferimento di incarichi dirigenziali, per la nomina a Direttore dell'ASP sono comunque richiesti il possesso del diploma di laurea, o di laurea magistrale o specialistica e una comprovata esperienza professionale e funzionale, adeguata allo svolgimento dello specifico incarico.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata. Al Direttore competono esclusivamente gli emolumenti definiti nel contratto, con onere a carico del bilancio dell'azienda.

4. Il Direttore dell'ASP cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e risponde dei risultati della gestione e della propria attività al medesimo Consiglio. L'esito negativo della valutazione è condizione per poter procedere alla revoca dell'incarico di Direttore da parte del Consiglio di amministrazione. Il Direttore svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi di governo dell'ASP in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e partecipa, secondo la programmazione definita dall'ente, ad attività di formazione e aggiornamento inerenti le proprie competenze.

5. Per tutelare il perseguimento dell'economicità ed efficienza nelle ASP, il compenso del Direttore non può comunque superare quello del direttore regionale competente in materia di inclusione sociale.**(2a)**

Art. 12

(Organo di revisione)

1. Le ASP si dotano, anche in forma associata, di un organo di revisione legale dei conti scelto esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche e viene nominato dal Presidente della Regione. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1, del codice civile si applicano anche all'Organo di revisione dell'ASP.

2. L'Organo di revisione si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio pluriennale economico di previsione e del bilancio annuale economico di previsione, esprimendo il proprio parere sulla regolarità amministrativa e contabile di tali atti, nonché formulando eventuali rilievi e proposte finalizzate ad una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'ASP.

3. L'Organo di revisione, in conformità alle disposizioni statutarie e alla normativa vigente, controlla l'amministrazione dell'ASP garantendo la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell'ente nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione.

4. L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente nonché ad ogni informazione funzionale ai suoi compiti.

5. L'Organo di revisione è tenuto, su richiesta del Consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del Consiglio stesso e risponde della veridicità delle proprie attestazioni, adempiendo ai propri doveri con la diligenza del mandatario.

6. Ove riscontri irregolarità nella gestione o comunque fatti che possano contrastare con gli interessi dell'ASP, l'Organo di revisione riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione informando anche la struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1.

7. L'Organo di revisione dura in carica tre anni, è rinnovabile per una sola volta e può essere revocato solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza, si provvede all'immediata sostituzione. Al revisore spetta un'indennità, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata con il regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 13

(Costituzione e fusione delle ASP)

1. La Regione, in riferimento alla complessiva definizione degli ambiti di intervento territoriali del sistema integrato regionale dei servizi sociali, promuove la costituzione di nuove ASP, nonché la fusione tra più ASP, disponendo anche incentivi di natura finanziaria.

2. Le ASP possono fondersi mediante la costituzione di una nuova ASP o mediante incorporazione; il nuovo statuto prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e delle volontà dei fondatori.

3. La fusione è finalizzata a conseguire gli obiettivi della razionalizzazione dei costi e della maggiore efficienza dei servizi offerti, tenuto conto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il cui mancato raggiungimento è presupposto per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 16, comma 8.

4. Le modalità per la costituzione di nuove ASP e la fusione tra due o più ASP nonché per la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 14

(Estinzione delle ASP)

1. La Regione, su richiesta dell'ASP interessata o anche d'ufficio, previo parere motivato del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l'ASP, da esprimersi entro trenta giorni, può disporre l'avvio dell'estinzione di un'ASP, nominando contestualmente un commissario ad acta, secondo quanto previsto dall'**articolo 34 della l.r. 12/2016**, incaricato di procedere, entro i successivi sessanta giorni, alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti e del patrimonio immobiliare e mobiliare e alla trasmissione dei relativi atti alla competente direzione regionale.

2. Entro i successivi trenta giorni dalla trasmissione degli atti alla competente direzione regionale, la Regione dispone l'estinzione dell'ASP, provvedendo alla contestuale individuazione dell'ASP cui trasferire i beni, il personale e i relativi rapporti giuridici pendenti già in capo all'ASP soggetta ad estinzione, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 5. In mancanza di ASP secondo i predetti criteri, il patrimonio è attribuito al comune in cui l'azienda ha la sede legale, con vincolo di destinazione ai servizi sociali; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.

Art. 15

(Vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale, per il tramite delle proprie strutture, esercita i compiti di vigilanza sugli organi e di ispezione e controllo sugli atti delle ASP, attribuiti dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti.

2. Il controllo di cui al comma 1 si esercita:

a) sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento delle stesse sia conforme alla normativa vigente, in particolare in materia di trasparenza, anticorruzione e appalti, nonché di contenimento della spesa, e alle indicazioni dei piani e dei programmi regionali;

b) sui risultati di gestione. A tal fine, le ASP trasmettono annualmente alla struttura regionale competente il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, nonché una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti.

3. La struttura regionale competente esercita un controllo preventivo sui seguenti provvedimenti delle ASP:

a) sullo statuto, sui regolamenti e sulle relative modifiche;

b) sugli atti di disposizione immobiliare.

4. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 20, definisce le modalità di svolgimento del controllo di cui al presente articolo, prevedendo anche le modalità di collaborazione con i comuni, le aziende sanitarie locali e con gli altri soggetti istituzionali interessati.

5. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento o in caso di irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, o di contrasto dello statuto con l'ordinamento vigente o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento, ivi compresa l'irregolare composizione del Consiglio di amministrazione e le risultanze del bilancio di esercizio come indicate all'articolo 16, comma 5, ovvero nelle altre ipotesi indicate dalla legge, la Regione assegna, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione al fine di tutelare gli interessi dell'ASP.

6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, o qualora sia stata accertata l'impossibilità di ricondurre a normalità la situazione dell'ASP, con riferimento alle ipotesi di cui al comma 5, il Presidente della Regione dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, provvedendo contestualmente alla nomina, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sei

mesi, di un commissario straordinario, secondo quanto previsto dall'**articolo 34 della l.r. 12/2016**, per i fini di cui al comma 5 e per la ricostituzione dell'organo di governo.

7. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale, su proposta della direzione regionale competente, trasmette alla commissione consiliare competente per materia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nella quale devono, in ogni caso, essere rappresentati l'andamento della gestione economica e finanziaria ed i risultati raggiunti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale. La relazione deve essere redatta secondo gli schemi e le modalità determinati nel regolamento di cui all'articolo 20.

8. Al commissario straordinario per le funzioni espletate può essere corrisposta un'indennità mensile comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, definita nel provvedimento di incarico.

9. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di nomina, al commissario straordinario sono attribuiti i poteri e gli obblighi riconosciuti al Consiglio di amministrazione e assume il governo e l'amministrazione dell'ASP.

10. Il commissario straordinario, coordinandosi con la competente direzione regionale, riferisce periodicamente sullo stato degli adempimenti prescritti e redige una relazione finale.

Art. 16

(Disposizioni in materia di contabilità)

1. L'esercizio finanziario dell'ASP inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso. Le ASP adottano la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi di costi e dei rendimenti, ed informano la propria gestione al principio del pareggio di bilancio. La Giunta regionale fornisce indicazioni alle ASP per il progressivo allineamento dei sistemi e principi contabili a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 20, al fine di garantirne l'operatività. Alle ASP si applicano, in quanto compatibili, i principi contabili disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

2. Ciascuna ASP, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, adotta un regolamento di contabilità per la disciplina del proprio sistema contabile, prevedendo, in particolare, l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche dei risultati raggiunti, anche da parte dell'Organo di revisione di cui all'articolo 12.

3. L'ASP approva il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio economico annuale di previsione ed il bilancio di esercizio.

4. Il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio economico annuale di previsione, redatti rispettando gli schemi del bilancio di esercizio, sono approvati dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Al bilancio economico annuale di previsione sono allegati la relazione riguardante il patrimonio ed il relativo piano di valorizzazione.

5. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo ed è trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, alla competente direzione regionale e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP. Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell'organo di governo dell'ASP e la relazione dell'Organo di revisione. In caso di mancata o incompleta trasmissione del bilancio di esercizio entro il suddetto termine, il trattamento economico mensile dell'organo di amministrazione dell'ASP è ridotto del 50 per cento. Qualora l'organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto al medesimo termine, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione del bilancio di

esercizio. Qualora l'inadempimento si protragga per più di tre mesi, la Regione provvede ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6. **(15)**

6. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, le ASP possono prevedere forme di collaborazione con altri soggetti pubblici erogatori di servizi alla persona.

7. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per: il miglioramento delle prestazioni; lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto; la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente, nel rispetto dei principi di qualità e degli standard dei servizi erogati.

8. Nel caso in cui si verifichino perdite nella gestione, il Consiglio di amministrazione dell'ASP provvede a ripianarle secondo forme e modalità specificamente previste dal regolamento di contabilità, dandone immediata notizia alla struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1.

8 bis. Al fine di ripianare l'eventuale disavanzo finanziario o la perdita di gestione dell'esercizio in corso o di quelli precedenti, il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, previa adozione di un apposito piano di dismissione ed acquisito il parere vincolante della conferenza di servizi di cui al comma 9, può ricorrere all'alienazione di beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile non indispensabili per i fini dell'ente, disponendo contestualmente la costituzione di una riserva finalizzata alla ricostituzione del fondo di dotazione di cui all'allegato B.2. al regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona - ASP) in misura pari almeno al dieci per cento in ragione d'anno, a far data dal primo esercizio successivo a quello in cui è stata concessa l'autorizzazione. **(9)**

9. La struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8, indice una conferenza di servizi, allo scopo di procedere ad una verifica delle situazioni che hanno causato l'insorgere della perdita. Alla conferenza di servizi partecipano il rappresentante legale ed il Direttore dell'ASP interessata, il responsabile della struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1, i legali rappresentanti degli enti pubblici, diversi dalla Regione, preposti alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione.

10. La conferenza di servizi provvede, entro novanta giorni dalla sua costituzione, anche avvalendosi dell'apporto tecnico delle amministrazioni partecipanti, a:

a) accertare le cause che hanno determinato la perdita;

b) formulare al Consiglio di amministrazione proposte per ripianare le perdite;

c) determinare i tempi e le modalità d'intervento della struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1, in relazione alla verifica delle operazioni poste in essere per ripianare il disavanzo;

d) sottoporre alla struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1, i risultati degli accertamenti effettuati, per le eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

11. Il protrarsi per un triennio consecutivo di una situazione di perdita comporta lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, con il compito di riportare in equilibrio il bilancio dell'azienda o di provvedere alla fusione con altre ASP, qualora detti provvedimenti consentano una più agevole prosecuzione dell'attività istituzionale dell'ente.

12. Nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di procedere ai sensi del comma 11, il commissario, previo parere della struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1, avvia la procedura per l'estinzione dell'azienda a norma della presente legge.

Art. 17

(Patrimonio)

1. Il patrimonio delle ASP è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a

seguito di atti di liberalità.

2. Sono beni del patrimonio indisponibile delle ASP tutti i beni destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.

3. Le ASP predispongono appositi programmi di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, in conformità ai seguenti principi:

a) valorizzazione del patrimonio, attraverso il conseguimento di rendite dai propri beni patrimoniali commisurate ai relativi valori di mercato, definiti in misura non inferiore ai dati rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) ai fini del monitoraggio e delle quotazioni immobiliari;

b) utilizzazione dei proventi della gestione del patrimonio per gli scopi indicati all'articolo 16, commi 7 e 8 *bis*. **(10)**

4. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di dismissione e di conferimento del patrimonio pubblico, le alienazioni del patrimonio disponibile delle ASP sono consentite solo previa autorizzazione della struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1. A tal fine l'ASP presenta una proposta di alienazione, corredata da parere dell'Organo di revisione di cui all'articolo 12, nonché da perizia di stima giurata sul valore di mercato e da una relazione tecnica attestante:

a) le finalità di pubblica utilità ad essa sottese;

b) le ragioni dell'eventuale danno derivante dalla mancata alienazione;

c) i progetti di investimento per finalità assistenziali o di utilità sociale in cui si intendano reinvestire i proventi, con esclusione di ogni forma di investimento in titoli speculativi o azioni o strumenti finanziari derivati, ovvero il disavanzo finanziario o la perdita di gestione cui si intende fornire copertura ai sensi dell'articolo 16, comma 8 bis; **(11)**

d) l'inesistenza di vincoli di destinazione imposti dalle tavole di fondazione, da disposizioni testamentarie o atti di liberalità.

5. La relazione tecnica, corredata dalla perizia giurata di stima, è pubblicata sul sito istituzionale dell'ASP per un periodo non inferiore a trenta giorni ed è comunicata, insieme alla proposta, al comune interessato che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla comunicazione. Sulla richiesta di autorizzazione la struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 1, si pronuncia entro novanta giorni, dandone comunicazione alla commissione consiliare per il tramite dell'Assessore competente. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.

6. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità per autorizzare le ASP, su istanza corredata da parere dell'Organo di revisione di cui all'articolo 12, all'acquisizione di patrimonio immobiliare a titolo oneroso.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, relativo all'obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione, nelle ipotesi di dismissioni patrimoniali, la direzione regionale competente provvede al monitoraggio, per il triennio successivo, delle operazioni effettuate.

7 bis. La Regione sostiene la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP attraverso la concessione di appositi contributi a valere sulle risorse di cui al fondo previsto dall'articolo 25, comma 1bis, secondo le modalità e i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. **(3)**

CAPO III

DISPOSIZIONI SULLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO

Art. 18

(Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro)

1. Le IPAB possono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico, qualora ricorrano i requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale) e comunque nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori.

2. Per le IPAB tuttora svolgenti in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativa-religiosa si applica l'**articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5** (Riconoscimento della personalità giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attività educativo-religiosa).

3. Le IPAB devono presentare apposita istanza di trasformazione alla Regione ed al comune in cui l'IPAB ha sede legale. La competente direzione regionale convoca un'apposita conferenza di servizi interistituzionale tra la Regione, il comune e l'IPAB interessata, con l'eventuale partecipazione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ove i servizi erogati dall'IPAB abbiano natura sanitaria o sociosanitaria, ai fini dell'assunzione, entro i successivi trenta giorni, della determinazione definitiva in merito alla trasformazione dell'IPAB, previa adozione di apposita deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dalle eventuali tavole di fondazione.

4. Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del d.lgs. 207/2001.

Art. 19

(Disposizioni comuni alle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato)

1. La Regione, mediante la competente direzione, esercita la vigilanza e il controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi del d.lgs. 207/2001 e del codice civile.

2. Le persone giuridiche di diritto privato, per le finalità di cui al comma 1, inviano alla Regione, oltre agli atti dovuti per legge, anche quelli di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati dagli statuti e/o dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali. La Regione, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 23 del codice civile.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 20, definisce le modalità di svolgimento del controllo.

4. In applicazione dei principi di cui alla presente legge, alle persone giuridiche di diritto privato che gestiscono servizi sociali e sociosanitari secondo la programmazione regionale e locale, la cui attività sia finanziata, anche in parte o indirettamente, dalla Regione o comunque da erogazioni pubbliche, si applicano gli articoli 12 e 16, in quanto compatibili con le disposizioni del codice civile.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 20

(Regolamento)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentiti il comune o i comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale

l'IPAB, adotta uno o più regolamenti attuativi della presente legge **(8)** con i quali definisce in particolare:

a) i parametri organizzativi ed economico-finanziari e i requisiti dimensionali minimi delle istituende ASP, anche ai fini di un'uniforme presenza sul territorio regionale in coerenza con gli obiettivi e i fabbisogni di cui al Piano sociale regionale di cui all'**articolo 46 della l.r. 11/2016**;

b) il procedimento di trasformazione delle IPAB ai sensi dell'articolo 2;

c) i criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle IPAB ai sensi dell'articolo 4;

d) gli schemi di statuto e di bilancio delle ASP di cui agli articoli 5 e 16 nonché i relativi indirizzi in materia di contabilità;

e) la disciplina concernente le indennità, i compensi o i gettoni, nonché i rimborsi spese, spettanti al Presidente, al Consiglio di amministrazione e all'Organo di revisione delle ASP, nel rispetto della normativa vigente in materia;

f) le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 7, comma 8, nonché le modalità di attuazione dell'articolo 10;

g) gli ulteriori requisiti professionali previsti per la figura del Direttore delle ASP di cui all'articolo 11;

h) le modalità di fusione tra più ASP di cui all'articolo 13 nonché le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 1 del medesimo articolo;**(4)**

i) le modalità di estinzione delle ASP ai sensi dell'articolo 14;

l) le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle ASP, ai sensi dell'articolo 15;

m) gli schemi e le modalità di redazione della relazione di cui all'articolo 15, comma 7;

n) i criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle ASP, ai sensi dell'articolo 17;

o) le modalità di svolgimento delle attività di controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato ai sensi degli articoli 18 e 19, con particolare riguardo alla gestione contabile e finanziaria;

p) le modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 4;

q) i requisiti minimi di attività istituzionale obbligatoria nel rispetto delle tavole di fondazione.

Art. 21

(Personale)

1. La trasformazione delle IPAB in ASP, anche mediante fusione, o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, così come la fusione di cui all'articolo 13, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con i dirigenti e il personale dipendente; eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza.

2. Per i dipendenti delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere all'atto della trasformazione, conservando la posizione giuridica nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata, sino all'individuazione di una specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale. **(5)**

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle ASP è disciplinato dal contratto di lavoro riconducibile al comparto funzioni locali.

Art. 22

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali:

a) una relazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente una ricognizione delle IPAB presenti nel territorio regionale, specificandone le finalità statutarie, i settori di intervento, le risorse economiche, il patrimonio immobiliare, il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare e i rapporti giuridici del personale in servizio;

b) una relazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20, contenente le seguenti informazioni:

1) l'elenco delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in ASP o in persone giuridiche di diritto privato;

2) l'elenco delle IPAB trasformate, anche mediante fusione, in ASP e di quelle trasformate in persone giuridiche di diritto privato;

3) l'elenco delle IPAB estinte ed i soggetti a cui sono stati trasferiti il patrimonio e il personale;

4) le eventuali criticità riscontrate nel procedimento di trasformazione e le misure adottate per farvi fronte;

c) entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20, una relazione sull'esito del processo di riordino, con particolare riferimento:

1) alla consistenza patrimoniale e alla capacità finanziaria delle ASP;

2) alle dimensioni delle ASP, anche al fine di verificarne l'uniforme presenza sul territorio regionale, all'ambito territoriale di operatività, nonché ai settori d'intervento delle stesse e alla tipologia delle prestazioni fornite;

3) alle eventuali criticità riscontrate e alle misure adottate per farvi fronte.

Art. 23

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Tutti i procedimenti regionali riguardanti le IPAB non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge decadono ed è fatta salva la possibilità per le IPAB interessate di ripresentare la richiesta ai sensi della presente legge.

2. I Consigli di amministrazione in carica delle IPAB sono incaricati di procedere all'adozione degli atti inerenti la trasformazione in ASP, anche mediante fusione, o in persona giuridica di diritto privato e restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi, secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime. In caso di inerzia si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 2.

3. Per le IPAB che alla data di entrata in vigore della presente legge sono amministrate da un commissario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo e l'incarico commissariale è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi secondo le disposizioni della presente legge e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime.

3 bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi socio-assistenziali destinati ai soggetti a rischio di esclusione sociale gestiti dalle ASP la Regione concede un contributo straordinario alle ASP che, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, abbiano registrato perdite nella gestione derivanti dalle passività pregresse delle IPAB oggetto delle procedure di trasformazione di cui alla presente legge o dalla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale disposta dal Governo per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. **(12)**

3 ter. Con regolamento da adottare entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto,

la Giunta regionale definisce le modalità di erogazione nonché i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 3 bis. **(12)**

3 quater. Il consiglio di amministrazione dell'ASP, al termine del processo di fusione, può adeguare, anche con riferimento al contratto in essere, il compenso del direttore in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5. **(12a)**

3 *quinquies*. Con riferimento agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, alle ASP interessate da operazioni di riorganizzazione interna, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 *bis,* ovvero di fusione, ai sensi degli articoli 3 e 13, non si applicano le disposizioni previste all'articolo 16, commi 11 e 12. **(12b)**

Art. 24

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 (Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica);

b) la legge regionale 10 luglio 1978, n. 29 (Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);

c) la legge regionale 12 agosto 1978 n. 42 (Modifica alla legge regionale n. 22 del 29 maggio 1978 concernente Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica);

d) alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100 (Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali) le parole: "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e altri";

e) la legge regionale 11 maggio 1984, n. 19 (Norme di procedura per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e norme in materia di patrimonio e personale);

f) la legge regionale 25 novembre 1989, n. 69 (Ripianamento passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19);

g) l'articolo 21 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1990);

h) la legge regionale 10 settembre 1993, n. 45 (Disposizioni per l'erogazione dei contributi regionali agli istituti pubblici e privati di assistenza e beneficenza);

i) al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 (Autorecupero del patrimonio immobiliare) le parole: "le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);

l) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 150 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);

m) l'articolo 23 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000);

n) l'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo al rinnovo dei consigli di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.);

o) al comma 7 dell'articolo 54 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo alla dotazione organica della Giunta regionale, le parole: ", alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)";

p) l'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni transitorie in materia di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – IPAB;

q) l'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo al sostegno al processo di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

r) il comma 49 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a oneri finanziari concernenti le IPAB;

s) l'articolo 29 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo a primo riordino delle Istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB) della Regione;

t) il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al piano di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);

u) il comma 9 dell'articolo 1 e l'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione);

v) il comma 104 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo alla ricognizione dei beni immobili di proprietà delle IPAB;

z) il regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12 "Disciplina del procedimento di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007)".

2. Sono altresì abrogati, a decorrere dalla conclusione dei procedimenti di trasformazione o estinzione delle IPAB:

a) la legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 (Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi);

b) la lettera p) del comma 1 dell'articolo 149 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);

c) il comma 23 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio);

d) il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione).

Art. 25

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 4 e 13, comma 1, si provvede mediante l'istituzione, all'interno del programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", del "Fondo per le aziende di servizi alla persona (ASP)", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2019 e ad euro 220.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, di cui euro 20.000,00 per gli anni 2020 e 2021 relativi agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

1.1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 4 bis, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributi alle ASP per la costituzione o la partecipazione in enti privati che svolgano attività di produzione di servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2023, e ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per l'anno

2025, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale. **(13)**

1 bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 17, comma 7 bis, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 della missione 12, titolo 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per sostenere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00 per l'anno 2021 e a euro 200.000,00 per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03, della missione 20, titolo 2. **(6)**

1 ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 23, comma 3 bis, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributi straordinari alle ASP per la continuità dei servizi socio-assistenziali in favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2023, e ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per l'anno 2025, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale. **(14)**

2. Al fine di sostenere le attività delle ASP rivolte all'inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti, è istituito, all'interno del programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", un apposito fondo di parte corrente denominato "Fondo regionale per l'inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, nel medesimo programma 02 della missione 12.

3. Le indennità, i compensi o gettoni, nonché i rimborsi spese spettanti agli organi delle ASP di cui all'articolo 6 nonché ai commissari straordinari di cui all'articolo 15, sono a carico delle ASP medesime, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 26

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(1a) Comma inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16

(2) Comma abrogato dall'articolo 16, comma 19, lettera a), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(2a) Comma modificato dall'articolo 13, comma 61, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22

(3) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 49, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25; vedi al riguardo la deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2021, n. 176 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 13 aprile 2021, n. 37 e la deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2022, n. 402 "Approvazione di nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi per sostenere la conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ai sensi dell'articolo 17, comma 7-bis della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2."

(4) Lettera modificata dall'articolo 16, comma 19, lettera b), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(5) Vedi al riguardo l'interpretazione autentica di cui all'articolo 3, comma 21, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(6) Comma inserito dall'articolo 3, comma 49, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(7) Vedi deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n. 555 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 9 settembre 2021, n. 97

(8) Vedi regolamento regionale 21 settembre 2021, n. 16 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 23 settembre 2021, n. 91; regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 13 agosto 2019, n. 65; regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 7 novembre 2019, n. 90

(9) Comma inserito dall'articolo 9, comma 48, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(10) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 50, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(11) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 50, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(12) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 51, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(12a) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 61, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22

(12b) Comma aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4

(13) Comma inserito dall'articolo 9, comma 52, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(14) Comma inserito dall'articolo 9, comma 52, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(15) Comma modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

L.R. 24 giugno 2011, n. 17

Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 81/3 del 31 maggio 2011, pubblicata nel BURA 13 luglio 2011, n. 43 ed entrata in vigore il 14 luglio 2011)

Testo vigente
(in vigore dal 24/10/2014)

Note generali:

Per l'anno 2020, misure straordinarie di sostegno alle attivita' poste in essere durante il periodo emergenziale, in attuazione di disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona - ASP istituite con la presente legge sono state adottate con l'art. 9, L.R. 3 giugno 2020, n. 10.

Art. 1
(Finalita')

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), detta norme per il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
2. Il riordino, attuato nel rispetto delle finalita' e volonta' fondative, dei principi degli Statuti e Tavole di fondazione di ciascuna Istituzione, comporta:
   a) la trasformazione delle Istituzioni in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, ovvero in soggetti aventi personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro;
   b) l'estinzione delle Istituzioni per le quali risulta accertata l'impossibilita' ad operare la trasformazione di cui alla lettera a).
3. Le Istituzioni cosi' riordinate, operanti in campo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, realizzato nel territorio regionale, ai sensi della legge 328/2000.
4. La presente legge disciplina, altresi', l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

CAPO I
RIORDINO DELLE IPAB

Art. 2
(Trasformazione delle IPAB)

1. Sono tenute a trasformarsi in ASP o in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 4, 5 e 6, tutte le Istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 1, comprese quelle concentrate negli ex Enti Comunali di Assistenza (ECA) e da questi amministrate e quelle riunite, raggruppate, consorziate, gia' disciplinate dall'abrogata legge 6972/1890, che:
   a) svolgono direttamente o indirettamente attivita' di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;
   b) erogano esclusivamente contributi economici;
   c) operano prevalentemente in ambito scolastico.
2. Le Istituzioni di cui alla lettera c) del comma 1 possono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato soltanto se sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale).

Art. 3
(Requisiti per la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato)

1. Le Istituzioni che deliberano la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, fondazioni o associazioni, sono tenute ad assicurare la salvaguardia delle finalita' statutarie e delle Tavole di fondazione, nonche' della volonta' dei fondatori.
2. Il requisito di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), del DPCM 16 febbraio 1990 si considera soddisfatto quando ai soci compete l'elezione della maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante e l'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'Ente, mentre il requisito di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del medesimo decreto si considera soddisfatto quando la maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante e' designata da privati.

3. Il requisito di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), del DPCM 16 febbraio 1990 si considera soddisfatto quando all'Autorita' Ecclesiastica o ad Enti religiosi compete, secondo la previsione dello Statuto, la designazione della maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante.
4. Possono, in ogni caso, trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato le Istituzioni che svolgono attivita' inerente la sfera educativo-religiosa, per la quale hanno ottenuto il relativo decreto di riconoscimento, ai sensi dell'art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382).
5. Le Istituzioni gia' concentrate negli ex ECA e da questi amministrate non possono in alcun caso trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato.

Art. 4
(Procedimento per la trasformazione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni Istituzione e' tenuta ad approvare un provvedimento concernente la verifica del possesso dei requisiti per la trasformazione, nonche' la ricognizione:
   a) delle situazioni giuridiche pendenti;
   b) del saldo di tesoreria;
   c) del proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare e degli eventuali diritti reali costituiti sullo stesso;
   d) delle rendite di qualsiasi genere e di quelle derivanti da livelli e canoni enfiteutici;
   e) dei contratti di locazione, di affitto e di comodato in corso;
   f) del personale comunque in servizio, indicato in apposito elenco nominativo dal quale risultino, per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici:
      1) la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza e il termine, se previsto;
      2) la qualifica ed il livello retributivo funzionale, con il relativo trattamento giuridico economico, ivi incluse le indennita' di posizione previste dal CCNL, nonche' gli oneri previdenziali ed assistenziali.
2. Se il provvedimento di cui al comma 1 e' finalizzato alla trasformazione in soggetto di diritto privato, l'Istituzione deve contestualmente procedere alla predisposizione ed approvazione della bozza di un nuovo Statuto, restando l'efficacia del provvedimento stesso subordinata al parere obbligatorio di tutti i portatori originari di interesse, previsti nello Statuto o Tavola di fondazione, i quali devono esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La mancata formulazione del parere, nel termine fissato, assume valore di determinazione positiva.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 e' trasmesso al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, il quale, nei successivi novanta giorni, per le Istituzioni che hanno deliberato la trasformazione in fondazione o associazione, accerta la sussistenza dei requisiti e predispone l'atto della Giunta regionale concernente il nulla osta per il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi della L.R. 3 marzo 2005, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991), secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)) .
4. Il patrimonio delle Istituzioni trasformate in Fondazioni o Associazioni, risultante dall'atto di ricognizione di cui al comma 1, e' soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni:
   a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello Statuto e Tavola di fondazione, esclusivamente per finalita' sociali;
   b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico dei quali va data comunicazione alla competente Soprintendenza;
   c) indisponibilita' dei beni destinati allo svolgimento delle attivita' statutarie;
   d) divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della Giunta regionale, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, ed alla costituzione di diritti reali sugli stessi, salvo che cio' risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attivita' istituzionali, con esclusione di destinazione al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio;
   e) obbligo di devoluzione del patrimonio in favore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona territorialmente competente, in caso di estinzione della Fondazione o Associazione per qualsiasi causa.
5. I dipendenti delle Istituzioni, che continuano a prestare servizio presso le stesse anche dopo la trasformazione in Enti di diritto privato, hanno facolta' di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
6. La domanda deve essere presentata all'Ente di appartenenza, pena la decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di esecutivita' del decreto del Presidente della Giunta regionale concernente la depubblicizzazione.

7. L'Ente e' tenuto a porre in essere tutte le forme previste dalla legge per portare a conoscenza del personale dipendente le intervenute variazioni nella natura giuridica.
8. Per le Istituzioni riunite, raggruppate e concentrate, gli adempimenti previsti al comma 1 devono essere distintamente riferiti all'Ente raggruppante e a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento o concentramento.
9. Al fine di assicurare la migliore organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, educativi ed assistenziali, la Giunta regionale, valutate le proposte di cui al comma 10, costituisce le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, mediante il processo di accorpamento delle Istituzioni, per le quali e' stato verificato, con il provvedimento di cui al comma 1, il possesso dei prescritti requisiti per il mantenimento della loro natura pubblica. Con la medesima Deliberazione di Giunta regionale, viene contestualmente indicato, per ciascuna ASP, il numero dei membri dell'Assemblea dei soggetti portatori di interessi dell'ASP e dei voti agli stessi attribuiti ai sensi dell'art. 9 commi 2, 3 e 4.

9-bis. Gli Organismi Straordinari territorialmente competenti, convocano l'assemblea dei soggetti portatori di interessi di cui all'articolo 9, comma 2 da tenersi entro trenta giorni dalla Deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 9.

10. Gli Organismi Straordinari territorialmente competenti, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, propongono alla Giunta regionale la costituzione di una o due ASP per ogni Provincia, a condizione che, per ciascuna ASP:
    a) sussista sul territorio di riferimento una diffusa presenza di una o piu' Istituzioni riordinate;
    b) le Istituzioni riordinate sub lettera a) siano in possesso di patrimoni il cui volume possa assicurare globalmente, senza pregiudizio alcuno, l'ottimale svolgimento delle attivita';
    c) ciascun patrimonio delle costituende ASP sia superiore a 5 milioni di euro sulla base della ricognizione effettuata ai sensi del comma 1.

10-bis. La proposta di costituzione di due ASP per il medesimo territorio provinciale e' munita di specifica e congrua motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal comma 10.

11. [L'efficacia della norma di cui al comma 10 e' subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di apposito Regolamento attuativo.]
12. Qualora in un ambito provinciale siano presenti Istituzioni riordinate che, per insufficiente consistenza patrimoniale e limitata diffusione territoriale, non consentono la costituzione ed il mantenimento della ASP di riferimento, la Giunta regionale, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, dispone l'accorpamento delle Istituzioni stesse alla ASP di altra Provincia contigua.

Note all'art. 4:

Articolo cosi' modificato dall'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, L.R. 25 novembre 2013, n. 43 (vedi, anche, l'art. 7, comma 1 della medesima legge). Vedi il testo originale.

Art. 5
(Norme di salvaguardia)

1. Le Istituzioni sottoposte a riordino, fino alla trasformazione in ASP ovvero in Fondazioni o Associazioni, non possono procedere all'ampliamento della dotazione organica ne' all'assunzione di personale a tempo indeterminato per posti vacanti in organico.
2. [In deroga a quanto disposto dal comma 1, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per effettive esigenze connesse con il regolare svolgimento delle attivita' statutarie, e' consentita la modifica della dotazione organica limitatamente all'individuazione di eventuali profili professionali previsti da specifiche normative, ad invarianza di spesa rispetto a quella sostenuta nell'esercizio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando, in ogni caso, la necessaria compatibilita' con le disponibilita' di bilancio.]
3. Le Istituzioni sottoposte a riordino, fino alla trasformazione in ASP ovvero in Fondazione o Associazione, non possono procedere, anche in forma parziale, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, ne' alla costituzione di diritti reali sugli stessi, ne' alla stipula di contratti di comodato e di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.
4. In via del tutto eccezionale ed in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentito il Comune interessato, puo' autorizzare alienazioni parziali di patrimonio, in caso di effettive esigenze connesse con il reperimento di risorse finanziarie, diversamente non ottenibili, da destinare ad urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale degli immobili direttamente utilizzati per le attivita' statutarie, la cui mancata esecuzione pregiudica la regolare erogazione dei servizi.
5. Nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4, all'inventario da redigere all'atto della trasformazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 207/2001, deve essere allegato, anche se con esito negativo, il verbale di ricognizione concernente i livelli e i canoni enfiteutici, nonche' gli atti di alienazione o trasformazione di beni

immobili o di titoli, di costituzione di diritti reali sugli stessi a favore di terzi, di stipula di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, disposti in violazione della pregressa normativa statale e regionale di salvaguardia.

Note all'art. 5:

Con delibera del 1o settembre 2011, il Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione: il comma 1 del presente articolo per violazione del principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione; il comma 2 per lesione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica riservati alla legislazione statale dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione e per violazione del principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione. Con sentenza n. 161 del 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato: l'illegittimita' costituzionale del comma 2; non fondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 1.

Art. 6
(Procedimento di estinzione)

1. Sono dichiarate estinte, mediante apposita deliberazione di Giunta regionale, le Istituzioni che, a seguito degli accertamenti svolti da parte degli Organismi Straordinari territorialmente competenti, risultino:
   a) non aver approvato o non essere in grado di approvare il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine fissato;
   b) non disporre di un patrimonio e di risorse annualmente iscritte in bilancio sufficienti per garantire il conseguimento dei fini statutari, nonche' la concreta erogazione dei servizi;
   c) di versare, da verifica sui rispettivi bilanci e conti consuntivi, in una situazione di evidente inattivita' statutaria, perdurante da oltre due anni;
   d) di versare in situazioni di inattivita' o mancanza dell'organo ordinario di amministrazione e di oggettiva impossibilita' della sua ricostituzione, per inerzia o carenza dei soggetti portatori originari di interessi, statutariamente tenuti ad esprimere proprie rappresentanze.
2. La medesima deliberazione di cui al comma 1 dispone il trasferimento alle costituite ASP territorialmente competenti delle funzioni, dei patrimoni, ove esistenti, nonche' dei rapporti giuridici attivi e passivi delle Istituzioni estinte.

Note all'art. 6:

Articolo cosi' sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 25 novembre 2013, n. 43. Vedi il testo originale.

In precedenza, con delibera del 1o settembre 2011, il Consiglio dei ministri aveva impugnato davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo nel testo originale per lesione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica riservati alla legislazione statale dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione e per violazione del principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione. Con sentenza n. 161 del 2012 la Corte Costituzionale aveva dichiarato: l'illegittimita' costituzionale dei commi 3, 4, 6 e 7; non fondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 5.

CAPO II
DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 7
(Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona)

1. Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, di seguito denominate ASP, costituite nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, hanno personalita' giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro e sono dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Esse svolgono l'attivita' secondo i principi e i criteri di buon andamento, trasparenza, imparzialita', efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, riservando, in ogni caso, non meno di un terzo delle entrate di parte corrente alla realizzazione delle attivita' statutarie.
2. Al fine di mantenere la propria identita' e il legame con la comunita' territoriale di riferimento, le strutture organizzative delle IPAB trasformate conservano la stessa denominazione che ne aveva caratterizzato la specifica attivita', secondo l'originaria previsione degli scopi statutari, sostituendo l'acronimo IPAB con ASP.
3. Le Aziende, nell'ambito della propria autonomia, adottano tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale e locale degli interventi sociali e socio-sanitari, nell'ottica di un'organizzazione a rete dei servizi.
4. Al fine di assicurare la migliore e la piu' razionale organizzazione territoriale del sistema integrato di servizi sociali, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicita' nell'espletamento delle attivita', eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, gli Organismi comunali, che erogano servizi alla persona, costituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) nella forma

dell'Istituzione, dell'Azienda speciale di Servizi, anche consortile, o della societa' ovvero dell'associazione con capitale interamente pubblico e totalmente controllata dall'Ente titolare, possono confluire nell'Azienda istituita a norma della presente legge. Entro il termine previsto dell'articolo 4, comma 1, i rispettivi Consigli comunali adottano i conseguenti provvedimenti, assicurando il necessario apporto patrimoniale. Ai Comuni medesimi sono assegnati, in seno all'Assemblea delle ASP, tre voti, di cui uno attribuito alla minoranza del Consiglio comunale.

5. Le attivita' direttamente legate al raggiungimento degli scopi istituzionali, caratterizzanti la natura dell'Ente, devono essere gestite dall'Azienda in forma diretta o in convenzione con soggetti operanti in campo sociale, secondo la disciplina prevista nel Regolamento di organizzazione.
6. I Comuni nel cui territorio non risultano presenti Istituzioni ed organismi da trasformare possono partecipare alla costituzione dell'ASP, con diritto alla relativa rappresentanza nell'Assemblea, assicurando il necessario apporto patrimoniale, secondo quanto previsto nello Statuto dell'Azienda stessa.
7. I beni gia' trasferiti ai Comuni, a seguito di pregresse estinzioni ai sensi delle previgenti disposizioni regionali, possono essere conferiti all'Azienda, con attribuzione al Comune stesso, con le modalita' indicate all'art. 9, comma 2, di tre voti, di cui uno assegnato alla minoranza del Consiglio comunale.
8. All'Azienda possono partecipare, in qualita' di soci, anche Enti e Fondazioni di diritto privato, con personalita' giuridica regolarmente riconosciuta, operanti in campo sociale, con obbligo di conferimento di risorse finanziarie e patrimoniali, secondo quanto previsto nello Statuto dell'Azienda stessa, a condizione che, in ogni caso, sussista la maggioranza pubblica dell'Azienda. Ad ognuno di essi spetta la relativa rappresentanza, equivalente ad un solo voto assembleare.

Note all'art. 7:

Articolo cosi' modificato dall'art. 3, commi 1 e 2, L.R. 25 novembre 2013, n. 43. Vedi il testo originale.

Art. 8
(Statuti e Regolamenti)

1. Gli Statuti delle Aziende di cui alla presente legge disciplinano, sulla base della vigente normativa statale e regionale, le finalita', le modalita' organizzative e gestionali, nonche' l'elezione degli Organi di governo, assicurando il rispetto delle originarie volonta' costitutive delle Istituzioni trasformate che hanno dato vita all'Azienda.
2. Lo Statuto, elaborato secondo le linee guida definite con provvedimento di Giunta regionale, determina, in particolare:
   a) la composizione, la durata in carica, le competenze e il funzionamento, nonche' i criteri per la nomina, la revoca e la decadenza degli Organi delle Aziende;
   b) i requisiti per ricoprire le cariche di amministratore delle Aziende.
3. Lo Statuto e' approvato dal Consiglio di Amministrazione della ASP su conforme parere obbligatorio dell'Assemblea dei rappresentanti originari di interesse delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all'Azienda (ASP), nonche' degli altri Enti ed organismi eventualmente aderenti all'Azienda stessa, a maggioranza degli aventi diritto, che rappresentino almeno i due terzi dei voti assembleari.
4. Lo Statuto e' omologato con provvedimento della Giunta regionale ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, con efficacia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.
5. Le modifiche, variazioni ed integrazioni dello Statuto, anche conseguenti a nuove adesioni, sono approvate con le stesse modalita' e nei termini di cui ai commi 3 e 4.
6. I Consigli di Amministrazione delle ASP, in conformita' alle linee guida definite con provvedimento di Giunta regionale, adottano Regolamenti di organizzazione e di contabilita' che in particolare individuano:
   a) le modalita' di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa;
   b) gli eventuali emolumenti e rimborsi spese spettanti agli Organi.

Art. 9
(Assemblea dei portatori di interesse)

1. In ciascuna ASP e' istituita l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori originari di interessi previsti nelle Tavole di fondazione e negli Statuti delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all'Azienda e degli altri Enti e Soggetti eventualmente partecipanti all'Azienda stessa, ai sensi della presente legge.
2. L'Assemblea e' composta da un membro per ciascuno dei portatori originari di interesse complessivamente previsti dalle Tavole di Fondazione o dallo Statuto delle Istituzione riordinate oppure da due membri per i Comuni e le Province che, sulla base dei predetti atti, avevano all'interno delle Istituzioni riordinate un numero di membri in totale almeno pari a tre, o per i Comuni precedentemente sede di Istituzione concentrata in ECA, ovvero per i Comuni che esercitano le facolta' di cui all'articolo 7, comma 4, o articolo 7, comma 7.
3. A ciascun membro e' attribuito un numero di voti corrispondente alla sommatoria dei voti assegnati dalle Tavole di Fondazione o dallo Statuto delle Istituzione riordinate al portatore originario di interesse rappresentato. Per i Comuni

e le Province che hanno diritto, ai sensi del comma 2, a due membri all'interno dell'Assemblea dell'ASP, la sommatoria dei voti assegnati e' ripartita tra il rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale o provinciale, a cui e' attribuito la meta' piu' uno dei voti, e il rappresentante della minoranza dell'Organo consiliare.

4. Ai Comuni precedentemente sede di Istituzione concentrata in ECA sono assegnati ulteriori tre voti, di cui due attribuiti al rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale ed uno al rappresentante della minoranza. Se detto Comune e' capoluogo di Provincia, i voti assegnati sono cinque, di cui tre attribuiti al rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale e due al rappresentante della minoranza.
5. L'Assemblea formula pareri in merito all'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche, dei Regolamenti e degli atti di straordinaria amministrazione che incidono sul patrimonio. Provvede, altresi', alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili riservati alla sua competenza.
6. Per l'organizzazione della propria attivita', l'Assemblea adotta un Regolamento ed elegge, tra i suoi membri, un Presidente con funzioni di coordinamento e di rappresentanza dell'Assemblea stessa.
7. [Qualora il patrimonio dell'ASP sia costituito per almeno i due terzi del suo valore globale da conferimenti di beni patrimoniali da parte di una o piu' IPAB aventi sede in uno stesso Comune e l'importo delle spese correnti riferite ad attivita' istituzionali realizzate dalle IPAB medesime risulti non inferiore ai due terzi della spesa totale di parte corrente desunta dall'ultimo consuntivo dell'ASP o di tutte le Istituzioni riordinate e partecipanti all'Azienda, il Presidente dell'Assemblea e' scelto tra i componenti portatori di interesse designati dallo stesso Comune.]
8. L'Assemblea e' formalmente costituita e, alla scadenza quinquennale, ricostituita, sulla base delle rappresentanze formulate dagli Enti designanti, con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
9. La Giunta regionale provvede, altresi', sulla base di designazione da parte dei soggetti ai quali e' attribuita la rappresentanza, alla formale reintegrazione dell'Assemblea in caso di sostituzione di membri intervenuta per dimissioni, decesso o scadenza del mandato elettivo che ne ha originato la nomina.
10. Ai componenti dell'Assemblea non spetta alcun compenso, essendo la funzione esercitata esclusivamente a titolo gratuito. Ad essi compete solo il rimborso delle spese per attivita' regolarmente autorizzate, secondo quanto previsto nel Regolamento di organizzazione.

Note all'art. 9:

Articolo cosi' modificato dall'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. 25 novembre 2013, n. 43. Vedi il testo originale.

Art. 10
(Organi)

1. Sono Organi delle Aziende:
   a) il Presidente;
   b) il Consiglio di Amministrazione;
   c) il Collegio dei Revisori.
2. Ai componenti degli Organi, per quanto riguarda i requisiti di nomina, i criteri di rimozione e decadenza, nonche' le cause di ineleggibilita' e incompatibilita', si applicano le disposizioni previste, per gli amministratori degli Enti locali, dal D.Lgs. 267/2000. In particolare, costituiscono incompatibilita' con il mandato di componente degli Organi dell'Azienda le seguenti funzioni:
   a) presidente, assessore, consigliere o dipendente della Regione Abruzzo o di Ente dipendente dalla stessa;
   b) presidente, assessore, consigliere o dipendente di una delle Province dell'Abruzzo o di Ente dipendente dalle stesse;
   c) sindaco, assessore, consigliere comunale o dipendente del Comune o di Ente dipendente dal Comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative ovvero del Comune partecipante all'Azienda stessa.
   d) amministratore o dipendente dell'Ente gestore dell'Ambito sociale ricompreso nel territorio dell'Azienda (ASP) stessa;
   e) amministratore o dirigente di Enti o Organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza con l'Azienda ovvero di strutture che svolgono attivita' concorrenziale con la stessa;
   f) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di Enti che ricevono dall'Azienda, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;
   g) coloro che intrattengono rapporti economici o professionali con l'Azienda;
   h) coloro che si trovano in altre situazioni di conflitto d'interesse con l'Azienda.
3. I componenti degli Organi dell'Azienda non possono essere eletti per piu' di due mandati consecutivi.

Art. 11
(Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e' composto da tre membri, dei quali:

a) uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali;
b) due designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse, anche al di fuori dei propri componenti.

2. Qualora il patrimonio dell'ASP sia costituito per almeno i due terzi del suo valore globale da conferimenti di beni patrimoniali da parte di una o piu' IPAB aventi sede in uno stesso Comune e l'importo delle spese correnti riferite ad attivita' istituzionali realizzate dalle IPAB medesime risulti non inferiore ai due terzi della spesa totale di parte corrente desunta dall'ultimo consuntivo dell'ASP o di tutte le Istituzioni riordinate e partecipanti all'Azienda, la designazione dei due componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera b) del comma 1, mediante proposta di distinte terne di soggetti in possesso dei requisiti previsti al comma 7 del presente articolo, e' riservata esclusivamente ai rappresentanti del Comune medesimo in seno all' Assemblea dei portatori di interesse.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, svolge le funzioni ad esso assegnate dallo Statuto e definisce gli obiettivi, le priorita', i piani, i programmi e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dell'Azienda finalizzata al conseguimento degli scopi statutari, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita', dotandosi di sistemi e strumenti di valutazione e verifica dei risultati. Provvede, altresi', alla nomina del Direttore e, su proposta di questi, dei dirigenti responsabili delle strutture organizzative, previste quale articolazione funzionale dell'Azienda stessa.
4. Con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, il Consiglio di Amministrazione e' formalmente costituito e ricostituito, alla scadenza quinquennale e al venir meno del numero legale.
5. La Giunta regionale provvede, altresi', alla formale reintegrazione del Consiglio di Amministrazione in caso di sostituzione di membri intervenuta per dimissioni, decesso o scadenza del mandato elettivo che ne ha originato la nomina.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le riunioni dell'organo, ne coordina l'attivita' ed ha la rappresentanza legale dell'Azienda.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di idonei titoli professionali e di adeguata esperienza in attivita' amministrativa, con particolare riguardo alla gestione di servizi e strutture sociali.
8. [Al Presidente dell'Azienda compete un'indennita' annua lorda omnicomprensiva, determinata dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda stessa, tenuto conto dei criteri definiti con provvedimento di Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, di importo massimo non superiore al venti per cento dell'indennita' base spettante ai Direttori Generali delle Aziende USL dell'Abruzzo, ovvero non superiore al dieci per cento se la spesa annua di parte corrente dell'ultimo consuntivo dell'Azienda o di tutte le Istituzioni trasformate e' inferiore a tre milioni di euro, fatta salva la corresponsione dei rimborsi spese per attivita' regolarmente autorizzate, secondo quanto previsto nel Regolamento di organizzazione.]
9. [A ciascuno degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione compete un'indennita' annua lorda omnicomprensiva di importo pari al sessanta per cento di quella spettante al Presidente dell'Azienda.]

Note all'art. 11:

Con delibera del 1o settembre 2011, il Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, i commi 8 e 9 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Con sentenza n. 161 del 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 8 e 9.

Art. 12
(Il Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori, organo di revisione contabile dell'Azienda, e' composto da tre membri, dei quali:
a) uno, con funzioni di Presidente, designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali;
b) due designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse.
2. Se la spesa annua di parte corrente dell'ultimo consuntivo dell'Azienda o di tutte le Istituzioni trasformate e' inferiore a tre milioni di euro, le attribuzioni e le funzioni del Collegio sono conferite ad un Revisore Contabile Unico, designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali.
3. I Revisori Contabili, scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, esclusivamente per le funzioni di Presidente del collegio stesso o di Revisore unico, ovvero tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o nell'Albo dei ragionieri, sono nominati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione della ASP e durano in carica un triennio, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I Revisori contabili hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda, esercitano la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la deliberazione del conto consuntivo.
5. Il Revisore risponde della verita' delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarita' nella gestione dell'Azienda, ne riferisce immediatamente al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali.

6. A ciascun componente del Collegio dei Revisori o al Revisore Contabile Unico spetta un compenso annuo lordo, determinato dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda, di importo massimo non superiore al venti per cento dell'indennita' attribuita al Presidente dell'Azienda.

Art. 13
(Sede)

1. Di norma, la sede dell'Azienda e' fissata nella citta' capoluogo di Provincia, in una delle strutture appartenenti alle IPAB trasformate.
2. Qualora in una Provincia sia istituita una seconda Azienda ovvero la citta' capoluogo sia priva di istituzioni che danno vita all'Azienda, la sede e' individuata nel Comune in cui aveva sede l'IPAB trasformata ovvero nel Comune in cui e' concentrato il maggior numero di Istituzioni riordinate, che dispongono di strutture idonee per tali finalita', tenuto conto anche della posizione centrale del Comune stesso rispetto al territorio di riferimento.
3. Qualora ad una ASP partecipino, a norma dell'art. 4, comma 12, anche Istituzioni di altra Provincia, la sede dell'Azienda e' individuata nella citta' capoluogo della Provincia nella quale confluiscono le Istituzioni stesse.

Art. 14
(Gestione dell'Azienda)

1. Nell'ambito della propria autonomia, in relazione alle funzioni svolte in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, l'Azienda, con apposito Regolamento, organizza l'assetto gestionale funzionale, con possibilita' di istituire, per ciascuna area di attivita', una distinta struttura, la cui responsabilita', di norma, e' affidata ad un dirigente.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, la responsabilita' di strutture organizzative preesistenti e funzionanti puo' continuare ad essere affidata, per un periodo massimo di tre anni, a personale in servizio nell'Istituzione riordinata, in possesso di comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto nell'Istituzione stessa, per almeno un quinquennio, attivita' di coordinamento tecnico o amministrativo, in posizione funzionale corrispondente alla qualifica apicale di Segretario-Direttore di ruolo, ovvero a dipendenti di una delle Istituzioni medesime che abbiano conseguito una particolare qualificazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria e da pubblicazioni scientifiche.
3. E' attribuita al Direttore la responsabilita' dell'intera gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo dei procedimenti connessi con la realizzazione di programmi e progetti e dei relativi risultati.
4. L'incarico di Direttore e' conferito, per un periodo non superiore a quello della durata in carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, ad una persona, scelta anche al di fuori della dotazione organica, in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
   a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o specialistica nuovi ordinamenti;
   b) [esperienza, almeno quinquennale, di direzione maturata in Enti, Aziende e Strutture pubbliche, in posizione dirigenziale o direttiva apicale].
5. Il rapporto di lavoro del Direttore e' regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata, eventualmente rinnovabile, il cui corrispettivo economico, stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, non puo' superare il limite massimo fissato dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda, tenuto conto dei criteri definiti con provvedimento di Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali.
6. L'operato del Direttore, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi programmati, la realizzazione di progetti e il conseguimento dei relativi risultati, e' soggetto a verifica, sulla base di strumenti valutativi e di controllo strategico definiti dal Regolamento.
7. Il Consiglio di Amministrazione adotta, nei confronti del Direttore, i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attivita' amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo, il Consiglio di Amministrazione puo' recedere dal contratto di lavoro instaurato con il Direttore, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
8. Le deliberazioni degli Organi di governo e gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione sono soggetti a pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio dell'Ente e del Comune sede dell'Azienda. Le determinazioni, adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, sono rese pubbliche secondo quanto previsto nel Regolamento organico dell'Azienda.

Note all'art. 14:

La lettera b) del comma 4 e' stata abrogata dall'art. 15, comma 1, L.R. 13 gennaio 2014, n. 7.

Art. 15
(Personale dell'Azienda)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ha natura privatistica ed e' disciplinato dall'art. 11 del D.Lgs. 207/2001, nonche' dalle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 13. Al personale dipendente delle Aziende si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto al quale la figura professionale appartiene.
2. Con apposito Regolamento, conforme alle linee guida definite con provvedimento della Giunta regionale, le Aziende disciplinano la materia del personale e determinano la dotazione organica delle strutture in cui vengono erogati i servizi, nel rispetto degli standard previsti dalla vigente normativa regionale per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento fatta salva, in ogni caso, la compatibilita' con le disponibilita' di bilancio.
3. Fino all'approvazione della dotazione organica di cui al comma 2, le Aziende non possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, dovendo utilizzare prioritariamente il personale, comunque in servizio, delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all'Azienda stessa.
4. [In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, fino all'approvazione del Regolamento di cui al comma 2, le eventuali carenze di personale, connesse con effettive esigenze di assicurare il regolare svolgimento delle attivita' statutarie, possono essere superate mediante specifiche selezioni, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 5, fatta salva, in ogni caso la compatibilita' con le disponibilita' di bilancio.]

Note all'art. 15:

Con delibera del 1o settembre 2011, il Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione: il comma 3 per violazione del principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione; il comma 4 per lesione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica riservati alla legislazione statale dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione e per violazione del principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione. Con sentenza n. 161 del 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato: l'illegittimita' costituzionale del comma 4; non fondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 3.

Art. 16
(Patrimonio dell'Azienda)

1. Il patrimonio dell'Azienda e' costituito dall'insieme di tutti i beni mobili, mezzi ed attrezzature e valori mobiliari, degli immobili e delle rendite derivanti da livelli e canoni enfiteutici conferiti dalle Istituzioni in sede di trasformazione, risultanti dagli atti di ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 4, nonche' da ogni altro apporto di Enti ed organismi partecipanti all'Azienda stessa, ivi compresi tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a seguito di atti di liberalita'.
2. Nell'ambito della propria autonomia, l'Azienda esercita la gestione del patrimonio, in conformita' alle disposizioni del relativo Regolamento, alle direttive regionali in materia ed alle previsioni dell'art. 13 del D.Lgs. 207/2001, tenuto conto dei seguenti principi:
   a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato negli Statuti e nelle Tavole di fondazione delle Istituzioni trasformate, esclusivamente per finalita' sociali;
   b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico, dei quali va data comunicazione alla competente Soprintendenza;
   c) indisponibilita' dei beni destinati prevalentemente allo svolgimento delle attivita' statutarie ed all'erogazione dei servizi.
3. L'Azienda, unitamente al bilancio annuale di previsione, al fine di incrementare la redditivita' e la resa economica annua, su conforme parere obbligatorio dell'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse, predispone un piano di gestione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e dismissione del proprio patrimonio disponibile, immobiliare e mobiliare, attuato anche con operazioni a valenza pluriennale, da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale, pena la nullita'.

Art. 17
(Contabilita' dell'Azienda)

1. In materia di contabilita', l'Azienda adotta propri Regolamenti sulla base dei criteri generali di gestione economico-finanziaria e patrimoniale, coerenti con i principi fissati dal codice civile che, inoltre, prevedono:
   a) l'adozione, entro il termine del 31 dicembre, e comunque entro la stessa data prevista per gli Enti Locali, del bilancio economico pluriennale di previsione e del bilancio preventivo economico-finanziario annuale relativo all'esercizio successivo;
   b) la redazione del conto consuntivo (stato patrimoniale, conto economico generale, nota integrativa di cui all'art. 2427 del codice civile e relazione sull'attivita' gestionale), con le osservazioni dell'organo di revisione contabile;

c) le modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo e di responsabilita' che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
e) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e di responsabilita';
f) il piano di valorizzazione e miglioramento del patrimonio, di cui al comma 3 dell'art. 16.

2. I Regolamenti in materia contabile devono in ogni caso uniformarsi al dettato dell'art. 14 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

Art. 18
(Controllo e vigilanza sulle Aziende)

1. E' attribuito al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali l'esercizio delle funzioni in materia di vigilanza sugli Organi e sull'amministrazione delle Aziende e di controllo di qualita' sui servizi dalle stesse erogati, in riferimento anche all'applicazione degli standard previsti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento, ai sensi del D.M. 24 maggio 2001, n. 308.
2. In relazione alle competenze di cui al comma 1, il Servizio regionale puo' disporre, in qualsiasi momento, accertamenti tesi a verificare che:
a) lo svolgimento delle attivita' sia coerente con i fini statutari;
b) la gestione contabile e amministrativa, attuata secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicita', rispetti la previsione dello Statuto e dei Regolamenti;
c) non sussistano situazioni di incompatibilita', ineleggibilita' o cointeressenza nell'assetto giuridico e istituzionale, e comunque non si versi in situazioni di organo scaduto o decaduto;
d) i servizi gestiti dall'Azienda assicurino la costante erogazione delle prestazioni e la qualita' delle stesse, anche attraverso il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi definiti dalla vigente normativa.
3. Tutte le deliberazioni e determinazioni adottate dall'Azienda devono essere accessibili sul sito internet aziendale entro 5 giorni dall'adozione.

Art. 19
(Potere sostitutivo)

1. Qualora si ravvisino profili di gravi violazioni di legge, di Statuto, di Regolamento, o di gravi irregolarita' contabili e amministrative nella gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Azienda, che ne pregiudichino il corretto e regolare funzionamento, nonche' di irregolare costituzione o ricostituzione degli Organi di governo, il competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, con apposita comunicazione, assegna il termine di giorni 15 per fornire chiarimenti in merito, per rimuovere le cause che hanno dato luogo all'irregolarita' e per ricondurre tempestivamente la situazione alla normalita'.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ovvero ritenuta impraticabile ogni altra soluzione per ricondurre a normalita' la situazione dell'Azienda, ivi inclusa l'eventuale nomina di un Commissario ad acta, con provvedimento della Giunta regionale, si procede allo scioglimento degli Organi di governo dell'Azienda stessa, nominando in loro sostituzione, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, per la durata stabilita dall'articolo 6, comma 4, della l.r. 4/2009, un Commissario Straordinario regionale, in possesso di adeguata professionalita'.
3. Al Commissario Straordinario regionale sono attribuiti tutti i poteri dei disciolti Organi di governo, fatti salvi gli ulteriori adempimenti contenuti nel provvedimento di nomina.
4. Il Commissario Straordinario e' tenuto a relazionare periodicamente al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali sullo stato di attuazione degli adempimenti prescritti con il provvedimento di nomina.
5. Al Commissario Straordinario, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, e' corrisposta un'indennita' equivalente a quella spettante al Presidente dell'Azienda.
6. In caso di omissioni o irregolarita' contabili e amministrative nella gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Azienda, che non comportano lo scioglimento degli Organi di governo dell'Azienda, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, al fine di ripristinare le condizioni di normalita' nella conduzione dell'Azienda stessa, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, si provvede, in via sostitutiva, alla nomina di un Commissario ad acta, da individuare, di norma, tra dirigenti e funzionari regionali in possesso di specifiche conoscenze in materia.
7. Con il provvedimento di nomina del Commissario ad acta sono definiti i tempi operativi e le modalita' di attuazione degli adempimenti, nonche' il trattamento economico spettante, secondo la vigente normativa, con oneri a carico dell'Azienda inottemperante.

Note all'art. 19:

Il comma 2 e' stato modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 18 ottobre 2024, n. 16. Vedi il testo originale.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20
(Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:
   a) L.R. 2 ottobre 1998, n. 110 recante "Norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) aventi sede ed operanti nel territorio regionale";
   b) L.R. 29 novembre 1999, n. 125 recante "Interventi per l'attivazione di R.S.A. pubbliche";
   c) L.R. 18 marzo 1995, n. 13 recante" Disposizioni in materia di nomina dei Commissari e dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.)".

Art. 21
(Norme finali e transitorie)

1. Ai processi di trasformazione delle Istituzioni in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o in soggetti di diritto privato attuati ai sensi della presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali e i benefici previsti dal D.Lgs. 207/2001.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, e fino al completamento del riordino del sistema delle Istituzioni, ad esse continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali previgenti, in quanto non contrastanti con i principi generali in materia, dettati dalla legge 328/2000, e dal D.Lgs. 207/2001, e con le disposizioni della presente legge.
3. Nel periodo transitorio e fino alla costituzione delle ASP, non e' consentito porre in essere rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi di durata superiore ad un anno.
4. Fino al completamento del riordino delle Istituzioni, ai sensi della presente legge, restano erogabili, con le stesse procedure in atto, in relazione alle previsioni di stanziamento disposte con le relative leggi finanziarie regionali nei corrispondenti bilanci annuali, le agevolazioni ed i contributi in favore delle Istituzioni stesse, gia' previsti dalle LL.RR. 110/1998 e 125/1999.
5. L'entrata in vigore della presente legge comporta l'automatica decadenza degli Organi di amministrazione, monocratici e collegiali, comunque denominati, di tutte le Istituzioni, regolarmente in carica e ricostituiti a norma delle vigenti disposizioni regionali e statutarie, nonche' dei corrispondenti Organi di revisione contabile precedentemente incaricati ai sensi della L.R. 125/1999.
6. Nelle more della costituzione delle Aziende, al fine di assicurare la continuita' amministrativa e il regolare espletamento delle attivita' istituzionali, nonche' la puntuale e conforme esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in sostituzione degli Organi di amministrazione decaduti, affida ad un "Organismo Straordinario" la provvisoria gestione unificata di tutte le Istituzioni ricomprese nel medesimo territorio provinciale, ovvero in un ambito territoriale costituito da piu' Province, restando separati e distinti i rispettivi patrimoni, le finalita' statutarie e le gestioni contabili.
7. L'Organismo Straordinario al quale sono attribuiti tutti i poteri riservati dai rispettivi Statuti agli Organi di Amministrazione di ciascuna istituzione e' nominato per la durata di un anno e resta comunque in carica sino alla formale costituzione del Consiglio di Amministrazione delle ASP prevista dall'art.11, comma 4.
8. Ciascun Organismo straordinario e' composto da tre membri, tutti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Ai componenti dell'Organismo Straordinario non residenti nel Comune in cui si svolgono le sedute e' dovuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate ed effettuato con mezzi pubblici, purche' sostenute in ragione del mandato o per la partecipazione alle sedute dell'Organismo. In caso di utilizzo del mezzo proprio, e' corrisposta un'indennita' chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso dal luogo di residenza o domicilio. Ai componenti dell'Organismo Straordinario e', altresi', corrisposto il rimborso delle spese di vitto nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali. I relativi oneri sono posti a carico dei bilanci delle IPAB e, dalla loro costituzione, delle ASP.
9. Per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4, nelle Istituzioni soggette a riordino prive o con insufficienti strutture burocratiche, l'Organismo Straordinario si avvale, senza oneri a carico delle IPAB stesse, delle strutture organizzative dei Comuni nei quali ciascuna Istituzione ha sede o svolge attivita' statutaria.
10. Nelle Istituzioni prive di una propria organizzazione burocratico-amministrativa, che risultano soggetti attuatori di iniziative progettuali riferite ad opere sociali ammesse a finanziamento statale e regionale attraverso Accordi di Programma Quadro (APQ - Promozione Sociale), al fine di assicurare la continuita' degli adempimenti connessi con la realizzazione e la messa in funzione delle relative strutture, l'Organismo Straordinario si avvale, in via transitoria, fino alla conclusione dei lavori e, comunque, al massimo fino alla costituzione dell'ASP, della collaborazione del legale rappresentante della IPAB beneficiaria del finanziamento, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto nel caso in cui la responsabilita' delle attivita' e delle procedure tecnico-amministrative afferenti al progetto stesso non siano state affidate o delegate agli uffici dei rispettivi Comuni.
11. I Comuni sono tenuti a fornire, in ogni caso, senza oneri, attraverso le proprie strutture organizzative, la necessaria collaborazione e quanto occorrente per l'espletamento delle attivita' di ricognizione e degli adempimenti di cui al

comma 1 dell'art. 4.

12. In via transitoria e fino alla costituzione dell'Azienda, per ciascun ambito provinciale, ovvero in un territorio costituito da piu' Province, contestualmente alla nomina dell'Organismo Straordinario di gestione, la Giunta regionale incarica un Collegio dei Revisori, a cui e' affidata la revisione economico-contabile di tutte le Istituzioni ricomprese nell'ambito territoriale medesimo, in sostituzione dei precedenti Organi unici di revisione nominati ai sensi della L.R. 125/1999.
13. Al Presidente e ai componenti degli Organi delle Aziende di cui all'articolo 10 comma 1, non residenti nel Comune in cui si svolgono le sedute, e' dovuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate ed effettuato con mezzi pubblici, purche' sostenute in ragione del mandato o per la partecipazione alla sedute dell'Organo. In caso di utilizzo del mezzo proprio, e' corrisposta un'indennita' chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso dal luogo di residenza o domicilio. Ai predetti soggetti e' altresi' corrisposto il rimborso delle spese di vitto nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio delle ASP.

13-bis. Gli Enti competenti provvedono ai rimborsi di cui ai commi 8 e 13 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita') convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica).

14. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000, nonche' alla legge 328/2000, al D.Lgs. 207/2001, al D.M. 24 maggio 2001, n. 308, ed alle altre norme in materia.

Note all'art. 21:

Articolo cosi' modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 25 novembre 2013, n. 43. Vedi il testo originale.

Art. 22
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.